



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*Provvedimenti pubblicati  
luglio - agosto 2020*



# Indice

SEZIONE UNITE .....	3
SEZIONE PRIMA E VI PRIMA.....	12
SEZIONE SECONDA E VI SECONDA.....	77
SEZIONE TERZA E VI TERZA .....	145
SEZIONE LAVORO E VI LAVORO .....	213
SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA .....	278
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI .....	353
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	410



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione unite*



## SEZIONE UNITE

---

Sez. U - , **Sentenza n. 16723 del 05/08/2020** (Rv. **658630 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

F. (DI NOI GABRIELE) contro T. (ORLANDO ROSARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 19/01/2015

138247 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE Contratto - Forma scritta richiesta "ad probationem" - Prova per testi - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Assunzione della prova nonostante l'eccepita inammissibilità - Rimedi.

172022 TRANSAZIONE - PROVA In genere.

*L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporre la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Conformi: N. 7765 del 2010 Rv. 612420 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7110 del 2016 Rv. 639525 - 01, N. 17986 del 2014 Rv. 632683 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 16548 del 31/07/2020** (Rv. **658628 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**.

L. (LUCARELLI VITO GIACOMO) contro C. (CARICATO FRANCESCO)

Regola giurisdizione

026010 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 034429/2019 65648506

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 34429 del 2019 Rv. 656485 - 06

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 16457 del 30/07/2020** (Rv. **658338 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

## SEZIONE UNITE

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
Finanziamento pubblico - Provvedimento di attribuzione - Revoca - Controversia relativa -  
Giurisdizione - Criteri di individuazione - Fattispecie.

*La controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del G.A. trattandosi di revoca dell'agevolazione disposta per un vizio originario relativo all'ammissibilità del progetto e, peraltro, in quanto l'originaria erogazione non discendeva direttamente dalla legge ma presupponeva il potere della pubblica amministrazione, attribuito dalla legge, di riconoscere l'agevolazione all'esito di una valutazione comparativa tra gli interessati e sulla base della formulazione di un'apposita graduatoria tra possibili beneficiari, con la conseguenza che, rispetto all'erogazione dell'agevolazione, il soggetto finanziato vantava una posizione di interesse legittimo persistente anche in caso di revoca per vizio originario afferente al provvedimento di erogazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 25 quinquies CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 3166 del 2019 Rv. 652495 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 16459 del 30/07/2020** (Rv. **658339 - 01**)

*Presidente:* **CURZIO PIETRO**. *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO**. *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO**. *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO*. (Conf.)

R. (VOLPE ETTORE) contro H. (MATARAZZO MATTIA)

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA -  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Canoni - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario e  
del giudice amministrativo - Ripartizione - Criteri - Fattispecie.

*Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ad una controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento, proposta da una società di gestione del servizio idrico integrato per diversi Comuni di una Provincia, sia della deliberazione della Giunta regionale con la quale era stato approvato il nuovo tariffario relativo all'occupazione permanente del suolo pubblico, sia, in via consequenziale, del provvedimento del direttore del servizio di viabilità contenente l'invito a versare l'importo dovuto in base alla tariffa).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 107 art. 133 com. 1 lett. B, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

## SEZIONE UNITE

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13940 del 2014 Rv. 631198 - 01, N. 14428 del 2017 Rv. 644563 - 01, N. 33688 del 2018 Rv. 652240 - 01, N. 13903 del 2011 Rv. 617757 - 01, N. 15644 del 2010 Rv. 613637 - 01, N. 411 del 2007 Rv. 595503 - 01, N. 20939 del 2011 Rv. 618995 - 01, N. 24902 del 2011 Rv. 620168 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 16452 del 30/07/2020 (Rv. 658337 - 01)**

**Presidente: Curzio Pietro. Estensore: D'Antonio Enrica.**

**L. (POLIDORI CLAUDIO MARIA) contro R.**

Regola giurisdizione

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Procedura di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario – Fondamento - Fattispecie.

*In tema di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al diritto all'assunzione all'esito di una procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, atteso che nell'ambito di essa non viene in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura concorsuale, ma una mera modificazione soggettiva del rapporto preesistente con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto. (Nella fattispecie, il bando riguardava la copertura, mediante passaggio diretto, di posizioni dirigenziali della Regione Piemonte ed era riservato ai titolari di un rapporto di lavoro con la P.A., in possesso della qualifica di dirigente da almeno tre anni, senza prevedere, all'esito, l'attribuzione di una nuova qualifica dirigenziale).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 33213 del 2018 Rv. 651961 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 16458 del 30/07/2020 (Rv. 658629 - 02)**

**Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.**

**R. (LAURENZA ELISEO) contro C. (PISANTI AMEDEO)**

Regola giurisdizione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE In genere

*CONFORME A CASSAZIONE SU 007822/2020 65753102*

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 7822 del 2020 Rv. 657531 - 02

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 16458 del 30/07/2020 (Rv. 658629 - 01)**

**Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.**

**R. (LAURENZA ELISEO) contro C. (PISANTI AMEDEO)**

Regola giurisdizione

## SEZIONE UNITE

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Regolamento di giurisdizione - Pronuncia del giudice ordinario di merito o del giudice amministrativo - Giudicato esterno - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

*Le sentenze dei giudici ordinari di merito, o dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale e di spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, qualora la decisione, sia pur implicita, sulla giurisdizione si rapporti con una statuizione di merito. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto l'efficacia esterna del giudicato civile di condanna di un Comune al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento in favore dei proprietari di una cava utilizzata dall'ente come discarica di rifiuti solidi sulla base di un accordo verbale mai formalizzato in una convenzione, riconoscendo portata di "res iudicata" all'implicita statuizione dell'esistenza della giurisdizione del giudice ordinario derivante dal giudicato sulla natura privatistica del rapporto intercorso e sulla carenza di esercizio di potere).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. P CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15208 del 2015 Rv. 635998 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 15990 del 27/07/2020** (Rv. **658547 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **GRECO ANTONIO**. Relatore: **GRECO ANTONIO**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

A. (CONTE ILARIA) contro R. (CEDERLE MARCO)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 18/01/2017

001032 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - REGIONI (COMPETENZA) Grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico - Regime transitorio delle concessioni scadute previsto dalla l.r. Lombardia n. 26 del 2003 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

101016 INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - IN GENERE  
In genere.

*In materia di concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 bis, commi 4, 5 e 11 della l. r. Lombardia n. 26 del 2003, nella parte in cui introduce un regime transitorio delle concessioni scadute contrastante con la regola generale della legislazione statale contenuta nell'art. 12, comma 8 bis, del d.lgs. n. 79 del 1999, atteso, per un verso, che la disciplina dettata dalla norma regionale, laddove impone al concessionario uscente di pagare un canone aggiuntivo nel periodo di prosecuzione temporanea della gestione della derivazione sino al subentro dell'aggiudicatario della gara, esula dalla materia della "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., rientrando, invece, nella materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", che appartiene alla competenza legislativa concorrente o ripartita tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.; e considerato, per altro verso, che, nel disporre in senso diverso dal citato art. 12, comma 8 bis (il quale consente al concessionario uscente di proseguire la gestione della derivazione, sino alla conclusione del procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, alle stesse condizioni già stabilite), neppure si pone in contrasto con un principio fondamentale dettato dalla legislazione statale, dovendosi individuare tale principio essenzialmente nella previsione diretta ad assicurare la continuità del servizio idrico, e non in quella volta ad assicurare l'invariabilità delle condizioni economiche alle quali la prosecuzione è subordinata.*

## SEZIONE UNITE

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge del 2010 num. 78 art. 15 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia del 2003 num. 26 art. 53 bis

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20820 del 2019 Rv. 655056 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 15491 del 21/07/2020 (Rv. 658336 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)**

**C. (CONTE ERNESTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 31/01/2019

001016 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI Sovracanone per il trasporto dell'energia oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei Comuni rivieraschi, ex art. 53 del r.d. n. 1775 del 1933 - Controversia relativa - Giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di concessione di grandi derivazioni idroelettriche, a seguito delle modifiche normative successivamente introdotte all'art. 53 del r.d. n. 1775 del 1933 (dapprima con la l. n. 1377 del 1956 e poi con la l. n. 925 del 1980), la discrezionalità originariamente concessa all'amministrazione finanziaria in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti il sovracanone per il trasporto dell'energia oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei Comuni rivieraschi è stata progressivamente ridotta, sino a fondare il relativo potere sul solo rilievo di specifici requisiti, previsti per legge, in assenza di alcuna valutazione autonoma in termini di opportunità; pertanto, la controversia avente ad oggetto il provvedimento con cui l'autorità amministrativa abbia esercitato il predetto potere, rispetto al quale il destinatario riveste una posizione di diritto soggettivo, appartiene alla giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, quale giudice ordinario specializzato, e non a quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, quale giudice amministrativo in unico grado, cui è devoluta l'impugnazione, "in via principale", di atti che costituiscano espressione dell'esercizio di un potere discrezionale, idoneo ad incidere su posizioni di interesse legittimo.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 53 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1377 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 925 art. 2

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 18827 del 2019 Rv. 654418 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 15196 del 16/07/2020 (Rv. 658335 - 01)**

**Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)**

**P. (TEDESCHINI FEDERICO) contro P.**

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 24/10/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sospensione cautelare del magistrato da funzioni e stipendio - Termine massimo quinquennale valevole per la generalità dei pubblici dipendenti - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

*Nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, alla misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio non si applica il limite massimo quinquennale di durata, previsto*



## SEZIONE UNITE

*in via generale dall'art.9, comma 2, della l. n. 19 del 1990 per la sospensione cautelare dei pubblici dipendenti, atteso che la specificità dello "status" del magistrato e delle relative funzioni richiede, anche nella fase cautelare, una disciplina più rigorosa rispetto a quella dettata per gli altri pubblici impiegati, essendo necessario tutelare, soprattutto, il dovere e l'immagine di imparzialità e la connessa esigenza di credibilità nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, e considerato altresì che l'art. 23, comma 2, del d.lgs n. 109 del 2006 - con norma di chiusura avente finalità analoga a quella di cui al citato art.9, comma 2, della l. n. 19 del 1990 - collega la cessazione di diritto degli effetti della sospensione cautelare alla "definitività" della pronuncia della Sezione disciplinare conclusiva del procedimento.*

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 23

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1239 del 2015 Rv. 633765 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 15196 del 16/07/2020 (Rv. 658335 - 02)**

**Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)**

P. (TEDESCHINI FEDERICO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 24/10/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sospensione cautelare obbligatoria da funzioni e stipendio - Revoca facoltativa - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.

*Nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, la sospensione cautelare obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio per adozione di misura cautelare personale penale, prevista dall'art. 21 del d.lgs. n.109 del 2006, è soggetta a revoca facoltativa, non già obbligatoria, quando tale misura sia cessata per motivi diversi dalla mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, nel qual caso l'esercizio del potere di revoca è identico a quello concernente la sospensione facoltativa, prevista dal successivo art.22, ovvero ha natura discrezionale.(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato l'ordinanza della Sezione disciplinare del CSM che aveva rigettato l'istanza di revoca della sospensione cautelare, sul duplice rilievo che il processo penale si era concluso in primo grado con la condanna dell'incolpato per i gravi reati di cui agli artt.81, 317, 319, 378 e 629 c.p., e che tale condanna, mentre per un verso rafforzava le esigenze cautelari, per altro verso comportava, di per sé, grave menomazione del prestigio dell'ordine giudiziario, così legittimando la persistenza della misura).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 21, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1239 del 2015 Rv. 633764 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 14235 del 08/07/2020 (Rv. 658195 - 01)**

**Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: LOCATELLI GIUSEPPE. Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE.**

S. (SANDULLI MARIA ALESSANDRA) contro P. (COSTA MICHELE)

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Provincia di Bolzano - Art. 17, comma 1, l. prov. n. 16 del

## SEZIONE UNITE

1985 - Contributo integrativo in favore dei concessionari di servizi di trasporto pubblico locale - Natura giuridica - Corrispettivi - Controversie relative al pagamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

*L'art. 17, comma 1, della legge provinciale di Bolzano n. 16 del 1985 e succ. modif. prevede il pagamento in favore dell'impresa esercente il servizio di trasporto pubblico locale di un contributo integrativo aggiuntivo rispetto al contributo ordinario, qualificabile quale corrispettivo del servizio di trasporto e perciò sottratto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario; tale contributo integrativo, infatti, è determinato mediante il riconoscimento dei costi aziendali sulla base di un costo standard, approvato con apposite delibere, sicché il successivo provvedimento di attribuzione possiede un contenuto meramente ricognitivo e privo di profili di discrezionalità, che si sono esauriti attraverso l'adozione dei provvedimenti di fissazione dei costi standard.*

*Riferimenti normativi:* Legge Prov. 02/12/1985 num. 16 art. 17 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 27618 del 2008 Rv. 605571 - 01, N. 15216 del 2006 Rv. 589881 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 14231 del 08/07/2020 (Rv. 658117 - 01)**

*Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: VALITUTTI ANTONIO. Relatore: VALITUTTI ANTONIO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

*C. (BENVENUTO MAURIZIO) contro C. (PETTINARI BRUNO)*

*Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/03/2018*

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Permesso di costruire - Annullamento in autotutela - Domanda di risoluzione del contratto di compravendita del terreno e di risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dell'affidamento sulla legittimità dell'atto ampliativo caducato - "Causa petendi" - Lesione dell'integrità del patrimonio - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

183028 URBANISTICA - GIURISDIZIONE In genere.

*La "causa petendi" della domanda con cui il beneficiario di un permesso di costruire, successivamente annullato in autotutela in quanto illegittimo, abbia invocato la risoluzione del contratto di compravendita del terreno, nonché la condanna della P.A. al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dell'incolpevole affidamento sulla legittimità del predetto atto ampliativo, risiede, non già nella lesione di un interesse legittimo pretensivo (giacché non è in discussione la legittimità del disposto annullamento) ma nella lesione del diritto soggettivo all'integrità del patrimonio; pertanto la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, atteso che, avuto riguardo al detto "petitum sostanziale", il provvedimento amministrativo non rileva in sé (quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, della cui illegittimità il giudice è chiamato a conoscere "principaliter") ma come fatto (rilevabile "incidenter tantum") che ha dato causa all'evento dannoso subito dal patrimonio del privato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30515 del 2019 Rv. 655840 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6885 del 2019 Rv. 653276 - 01

## SEZIONE UNITE

---

Sez. U - , **Sentenza n. 14233 del 08/07/2020** (Rv. **658194 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **VALITUTTI ANTONIO**. Relatore: **VALITUTTI ANTONIO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

M. (ARCO FELICE) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 29/07/2019

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Somma contante versata dal cliente al legale in deposito fiduciario - Mancata restituzione - Sollecito del cliente - Negazione dell'avvocato della ricezione della somma - Illecito permanente - Configurabilità - Conseguenze in tema di prescrizione.

*La condotta del legale che omette di restituire al cliente la somma versatagli in deposito fiduciario configura un illecito permanente, in relazione al quale il momento in cui cessa la permanenza coincide con quello dell'indebita appropriazione e cioè con il momento in cui il professionista, sollecitato alla restituzione, nega il diritto del cliente sulla somma affermando il proprio diritto di trattenerla, a cui è equiparabile la negazione di averla ricevuta, sicché è da tale momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'illecito, in applicazione analogica dell'art. 158 c.p.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5200 del 2019 Rv. 652862 - 01, N. 28159 del 2008 Rv. 605550 - 01, N. 1822 del 2015 Rv. 634060 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 14237 del 08/07/2020** (Rv. **658085 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ROBERTO GIOVANNI CONTI**. Relatore: **ROBERTO GIOVANNI CONTI**.

contro

Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 000415/2020 65666001

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 415 del 2020 Rv. 656660 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione prima e VI prima*



## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18122 del 31/08/2020** (Rv. **658609 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**.

Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

B. (SCOGNAMIGLIO RENATO) contro R. (AGOSTINELLI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/09/2014

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Contratto quadro e singoli ordini d'investimento - Requisito della forma scritta - Riferibilità al solo contratto quadro - Natura negoziale dei singoli ordini di investimento - Configurabilità.

*L'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1352

Massime precedenti Vedi: N. 19759 del 2017 Rv. 645194 - 01, N. 29111 del 2017 Rv. 646340 - 01, N. 20617 del 2017 Rv. 645223 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18121 del 31/08/2020** (Rv. **658608 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**.

Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

B. (VASSALLE ROBERTO) contro C. (DENTI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/09/2015

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO Intermediazione mobiliare - Citazione in giudizio da parte del risparmiatore - Dipendenti dell'intermediario - Incapacità a testimoniare - Esclusione - Fondamento.

*In tema di intermediazione mobiliare, non importa incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. per i dipendenti dell'intermediario la circostanza che quest'ultimo, evocato in giudizio da un risparmiatore, potrebbe convenirli in garanzia nello stesso giudizio per essere responsabili dell'operazione che ha dato origine alla controversia, poiché le due cause, anche se proposte nello stesso giudizio, si fondano su rapporti diversi ed i dipendenti hanno un interesse solo riflesso ad una determinata soluzione della causa principale, che non li legittima a partecipare al giudizio promosso dal risparmiatore, in quanto l'esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad essi pregiudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8462 del 2014 Rv. 630885 - 01

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020** (Rv. **658607 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**.

Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

F. (PAOLUCCI LUIGI FILIPPO) contro B. (CAVALLI GINO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/06/2015

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria – Obblighi di informazione dell'intermediario – Dichiarazioni del cliente ex art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998 – Dovere di "diffidenza" – Insussistenza.

*In tema di intermediazione finanziaria, non è ravvisabile in capo all'intermediario professionale la sussistenza di un obbligo di "diffidenza" nei confronti del cliente che, avendo addotto nel contesto delle dichiarazioni ex art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998 un'alta propensione al rischio e l'intento di perseguire un'elevata redditività degli investimenti, benché dettagliatamente informato sulle criticità delle operazioni conseguentemente prospettategli, abbia nondimeno liberamente scelto di compierle.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18152 del 31/08/2020** (Rv. **658614 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**.

Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

I. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/04/2015

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE Ordine di esibizione di libri e scritture contabili - Esercizio officioso - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

*L'ordine di esibizione dei libri contabili ex art. 2711, c. 2, c.c. è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e richiede che la prova del fatto da dimostrare non sia acquisibile "aliunde"; tale norma, dovendo coordinarsi con le regole ordinarie dell'onere di allegazione e di prova a carico della parte che fa valere un diritto nonché con il principio dispositivo, deve intendersi in senso restrittivo, potendo il potere officioso essere esercitato solo nel caso in cui una parte non possa essa stessa procurarsi i documenti contabili mediante il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi compresa l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, al fine di quantificare le somme dovute da una banca ad un cliente a seguito della dichiarazione di nullità delle clausole anatocistiche, su istanza del c.t.u. lo aveva autorizzato ad acquisire direttamente tutta la documentazione necessaria presso le controparti, giustificando tale decisione con il richiamo ai poteri ex art. 2711, c. 2 c.c.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2711 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9522 del 2012 Rv. 622959 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18121 del 31/08/2020** (Rv. **658608 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**.

Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

B. (VASSALLE ROBERTO) contro C. (DENTI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/09/2015

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE intermediazione mobiliare – Obblighi di informazione dell'intermediario – Contenuto.

*In tema di intermediazione mobiliare, la banca intermediaria prima di effettuare le relative operazioni ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione idonea a soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto con il cliente avuto riguardo alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria di questo, sicché, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 15936 del 2018 Rv. 649530 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18155 del 31/08/2020** (Rv. **658615 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**.

Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

F. (LO GIUDICE DAVIDE) contro B. (DI MICELI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/09/2014

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione mobiliare - Offerta fuori sede di strumenti finanziari ex art. 30 d.lgs. n. 58 del 1998 - Mera sottoscrizione del contratto nell'abitazione dell'investitore - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di intermediazione mobiliare, nel caso di contratti d'investimento stipulati fuori della sede dell'intermediario, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998, la circostanza che la sola sottoscrizione del contratto sia avvenuta presso l'abitazione dell'investitore non è sufficiente per qualificare l'offerta come avvenuta "fuori sede", occorrendo a tal fine che l'investimento sia stato sollecitato presso il domicilio dell'investitore da un promotore finanziario o da un dipendente della banca intermediaria, tale da sorprendere l'investitore ed indurlo ad aderire ad una proposta non meditata adeguatamente e così far ritenere che la decisione di investimento sia stata assunta fuori sede.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 25996 del 2018 Rv. 651298 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13905 del 2013 Rv. 626684 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18122 del 31/08/2020** (Rv. **658609 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**.

Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

B. (SCOGNAMIGLIO RENATO) contro R. (AGOSTINELLI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/09/2014

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Dichiarazione dell'investitore resa su modulo prestampato dalla banca - Consapevolezza della rischiosità di un investimento finanziario - Confessione - Esclusione - Ragioni.

*In tema di intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente su modulo sottoscritto predisposto dall'intermediario, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito dal medesimo intermediario e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

*Massime precedenti Conformi:* N. 6142 del 2012 Rv. 622512 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 18153 del 31/08/2020 (Rv. 658879 - 01)**

**Presidente: Genovese Francesco Antonio. Estensore: Nazzicone Loredana.**

**C. (RUFINI ALESSANDRO) contro B. (AVINO GIUSEPPE)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/03/2015

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria – Intermediario - Obblighi di informazione attiva – Sussistenza – Investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato – Irrilevanza – Fondamento.

*In tema d'intermediazione finanziaria, l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Cod. Civ. art. 1218

*Massime precedenti Vedi:* N. 9460 del 2020 Rv. 657682 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020 (Rv. 658607 - 02)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA.**

**Relatore: NAZZICONE LOREDANA.**

**F. (PAOLUCCI LUIGI FILIPPO) contro B. (CAVALLI GINO)**

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/06/2015

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009752/2017 64380201

*Massime precedenti Conformi:* N. 9752 del 2017 Rv. 643802 - 01

---



## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17949 del 27/08/2020** (Rv. **658571 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**.

Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

R. (VITOBELLO EMANUELE) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/05/2015

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione mobiliare - Obblighi informativi dell'intermediario - Persistenza dopo l'esecuzione dell'operazione - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di intermediazione mobiliare, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58 del 1998 sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso dell'investitore, che si era avvalso dell'intermediario per acquistare titoli di stato argentini, evidenziando che, una volta effettuata la negoziazione, quest'ultimo non è tenuto ad informare il cliente circa l'andamento dei titoli, neppure nel caso di abbassamento del loro "rating" o di rischio di "default" dell'emittente).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Conformi: N. 10112 del 2018 Rv. 648554 - 02

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17948 del 27/08/2020** (Rv. **658606 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**.

Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

B. (GAETA GIUSEPPE) contro S. (NAPOLITANO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/03/2015

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione mobiliare - Violazione degli obblighi informativi dell'intermediario - Condanna al risarcimento del danno - Mancata risoluzione del contratto - Liquidazione del danno - Computo del valore residuo dei titoli e delle cedole rimosse - Necessità.

*In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo rimosse.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 16088 del 2018 Rv. 649565 - 01, N. 29353 del 2018 Rv. 651583 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17944 del 27/08/2020** (Rv. **658569 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**.

Relatore: **MERCOLINO GUIDO**.

A. (SALVEMINI LEONARDO) contro A. (CARIGNOLA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/05/2017

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Processo – Dichiarazione di fallimento di una parte in causa – Conseguenze – Interruzione del processo – Riassunzione – Termini – Decorrenza.

*In caso d'interruzione del processo determinata, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza legale, per tale dovendosi intendere quella acquisita non già in via di mero fatto, ma attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento stesso, assistita da fede privilegiata.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8640 del 2018 Rv. 648573 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17947 del 27/08/2020** (Rv. **658570 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**.

Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

I. (DI CARNE GIOSUE') contro S. (BARCELLONA EUGENIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/04/2015

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria – Promotori finanziari – Violazione dei doveri – Responsabilità solidale dell'intermediario – Condizioni – Nesso di occasionalità necessaria – Contegno anomalo – Interruzione - Fattispecie.

*In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente non risponde solidalmente del danno causato al risparmiatore dai suoi promotori finanziari qualora il nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate a questi ultimi sia interrotto dalla condotta del danneggiato, il quale, inosservante ai canoni di prudenza e agli oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento, serbi un contegno anomalo, contrassegnato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole ordinarie sul rapporto professionale con il cliente e sulle modalità di affidamento dei capitali da investire. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto il ricorso dell'investitore contro l'istituto di credito per il danno provocato dal suo promotore, il quale si era incamerato le somme ricevute, valorizzando la consegna da parte del cliente di denaro con modalità difformi da quelle con cui il promotore sarebbe stato legittimato a riceverlo, l'omessa compilazione e sottoscrizione di contratti o moduli, l'assenza di evidenza contabile dei supposti investimenti).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 23, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 5 com. 4, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25374 del 2018 Rv. 651163 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020** (Rv. **658471 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.**

S. (LA CAVA DEMETRIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004455/2018 64729801

Massime precedenti Conformi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020** (Rv. **658568 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.**

Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**

P. (GALLI ADRIANO) contro C. (RICHIELLO UMBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/03/2018

082149 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE Mantenimento e assegnazione della casa coniugale - In presenza di figli maggiorenni non indipendenti economicamente - Presupposti - Limiti.

082308 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE In genere.

*Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 315, Cod. Civ. art. 315 bis

Massime precedenti Conformi: N. 18076 del 2014 Rv. 631933 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17177 del 14/08/2020** (Rv. **658565 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** Estensore: **VALITUTTI ANTONIO.**

Relatore: **VALITUTTI ANTONIO.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Diff.)

M. (PERRONE VINCENZO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 22/02/2019

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 032359/2018 65182002

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 32359 del 2018 Rv. 651820 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020 (Rv. 658567 - 01)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: NAZZICONE LOREDANA.**

**Relatore: NAZZICONE LOREDANA.**

*C. (COLARUSSO ROMANO) contro G. (CIGLIOLA GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 06/05/2016

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Decisione fondata su una prima ragione - Enunciazione di altra ragione per il caso di infondatezza della prima - Distinte "rationes decidendi" - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione di entrambe - Necessità.

*La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

*Massime precedenti Conformi:* N. 10815 del 2019 Rv. 653585 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020 (Rv. 658568 - 02)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: NAZZICONE LOREDANA.**

**Relatore: NAZZICONE LOREDANA.**

*P. (GALLI ADRIANO) contro C. (RICHIELLO UMBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/03/2018

082149 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE Figli maggiorenni economicamente non autosufficienti - Diritto al mantenimento a carico dei genitori - Condizioni - Onere della prova.

*Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 quinquies, Cod. Civ. art. 337 septies, Cod. Civ. art. 315 bis, Costituzione art. 30

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Massime precedenti Vedi:* N. 5088 del 2018 Rv. 648569 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 17179 del 14/08/2020 (Rv. 658566 - 01)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: NAZZICONE LOREDANA.**

**Relatore: NAZZICONE LOREDANA. P.M. DE RENZIS LUISA.**

**B. (IOPPOLI FRANCESCO) contro R.**

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 29/03/2018

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020635/2017 64504801

*Massime precedenti Conformi:* N. 20635 del 2017 Rv. 645048 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 17175 del 14/08/2020 (Rv. 658806 - 04)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: VALITUTTI ANTONIO.**

**Relatore: VALITUTTI ANTONIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**C. (MELE CATERINA) contro T. (PIERETTI MARIA CRISTINA)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/01/2016

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Regime di comunione legale dei coniugi - Acquisto di un bene in regime di separazione - Stipulazione di convenzione matrimoniale - Necessità - Fondamento.

*I coniugi in regime di comunione legale, al fine di effettuare l'acquisto anche di un solo bene in regime di separazione, sono tenuti a stipulare previamente una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario, ai sensi dell'art. 162 c.c., sottoponendola alla specifica pubblicità per essa prevista, non essendo, per converso, sufficiente una esplicita indicazione contenuta nell'atto di acquisto, posto che questo non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, unico strumento che conferisce certezza in ordine al tipo di regime patrimoniale cui sono sottoposti gli atti stipulati dai coniugi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 215 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 3647 del 2004 Rv. 570458 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 17175 del 14/08/2020 (Rv. 658806 - 01)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: VALITUTTI ANTONIO.**

**Relatore: VALITUTTI ANTONIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**C. (MELE CATERINA) contro T. (PIERETTI MARIA CRISTINA)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/01/2016

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018464/2018 64987001

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Massime precedenti Conformi:* N. 18464 del 2018 Rv. 649870 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 17175 del 14/08/2020 (Rv. 658806 - 02)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: VALITUTTI ANTONIO.**

**Relatore: VALITUTTI ANTONIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**C. (MELE CATERINA) contro T. (PIERETTI MARIA CRISTINA)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/01/2016**

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO  
Giudicato formatosi in un diverso processo fra le stesse parti - Attività di accertamento e di interpretazione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.

*In tema di giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso giudizio, la deducibilità con ricorso per cassazione della violazione dell'art. 2909 c.c., ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., è possibile solo nel caso in cui il giudice di merito abbia erroneamente accertato ed interpretato il giudicato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

*Massime precedenti Conformi:* N. 26523 del 2006 Rv. 594116 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 17175 del 14/08/2020 (Rv. 658806 - 03)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: VALITUTTI ANTONIO.**

**Relatore: VALITUTTI ANTONIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**C. (MELE CATERINA) contro T. (PIERETTI MARIA CRISTINA)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/01/2016**

105012 MANDATO - CONTENUTO DEL MANDATO Procura "ad nubendum" - Contenuto del mandato - Scelta del regime di separazione dei beni - Validità - Condizioni - Fattispecie.

*La procura "ad nubendum" costituisce uno strumento sostitutivo della simultanea presenza degli sposi avanti all'Ufficiale dello stato civile e di manifestazione del consenso alle nozze, che interviene tramite la volontà manifestata dal procuratore, sicché il mandato conferitogli in favore del regime patrimoniale della separazione dei beni, non è sufficiente all'instaurazione del detto regime, che richiede l'accordo di entrambi i nubendi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito la quale aveva accertato che nessun accordo delle parti si era espressamente perfezionato nell'atto di celebrazione del matrimonio, tale da consentire di ritenere che le stesse avessero inteso derogare al regime legale di comunione dei beni). (Conforme Cass. n. 569/1975, Rv. 373879-01).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 111, Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 162 CORTE COST.

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17170 del 14/08/2020** (Rv. **658878 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**.

O. (SOLLAZZO CRISTIANA) contro O. (LOSURDO ANNA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/12/2016

067010 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA' Stato civile - Sentenza di divorzio straniera - Richiesta di cancellazione della trascrizione - Contrarietà all'ordine pubblico italiano - Valutazione - "Effetti" prodotti dalla decisione straniera.

*Per decidere sulla richiesta di cancellazione della trascrizione dai registri dello stato civile italiano della sentenza straniera che abbia pronunciato il divorzio dei coniugi, a causa della contrarietà della stessa con l'ordine pubblico italiano, il giudice nazionale deve esaminare, ai sensi dell'art. 64, lett. g), della l. n. 218 del 1995, se la decisione straniera produca "effetti" contrari al detto ordine pubblico, accertando se nel corso del procedimento straniero siano stati violati i diritti essenziali della difesa, sicché resta esclusa la possibilità di sottoporre il provvedimento straniero ad un sindacato di merito, valutando la correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano.*

Riferimenti normativi: DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 96, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15343 del 2016 Rv. 641023 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16968 del 12/08/2020** (Rv. **658877 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**.

Relatore: **MERCOLINO GUIDO**.

K. (LISO LOREDANA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 20/11/2018

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 032028/2018 65190001

Massime precedenti Conformi: N. 32028 del 2018 Rv. 651900 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 16804 del 07/08/2020** (Rv. **658805 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore:

**IOFRIDA GIULIA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

Z. (SEGNALINI DANIELA) contro E. (GAZZONI FRANCESCO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/12/2016

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Decisione di ripudio emanata all'estero da una autorità religiosa - Riconoscimento in Italia - Esclusione - Fondamento - Contrarietà all'ordine pubblico sostanziale e processuale.

*La decisione di ripudio emanata all'estero da un'autorità religiosa (nella specie il tribunale sciaraitico palestinese), seppure equiparabile, secondo la legge straniera, ad una sentenza del giudice statale, non può essere riconosciuta all'interno dell'ordinamento italiano, sotto il duplice profilo dell'ordine pubblico sostanziale (violazione del principio di non discriminazione tra uomo*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*e donna) e dell'ordine pubblico processuale (mancanza della parità difensiva e di un effettivo contraddittorio, oltre che di ogni accertamento sulla definitiva cessazione della comunione di vita tra i coniugi).*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 12473 del 2018 Rv. 649031 - 02, N. 11021 del 2013 Rv. 626620 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 03

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 16740 del 06/08/2020 (Rv. 658804 - 01)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: CARADONNA LUNELLA.**

**Relatore: CARADONNA LUNELLA.**

**D. (SCARPETTA GIULIANA RAFFAELLA) contro I. (LANDI ROSA MARIA)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 21/04/2016**

**082323 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO Conseguenze - Risarcimento dei danni - Ammissibilità - Condizioni.**

*L'addebito della separazione personale dei coniugi, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre circostanze previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento, con la conseguenza che la risarcibilità di danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma indicata. (Conf., 5866/1995, Rv. 492486-01).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6598 del 2019 Rv. 652847 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020 (Rv. 658968 - 01)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: CARADONNA LUNELLA.**

**Relatore: CARADONNA LUNELLA.**

**P. (BUONGIORNO DANILO) contro F. (SIMEONE ALESSANDRO)**

**Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/12/2015**

**082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - Contributo per il mantenimento del figlio minore - Genitore non collocatario - Determinazione - Criteri - Applicabilità - Potenzialità reddituali di ciascun genitore - Rilevanza, ai fini della quantificazione del contributo.**

*L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.*



## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155

*Massime precedenti Conformi:* N. 3974 del 2002 Rv. 553153 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 19299 del 2020 Rv. 658723 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 16736 del 06/08/2020 (Rv. 658967 - 01)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.**

G. (CAROLI STEFANO) contro G. (CARACCILO VINCENZO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/02/2017

162037 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICO MINISTERO  
Responsabilità ex art. 96 c.p.c. – Procedimenti di volontaria giurisdizione - Configurabilità.

*L'art 96 c.p.c., nei suoi due commi, disciplina la responsabilità per i danni causati dall'attività di parte in qualsiasi tipo di processo: non soltanto nei processi cognitivi, cautelari ed esecutivi, ma anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 16707 del 05/08/2020 (Rv. 658605 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FERRO MASSIMO.**

**Relatore: FERRO MASSIMO.**

B. (NUZZO ANTONIO) contro L. (SARROCCO PIETRO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE GENOVA, 22/02/2016

081139 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE -  
CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Concordato  
fallimentare – Richiesta di omologazione – Mancato deposito nel termine ex artt. 129 e 26 l. fall.  
– Effetti – Improcedibilità.

*In tema di omologazione del concordato fallimentare, se è vero che in difetto di opposizioni il tribunale è esonerato dal condurre un'istruttoria sul merito della proposta, tuttavia, il decreto di omologazione non costituisce l'unico ed indefettibile esito della procedura, ben potendo il tribunale, qualora sia sollevata l'eccezione del difetto di regolarità del giudizio, anche sub specie di intempestività della domanda, decidere per la non omologazione. Ne consegue, pertanto, che, ai sensi dell'art. 26 l. fall. cui lo stesso art. 129 comma 3 l. fall. rimanda, qualora nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione della proposta da parte dei creditori non sia depositata la richiesta di omologazione, la relativa domanda deve essere dichiarata, anche d'ufficio, improcedibile.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 129, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3274 del 2011 Rv. 617046 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020** (Rv. **658564 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **SOLAINI LUCA**. Relatore: **SOLAINI LUCA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

D. (FERRARI ALFREDO) contro G. (TORRESANI FLAVIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 14/07/2017

082322 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - IN GENERE Intollerabilità della convivenza - Nozione - Concezione soggettiva - Disaffezione di uno solo dei coniugi - Sufficienza - Oggettiva apprezzabilità giuridica - Necessità - Fattispecie.

*In tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8713 del 2015 Rv. 635251 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020** (Rv. **658610 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**.

D. (STICCHI DAMIANI ERNESTO) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/06/2014

114097 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE Appalto di opere pubbliche - Rapporti di dare e avere - Prova - Onere della riserva - Eccezioni - Comportamenti dolosi o gravemente colposi della P.A. - Prova per testi - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della riserva posto a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivamente dovuto, ad eccezione dei comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve. In tale ultimo caso, dunque, trova applicazione la specifica eccezione al divieto di prova per testimoni, prevista dall'art. 2724, n. 2, c.c., nel caso di impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, eccezione che invece, in tema di riserve, cede, in forza del successivo art. 2725 c.c., rispetto ad ogni prescrizione di forma che la legge imponga per il documento di cui abbia a trattarsi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la pretesa dell'appaltatore relativa al risarcimento del danno cagionato dal comportamento illecito dell'ente committente, che avrebbe indotto l'appaltatore ad astenersi dall'iscrizione delle riserve, sia sottratta all'onere della loro preventiva formulazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 36, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, DPR 05/10/2010 num. 207 art. 190, DPR 05/10/2010 num. 207 art. 191

Massime precedenti Vedi: N. 6131 del 2014 Rv. 630507 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16702 del 05/08/2020** (Rv. **658612 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**.

Relatore: **MERCOLINO GUIDO**.

C. (DE MARCHI CLAUDIA) contro I. (LAURITA LONGO LUCIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/03/2014

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Compensatio lucri cum damno - Detraibilità del vantaggio conseguito dal danneggiato - Condizioni - Criterio di adeguata causalità - Applicazione - Considerazione di vantaggi indipendenti dalla serie causale dell'illecito - Esclusione - Fattispecie.

*L'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno richiede che il vantaggio conseguito dal danneggiato rientri nella serie causale dell'illecito, da ricostruirsi secondo un criterio adeguato di causalità, dovendosi quindi escludere l'applicazione allorché il vantaggio si presenti come il frutto di scelte autonome e del sacrificio del danneggiato, o come l'effetto di un evento che si sarebbe in ogni caso prodotto, indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'illecito, o comunque nell'ipotesi in cui il beneficio trovi altrove la sua fonte e nell'illecito solo un coefficiente causale. (Nella specie, la S.C. ha condiviso la decisione della corte territoriale di escludere che nella liquidazione del danno derivante dall'inadempimento di un contratto preliminare si dovesse tenere conto del risarcimento dovuto da una società terza per il mancato rilascio del medesimo immobile promesso in vendita, alla scadenza di un contratto di comodato stipulato con il promittente venditore).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12564 del 2018 Rv. 648647 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16708 del 05/08/2020** (Rv. **658803 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **FERRO MASSIMO**.

Relatore: **FERRO MASSIMO**.

C. (VILLIRILLO GERMANA) contro C. (MARTUCCI EMILIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/04/2017

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Revocatoria fallimentare - Fallimento dell'appaltatore - Pagamento eseguito dal terzo pignorato in favore del subappaltatore - Rilevanza della sospensione di cui all'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 - Esclusione - Fondamento.

*Nell'ipotesi di fallimento dell'appaltatore, in caso di revocatoria fallimentare esercitata dal curatore per la declaratoria di inefficacia del pagamento eseguito dall'Amministrazione committente, quale terzo pignorato, nei confronti del subappaltatore, nessun rilievo assume la circostanza che la stazione appaltante abbia o meno opposto, quale condizione di esigibilità, la prerogativa della sospensione di cui all'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, assumendo invece valore assorbente la circostanza che la stessa si sia dichiarata debitrice nei confronti dell'appaltatore e, in quella veste, abbia ottemperato all'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 118 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 543

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5685 del 2020 Rv. 657207 - 01

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020** (Rv. **658891 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**. Relatore:

**CARADONNA LUNELLA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

P. (DI LORETO PAOLO) contro B. (DELLA COSTANZA MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/05/2015

082323 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO Accertamento dell'addebito - Onere della prova - Violazione dei doveri posti a carico dei coniugi - Efficacia causale di tale violazione nella determinazione della crisi coniugale - Necessità.

*In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14840 del 2006 Rv. 589896 - 01, N. 3923 del 2018 Rv. 647052 - 01, N. 18074 del 2014 Rv. 632263 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16701 del 05/08/2020** (Rv. **658611 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**.

Relatore: **MERCOLINO GUIDO**.

S. (CASELLA ROBERTO) contro D. (RICHICHI AURELIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/09/2014

067032 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE Produzione del compromesso in originale o copia autentica - Presupposto processuale - Configurabilità- Conseguenze- Produzione nel corso del giudizio di opposizione - Ammissibilità- Esclusione- Fattispecie.

*In tema di riconoscimento del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall'art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968) e dall'art. 839 c.p.c., configura non già una condizione dell'azione ma un presupposto processuale necessario per la valida instaurazione del giudizio che deve pertanto sussistere, quale requisito formale di procedibilità della domanda al momento dell'instaurazione del procedimento, e deve essere rilevato d'ufficio dal giudice. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che in mancanza della produzione del compromesso aveva ritenuto sufficiente il richiamo ai ricorsi proposti ex art. 839 c.p.c. ove si dava atto della produzione di copia conforme dei contratti di vendita stipulati tra le parti).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 839, Cod. Proc. Civ. art. 840, Tratt. Internaz. 10/06/1958 art. 3, Tratt. Internaz. 10/06/1958 art. 4, Legge 19/01/1968 num. 62

Massime precedenti Conformi: N. 17291 del 2009 Rv. 609415 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16706 del 05/08/2020** (Rv. **658613 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **FERRO MASSIMO.**

Relatore: **FERRO MASSIMO.**

P. (ROSAPEPE ROBERTO) contro F. (PERONGINI SERGIO)

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 05/02/2015

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE  
Imprenditore insolvente - Contratto di finanziamento stipulato in violazione dei propri doveri -  
Conseguenze - Nullità - Fondamento.

058175 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE,  
DISTINZIONI) - ILLICEITA' - CONTRARIETA' A NORMA IMPERATIVA In genere.

099012 IMPRESA - IMPRENDITORE - IN GENERE In genere.

*In sede di insinuazione al passivo del fallimento, deve ritenersi nullo ex art. 1418 c.c. il titolo negoziale dissimulante un negozio di finanziamento (nella specie erogato in più tranches a fronte di forniture non eseguite) stipulato dall'imprenditore insolvente, in violazione del dovere di richiedere senza indugio il fallimento o comunque di non aggravare il dissesto dell'impresa con operazioni dilatorie, in quanto contrario a norme imperative, in particolare di natura penale, quali il divieto di aggravare il dissesto e di ordine pubblico economico, integrando la relativa stipula una fattispecie di reato (art. 217, comma 1, n. 4, l.fall.), di cui è chiamato a rispondere, a titolo di concorso, anche il finanziatore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1343, Legge Falliment. art. 217 com. 1 lett. 4)

Massime precedenti Vedi: N. 2860 del 2008 Rv. 601820 - 01, N. 18016 del 2018 Rv. 649587 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16706 del 05/08/2020** (Rv. **658613 - 03**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **FERRO MASSIMO.**

Relatore: **FERRO MASSIMO.**

P. (ROSAPEPE ROBERTO) contro F. (PERONGINI SERGIO)

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 05/02/2015

113192 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI CONTRARIE AL BUON COSTUME Art. 2035  
c.c. - "Soluti retentio" - Ambito applicativo - Finanziamento di impresa in stato di decozione -  
Contrarietà al buon costume - Condizioni.

*Ai fini dell'applicazione della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvoltata attitudine "predatoria" nei confronti di soggetti economici in dissesto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2035, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Massime precedenti Vedi:* N. 25631 del 2017 Rv. 647056 - 05, N. 2014 del 2018 Rv. 647263 - 01, N. 8169 del 2018 Rv. 648539 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 (Rv. 658610 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MERCOLINO GUIDO.**

**Relatore: MERCOLINO GUIDO.**

D. (STICCHI DAMIANI ERNESTO) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/06/2014

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Denuncia di violazione e falsa applicazione della legge - Deduzione del motivo - Contenuto - Fattispecie.

*Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelleggibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione di inammissibilità del motivo, sollevato dalla difesa del controricorrente, in quanto, nonostante l'assenza di specifici riferimenti ad una delle ipotesi previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c., il richiamo alle norme che disciplinano l'istituto delle riserve nell'appalto di opere pubbliche e le limitazioni alla prova testimoniale dei contratti, accompagnato dalla puntuale indicazione della statuizione impugnata e dall'illustrazione delle ragioni del denunciato contrasto, consentivano di cogliere immediatamente la questione, riconducibile al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., avente ad oggetto la possibilità di provare per testimoni la causa della mancata o tardiva formulazione delle riserve).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 24298 del 2016 Rv. 642805 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 16706 del 05/08/2020 (Rv. 658613 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FERRO MASSIMO.**

**Relatore: FERRO MASSIMO.**

P. (ROSAPEPE ROBERTO) contro F. (PERONGINI SERGIO)

Rigetia, TRIBUNALE SALERNO, 05/02/2015

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024794/2018 65091401

*Massime precedenti Conformi:* N. 24794 del 2018 Rv. 650914 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 16556 del 31/07/2020 (Rv. 658602 - 03)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

D. (PESCIAROLI PIETRO) contro C. (GIARDIELLO ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2014

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Arbitrato societario - Clausola compromissoria - Modalità divergenti dall'art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003 - Nullità sopravvenuta - Rilevabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.

*La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio - ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d'azione - con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha escluso la rilevabilità d'ufficio della predetta nullità in quanto il ricorrente aveva infondatamente denunciato, nel giudizio impugnatorio, una diversa causa di inesistenza della "potestas iudicandi" degli arbitri, dunque di illegittimità o inoperatività della clausola, in relazione al profilo del difetto di legittimazione degli eredi ad avvalersene).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419

*Massime precedenti Conformi:* N. 3665 del 2014 Rv. 630039 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 16556 del 31/07/2020 (Rv. 658602 - 01)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

D. (PESCIAROLI PIETRO) contro C. (GIARDIELLO ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2014

159513 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE Società in nome collettivo - Morte del socio - Domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi - Legittimazione passiva esclusiva della società - Sussistenza - Citazione in giudizio di tutti i soci in luogo della società - Regolare instaurazione del contraddittorio - Configurabilità - Condizioni - Limiti.

*In tema di società in nome collettivo, con riferimento alla domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi del socio defunto ai sensi dell'art. 2284 c.c., il necessario contraddittorio nei confronti della società, titolare esclusiva della legittimazione passiva, può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui sia convenuta in giudizio non la società, ma tutti i suoi soci, ove risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito vantato contro di essa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 5248 del 2012 Rv. 622617 - 01

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16556 del 31/07/2020** (Rv. **658602 - 02**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**.

D. (PESCIAROLI PIETRO) contro C. (GIARDIELLO ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2014

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Collegio arbitrale - Difetto di "potestas iudicandi" - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di giudizio di cassazione - Condizioni e limiti.

*Il difetto di "potestas iudicandi" del collegio decidente, comportando un vizio insanabile del lodo, può essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale (soltanto) qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10132 del 2006 Rv. 589466 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16559 del 31/07/2020** (Rv. **658604 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

T. (SCOZZAFAVA OBERDAN TOMMASO) contro V. (ROMITA CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/07/2014

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Inosservanza di regole di diritto "in iudicando" - Rilevanza - Limiti ex art. 360, comma 1 n.3, c.p.c. - Sussistenza.

*La denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p. c., per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 21802 del 2006 Rv. 594366 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16553 del 31/07/2020** (Rv. **658802 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

M. (BIA RAFFAELE) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/01/2014

013037 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' Pronuncia degli arbitri secondo equità - Conseguenze ai fini dell'impugnazione per nullità del lodo - Impugnazione per "errores in iudicando" - Inammissibilità.



## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*È preclusa, ai sensi dell'art. 829, comma 2, ultima parte, c. p.c., l'impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o, in generale, per "errores in iudicando", che non si traducano nell'inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 822 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 16755 del 2013 Rv. 627044 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 23544 del 2013 Rv. 628290 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 16553 del 31/07/2020 (Rv. 658802 - 03)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.**

M. (BIA RAFFAELE) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/01/2014

013037 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' - Valutazione delle prove acquisite nel procedimento arbitrale - Sindacabilità a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo - Esclusione.

*La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 17097 del 2013 Rv. 627222 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 16553 del 31/07/2020 (Rv. 658802 - 02)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.**

M. (BIA RAFFAELE) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/01/2014

013037 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' - Autorizzazione agli arbitri a decidere secondo equità - Impugnazione per inosservanza di regole di diritto - Inammissibilità - Applicazione in concreto di norme di legge ritenute corrispondenti alla soluzione equitativa - Irrilevanza.

*L'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art 829, comma 2, c.p.c., nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 23544 del 2013 Rv. 628290 - 01

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16410 del 30/07/2020** (Rv. **658563 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**.

Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

M. (DI NANNA VINCENZO) contro D. (MARINI TIZIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/10/2018

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Posizione del minore nei procedimenti giudiziari che lo riguardano - Parte in senso formale - Esclusione - Parte in senso sostanziale - Sussiste - Conseguenze - Audizione obbligatoria - Fondamento - Fattispecie.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

*In generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge; essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificare l'omissione. (La S.C. ha dettato il principio in giudizio nel quale i nonni del minore, che domandavano di essere ammessi ad incontrarlo, avevano contestato la nullità della sentenza a causa della mancata nomina di un difensore del minore, critica respinta, e della sua mancata audizione, censura che è stata invece accolta, con rinvio al giudice dell'appello).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis com. 3, Cod. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Civ. art. 336 bis, Cod. Civ. art. 337 octies com. 1, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 12, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 5256 del 2018 Rv. 647744 - 01, N. 12018 del 2019 Rv. 653695 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22238 del 2009 Rv. 610007 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16223 del 29/07/2020** (Rv. **658262 - 01**)

Presidente: **Maria Cristina Giancola** . Estensore: . Relatore: **Loredana Nazzicone** .

N. (RUBINO GIROLAMO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 01/07/2019

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE Sindaco – Ineleggibilità – Declaratoria – Conseguenze – Surroga del sindaco ineleggibile con il primo dei non eletti – Configurabilità – Esclusione – Fondamento.

*Il sindaco dichiarato ineleggibile non può essere surrogato nella carica da altro candidato, primo dei non eletti in ordine di voti espressi, dal momento che la disciplina vigente in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali prevede, per il caso del venir meno delle condizioni di eleggibilità, il necessario ricorso a nuove consultazioni elettorali in ragione della spiccata rilevanza dell'elemento personale sottesa a tale scelta.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 22 com. 12, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 45, Legge Reg. Sicilia 05/05/2017 num. 7 art. 1 com. 2, Legge Reg.

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sicilia 26/08/1992 num. 7 art. 12 com. 11, Legge Reg. Sicilia 15/09/1997 num. 35 art. 11 com. 1

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16119 del 28/07/2020** (Rv. **658603 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

T. (CAVICCHIOLI MARCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/04/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Accertamento - Comparazione tra integrazione raggiunta in Italia e situazione esistente nel paese d'origine - Assoluta e inemendabile povertà - Rilevanza - Condizioni - Fondamento.

*In tema di protezione umanitaria, nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 vigente razione temporis, ai fini dell'accertamento della situazione di vulnerabilità allegata dal richiedente, il giudice del merito, in virtù del proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa, è tenuto ad operare una comparazione tra la condizione nella quale verrebbe a trovarsi lo straniero nel paese di provenienza, da valutarsi all'attualità, e quella di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, tenendo conto, ove allegata, anche della condizione economico-sociale del paese di origine, dovendosi verificare se ivi si sia determinata una situazione, dettata da ragioni d'instabilità politica o altro, di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, dovendosi ritenere configurabile, anche in tale ipotesi, la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti *Difformi*: N. 3681 del 2019 Rv. 652754 - 01

Massime precedenti *Vedi Sezioni Unite*: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16122 del 28/07/2020** (Rv. **658561 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

S. (TRUCCO LORENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimenti in materia di protezione internazionale - Credibilità soggettiva del richiedente - Valutazione negativa - Incidenza sulle domande di protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 251 del 2007 e di protezione umanitaria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest'ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*nell'area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l'accertamento officioso, relativo all'esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all'ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva del tutto omesso l'esame delle corrispondenti domande perché ritenute assorbite dalla valutazione negativa della credibilità della narrazione sulla condizione di omosessualità).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Decr. Legisl. Pres. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decr. Legisl. Pres. 19/11/2007 num. 251 art. 11, Decr. Legisl. Pres. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C), Decr. Legisl. Pres. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decr. Legisl. Pres. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Decr. Legisl. Pres. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decr. Legisl. Pres. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 13940 del 2020 Rv. 658384 - 02, N. 10286 del 2020 Rv. 657711 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01, N. 33096 del 2018 Rv. 652571 - 01, N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 02

*Massime precedenti Vedi:* N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 03 Rv. 657916 - 04

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 16126 del 28/07/2020 (Rv. 658562 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)**

**D. (TORTORANO FRANCO) contro B. (MUROLO MARCELLO)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/05/2015**

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Inottemperanza - Conseguenze - Nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio - Sussistenza - Presunzione legale relativa - Prova contraria - Limiti - Fattispecie.

*Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (In attuazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato una banca al risarcimento dei danni subiti da un cliente per l'acquisto di bond Cirio, avendo ritenuto determinante per la formazione del consenso di quest'ultimo l'inadempimento ai propri obblighi informativi da parte dell'istituto di credito, che non aveva dedotto l'intervento di fattori causali esterni, autonomamente idonei a determinare l'evento dannoso).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 28/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728

*Massime precedenti Conformi:* N. 7905 del 2020 Rv. 657681 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3914 del 2018 Rv. 647234 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16117 del 28/07/2020** (Rv. **658601 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

E. (VITALE GIANLUCA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/04/2018

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Revoca dell'ammissione – Statuizione con lo stesso provvedimento che decide nel merito la domanda – Ordinario regime impugnatorio – Modifica – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

*Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la revoca dell'ammissione, proposto unitamente all'impugnazione della statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 113, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10487 del 2020 Rv. 657893 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15954 del 24/07/2020** (Rv. **658247 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

D. (VIVENZIO MASSIMILIANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 18/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Videoregistrazione mancante - Decreto di fissazione dell'udienza che esclude preventivamente la necessità dell'audizione - Violazione del contraddittorio - Nullità del decreto - Omessa tempestiva eccezione del richiedente - Sanatoria del vizio - Sussistenza.

*In tema di protezione internazionale è nullo, per violazione dell'art. 35 bis, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 25 del 2008, il provvedimento del giudice di merito che, in assenza della videoregistrazione del colloquio del richiedente innanzi alla Commissione territoriale, fissa l'udienza di comparizione escludendo, in via preventiva, la necessità di procedere all'audizione del cittadino straniero; tuttavia, in tal caso è onere di quest'ultimo procedere all'immediata contestazione della nullità, ex art. 157, comma 2, c.p.c., dovendosi, in difetto, ritenere integrata la sanatoria del vizio.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 11, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5973 del 2019 Rv. 652815 - 01, N. 27073 del 2019 Rv. 656871 - 01

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15773 del 23/07/2020** (Rv. **658674 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

P. (ZINGARELLI LUIGI) contro M. (TRABALZA FOLCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/07/2015

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Determinazione dell'assegno divorzile - Utilità economicamente valutabili - Godimento della casa di abitazione - Rilevanza.

*In sede di divorzio, ai fini della determinazione dell'assegno in favore dell'ex coniuge occorre tenere conto dell'intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell'immobile a titolo di locazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26197 del 2010 Rv. 615650 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 223 del 2016 Rv. 638050 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15774 del 23/07/2020** (Rv. **658470 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

B. (PEREGO LUCA FRANCESCO) contro P. (CESARO GRAZIA OFELIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/08/2015

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Divorzio - Determinazione dell'assegno divorzile - Criteri di cui all'art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970 - Elargizioni liberali ricevute dal coniuge obbligato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

*Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, deve essere esclusa la rilevanza dell'entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza ovvero del loro apporto economico ai coniugi, in quanto trattasi di ulteriore criterio non previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7601 del 2011 Rv. 617839 - 01, N. 10380 del 2012 Rv. 623198 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15771 del 23/07/2020** (Rv. **658469 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

M. (RAPPAZZO GIUSEPPE) contro B. (IOVANE CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2014

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Atti processuali introduttivi - Regime previgente al deposito telematico - Deposito dell'atto a mezzo PEC - Mancato rispetto delle regole tecniche - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione.

*Anche nel regime anteriore a quello che ha previsto la facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi processuali, l'uso della PEC per detto deposito presuppone comunque l'impiego delle particolari modalità strumentali prescritte dalle regole tecniche per il processo civile telematico stabilite con il d.m. n. 44 del 2011, in quanto poste a garanzie del raggiungimento dello scopo dell'atto, sicché il deposito dell'atto processuale effettuato mediante PEC inviata alla cancelleria senza il rispetto delle prescritte regole tecniche, integra una nullità non sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legge 29/12/2009 num. 193, Legge 22/02/2010 num. 24, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82, DPR 11/02/2005 num. 68, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44, Legge 17/12/2012 num. 221 art. 12 bis

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020** (Rv. **658261 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**.

A. (MANGIAPANE MARIO) contro L. (LO GIUDICE DAVIDE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/07/2014

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Fatti costitutivi della domanda - Insussistenza al momento della richiesta del decreto o della emissione dello stesso - Irrilevanza - Sussistenza al momento della decisione sull'opposizione - Sufficienza - Conseguenze in tema di interesse dell'opponente a dolersi della soccombenza nel giudizio di opposizione - Fattispecie.

*L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso - sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Ne consegue che l'opponente è privo di interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo e comunque prima della definizione del giudizio di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione mediante il quale l'originario opponente si limitava a contestare la sussistenza dei caratteri della liquidità ed esigibilità del credito all'epoca della proposizione della domanda monitoria).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Massime precedenti Conformi:* N. 6421 del 2003 Rv. 562391 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15219 del 16/07/2020 (Rv. 658252 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.**  
**F. (ZINI GILBERTO) contro M.**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 28/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente in ordine alla propria conversione ad un credo religioso - Valutazione di credibilità soggettiva - Sindacato sulle ragioni della scelta e sulla rischiosità della stessa in una situazione di discriminazione - Esclusione - Fondamento.

*In tema di protezione internazionale, il sindacato sul percorso individuale seguito per abbracciare un determinato credo religioso e sul livello di conoscenza dei relativi riti non rientra nell'ambito della valutazione di merito devoluta al giudice per apprezzare la credibilità della storia riferita dal richiedente; né, in un contesto di ravvisata discriminazione religiosa nel paese di origine, può essere dato rilievo, ai fini di escludere l'attendibilità della storia personale riferita dal richiedente, al fatto che costui abbia comunque scelto di professare il suo credo o di fare proselitismo, posto che tali attività rientrano nell'ambito della libera esplicazione della personalità umana.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7

*Massime precedenti Vedi:* N. 5225 del 2020 Rv. 657002 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15215 del 16/07/2020 (Rv. 658260 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.**  
**K. (PONTENANI ALESSIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 15/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Situazione del paese di origine - C.O.I. e altre informazioni liberamente accessibili - Sindacato in sede di legittimità.

*Il dovere di cooperazione istruttoria che gli artt. 3 del D.Lgs. n.251 del 2007 ed 8 del D.Lgs. n.25 del 2008 pongono a carico del giudice, nella materia della protezione internazionale o umanitaria, impone allo stesso di utilizzare, ai fini della decisione, C.O.I. ed altre informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero della specifica area di esso, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio, la cui mancata considerazione, in funzione della loro oggettiva notorietà, è censurabile in sede di giudizio di legittimità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Costituzione art. 10

*Massime precedenti Vedi:* N. 4428 del 2020 Rv. 657345 - 02, N. 3550 del 2019 Rv. 652392 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 04



## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15211 del 16/07/2020** (Rv. **658251 - 01**)

Presidente: **Tria Lucia**. Estensore: **Oliva Stefano**.

T. (BUCCI FABIO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 03/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 13 d.lgs. n. 25 del 2008 - Procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto - Mancata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

*In tema di protezione internazionale, l'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 stabilisce che la data della procura speciale a ricorrere in cassazione sia espressamente certificata dal difensore, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ove la procura ad esso relativa, ancorché rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi gli estremi di tale provvedimento, né altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poiché tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Diformi: N. 23777 del 2011 Rv. 620654 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2342 del 2020 Rv. 656643 - 01, N. 1043 del 2020 Rv. 656872 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15040 del 15/07/2020** (Rv. **658673 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**.

C. (BERTI FRANCO) contro P. (CARDONA LINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/09/2014

080010 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione parziale - Nozione e presupposti.

*In tema di espropriazione per pubblica utilità, quella parziale per la quale l'indennità va determinata sulla base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione ed il valore della porzione residua secondo l'art.40 della l. n. 2359 del 1865 (oggi art. 33 del d.P.R. n. 227 del 2001), si verifica quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica, implicando per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Massime precedenti Conformi:* N. 17112 del 2004 Rv. 577250 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15041 del 15/07/2020 (Rv. 658250 - 01)**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore: SCALIA LAURA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SPADA ANTONELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 20/05/2015

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Azione civile in sede penale - Ricorso in cassazione della parte civile - Accoglimento - Annullamento della sentenza penale limitatamente alle disposizioni civili - Rinvio al giudice civile in grado di appello - Riesame della controversia - Limiti.

*Qualora in accoglimento del ricorso della parte civile la Corte di cassazione annulli la sentenza penale limitatamente alle disposizioni civili, con rinvio della causa al giudice civile competente in grado di appello, la cognizione di quest'ultimo può estendersi all'intera pretesa risarcitoria, sia per l'aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell'eventuale determinazione dell'ammontare risarcitorio, a meno che non vi sia stata la formazione di un giudicato penale di assoluzione, destinato ad avere effetti in sede civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 394, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

*Massime precedenti Vedi:* N. 6416 del 1997 Rv. 505964 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15033 del 15/07/2020 (Rv. 658672 - 01)**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.**

R. (PUCINO PAOLA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/11/2014

045025 COMUNE - DEMANIO COMUNALE - STRADE Strade comunali - Appartenenza all'ente territoriale - Accertamento - Ricorso alle presunzioni semplici - Ammissibilità - Fondamento.

*L'appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c., non potendo reputarsi, a tal fine, elemento da solo sufficiente l'inclusione o meno della strada stessa nel relativo elenco, già previsto dall'art. 8 della l. n. 126 del 1958, avente natura dichiarativa e non costitutiva, ed avendo carattere relativo la presunzione di demanialità di cui all'art. 22 della l. n. 2248 del 1865, all. F.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 825, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 22, Legge 02/12/1958 num. 126 art. 8

*Massime precedenti Conformi:* N. 23705 del 2009 Rv. 610736 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15038 del 15/07/2020** (Rv. **658468 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (PASANISI MARCELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/07/2015

170001 TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE Indennizzo per beni perduti in territori ex italiani e all'estero - Nuova disciplina di cui alle leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985 - Reimpiego in Italia delle somme ricevute quale indennizzo - Contrazione di mutuo - Concorso statale sugli interessi passivi - Criterio di computo.

*A coloro i quali abbiano conseguito un indennizzo dallo Stato per i beni perduti all'estero ed abbiano reimpiegato i capitali ricevuti investendo in attività produttive in Italia, contraendo a tal fine un mutuo, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 16 del 1980, come sostituito dall'art. 2 della l. n. 135 del 1985, lo Stato assicura un ulteriore contributo, pari all'otto per cento della somma corrisposta annualmente dal mutuatario a titolo di interessi passivi, che non va quindi rapportato al saggio di interesse pattuito con l'ente mutuante oppure all'importo erogato a titolo di mutuo.*

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1985 num. 135 art. 2 CORTE COST., Legge 26/01/1980 num. 16 art. 2

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020** (Rv. **658671 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**. Relatore: **CARADONNA LUNELLA**.

M. (BRIGUGLIO ANTONIO) contro B. (SILOCCHI CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/05/2018

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO Spese giudiziali - Appello - Rigetto del gravame - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese - Mancanza di specifico motivo del gravame - Divieto di riforma - Sussistenza.

*Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 323

Massime precedenti Conformi: N. 1775 del 2017 Rv. 642738 - 01, N. 23226 del 2013 Rv. 628731 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14779 del 10/07/2020** (Rv. **658244 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

G. (TAGLIAFERRI DAVIDE) contro I. (POLICE ARISTIDE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

114099 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE Sospensione dei lavori - Spese generali e utili non conseguiti - Diritto dell'appaltatore al pagamento - Presunzione di danno - Sussistenza.

*In tema di appalto di opere pubbliche, fin dall'entrata in vigore del d.m. 29 maggio 1895 n. 257, nel caso di illegittima sospensione dei lavori sono dovuti all'appaltatore a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva (quindi anche se il danno non è provato) le spese generali e gli utili non conseguiti, ove il committente, con il proprio comportamento, ne abbia determinato l'aggravio, essendo tali voci inerenti all'azienda e allo stesso impianto del cantiere.*

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30, DM Lavori pubblici 29/05/1985

Massime precedenti Vedi: N. 5010 del 2009 Rv. 606785 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14780 del 10/07/2020** (Rv. **658245 - 02**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

C. (STANIZZI GIAN PAOLO) contro G. (D'OTTAVIO GABRIELE)

Rigetia, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/09/2014

080038 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - ACCORDI AMICHEVOLI Espropriazione per pubblica utilità- Programma di recupero urbano - Accordo di programma - Natura conformativa – Determinazione delle indennità.

*In tema di espropriazione per pubblica utilità, dal piano di recupero urbano non deriva alcun vincolo conformativo, il quale invece discende dall'accordo di programma, sicchè la determinazione delle indennità riflette necessariamente le varianti apportate al p.r.g., quale strumento urbanistico generale, proprio a seguito della stipulazione dell'accordo anzidetto.*

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 all. 32

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14782 del 10/07/2020** (Rv. **658246 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

C. (GRAZIOSI BENEDETTO) contro C. (POLI ELISABETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/06/2015

074026 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ESPROPRIAZIONE Espropriazione per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare - Spese di acquisizione - Oneri difensionali - Rimborso al Comune - Fondamento.

*In tema di espropriazione per la realizzazione di alloggi popolari, l'obbligo del cessionario di rimborsare al Comune tutti i costi di acquisizione delle aree PEEP, posto dall'art. 35, commi 8 e 12, della legge n. 865 del 1971, deve ritenersi esteso a tutte le spese della procedura, ivi comprese le spese legali sostenute dall'ente espropriante nel giudizio promosso a mente dell'art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, mirando la normativa in oggetto a garantire il principio del perfetto pareggio economico tra il corrispettivo di concessione ed i costi dell'acquisizione delle aree.*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 com. 8 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 com. 12 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14780 del 10/07/2020** (Rv. **658245 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

C. (STANIZZI GIAN PAOLO) contro G. (D'OTTAVIO GABRIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/09/2014

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Espropriazione preordinata alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Delega ad altro soggetto del compimento degli atti espropriativi - Soggetto obbligato al pagamento dell'indennità - Comune - Conseguenze in tema di legittimazione passiva.

*Nel caso di espropriazione disposta per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, obbligato al pagamento dell'indennità è il comune, quale beneficiario delle aree espropriate, anche quando, ai sensi dell'art. 60 della l. n. 865 del 1971, venga delegato altro soggetto per l'acquisizione delle aree, esaurendosi in tal caso la delega in un mero incarico a compiere in nome e per conto del comune gli atti necessari per l'adozione del provvedimento ablatorio o per la stipulazione dell'atto di cessione, con conseguente legittimazione passiva del comune nei giudizi di determinazione dell'indennità.*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Massime precedenti Conformi: N. 24355 del 2013 Rv. 628205 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14839 del 10/07/2020** (Rv. **658390 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **FERRO MASSIMO**.

Relatore: **FERRO MASSIMO**.

F. (PITORRI JACOPO MARIA) contro M.

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE ROMA, 04/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Contenuto - Allegazioni in ordine all'avvenuta comunicazione del decreto impugnato - Necessità - Deposito di copia autentica del decreto e della relazione di comunicazione con attestazione di conformità delle ricevute PEC - Obbligatorietà - Omissione - Conseguenze - Eccezioni.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE  
In genere.

*In tema di protezione internazionale, il ricorrente per cassazione che agisca ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 è tenuto ad allegare l'avvenuta comunicazione del decreto impugnato (o la mancata esecuzione di tale adempimento), producendo, a pena d'improcedibilità, copia autentica del provvedimento unitamente alla relazione di comunicazione, munita di attestazione di conformità delle ricevute PEC, fermo restando che il mancato deposito di tale relazione è irrilevante non solo nel caso in cui il ricorso sia comunque notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto (cd. prova di resistenza), ma anche quando essa risulti comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita a seguito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, sempre che l'acquisizione sia stata in concreto effettuata e che da essa risulti l'avvenuta*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*comunicazione, non spettando alla Corte attivarsi per supplire, attraverso tale via, all'inosservanza della parte al precetto posto dall'art. 369, comma 2, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13

*Massime precedenti Vedi:* N. 3466 del 2020 Rv. 656775 - 01, N. 11386 del 2019 Rv. 653711 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 14821 del 10/07/2020 (Rv. 658259 - 01)**

*Presidente:* **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.**

*Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

N. (DALLA BONA ROBERTO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rito sommario introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011 - Ricorso per cassazione - Termine - Decorrenza - Fondamento - Conseguenze.

*Nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate "ratione temporis" secondo il rito sommario introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall'art. 327, comma 1, c.p.c., non essendovi disposizioni particolari che riguardino l'impugnazione delle pronunce di gravame all'esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell'art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell'appello contro le ordinanze di primo grado. Ne deriva, pertanto, che, ai fini del decorso di tale termine, non assume alcun rilievo la tardiva comunicazione del deposito della decisione impugnata da parte della cancelleria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19

*Massime precedenti Vedi:* N. 18704 del 2015 Rv. 636868 - 01, N. 14478 del 2018 Rv. 648976 - 01, N. 5946 del 2017 Rv. 643241 - 01, N. 16893 del 2018 Rv. 649509 - 01, N. 13830 del 2016 Rv. 640348 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 14778 del 10/07/2020 (Rv. 658243 - 01)**

*Presidente:* **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.** *P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)*

M. (ACCETTA SERGIO) contro A. (VITALE ANTONIO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/12/2014

097147 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - TARIFFE Spesa pubblica - Spesa farmaceutica - Sconti tariffari - Inderogabilità - Ragioni.

*Il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006, è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha inteso procedere tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull'intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, onde l'imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 796 lett. O CORTE COST. PENDENTE

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 14527 del 09/07/2020 (Rv. 658242 - 02)**

*Presidente:* **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.** *Relatore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)*

*N. (GUARDASCIONE FEDERICO) contro S. (PARENTI PATRIZIA)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/11/2017*

081169 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI Interessi ex art. 55 l. fall. - Prescrizione in costanza di procedura.

*La prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari ai sensi dell'art. 55, comma 1, l. fall., matura anche nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 55 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11983 del 2020 Rv. 657959 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 14674 del 09/07/2020 (Rv. 658388 - 01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **TRIA LUCIA.** *Relatore:* **TRIA LUCIA.**

*S. (BARBERIO LAURA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 22/11/2018*

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione di credibilità – Criteri – Violazione - Sindacato di legittimità - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel comma 5 dell'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, tenendo conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente" di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 11925 del 2020 Rv. 658017 - 01, N. 19716 del 2018 Rv. 650193 - 01, N. 21881 del 2019 Rv. 655165 - 01

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 14527 del 09/07/2020** (Rv. 658242 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**. Relatore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

N. (GUARDASCIONE FEDERICO) contro S. (PARENTI PATRIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/11/2017

081169 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI Interessi ex art. 55 l. fall. - Prescrizione in costanza di procedura.

*La prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari ai sensi dell'art. 55, comma 1, l. fall., matura anche nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11983 del 2020 Rv. 657959 - 02

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14548 del 09/07/2020** (Rv. 658136 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**.

Relatore: **TRICOMI LAURA**.

F. (FERRERO MARCO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 15/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Presupposti - Valutazione globale degli elementi di fatto - Dovere di cooperazione istruttoria - Necessità - Accertamento delle condizioni di salute del richiedente.

*In tema di riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente ed unitariamente i singoli elementi fattuali accertati, e non in maniera atomistica e frammentata. Ne consegue che nel caso in cui il ricorrente alleggi e documenti che le ragioni di fuga sono ascrivibili a motivi di salute, ove sia dedotta l'esistenza di postumi successivi all'esecuzione di un intervento chirurgico, il giudice non può limitarsi a riscontrarne l'esito positivo, deducendone implicitamente la guarigione, ma deve svolgere approfondimenti istruttori, anche officiosi, al fine di verificare la sussistenza di perduranti problematiche di salute.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 7599 del 2020 Rv. 657425 - 01

---



## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14668 del 09/07/2020** (Rv. **658258 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **TRIA LUCIA**. Relatore: **TRIA LUCIA**. P.M.

**MATERA MARCELLO**. (Conf.)

O. (BARBERIO LAURA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 01/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria – Rischio effettivo di subire un danno grave da parte di privati – Dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice - Credibilità racconto- Informazioni attuali sulle specifiche circostanza allegata dal richiedente – Necessità – Onere della prova a carico dell'istante- Esclusione - Fattispecie.

*In tema di protezione sussidiaria, nel caso in cui il richiedente alleghi, mediante un racconto ritenuto credibile, di essere fuggito dal proprio Paese per sottrarsi a violenze e minacce da parte di una comunità antagonista rispetto a quella di appartenenza, lamentando altresì la mancata protezione da parte delle Autorità statali dalle violenze da lui subite, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad effettuare indagini aggiornate in ordine alla specifica situazione allegata, non essendo onere dell'istante provare tali circostanze. (nella specie la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, che, pur ritenendo veritiero il racconto del ricorrente in ordine al rischio di subire violenze da parte della comunità Iguomon, per la sua appartenenza alla comunità Ikhenobo, si era limitato a consultare fonti di stampa risalenti al 2015-2016, senza aver effettuato alcuna indagine per accertarne l'attualità anche in relazione all'esistenza di un'efficace protezione statale).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 11175 del 2020 Rv. 658032 - 01, N. 19716 del 2018 Rv. 650193 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14666 del 09/07/2020** (Rv. **658387 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **TRIA LUCIA**. Relatore: **TRIA LUCIA**. P.M.

**MATERA MARCELLO**. (Conf.)

E. (PITORRI JACOPO MARIA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 10/07/2018

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Motivo - Eccezione di illegittimità costituzionale - Autonoma deducibilità - Esclusione - Fondamento.

*E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte. E' infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo.*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 134, Costituzione art. 137

Massime precedenti Vedi: N. 1358 del 1999 Rv. 523331 - 01, N. 30738 del 2019 Rv. 656135 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14681 del 09/07/2020** (Rv. **658389 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **MELONI MARINA**. Relatore: **MELONI MARINA**.

M. (CERIO ENNIO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 03/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Diniego di asilo delle Commissioni territoriali - Ricorso alla sezione specializzata di tribunale - Rito applicabile - Art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008 - Fondamento.

*In base alla disciplina previgente al d.l. n. 113 del 2018 (conv. con modif. in l. n. 132 del 2018), il ricorso alla sezione di tribunale specializzata in materia di immigrazione, proposto dal cittadino straniero contro il provvedimento di diniego della Commissione territoriale al solo fine di ottenere la protezione umanitaria, deve essere trattato secondo il rito camerale collegiale disciplinato dall'art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, il quale si applica a tutte le controversie aventi ad oggetto tali impugnazioni, senza che abbia alcun rilievo la limitazione della domanda operata dalla parte, essendo il rito ordinario (o, in presenza dei presupposti, quello sommario) monocratico operante solo per le azioni promosse per conseguire il permesso di soggiorno per motivi umanitari che non siano precedute dalla richiesta di asilo alle predette Commissioni.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16458 del 2019 Rv. 654637 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14347 del 08/07/2020** (Rv. **658386 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

G. (GILARDONI MASSIMO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 08/10/2018

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito di copia non integrale della sentenza impugnata - Improcedibilità del ricorso – Condizioni- Fattispecie.

*La produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. solo ove non consenta di dedurre con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C., pur mancando nella copia depositata una pagina del provvedimento impugnato, ha ritenuto comunque di poter evincere l'oggetto della controversia da detta copia e le ragioni della decisione da quanto rappresentato dal ricorrente e dall'unico motivo proposto).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14426 del 2018 Rv. 649204 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14411 del 08/07/2020** (Rv. **658257 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**.

E. (PRATICO' ALESSANDRO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/11/2018

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Ricorso in appello - Tardività per inosservanza del termine ex art. 702 quater c.p.c. - Errore scusabile - Esclusione - Conseguenza - Inammissibilità - Fattispecie.

*E' inammissibile per inosservanza del termine ex art. 702 quater c.p.c. l'appello proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza impugnata, trattandosi di sanzione che risponde alle finalità di assicurare la certezza ai diritti e la buona amministrazione della giustizia, ove venga invocato l'errore scusabile in ordine ad accadimenti obiettivamente estranei al processo. (Nella specie la S.C., a fronte della affermazione del nuovo difensore della parte appellante secondo cui il primo difensore non avrebbe dato corso al mandato difensivo di proporre tempestivamente l'appello avverso la decisione sfavorevole di primo grado, non ha ritenuto applicabile la rimessione in termini).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 9, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 27 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17420 del 2017 Rv. 644940 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14350 del 08/07/2020** (Rv. **658256 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **SCORDAMAGLIA IRENE**. Relatore: **SCORDAMAGLIA IRENE**.

J. (GIAMMARIA ROBERTO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 09/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 – Vicissitudini personali del richiedente - Rilevanza – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.

*Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, non rilevano le vicissitudini personali del richiedente asilo, in quanto il rischio di danno grave, cui si riferisce la norma, è esclusivamente quello che deriva dalla violenza indiscriminata nella situazione di conflitto armato in corso nello Stato di provenienza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la menzionata protezione, negando che, nel Paese di origine, vi fosse una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, senza dare alcun rilievo alle discriminazioni asseritamente subite dal ricorrente per essere un figlio nato fuori del matrimonio).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C), Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16202 del 2015 Rv. 636614 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 03

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13920 del 06/07/2020** (Rv. **658239 - 02**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **SOLAINI LUCA**. Relatore: **SOLAINI LUCA**.

P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

L. (FAUCEGLIA GIUSEPPE) contro F. (PORTANOVA ANTONELLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 19/09/2014

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE Certezza della data – Data risultante da timbro postale – Condizioni per ritenere certa la data della scrittura privata non autenticata- Inchiostro del timbro che copre- Necessità- Esclusione.

*Nella scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, senza che sia necessario che l'inchiostro del timbro copra quello della scrittura o della sottoscrizione del documento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704 com. 1, Cod. Civ. art. 2702

Massime precedenti Vedi: N. 23281 del 2017 Rv. 645474 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13944 del 06/07/2020** (Rv. **658241 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **TRIA LUCIA**. Relatore: **TRIA LUCIA**.

O. (PRATICO' ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/05/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Valutazione di credibilità - Rispetto dei criteri di cui all'art. 3, c. 5 d. lgs. del 2007 - Necessità - Indicazione di ragioni non pertinenti o basate su fatti privi di riscontro - Motivazione perplessa - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, la valutazione effettuata dal giudice del merito in ordine al giudizio di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, non solo deve rispondere ai criteri di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, ma deve essere anche argomentata in modo idoneo a rivelare la relativa "ratio decidendi", senza essere basata, invece, su elementi irrilevanti o su notazioni, che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice cosicché il relativo giudizio risulti privo della conclusione razionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata che aveva basato il giudizio di non credibilità del richiedente sulla mancata conoscenza da parte del medesimo delle modalità operative di una gang, della quale però non aveva mai fatto parte, e sul fatto che, anche in considerazione del numero di abitanti della sua città di provenienza, non era ravvisabile il rischio di persecuzione poiché "ben difficilmente avrebbe potuto essere rintracciato dai suoi persecutori").*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 11925 del 2020 Rv. 658017 - 01, N. 22242 del 2015 Rv. 637116 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13940 del 06/07/2020** (Rv. **658384 - 02**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **TRIA LUCIA**. Relatore: **TRIA LUCIA**.

D. (DIARRA IBRAHIM KHALIL) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 – Vicenda personale - Rilevanza – Esclusione – Fondamento - Limiti – Accertamento ufficioso dell'effettiva situazione nel Paese o nella regione di provenienza – Necessità – Fattispecie.

*Lo straniero che chieda il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 non ha l'onere di presentare, tra gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda (art. 3, comma 1, d.lgs. cit.), quelli che si riferiscono alla sua storia personale, salvo quanto sia indispensabile per verificare il Paese o la regione di provenienza, perché, a differenza delle altre forme di protezione, in quest'ipotesi non rileva alcuna personalizzazione del rischio, sicché, una volta che il richiedente abbia offerto gli elementi utili alla decisione, relativi alla situazione nello Stato o nella regione di origine, il giudice deve accertare anche d'ufficio se effettivamente in quel territorio la violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato sia di intensità tale da far rischiare a chiunque vi si trovi di subire una minaccia grave alla vita o alla persona, senza che alcuna valutazione di non credibilità, che non riguardi l'indicazione dello Stato o regione di provenienza, possa essere di ostacolo a tale accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, dopo aver dato atto dell'esistenza di una situazione di violenza generalizzata in Mali, Paese di origine del richiedente, ritenendo non credibile il racconto di quest'ultimo, non aveva compiuto alcun accertamento sulle condizioni socio-politiche ivi esistenti, necessarie per verificare se vi fosse una situazione di conflitto armato interno).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C)

Massime precedenti Vedi: N. 17069 del 2018 Rv. 649647 - 01, N. 10286 del 2020 Rv. 657711 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 03

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13932 del 06/07/2020** (Rv. **658240 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore:

**FIDANZIA ANDREA**.

S. (DI ROSA CLEMENTINA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 22/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Atti di persecuzione per motivi di razza - Art. 8 d. lgs. n. 251 del 2007 - Contenuto - Accertamento - Obbligo di cooperazione istruttoria - Sussistenza - Necessità - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 7, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 251 del 2007, gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato possono assumere la forma di provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori in sé o attuati in modo discriminatorio, in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria, cosicché il giudice del merito deve verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine del richiedente al momento dell'adozione della decisione, comprese le disposizioni legislative o regolamentari e relative modalità di applicazione, al fine di accertare se, effettivamente, una determinata minoranza etnica sia discriminata nell'esercizio dei propri diritti civili e non possa accedere a lavori ed incarichi come tutti gli altri cittadini. (Nella specie,*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta da un cittadino del Bangladesh - che, in sede di audizione, aveva riferito che l'appartenenza alla minoranza rohingya comportava nel suo paese l'impossibilità di svolgere lavori pubblici, di iscriversi ad un partito e di esercitare diritti civili e sociali - limitandosi a ritenere generica e non circostanziata tale affermazione, senza effettuare alcun approfondimento istruttorio).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3 lett. A

*Massime precedenti Vedi:* N. 30105 del 2018 Rv. 653226 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13920 del 06/07/2020 (Rv. 658239 - 01)**

*Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: SOLAINI LUCA. Relatore: SOLAINI LUCA.*

*P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*L. (FAUCEGLIA GIUSEPPE) contro F. (PORTANOVA ANTONELLO)*

*Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 19/09/2014*

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Opposizione ex art. 98 l.f. - Prova del credito – Difetto di data certa – Rilevabilità d'ufficio- Mancata segnalazione alle parti- Conseguenze- Ragioni- Fattispecie.

*Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice il quale deve segnalare la questione di fatto alle parti onde consentire la discussione; tuttavia l'omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza salvo che abbia vulnerato la facoltà di chiedere prove o di ottenere a tal fine una rimessione in termini. (Nella specie la S.C. ha ritenuto l'irrilevanza dell'omessa segnalazione della questione del difetto di data certa di una lettera di fideiussione, non avendo il ricorrente dedotto alcuna menomazione delle proprie facoltà difensive).*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2704

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4213 del 2013 Rv. 625119 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13959 del 06/07/2020 (Rv. 658385 - 01)**

*Presidente: Cristiano Magda. Estensore: Marulli Marco.*

*D. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/06/2018*

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Protezione sussidiaria - Presupposti - Danno grave derivante da soggetti privati - Ammissibilità - Allegazioni ad opera del ricorrente - Esercizio di poteri officiosi da parte del giudice – Necessità.

*Il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali.*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Costituzione art. 10 com. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 15192 del 2015 Rv. 636207 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13741 del 03/07/2020 (Rv. 658255 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.**

**P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**H. (VITALE GIANLUCA) contro Q.**

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 13/10/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI -Sospensione del decreto di espulsione - Trattenimento presso il centro di identificazione ed espulsione - Proroga - Legittimità - Esclusione - Fondamento.

*In materia di immigrazione, non può essere disposta dal tribunale la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, quando il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia stato, ancorché indebitamente, sospeso, dal momento che il sindacato giurisdizionale, pur non potendo avere ad oggetto la validità dell'espulsione amministrativa, deve rivolgersi alla verifica dell'esistenza ed efficacia della predetta misura coercitiva*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 268 art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/11/2011 num. 159 art. 34, Decreto Legisl. 01/11/2011 num. 150 art. 36

*Massime precedenti Conformi:* N. 21429 del 2016 Rv. 642063 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13756 del 03/07/2020 (Rv. 658091 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore:**

**ALDO ANGELO DOLMETTA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**F. (FRATERNALE ANTONIO) contro M.**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 02/06/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Domanda di protezione sussidiaria - Art. 14 lett. a) del d.lgs. n. 251 del 2007 - Minaccia di morte proveniente da organizzazioni non statali - Rischio individualizzato ed effettivo - Necessità - Fattispecie.

*Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, la condizione del danno grave, rilevante ai sensi dell'art. 14, lett. a) del d.lgs. n. 251 del 2007, ben può essere integrata da comportamenti provenienti da organizzazioni non statali, dovendo tuttavia venire pur sempre in rilievo una minaccia o una condanna a morte, comminata da una organizzazione potenzialmente in grado di tradurla in atto, implicante un coinvolgimento diretto ed immediato della persona e dunque un rischio individualizzato ed effettivo, cioè concreto, per il richiedente. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto con il quale il Tribunale aveva respinto la domanda nella quale il ricorrente si era limitato ad allegare, in termini del tutto generici, la sussistenza di scontri intervenuti tra opposte fazioni in relazione a non precisati terreni, senza precisare di quali fazioni si trattasse, a quale fazione appartenesse e quale ruolo avesse avuto nel contesto della vicenda).*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. G, Costituzione art. 10

*Massime precedenti Vedi:* N. 11936 del 2020 Rv. 658019 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13765 del 03/07/2020 (Rv. 658440 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

M. (DISCEPOLO MAURIZIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 04/05/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Condizione di elevata vulnerabilità nel caso di rimpatrio - Valutazione del rischio per la salute del richiedente - Necessità - Criteri.

*In tema di protezione umanitaria, al fine di verificare la sussistenza della condizione di elevata vulnerabilità all'esito del rimpatrio, il giudice deve tenere conto delle eventuali menomate condizioni fisiche del richiedente, valutando se esse integrino un requisito di vulnerabilità tale da mettere a rischio il suo diritto alla salute in caso di rientro nel Paese di origine, in ragione sia del grado di sviluppo del sistema sanitario ivi vigente sia delle effettive possibilità di accesso alle cure.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 349 art. 11, DPR 31/08/1999 num. 349 art. 28 lett. D

*Massime precedenti Vedi:* N. 7599 del 2020 Rv. 657425 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13758 del 03/07/2020 (Rv. 658092 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

A. (LUFRANO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 21/05/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Valutazione della situazione del paese di transito - Rilevanza - Radicamento per un lasso di tempo apprezzabile - Necessità - Fattispecie.

*In tema di protezione umanitaria, l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 impone al giudice del merito di valutare la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente e "ove occorra" nel Paese in cui è transitato, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice del merito aveva rigettato al domanda di protezione umanitaria trascurando del tutto di valutare il lungo soggiorno del ricorrente in Libia, ove era giunto a poco più di dieci anni rimanendovi fino alla morte del padre intervenuta quando ne aveva 18).*



## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27

*Massime precedenti Vedi:* N. 13096 del 2019 Rv. 653885 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13769 del 03/07/2020 (Rv. 658093 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ANDREA FIDANZIA. Relatore: ANDREA FIDANZIA.**

I. (ROSSI ELIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 19/09/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Protezione internazionale - Procedimento amministrativo e giurisdizionale - Traduzione degli atti - Art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità del provvedimento finale - Condizioni - Limiti.

*In tema di protezione internazionale, l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dall'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censura la decisione per l'omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un "vulnus" all'esercizio del diritto di difesa.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 5

*Massime precedenti Conformi:* N. 11871 del 2014 Rv. 631323 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 13721 del 03/07/2020 (Rv. 658135 - 01)**

**Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)**

H. (NOVELLO ANTONINO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 23/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda principale accolta in primo grado - Domanda subordinata rimasta assorbita - Riproposizione in appello - Necessità - Omissione - Conseguenze - Presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. - Fattispecie.

*L'appellato che abbia ottenuto l'accoglimento della sua domanda principale nel giudizio di primo grado è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest'ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell'impugnazione. (nella specie la S.C. ha ritenuto come rinunciata la domanda di protezione umanitaria non riproposta dal ricorrente in appello in un giudizio in cui il giudice di primo grado aveva accolto la sua richiesta di protezione umanitaria, ma la corte territoriale aveva*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*poi riformato la decisione, negando la protezione sussidiaria e non pronunciando in materia di protezione umanitaria).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 346, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32

*Massime precedenti Conformi:* N. 7457 del 2015 Rv. 635000 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13573 del 02/07/2020 (Rv. 658090 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAOLA VELLA. Relatore: PAOLA VELLA.**

**S. (FEROCI CONSUELO) contro C.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/08/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria – Presupposti - Verifica da parte del giudice – Modalità - Allegazione da parte del richiedente dei fatti costitutivi – Necessità - Contenuto.

*Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l'esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori officiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 21123 del 2019 Rv. 655294 - 01, N. 7622 del 2020 Rv. 657464 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 05

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 13598 del 02/07/2020 (Rv. 658134 - 01)**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE**

**CLOTILDE. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)**

**M. (MONTANARI PAOLO) contro A. (GALVANI ANDREA)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/05/2015

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Fasce di rispetto stradale - Spostamento - Determinazione dell'indennizzo - Elementi di valutazione - Deprezzamento dell'area residua e ridotta edificabilità.

*In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, lo spostamento della fascia di rispetto autostradale all'interno dell'area residua rimasta in proprietà degli espropriati, pur traducendosi in un vincolo assoluto di inedificabilità, di per sé non indennizzabile, può rilevare nella determinazione dell'indennizzo dovuto al privato, in applicazione estensiva dell'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, mediante il computo delle singole perdite conseguenti al deprezzamento dell'area residua, qualora risultino alterate le possibilità di utilizzo della stessa,*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*ed anche per la perdita di capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste in proprietà.*

*Riferimenti normativi:* DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32 com. 1, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33

*Massime precedenti Vedi:* N. 13970 del 2011 Rv. 618332 - 01, N. 10747 del 2020 Rv. 657897 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13595 del 02/07/2020 (Rv. 658254 - 02)**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.**

A. (ZENI MARIANO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 04/06/2015

074003 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETA' SUPERFICIARIA Convenzione ex art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971 - Corrispettivo della concessione in superficie - Obbligatoria corrispondenza all'effettivo costo di acquisizione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

*In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, che dev'essere previsto nella convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, deve assicurare al Comune - in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, disposizione inderogabile idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione - la copertura dei costi di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dei piani e delle sole opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità, sicché l'ente è legittimato a pretendere l'eventuale differenza ove nella suddetta convenzione quel corrispettivo sia stato erroneamente determinato in misura inferiore ai costi effettivi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 com. 8 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 6928 del 2016 Rv. 639268 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13595 del 02/07/2020 (Rv. 658254 - 01)**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.**

A. (ZENI MARIANO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 04/06/2015

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Ricostruzione della comune intenzione delle parti - Interpretazione letterale - Limiti - Utilizzazione degli altri criteri ermeneutici generali - Ammissibilità - Canone interpretativo previsto dall'art. 1363 c.c. - Rilevanza - Sussistenza - Fattispecie.

*Nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti. (Nella specie la S.C., pronunciando in materia di corrispettivo del diritto di superficie, acquisito dal Comune mediante procedura espropriativa e ceduto all'ex IACP, ha rigettato l'impugnativa proposta da quest'ultimo osservando che, sebbene alcune espressioni contenute nelle convenzioni intercorse tra le parti potessero interpretarsi nel senso che l'IACP avrebbe dovuto corrispondere solo quanto versato dal Comune a titolo di indennità di esproprio, in realtà, in applicazione del criterio sistematico, doveva ritenersi che le parti avessero inteso rispettare la previsione di cui all'art. 35 della l. n. 865 del 1871 secondo cui il corrispettivo da versare per la cessione del diritto di superficie deve assicurare al Comune la integrale copertura dei costi di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 20294 del 2019 Rv. 654926 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 13596 del 02/07/2020 (Rv. 658383 - 01)**

*Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.*

*P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*C. (PRINCIPI FIORENZO) contro F.*

*Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 18/09/2017*

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento - Credito del professionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. - Precedenza ex art. 111, comma 2, l.fall. - Verifica "ex post" della concreta utilizzabilità per la massa - Esclusione - Atti di frode - Inadempimento dell'onere di deposito delle somme ex art. 163, comma 2, n. 4, l.fall. - Equiparazione - Esclusione - Ragioni.

*In sede fallimentare, i crediti vantati dal professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti necessari ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, rientrano tra quelli sorti "in funzione" della procedura e, come tali, devono essere soddisfatti in precedenza ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., senza che debba essere accertato, con valutazione "ex post", se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti; la funzionalità "ex ante" delle prestazioni rese dal professionista al debitore che presenti una domanda di concordato preventivo, inoltre, non può restare inficiata da successivi inadempimenti del debitore che conducano - come in caso di mancato deposito delle somme "pro expensis" ex art. 163, comma 2, n. 4, l.fall. - alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo, a meno che la condotta del debitore integri atti di frode, e ad essi abbia partecipato (o almeno di essi sia stato pienamente consapevole) il professionista.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 161 com. 3, Legge Falliment. art. 163 com. 2 lett. 4, Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 111 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 12017 del 2018 Rv. 649109 - 01, N. 22450 del 2015 Rv. 637648 - 01, N. 3218 del 2017 Rv. 643255 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020** (Rv. **658237 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VERDE FILIPPO**.

O. (REGGIANI TANIA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 25/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Racconto del richiedente – Valutazione di credibilità – Sindacato di legittimità – Limiti – Conseguenze - Contenuto del ricorso.

*In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti - oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa - spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5), Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6), Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 11925 del 2020 Rv. 658017 - 01, N. 6897 del 2020 Rv. 657477 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 13597 del 02/07/2020** (Rv. **658238 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

C. (ALOISIO ROBERTO GIOVANNI) contro V. (MELEGARI LUCA AMEDEO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2017

081239 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITA' Azione di responsabilità del curatore fallimentare revocato - Natura- Valenza esimente dell'autorizzazione del giudice delegato- Esclusione- Ragioni- Fattispecie.

*L'azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall'art. 38 l. fall., comporta una valutazione della sua condotta secondo il paradigma della diligenza "qualificata" di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., avuto riguardo alla natura professionale dell'incarico svolto, sia pure con la facoltà di avvalersi, a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà, della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., palesandosi, di contro, irrilevante, a fini esimenti, l'eventuale autorizzazione resa al curatore dal giudice delegato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità del curatore con riferimento ai danni cagionati alla procedura nella gestione di una pratica di rimborso IVA, sul presupposto che la stessa avesse ricevuto l'"imprimatur" del giudice delegato).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 38, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 25687 del 2018 Rv. 650833 - 02, N. 13805 del 2013 Rv. 626657 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13565 del 02/07/2020** (Rv. **658235 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**.

Relatore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**.

H. (MESSINA NUNZIA LUCIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 19/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi umanitari – Presupposti – Vulnerabilità - Violenze subite nel Paese di transito – Rilevanza – Condizioni – Fattispecie.

*Il permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica ("status" di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva negato la protezione umanitaria senza valutare le circostanziate deduzioni del richiedente relative alle violenze subite in Libia, ove si era recato per reperire un'occupazione lavorativa, indicate come causa della compromissione delle sue condizioni psico-fisiche, così evidenziando la connessione tra il transito in quel Paese e il contenuto della domanda).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 9

*Massime precedenti Conformi:* N. 13096 del 2019 Rv. 653885 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 1104 del 2020 Rv. 656791 - 01, N. 13758 del 2020 Rv. 658092 - 01, N. 2355 del 2020 Rv. 656724 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13575 del 02/07/2020** (Rv. **658236 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

C. (DALLA BONA ROBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 01/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale e protezione umanitaria - Cumulo delle relative domande – Disciplina previgente al d.l. n. 113 del 2018 - Rito applicabile - Art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008 - Composizione collegiale del tribunale - Fondamento.

*Anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 3, lett. a), del d.l. n. 113 del 2018 (conv. con modif. in l. n. 132 del 2018), la proposizione, con un unico ricorso dell'azione finalizzata ad ottenere la protezione internazionale ("status di rifugiato" e protezione sussidiaria) e di quella volta al riconoscimento della protezione umanitaria comporta la trattazione unitaria di tutte le domande da parte della sezione specializzata del tribunale, in composizione collegiale, secondo il rito camerale previsto dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, in ragione della profonda connessione, soggettiva e oggettiva, esistente tra le domande, oltre che della prevalenza della composizione collegiale su quella monocratica, sancita dall'art. 281 nonies c.p.c. ed in attuazione del principio della ragionevole durata del processo.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 3 lett. A) CORTE

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 novies, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2120 del 2020 Rv. 656808 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17624 del 25/08/2020 (Rv. 658721 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Relatore:* **VALITUTTI ANTONIO.**

A. (FROLDI LUCA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/02/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Protezione internazionale - Procedimento ex art. 702-quater c.p.c. - Appello - Decorrenza del termine breve - Notifica del provvedimento - Nullità - Conseguenze.

*In tema di protezione internazionale, l'applicabilità del termine breve per l'appello di cui all'art. 702-quater c.p.c. presuppone la regolare notifica dell'ordinanza che decide la controversia in primo grado, sicchè qualora, a fronte della contumacia in primo grado del Ministero dell'interno, la notifica sia stata eseguita nei confronti di un funzionario in violazione dell'art. 11 r.d. n. 1611 del 1933 - applicabile nelle sole ipotesi in cui l'Amministrazione abbia provveduto alla costituzione "in proprio" nel giudizio -, essa è nulla ed assume conseguentemente rilievo il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 32961 del 2019 Rv. 656499 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17640 del 25/08/2020 (Rv. 658722 - 02)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

C. (LEGGIO ROSA) contro D. (CIANCIO MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/08/2018

*In tema di intermediazione mobiliare, la banca intermediaria prima di effettuare le relative operazioni ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione idonea a soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto con il cliente avuto riguardo alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria di questo, sicché, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.*

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 17640 del 25/08/2020** (Rv. **658722 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

C. (LEGGIO ROSA) contro D. (CIANCIO MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/08/2018

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Computo dei termini processuali mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri.

*Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2963 com. 4, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3787 del 2018 Rv. 647117 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 17623 del 25/08/2020** (Rv. **658720 - 01**)

Presidente: **Scaldaferri Andrea**. Estensore: **Valitutti Antonio**.

F. (LONGO LUCIO FILIPPO) contro M. (AZZARETTO GIULIO)

Regola competenza

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. - Presupposti - Differenze.

*La sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. è solo facoltativa, perché può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, né richiede che le parti dei due giudizi siano identiche, mentre quella disciplinata dall'art. 295 c.p.c. è sempre necessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto e presuppone altresì l'identità delle parti dei procedimenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17936 del 2018 Rv. 649653 - 01, N. 12996 del 2018 Rv. 648748 - 01, N. 80 del 2019 Rv. 652448 - 01

---



## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 17391 del 20/08/2020** (Rv. 658719 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

S. (VENTOLINI NORBERTO) contro S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 15/03/2018

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - IN GENERE Accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento - Crediti prelatizi - Dilazione di pagamento ultrannuale - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il diniego di omologa di una proposta di accordo di ristrutturazione, ritenuto non fattibile a causa della dilazione in cinque anni del pagamento di un credito ipotecario).*

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 8, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 bis

Massime precedenti Conformi: N. 17834 del 2019 Rv. 654540 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27544 del 2019 Rv. 655779 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 17377 del 20/08/2020** (Rv. 658715 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

T. (MOLINELLI RENZO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 21/03/2018

081084 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO Termine annuale ex art. 10 l.fall. - Cancellazione dal registro delle imprese - Necessità - Cancellazione dall'albo dei trasportatori - Irrilevanza.

*Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l.fall., decorre esclusivamente dalla cancellazione dal registro delle imprese e senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, sicché la pregressa cancellazione dall'albo dei trasportatori non è idonea a far decorrere il termine annuale per la dichiarazione di fallimento.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33349 del 2018 Rv. 651903 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 17380 del 20/08/2020** (Rv. 658717 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

C. (MARRONE STEFANO) contro A. (PANARITI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/06/2018

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Figlio maggiorenne non autosufficiente - Contributo per il mantenimento - Legittimazione del coniuge convivente con il figlio maggiorenne - Ammissibilità - Integrazione del contraddittorio con il figlio - Necessità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6950 del 1998 Rv. 517255 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 17379 del 20/08/2020** (Rv. 658716 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

D. (FONSI GIANLUCA) contro P. (DE BARI ISABELLA MARIA R.)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 03/05/2018

067035 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI Matrimonio concordatario - Sentenza di nullità - Giudizio di delibazione - Eccezione di convivenza ultratriennale - Poteri istruttori autonomi del giudice - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*In caso di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal tribunale ecclesiastico, la corte d'appello, ove la parte deduca la contrarietà all'ordine pubblico di tale sentenza per la sussistenza del requisito della convivenza pluriennale richiamando prove documentali e chiedendo l'ammissione di prove orali, è tenuta ad istruire la causa, poiché l'accertamento circa la natura e la durata della convivenza è devoluto al giudice del riconoscimento della sentenza emessa dal giudice canonico, trattandosi di circostanze estranee a quel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia della corte d'appello che aveva rigettato l'eccezione, senza neanche dar conto dei documenti prodotti in atti e senza esaminare le istanze di prove testimoniali).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 17, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 8028 del 2020 Rv. 657563 - 01, N. 26188 del 2016 Rv. 642758 - 01, N. 7923 del 2020 Rv. 657562 - 01

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 17383 del 20/08/2020** (Rv. 658718 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

A. (BASTIANINI PAOLO) contro B.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 20/04/2018

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)  
Trattamento illecito di dati personali - Danno non patrimoniale - Soglia di risarcibilità -  
Apprezzamento giudiziale - Modalità.

*Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 15

Massime precedenti Conformi: N. 16133 del 2014 Rv. 632536 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 16268 del 30/07/2020** (Rv. 658714 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

B. (DE MARCHI BRUNO) contro B. (BEVILACQUA ENRICO)

Rigetta, TRIBUNALE PORDENONE, 20/09/2018

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione ex art. 98, comma 2, l.fall. - Accoglimento - Impugnazione del creditore concorrente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di accertamento del passivo fallimentare, il creditore concorrente può impugnare ex art. 98 l.fall. solo il decreto del giudice delegato di esecutività dello stato passivo e non invece il decreto con il quale il tribunale accoglie l'opposizione promossa da un altro creditore ( che è ricorribile per cassazione), atteso che la legge fallimentare, che regola interamente la materia, non prevede tale ulteriore mezzo in favore del creditore in concorso, il cui interesse, al pari di quello della massa dei creditori, è comunque tutelato, nel giudizio di opposizione, dal curatore.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 6, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 83

Massime precedenti Vedi: N. 24489 del 2016 Rv. 641902 - 01

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 16263 del 30/07/2020** (Rv. 658713 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

G. (LOVATO RITA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/03/2018

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Fallimento - Esdebitazione - Socio persona fisica illimitatamente responsabile - Applicabilità - Valutazione del presupposto oggettivo dell'istituto - Ambito - Limiti.

*L'ambito soggettivo dell'esdebitazione, per quanto circoscritto dall'art. 142 l.fall., al fallito persona fisica, deve essere riferito anche al socio illimitatamente responsabile di una società, fallito in estensione. Ne consegue che, al fine di valutare il presupposto di cui al comma 2, ossia l'avvenuto soddisfacimento almeno in parte dei creditori concorsuali, occorre considerare che tali sono, per il socio fallito in estensione, anche e necessariamente quelli della società, in quanto, pur rimanendo distinte le diverse procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 142, Legge Falliment. art. 148

Massime precedenti Vedi: N. 16620 del 2016 Rv. 641037 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 15839 del 23/07/2020** (Rv. 658712 - 01)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

M. (PALMIGIANO ALESSANDRO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/05/2018

159294 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO I CREDITORI SOCIALI Società - Azione di responsabilità verso gli amministratori ex art. 146 legge fall. - Azione dei creditori sociali - Termine di prescrizione - Decorrenza - Insufficienza patrimoniale - Oggettiva percepibilità da parte dei creditori.

*L'azione ex art. 146 l.fall. dei creditori sociali verso gli amministratori soggiace al termine prescrizione di cui all'art. 2394 c.c., decorrente dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale, per l'inidoneità dell'attivo - raffrontato alle passività - a soddisfare i loro crediti.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2394

Massime precedenti Vedi: N. 9619 del 2009 Rv. 608227 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 15823 del 23/07/2020** (Rv. 658501 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

V. (CAMPO SALVATORE LORENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/01/2018

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Prova civile - Proposizione di querela di falso in alternativa al disconoscimento - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

*Alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verifica, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva reputato non proponibile la querela di falso, se non dopo l'esito sfavorevole dell'eventuale verifica, in relazione alla sottoscrizione di alcune distinte bancarie di versamento e prelevamento).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Conformi: N. 1789 del 2007 Rv. 595719 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 15821 del 23/07/2020** (Rv. 658368 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

P. (RAGOGNA PIETRO) contro O.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PORDENONE, 15/03/2018

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017836/2019 65454201

Massime precedenti Conformi: N. 17836 del 2019 Rv. 654542 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 15658 del 23/07/2020** (Rv. 658710 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

S. (FEROCI CONSUELO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015642/2020 65849901

Massime precedenti Conformi: N. 15642 del 2020 Rv. 658499 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15820 del 23/07/2020 (Rv. 658711 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.**

**C. (ESPOSITO MASSIMO) contro E. (ATTANASIO MARIO)**

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/01/2018

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per Cassazione - Inammissibilità di motivo di impugnazione del lodo arbitrale per genericità - Specificazione delle ragioni della specificità del motivo - Riproduzione del contenuto del motivo nel ricorso per cassazione - Necessità - Fondamento.

*In tema di ricorso per Cassazione, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per difetto di specificità, ha l'onere di precisare in ricorso le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, non potendosi limitarsi a rinviare all'atto di gravame ma dovendo piuttosto riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

*Massime precedenti Vedi:* N. 22880 del 2017 Rv. 645637 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15647 del 22/07/2020 (Rv. 658500 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.**

**N. (PASSANISI EMANUELE) contro S. (DI CATALDO VINCENZO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/09/2017

159031 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - MODIFICAZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE Deliberazione di aumento del capitale sociale - Obbligo di motivazione - Esclusione - Fondamento.

*La deliberazione di aumento del capitale sociale di una s.r.l. è legittimamente assunta senza che ne siano esplicitate le ragioni, perché, nel diritto societario, costituiscono un numero limitato le decisioni degli organi sociali soggette per legge all'obbligo di motivazione e, sebbene in via interpretativa ne possano essere individuate altre in cui essa è comunque necessaria (quali le deliberazioni di interruzione del rapporto sociale, gestorio o sindacale), la regola è che tali decisioni, ivi compresa quella prevista dall'art. 2438 c.c., non richiedono una specifica motivazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2438, Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 2473 bis, Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2391, Cod. Civ. art. 2391 bis, Cod. Civ. art. 2441, Cod. Civ. art. 2497 ter

*Massime precedenti Vedi:* N. 21858 del 2005 Rv. 586243 - 01, N. 2037 del 2018 Rv. 647624 - 01, N. 14665 del 2002 Rv. 557924 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 15642 del 22/07/2020** (Rv. 658499 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

S. (TESTORE MASSIMILIANO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia di familiare di minore straniero - Presupposti - Valutazione - Divieto di espulsione del minore - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

*La speciale autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in territorio italiano, prevista dall'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 in favore del familiare del minore straniero che si trovi in Italia, si fonda sul presupposto che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. cit., quest'ultimo non può essere espulso. Ne consegue che la valutazione delle condizioni per il rilascio di detta autorizzazione non può esaurirsi in un giudizio sul radicamento del minore sul territorio italiano, il quale si risolverebbe in una grave violazione del divieto di espulsione. Tale considerazione può essere utilizzata solo come elemento integrativo, che concorre alla formulazione del giudizio prognostico, il quale deve fondarsi, indefettibilmente, sull'accertamento, secondo un giudizio probabilistico, del nesso causale tra l'allontanamento coattivo del genitore e i verosimili effetti pregiudizievoli sull'equilibrio psico-fisico del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva negato la richiesta autorizzazione esclusivamente in base alla ritenuta mancanza di radicamento del minore nel territorio italiano in ragione della tenera età dello stesso).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. A) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Tratt. Internaz. 27/05/2000 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 29795 del 2017 Rv. 646198 - 01, N. 4197 del 2018 Rv. 648136 - 01, N. 20645 del 2019 Rv. 654670 - 01, N. 10930 del 2018 Rv. 648577 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 15645 del 22/07/2020** (Rv. 658709 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**. Relatore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**.

A. (CICONTE MARIA CLARA) contro C. (GIARDINO ERNESTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/01/2019

081083 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE DEFUNTO Fallimento - Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Artt. 214 e segg. c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

*Le disposizioni di cui agli artt. 214 e segg. c.p.c., sul riconoscimento e la verifica della scrittura privata, non sono applicabili nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, tenuto conto del carattere sommario e camerale che tale procedimento ha conservato anche dopo la riforma della legge fallimentare e degli ampi poteri istruttori officiosi che spettano al giudice, sicché il tribunale può accertare la genuinità della scrittura privata anche d'ufficio e con ogni mezzo.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214

Massime precedenti Conformi: N. 11494 del 2014 Rv. 631280 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 15643 del 22/07/2020** (Rv. 658708 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

H. (GEROLDI SIMONETTA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015642/2020 65849901

Massime precedenti Conformi: N. 15642 del 2020 Rv. 658499 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 15395 del 20/07/2020** (Rv. 658707 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

M. (SILIPO MARCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 15/12/2018

100004 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE Appello - Ricorso per cassazione - Proposizione del gravame ad un giudice incompetente - Decadenza dall'impugnazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

*Il principio secondo il quale la proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza dall'impugnazione non trova applicazione quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello concesso dalla legge, quale il ricorso per Cassazione invece dell'appello. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso la decisione del tribunale di diniego della protezione internazionale, trattandosi di domanda "ratione temporis" regolata dal d.lgs. n. 150 del 2011 e dunque ancora soggetta ad appello). (conforme Cass. n. 1666 del 1984).*

Riferimenti normativi: Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 15421 del 20/07/2020** (Rv. 658370 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

C. (MAURO MANUELA) contro D.

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Provvedimenti di revisione delle condizioni di divorzio - Mantenimento di prole minore - Competenza territoriale - Criteri - Art. 709 ter, comma 1, c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

*Le controversie che hanno ad oggetto la revisione dei provvedimenti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei minori, ancorché contenuti in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono essere radicate nel luogo di residenza abituale dei minori, nel rispetto delle regole dettate dal diritto internazionale convenzionale e ribadite nel nostro ordinamento positivo dall'art. 709 ter c.p.c., suscettibile di interpretazione estensiva, essendo il nuovo regime derivante dalla riforma della filiazione introdotta dalla l. n.*



## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

219 del 2012 e dal d.lgs. n. 154 del 2013, teso ad assicurare l'uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa, divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio.

*Riferimenti normativi:* Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 709 ter com. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 25636 del 2016 Rv. 641906 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 8016 del 2013 Rv. 625656 - 01, N. 23768 del 2016 Rv. 642847 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15339 del 17/07/2020 (Rv. 658706 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **PAZZI ALBERTO**. *Relatore:* **PAZZI ALBERTO**.

E. (BUONGARZONE CARLO) contro D. (CUNDARI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 19/07/2018

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Insinuazione allo stato passivo - Credito del lavoratore - Conteggi - Mancata contestazione da parte del curatore - Effetti - Fattispecie.

*In tema di insinuazione allo stato passivo, nel valutare il conteggio dei crediti operato dal lavoratore opponente occorre distinguere tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, restando irrilevante, ex art. 115 c.p.c., l'eventuale non contestazione del curatore sull'interpretazione della disciplina legale o contrattuale, la cui cognizione rientra nel potere-dovere del giudice di qualificazione giuridica dei fatti da accertare nel processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che aveva ammesso il credito in esito al giudizio di opposizione allo stato passivo, in coerenza con i conteggi depositati dall'opponente e non contestati da parte del curatore).*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20998 del 2019 Rv. 654802 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15333 del 17/07/2020 (Rv. 658367 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO**. *Relatore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO**.

A. (TRINCO STEFANO) contro M. (GIEBELMANN ANGELA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRENTO, 19/05/2016

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Ricorso per cassazione - Contenuto - Violazione art. 366 c.p.c. - Responsabilità processuale aggravata - Sussistenza - Fattispecie.

*Sussiste la responsabilità aggravata del ricorrente, ex art. 96, comma 3, c.p.c., per la redazione da parte del suo difensore di un ricorso per cassazione contenente motivi del tutto generici ed indeterminati, in violazione dell'art. 366 c.p.c., rispondendo il cliente delle condotte del proprio avvocato, ex art. 2049 c.c., ove questi agisca senza la diligenza esigibile in relazione ad una*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*prestazione professionale particolarmente qualificata, quale è quella dell'avvocato cassazionista. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione, che si limitava a ripetere l'atto di citazione in appello, a sua volta riprodotto la comparsa conclusionale del primo grado).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Civ. art. 2049

*Massime precedenti Conformi:* N. 14035 del 2019 Rv. 654111 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15199 del 16/07/2020 (Rv. 658704 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SASSU SANDRO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 10/07/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Insinuazione al passivo - Revoca delle agevolazioni accordate - Crediti dello Stato per la restituzione di finanziamenti pubblici - Privilegio di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1999 - Capitale ed interessi - Estensione del privilegio - Fondamento.

*Il credito erariale maturato a seguito della revoca dei finanziamenti disposti in base al d.lgs. n. 297 del 1999, è assistito da privilegio per il capitale e per gli interessi, sia in quanto l'art. 4, comma 3, del decreto richiamato ricalca il disposto dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, che fa ellittico riferimento alle "restituzioni", sia in quanto occorre salvaguardare a pieno, in consonanza con le finalità della misura, il recupero delle risorse in funzione del loro proficuo reimpiego.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 27/07/1999 num. 297 art. 4 com. 3, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15202 del 16/07/2020 (Rv. 658705 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

B. (VOLINO EDOARDO) contro C. (STRIANESE ORFEO)

Regola competenza

058165 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA Competenza per territorio - Clausole di deroga alla competenza - Previsione in favore di una soltanto delle parti - Ammissibilità - Effetti.

*E' lecita la clausola contrattuale (cd. "asimmetrica") di deroga alla competenza territoriale a favore anche solo di una parte, con la conseguente facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altro contraente resta obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria contrattualmente indicata.*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 15103 del 2016 Rv. 641271 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 4377 del 2017 Rv. 643127 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14959 del 14/07/2020 (Rv. 658703 - 01)**

**Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO.**

C. (TASSONE VITO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/05/2016

064035 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE Liquidazione coatta amministrativa bancaria - Opposizione allo stato passivo - Chiusura della procedura - Improcedibilità del giudizio - Esclusione - Prosecuzione nei confronti del commissario liquidatore - Disciplina sopravvenuta - Irrilevanza - Fattispecie.

*A seguito della chiusura della liquidazione coatta amministrativa bancaria, l'opposizione allo stato passivo avanzata ex art. 87 d.lgs. n. 385 del 1993 non diviene improcedibile, bensì prosegue nei confronti del commissario liquidatore già ai sensi dell'originario testo dell'art. 92, comma 8, del menzionato decreto legislativo, senza che rilevi la disciplina sopravvenuta di cui al d.lgs. n. 181 del 2015. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, che aveva sanzionato d'improcedibilità l'opposizione al passivo della procedura concorsuale sul presupposto dell'intervenuta chiusura di quest'ultima).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 87, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 92 com. 8, Decreto Legisl. 16/11/2015 num. 181

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14958 del 14/07/2020 (Rv. 658366 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.**

B. (MARINA MARCELLO) contro L. (MALAPONTE ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/06/2018

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente assistito da apertura di credito - Azione di ripetizione dell'indebitato del correntista - Eccezione di prescrizione della banca - Natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse - Questione sollevata in appello - Ammissibilità - Ragioni.

*Nel contratto di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione, può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell'eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito soddisfatto semplicemente con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare.*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15895 del 2019 Rv. 654580 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13903 del 06/07/2020 (Rv. 658498 - 01)**

*Presidente:* **BISOGNI GIACINTO**. *Estensore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO**. *Relatore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO**.

*V. (SARRA MAURIZIO EUSTACHIO) contro C. (VINGIANI LUIGI)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 24/04/2018

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Responsabilità del cessionario di azienda per i debiti - Presupposto - Iscrizione nei libri contabili obbligatori - Tutela del creditore - Richiesta di ordine di esibizione - Discrezionalità del giudice - Esclusione- Ragioni - Fattispecie.

*In ipotesi di cessione d'azienda, poiché i creditori sociali (non avendo la disponibilità dei libri contabili del loro debitore che divenga poi cedente) al fine di provare il fondamento della loro pretesa, possono valersi unicamente dello strumento dell'ordine di esibizione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nell'ambito del giudizio instaurato nei confronti del cessionario, la relativa richiesta, in quanto funzionale alla possibilità di applicazione della responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c., si sottrae al regime comune di discrezionalità nell'emanazione di un ordine di esibizione da parte del giudice (nella specie la S.C. ha espresso il principio nell'ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo, proposto dalla parte che si affermava creditrice dell'azienda successivamente ceduta a società poi fallita, in cui il giudice di merito non si era pronunciato sulla domanda di esibizione dei libri contabili dell'impresa cedente).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2560 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 210

*Massime precedenti Vedi:* N. 32134 del 2019 Rv. 656505 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione seconda e VI seconda*



## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

---

*Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18127 del 31/08/2020** (Rv. **658962 - 01**)*

*Presidente: **GORJAN SERGIO.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.***

*F. (TESTONI BLASCO FERDINANDO) contro G. (SILECI GIUSEPPE)*

*Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/11/2015*

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Deposito di una prima memoria - Possibilità di deposito di memorie successive - Sussistenza - Condizioni.

*L'art. 380-bis.1 c.p.c. consente alle parti di depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, sicché non può intendersi preclusa alla medesima parte, nel rispetto dell'anzidetto termine, la presentazione di più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi la consumazione del potere di difesa scritta.*

*Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1*

*Massime precedenti Vedi: N. 4177 del 2008 Rv. 601880 - 01*

---

*Sez. 2 - , **Sentenza n. 18123 del 31/08/2020** (Rv. **658950 - 01**)*

*Presidente: **GORJAN SERGIO.** Estensore: **GORJAN SERGIO.** Relatore: **GORJAN SERGIO.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Diff.)*

*P. (PROSPERI MANGILI LORENZO) contro M.*

*Rigetta, TRIBUNALE PADOVA, 04/02/2016*

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Procedura di mediazione obbligatoria non seguita dall'instaurazione del giudizio - Liquidazione del compenso al difensore per l'attività svolta in sede di mediazione - Applicabilità della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato - Esclusione - Fondamento.

026023 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE In genere.

*L'avvocato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto a compenso per l'attività di mediazione obbligatoria svolta, in contesa poi conclusasi con accordo stragiudiziale delle parti, perché l'art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002 limita l'operatività del patrocinio a spese dello Stato all'ambito del procedimento, sia penale sia civile e postula, pertanto, l'intervenuto avvio della lite.*

*Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST.*

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9529 del 2013 Rv. 626326 - 01*

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18129 del 31/08/2020** (Rv. **658949 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

S. (PAPA FRANCESCO) contro C. (ROSSI PASQUALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/10/2015

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Ingiunzione per contributi condominiali - Opposizione - Annullamento della delibera sottesa all'originario decreto - Conseguenze - Accertamento sul merito della pretesa - Ammissibilità - Fondamento.

*Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore; ne consegue che l'annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole ove l'amministratore dimostri che il credito azionato sussiste, è esigibile ed il condominio ne è titolare, ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7741 del 2017 Rv. 643668 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18131 del 31/08/2020** (Rv. **658905 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

V. (BRUYERE GABRIELE) contro C. (DI TORO MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/10/2015

046123 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - RISCALDAMENTO Distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento – Obbligo di pagare le spese di conservazione – Sussistenza - Limiti.

*In tema di condominio negli edifici, il condomino autorizzato a rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune rimane obbligato a pagare le sole spese di conservazione di quest'ultimo - quali, ad esempio, quelle di sostituzione della caldaia - perché l'impianto centralizzato è comunque un accessorio di proprietà comune, al quale egli potrà, in caso di ripensamento, riallacciare la propria unità immobiliare; qualora tuttavia, in seguito ad un intervento di sostituzione della caldaia, il mancato allaccio non sia espressione della volontà unilaterale di rinuncia o distacco, ma una conseguenza dell'impossibilità tecnica di fruire del nuovo impianto, che non consente neppure un futuro collegamento, egli non può essere più considerato titolare di alcun diritto di comproprietà su tale impianto e perciò non deve più partecipare ad alcuna spesa ad esso relativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123

Massime precedenti Vedi: N. 22634 del 2013 Rv. 627882 - 01, N. 7708 del 2007 Rv. 596055 - 01, N. 11970 del 2017 Rv. 644081 - 01

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020** (Rv. **658963 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

T. (CICCARELLI DOMENICO) contro D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 25/03/2015

162009 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE Ammissibilità - Condizioni - Violazione del divieto di condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa - Applicabilità anche al caso di cd. soccombenza virtuale.

*In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14023 del 2002 Rv. 557676 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18130 del 31/08/2020** (Rv. **658964 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

F. (ROMANO ALESSANDRO) contro T. (REDAELLI DE ZINIS ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/03/2015

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Opposizione di terzo avverso la sentenza di appello oggetto di ricorso per cassazione - Accoglimento dell'opposizione nel corso del giudizio di legittimità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE In genere.

*Nel caso in cui la sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione sia stata annullata dal giudice "a quo", in accoglimento di un'opposizione di terzo proposta ai sensi dell'art. 404 c.p.c., deve ritenersi venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso medesimo, con conseguente dichiarazione di inammissibilità di quest'ultimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3442 del 2005 Rv. 581117 - 01

---



## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18038 del 28/08/2020** (Rv. **658947 - 02**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

S. (MOBILIO GIANFRANCO) contro D. (D'ASCOLI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/01/2016

046005 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - IN GENERE Amministrazione della cosa comune - Intervento sostitutivo dell'A.G. ex art. 1105, comma 4, c.c. - Limiti - Fattispecie.

*In tema di regolamentazione dell'uso della cosa comune, la previsione, ad opera dell'art. 1105, comma 4, c.c. del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria per adottare gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione (inclusi gli atti di conservazione), preclude al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice, in sede contenziosa, per ottenere provvedimenti di gestione della "res", ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti; ne consegue che non è consentito il ricorso all'A.G. per ottenere determinazioni finalizzate al "migliore godimento" delle cose comuni, ovvero l'imposizione di un regolamento contenente norme circa l'uso delle stesse, spettando unicamente al gruppo l'espressione della volontà associativa di autorganizzazione contenente i futuri criteri di comportamento vincolanti per i partecipanti alla comunione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva proceduto, in sede contenziosa, alla determinazione giudiziale delle superfici delle mura perimetrali dell'androne, utilizzabili dai proprietari dei locali terranei del condominio per apporvi delle vetrine espositive).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11802 del 2020 Rv. 658269 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18038 del 28/08/2020** (Rv. **658947 - 03**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

S. (MOBILIO GIANFRANCO) contro D. (D'ASCOLI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/01/2016

046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Destinazione della cosa comune rilevante ai fini dell'art. 1102 c.c. – Criteri di valutazione.

*La destinazione della cosa comune - che, a norma dell'art. 1102 c.c., ciascun partecipante alla comunione non può alterare, divenendo altrimenti illecito l'uso del bene - dev'essere determinata attraverso elementi economici, quali gli interessi collettivi appagabili con l'uso della cosa, elementi giuridici, quali le norme tutelanti quegli interessi ed elementi di fatto, quali le caratteristiche della cosa. In particolare, in mancanza di accordo unanime o di deliberazione maggioritaria circa l'uso delle parti comuni, la destinazione di queste ultime, rilevante ai fini del divieto di alterazione ex art. 1102 cit., può risultare anche dalla pratica costante e senza contrasti dei condomini e, cioè, dall'uso ultimo voluto e realizzato dai partecipanti alla comunione, che il giudice di merito deve accertare.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18043 del 28/08/2020** (Rv. **658903 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

C. (SCANCARELLO FRANCO) contro C. (GAIDANO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/04/2016

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Contratto preliminare di divisione avente ad oggetto edifici e terreni - Azione ex art. 2932 c.c. - Indicazione, per gli edifici, degli estremi della concessione edilizia e, per i terreni, del certificato di destinazione urbanistica - Necessità - Fondamento - Mancanza – Conseguenze.

*Allorché un contratto preliminare abbia ad oggetto la divisione di edifici e terreni, è preclusa al giudice, investito della domanda ex art. 2932 c.c., la possibilità di disporre lo scioglimento della comunione in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa agli edifici e del certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 21721 del 2019 Rv. 654908 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25021 del 2019 Rv. 655501 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18044 del 28/08/2020** (Rv. **658904 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore:

**SCARPA ANTONIO.**

V. (TOMASSINI SANDRO) contro C. (TEGLIA FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 01/07/2015

140016 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO  
Declaratoria in primo grado di difetto di legittimazione od interesse ad agire in primo grado - Appello - Rigetto nel merito della domanda - Contenuto della motivazione e del dispositivo.

*Ove in primo grado la domanda sia stata dichiarata carente di legittimazione o interesse ad agire, il giudice d'appello che riconosca quella declaratoria erronea e, tuttavia, decida nel merito la causa, respingendo comunque la domanda dell'attore ed in tal modo addivenendo alla stessa decisione adottata dal primo giudice, ancorché per diversi motivi, non può che rigettare il gravame e confermare la sentenza impugnata, senza necessità alcuna di specificare nel dispositivo che la motivazione della sentenza d'appello non è del tutto identica, in linea di diritto, a quella del primo giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 329

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18042 del 28/08/2020** (Rv. **658948 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

G. (LUPOI MICHELE ANGELO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/07/2016

138150 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - DECISIONE - IN GENERE Contratto stipulato per atto pubblico - Presenza dei testimoni per tutta la durata del rogito - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE In genere.

*In tema di contratti per i quali è richiesta la forma dell'atto pubblico, la mancata partecipazione continuativa dei testimoni per tutta la durata del rogito non determina la nullità dell'atto, non palesandosi tale presenza come necessaria se non in relazione all'attività di lettura e di sottoscrizione dell'atto stesso. Ne consegue che la querela di falso, ove finalizzata a confutare la veridicità dell'attestazione del pubblico ufficiale solo con riferimento alla presenza continuativa dei testimoni, non è idonea a fornire l'effettiva prova della nullità dell'atto, perché inidonea a comprovare la loro assenza al momento in cui se ne impone, a pena di nullità, la presenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Legge 16/02/1913 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18038 del 28/08/2020** (Rv. **658947 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Diff.)

S. (MOBILIO GIANFRANCO) contro D. (D'ASCOLI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/01/2016

046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Pari uso della cosa comune rilevante ai fini dell'art. 1102 c.c. - Criteri di valutazione.

*La nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri. Ne consegue che qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali, pertanto, costituiscono impedimento alla modifica, solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Vedi: N. 4617 del 2007 Rv. 597449 - 01, N. 6458 del 2019 Rv. 652935 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17940 del 27/08/2020** (Rv. **658945 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

S. (RANALLI GIOVANNI) contro R. (RUGGERI GIOVAN PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 26/02/2015

157092 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - IN GENERE Modalità di attuazione ed esercizio della servitù - Determinazione rimessa alla valutazione del giudice di merito – Limiti.

*La determinazione delle modalità di attuazione ed esercizio della servitù di passaggio coattivo rientra nelle attribuzioni del giudice di merito, che può scegliere tra le varie ipotesi prospettate in merito dal consulente tecnico, con l'unico limite dell'osservanza dei criteri dettati dal codice civile in relazione alle accertate concrete necessità da soddisfare, curando l'equo contemperamento dell'utilità del fondo dominante e dell'aggravio del fondo servente. Ogni dubbio che residui al riguardo, in ordine alle modalità di esercizio della servitù coattiva (come di quella convenzionale) di passaggio, va risolto alla stregua della medesima legge economica del minimo mezzo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1063, Cod. Pen. art. 1051

Massime precedenti Vedi: N. 4821 del 2019 Rv. 652691 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17959 del 27/08/2020** (Rv. **658946 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

M. (GRANOZZI GAETANO) contro D. (PASSANISI EMANUELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/06/2014

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE "Reati in contratto" - Contratto concluso per effetto diretto del reato di estorsione - Violazione di disposizioni di ordine pubblico - Conseguenza - Nullità - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.

*Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di estorsione è affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in conseguenza del suo contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, in particolare l'inviolabilità del patrimonio e della libertà personale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10609 del 2017 Rv. 643890 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633509 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17926 del 27/08/2020** (Rv. **658943 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

P. (TARANTINO GIANFRANCO) contro P. (MOSCATELLI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 07/03/2018

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Onere di allegazione a carico del legittimario leso - Contenuto - Specificazione dell'entità monetaria della lesione - Esclusione.

*La sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16535 del 2020 Rv. 658294 - 02

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 17930 del 27/08/2020 (Rv. 658961 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.**

**Relatore: CASADONTE ANNAMARIA. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)**

J. (SANTINI MATTEO) contro M. (LUCACCIONI LIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/04/2015

187057 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - NELLA VENDITA DI ANIMALI - IN GENERE Vendita di animale affetto da malattia infettiva - Nullità del contratto - Condizioni.

097055 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - INFEZIONI DEGLI ANIMALI In genere.

*Nel caso di vendita di animale affetto da malattia infettiva e diffusiva, il contratto è nullo per incommerciabilità del bene solo nel caso in cui la patologia sia espressamente prevista dal regolamento di polizia veterinaria o da altra disposizione normativa per il tipo di animale oggetto della vendita, dovendosi negli altri casi fare applicazione, ai fini dell'eventuale responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1496 c.c., della disciplina relativa ai vizi della cosa venduta, ovvero alla mancanza delle qualità promesse o essenziali, ovvero alla consegna di "aliud pro alio".*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1496, Cod. Civ. art. 1497

*Massime precedenti Vedi:* N. 4278 del 2011 Rv. 616705 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 17928 del 27/08/2020 (Rv. 658960 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore:**

**TEDESCO GIUSEPPE. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)**

I. (PANCALDI BERNARDO) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/11/2014

130001 PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE In genere

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE In genere.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006951/2019 65308401

Massime precedenti Conformi: N. 6951 del 2019 Rv. 653084 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17938 del 27/08/2020** (Rv. **658944 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**.

Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

D. (FRUNZI GIUSEPPE MARIA) contro D. (LAMBERTI ANTONIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 21/07/2016

071075 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI Spese per i funerali del "de cuius" - Anticipazione da parte di uno dei coeredi - Diritto ad ottenere il rimborso da parte degli altri - Sussistenza - Condizioni - Dissenso espresso - Conseguenze.

*Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicchè colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purchè essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria. Il mancato dissenso, tuttavia, non giustifica anche il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l'onere di manifestare una volontà contraria anche sul "quantum", con la conseguenza che il giudice del merito, nella quantificazione delle spese da rimborsare a chi le ha anticipate, è tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 752

Massime precedenti Vedi: N. 1994 del 2016 Rv. 638787 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17926 del 27/08/2020** (Rv. **658943 - 02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO**

**GIUSEPPE**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

P. (TARANTINO GIANFRANCO) contro P. (MOSCATELLI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 07/03/2018

168176 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - CONDIZIONI - IN GENERE Presupposti - Ricostruzione dell'intero patrimonio del "de cuius" ed imputazione alla quota del legittimario di quanto ricevuto dal defunto - Conseguenze in tema di onere di allegazione.

*La ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e l'imputazione della quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti dell'azione di riduzione; ne consegue che le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del "relictum", sia del "donatum", mediante l'inserimento di altri beni, non costituiscono domande, ma deduzioni che attengono ai presupposti dell'azione di riduzione e, come tali, da ritenere implicitamente contenute nella domanda introduttiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 556 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22325 del 2017 Rv. 646750 - 01

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17940 del 27/08/2020** (Rv. **658945 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

S. (RANALLI GIOVANNI) contro R. (RUGGERI GIOVAN PAOLO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 26/02/2015

157037 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - DIVISIONE - DEL FONDO DOMINANTE  
Frazionamento catastale del fondo dominante – Applicabilità della disciplina ex art. 1071 c.c. in tema di indivisibilità della servitù – Esclusione – Fondamento.

*In tema di servitù prediali, l'art. 1071, comma 1, c.c. – a tenore del quale nel caso in cui "il fondo dominante viene diviso", la servitù permane su ogni porzione del medesimo, salvo non si renda più gravosa la condizione del fondo servente - non trova applicazione allorché il fondo dominante non sia stato attribuito a diversi proprietari, ma fatto unicamente oggetto di un frazionamento catastale, di per sé consistente nella mera redazione di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali al fine della voltura in catasto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1071

Massime precedenti Vedi: N. 17884 del 2019 Rv. 654467 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17740 del 25/08/2020** (Rv. **658942 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **FALASCHI MILENA**.  
Relatore: **FALASCHI MILENA**.

Z. (SCAFARELLI FEDERICA) contro Z. (MASE' JOSEPH)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 11/11/2015

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Accertamento della simulazione attraverso l'esame di elementi documentali - Individuazione presuntiva dei fini pratici perseguiti - Contestazione di tale individuazione - Influenza sul predetto accertamento - Esclusione.

058272 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - ASSOLUTA In genere.

*Quando la prova della simulazione assoluta del contratto è stata evinta dal giudice del merito attraverso l'esame di elementi documentali (quale la controdedichiarazione) all'uopo rilevanti e la individuazione dei fini pratici contingenti perseguiti è stata ricavata aliunde dal giudice (attraverso un'indagine presuntiva), la contestazione della validità di questo ulteriore accertamento - che assume carattere di indiretta conferma e di riscontro esterno del convincimento attinto circa la nullità del negozio - non giova a sovvertire quel giudizio ne' investe un punto decisivo della controversia, fondandosi il decisum su ragioni autonome e diverse.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17716 del 25/08/2020** (Rv. **658901 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **BELLINI UBALDO**. Relatore: **BELLINI UBALDO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

L. (CAPUTO FRANCESCO TOBIA) contro B. (STASI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/11/2015

138026 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITA' Invalidazione - Condizioni - Prova della inveridicità della dichiarazione - Insufficienza - Prova altresì dell'erroneità della rappresentazione o percezione del fatto confessato o della costrizione della volontà – Necessità. - Conseguenze.

*La confessione può esser invalidata (e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2732

Massime precedenti Conformi: N. 15618 del 2004 Rv. 576503 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14780 del 2009 Rv. 608690 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17718 del 25/08/2020** (Rv. **658902 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

C. (DOLEI DARIO MARIA) contro D. (CORSARO ELIO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/09/2015

138187 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE Giuramento decisorio - Rinvio dell'udienza fissata per la sua assunzione - Notificazione del provvedimento di rinvio personalmente alla parte chiamata a rendere il giuramento pure se non contumace - Necessità - Limiti - Omessa notificazione - Conseguenze.

*In materia di giuramento decisorio, devono essere notificati personalmente alla parte chiamata a prestarlo, pure se non contumace e salvo che sia stata presente alla loro emissione, anche i provvedimenti di rinvio dell'udienza fissata per la sua assunzione, pur se l'anteriore notifica del provvedimento ammissivo l'abbia posta in condizione di conoscere i termini del giuramento; ne consegue che, in assenza di regolare notificazione del rinvio, la soccombenza non si produce se la parte non si presenta, perché l'art. 239 c.p.c. collega l'effetto solo alla mancata comparizione senza giustificato motivo del delato, o al suo rifiuto di prestare il giuramento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 233, Cod. Civ. art. 237 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 239

Massime precedenti Vedi: N. 11770 del 2007 Rv. 597638 - 01, N. 8015 del 1998 Rv. 518053 - 01

---



## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17715 del 25/08/2020** (Rv. **658941 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **BELLINI UBALDO**. Relatore: **BELLINI UBALDO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

B. (TROFINO ALESSANDRO) contro M. (VASCIMINNI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/11/2015

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Riduzione "ex officio" ai sensi dell'art. 1384 c.c. - Esclusione - Fondamento.

*Il potere del giudice di ridurre la penale, previsto dall'art. 1384 c.c., non può essere esercitato per la caparra confirmatoria, sia a cagione del carattere eccezionale della norma in questione, che ne preclude l'applicazione analogica, sia per le differenze strutturali intercorrenti tra i due istituti, in quanto la caparra pur assolvendo, come la clausola penale, alla funzione di liquidare preventivamente il danno da inadempimento, svolge l'ulteriore funzione di anticipato parziale pagamento per l'ipotesi di adempimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14776 del 2014 Rv. 631704 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13120 del 1997 Rv. 511262 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17718 del 25/08/2020** (Rv. **658902 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

C. (DOLEI DARIO MARIA) contro D. (CORSARO ELIO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/09/2015

138168 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - GIURAMENTO DEFERITO D'UFFICIO - DEL GIURAMENTO DECISORIO Deferimento con l'atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente né da difensore munito di procura speciale - Inammissibilità - Sanabilità - Esclusione.

*È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì dal difensore dotato soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se questa comprenda la facoltà di "deferire i giuramenti di rito" e nonostante il giuramento sia stato comunque ritualmente deferito in primo grado; l'inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 22805 del 2014 Rv. 633249 - 01, N. 9927 del 2004 Rv. 573073 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17595 del 21/08/2020** (Rv. **658900 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

E. (PETRONIO UGO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/11/2015

086060 FONTI DEL DIRITTO - "IUS SUPERVENIENS" R.d. n. 1775 del 1993 (recante Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici) - Prevalenza sulla l. n. 1766 del 1927 in materia di usi civici - Esclusione - Fondamento- Fattispecie.

001003 ACQUE - ACQUEDOTTI - COSTRUZIONE ED ESPROPRIAZIONI In genere.

*Non sussiste alcun rapporto di specialità - e, dunque, di prevalenza - tra la disciplina dettata dal r.d. n. 1775 del 1933 (recante Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e quella sul riordino degli usi civici "ex lege" n. 1766 del 1927, non rilevando che l'una sia successiva all'altra, giacché si tratta di normative con finalità diverse e non contrastanti tra loro, né essendo presenti nel r.d. n. 1775 cit. previsioni - quale, ad esempio, l'art. 12, comma 2, della l. n. 97 del 1994 in tema di cessazione degli usi civici gravanti sui beni oggetto di espropriazione per pubblica utilità - che consentano una diversa interpretazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertata la sottoposizione di alcuni terreni a vincolo di civica demanialità, aveva escluso che la realizzazione, su di essi, di un bacino artificiale per la produzione di energia elettrica determinasse "ex se", per rapporto di specialità, l'applicazione della normativa sulle acque e sugli impianti elettrici).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 CORTE COST., Legge 31/01/1994 num. 97 art. 12 com. 2 CORTE COST.

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17589 del 21/08/2020** (Rv. **658899 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

G. (NTUK EFFIONG) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/10/2014

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005679/2020 65751301

Massime precedenti Conformi: N. 5679 del 2020 Rv. 657513 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17595 del 21/08/2020** (Rv. **658900 - 02**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

E. (PETRONIO UGO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/11/2015

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio pendente in primo grado alla data del 30 aprile 1995 - Applicazione, in appello, dell'articolo 345 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 353 del 1990 - Sussistenza.

*In tema di ammissione di prove nuove nel grado di appello, relativamente ai giudizi iniziati, in prime cure, in epoca anteriore al 30 aprile 1995, trova applicazione l'art. 345 c.p.c. nella*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*formulazione risultante per effetto dell'art. 36 della l. n. 581 del 1950 e, quindi, nella versione precedente alle modifiche di cui alla l. n. 353 del 1990.*

*Riferimenti normativi:* Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Legge 14/07/1950 num. 581 art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Conformi:* N. 12744 del 2006 Rv. 590106 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 17450 del 20/08/2020 (Rv. 658896 - 01)**

*Presidente:* **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:*

**CASADONTE ANNAMARIA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*

*T. (DELLA COSTANZA MAURIZIO) contro C. (DONVITO SAVINO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/11/2014*

133137 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - RIMESIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO Per l'esame di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito - Poteri del collegio - Decisione dell'intera controversia - Ammissibilità - Conseguenze - Mancanza di conclusioni istruttorie - Pronunzia sulla base degli atti.

*In caso di rimessione della causa a sentenza ai sensi dell'art. 187 c.p.c. per la decisione di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito, il collegio è investito del potere di decisione dell'intera controversia e, in mancanza di conclusioni istruttorie, deve decidere la causa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 20641 del 2011 Rv. 619924 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 17478 del 20/08/2020 (Rv. 658898 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**

*P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*

*G. (GIUGGIOLI GIULIANO) contro M. (FIORINI PAOLO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/02/2016*

106001 MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Legge n. 39 del 1989 - Non spettanza della provvigione al mediatore non iscritto all'albo - Contrasto con la direttiva n. 86/653/CEE - Esclusione - Fondamento.

*La previsione del rifiuto di ogni tutela al mediatore non iscritto nel ruolo - secondo quanto stabilito dalla l. n. 39 del 1989 - non contrasta con la direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, giacché tale direttiva - che osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in apposito albo - non si rivolge al mediatore, il quale agisce in posizione di terzietà rispetto ai contraenti posti in contatto, a tale stregua differenziandosi dall'agente di commercio, che attua invece una collaborazione abituale e professionale con altro imprenditore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1754, Legge 03/02/1989 num. 39 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 18/12/1986 num. 653

*Massime precedenti Conformi:* N. 13184 del 2007 Rv. 596864 - 01

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17451 del 20/08/2020** (Rv. **658897 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **DE MARZO GIUSEPPE**. Relatore: **DE MARZO GIUSEPPE**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

B. (REVELLI FRANCESCA LUISA) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SONDRIO, 09/08/2016

138051 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO Rimborso delle spese sostenute dal c.t.u. per l'espletamento dell'incarico - Presupposti - Allegazione di nota specifica nonché di documentazione giustificativa - Necessità.

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO In genere.

*In base all'art. 56 del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico è necessario che il consulente tecnico d'ufficio - diversamente da quanto previsto dall'art. 55 del medesimo d.P.R., in relazione alla liquidazione delle spese di viaggio - alleggi una nota specifica relativa a dette spese e ne fornisca documentazione.*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 55, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 56, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168

Massime precedenti Conformi: N. 3024 del 2011 Rv. 616775 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17310 del 19/08/2020** (Rv. **658895 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

C. (PASQUALI SANDRO) contro C. (CASCIERE DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/01/2016

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Giudicato esterno - Dedotta inesistenza da parte del ricorrente della preclusione del giudicato esterno invece predicata dalla sentenza d'appello - Contenuto del ricorso - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità - Conseguenze.

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO In genere.

*Nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 5508 del 2018 Rv. 647532 - 01, N. 15737 del 2017 Rv. 644674 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17310 del 19/08/2020** (Rv. **658895 - 03**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

C. (PASQUALI SANDRO) contro C. (CASCIERE DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/01/2016

184040 USI CIVICI - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONI Esperimento di conciliazione ex art. 29, comma 3, della l. n. 1766 del 1927 - Natura giurisdizionale - Sussistenza.

092054 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI In genere.

*Il Commissario liquidatore degli usi civici è investito, in virtù di quanto previsto dall'art. 29 della l. n. 1766 del 1927, di compiti amministrativi, nonché della piena giurisdizione in materia di "controversie circa la esistenza, la natura e la estensione" dei diritti di cui all'art. 1 della l. n. 1766 cit., nel cui alveo si colloca l'"esperimento di conciliazione" previsto dall'art. 29, comma 3, quale evenienza auspicabile, ma non obbligatoria, esperibile "in ogni fase del procedimento" giurisdizionale regolato dal comma 2 della medesima norma.*

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST.

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17310 del 19/08/2020** (Rv. **658895 - 02**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

C. (PASQUALI SANDRO) contro C. (CASCIERE DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/01/2016

184045 USI CIVICI - PROCEDIMENTO - LIBERTA' DI FORME Natura informale ed atipica del procedimento innanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici - Osservanza delle norme del giudizio pretorio - Condizioni - Conseguenze - Nomina di un difensore - Necessità - Esclusione.

133076 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE In genere.

*L'art. art. 31, comma 3, della l. n. 1766 del 1927, in virtù del quale i commissari per la liquidazione degli usi civici debbono attenersi alle norme dei procedimenti dinanzi al pretore, ha carattere indicativo e programmatico e faculta i commissari a seguire tali norme, meno rigide di quelle del procedimento ordinario, sempre che ciò sia compatibile con il carattere inquisitorio e l'impulso di ufficio del procedimento dinanzi ad essi e con i principi posti dai commi 1 e 4 del medesimo art. 31, i quali dispensano dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria, purché prima di provvedere siano sentiti gli interessati e ne siano raccolte sommariamente le osservazioni e le istanze, né ammettono eccezioni di nullità degli atti processuali ulteriori rispetto a quelle relative all'assoluta incertezza delle persone e dell'oggetto dell'atto, del luogo di comparizione o che concernono l'essenza dell'atto. Ne consegue che le parti possono stare dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici senza il ministero di difensore e, qualora conferiscano la procura alle liti, non sono strettamente vincolate all'osservanza delle forme prescritte dall'art. 83 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1967 num. 1766 art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17294 del 19/08/2020** (Rv. **658893 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**. Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

G. (GAROFALO ANNA) contro I. (JETTI STEFANIA)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/11/2013

046086 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE Condomini assenti o dissenzienti - Presupposti legittimanti l'impugnazione - Deduzione di uno specifico interesse, diverso da quello alla rimozione dell'atto - Necessità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 2999 del 2010 Rv. 611362 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5611 del 2019 Rv. 652768 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17308 del 19/08/2020** (Rv. **658894 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**. Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

B. (GAMMAROTA MARIAGRAZIA) contro C. (BOZZINI ANDREA)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 17/06/2015

118008 PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE Aree comprese nei piani approvati a norma della l. n. 167 del 1962 - Qualifica di patrimonio indisponibile del Comune ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 - Conseguenze - Applicabilità degli artt. 826 e 828 c.c. - Conseguenze in tema di declassificazione - Fattispecie.

074001 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE In genere.

068037 DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA' - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) In genere.

*Le aree comprese nei piani approvati a norma della l. n. 167 del 1962 hanno, in virtù di quanto previsto dall'art. 35 della l. n. 865 del 1971, la qualifica di patrimonio indisponibile del Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare di edilizia economica e popolare esigenze e sono, pertanto, sottoposte al regime degli artt. 826 e 828 c.c.. Ne consegue che, non potendo tali beni essere sottratti alla loro destinazione "se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano", ex art. 828, comma 2, c.c., la relativa declassificazione non può trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario ma, derivando la destinazione all'uso pubblico di siffatte aree da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, relativamente ad alcuni terreni entrati a far parte del patrimonio indisponibile del Comune, ex art. 35 cit., siccome espropriati ed inclusi in un piano di zona finalizzato alla realizzazione di un progetto residenziale economico o popolare,*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*ne aveva escluso la declassificazione per il sol fatto di non essere stati, poi, utilizzati in concreto dall'ente locale e, conseguentemente, l'usucapibilità).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 com. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1962 num. 167 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9508 del 1997 Rv. 508337 - 01, N. 2962 del 2012 Rv. 621583 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 17209 del 18/08/2020 (Rv. 658959 - 01)**

**Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: PICARONI ELISA. Relatore: PICARONI ELISA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

**B. (CARBONETTI FRANCESCO) contro B.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2017

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni amministrative ex artt. 144 e 144 ter TUB - Applicabilità del "favor rei" ex art. 2, comma 3, del d.lgs. 72 del 2015 - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, comma 3, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. - Manifesta infondatezza.

*Relativamente alle sanzioni amministrative ex artt. 144 e 144-ter TUB, irrogate prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015, non avendo esse natura sostanzialmente penale, non opera il principio di retroattività della "lex mitior", con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015, per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui tale norma non prevede l'applicazione a tali sanzioni del principio "favor rei", non sussistendo una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3656 del 2016 Rv. 638686 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 17214 del 18/08/2020 (Rv. 658892 - 01)**

**Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: DE MARZO GIUSEPPE. Relatore: DE MARZO GIUSEPPE. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)**

**I. (UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI) contro F. (PANARITI PAOLO)**

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/11/2015

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Termini e modalità di deduzione - Proposizione per la prima volta in sede giudiziale - Ammissibilità - Fondamento.

*L'eccezione di inadempimento può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, quand'anche non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l'adempimento chiesto "ex adverso", non ponendo l'art. 1460 c.c. alcuna limitazione temporale o modale alla sua esperibilità, salva l'ipotesi di termini differenziati di adempimento, né essendo l'esercizio della facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*controparte, subordinato ad alcuna condizione né, in particolare, alla previa intimazione di una diffida o ad alcuna generica contestazione dell'inadempimento, l'eccezione stessa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1460

*Massime precedenti Conformi:* N. 8314 del 2003 Rv. 563566 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 17186 del 14/08/2020 (Rv. 658957 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.**

**P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**K. (DEL STABILE FRANCESCO) contro M.**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 16/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Riduzione in schiavitù - "Status" di rifugiato - Sussistenza - Liceità o tolleranza nel Paese di origine - Irrilevanza - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, la riduzione di una persona in stato di schiavitù configura un trattamento persecutorio, rilevante ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato, non potendosi attribuire alcun rilievo alla liceità o tolleranza di quel trattamento nel Paese di provenienza del richiedente, poiché altrimenti si vanificherebbe l'essenza stessa della tutela internazionale, che è proprio quella di assicurare al richiedente, in fuga dal proprio Paese, la tutela dei suoi diritti inalienabili di persona, tra i quali certamente rientra quello alla libertà personale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione gravata che aveva rigettato l'istanza del richiedente, il quale deduceva di essere fuggito dal Mali perché trattato come schiavo nel suo villaggio, qualificando gli eventi posti a fondamento dell'istanza come fatti di rilievo locale correlati ad usanze tribali).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25

*Massime precedenti Vedi:* N. 6879 del 2020 Rv. 657476 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 17185 del 14/08/2020 (Rv. 658956 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore:**

**DONGIACOMO GIUSEPPE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**T. (ANGELELLI MARIO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Allegazioni adeguatamente circostanziate - Necessità - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - Limiti.

*In tema di protezione internazionale, il richiedente ha l'onere di allegare in modo circostanziato i fatti costitutivi del suo diritto circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza, atteso che l'attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell'allegazione ma esclusivamente su quello della prova. Ne consegue che solo quando il richiedente abbia adempiuto all'onere di allegazione sorge il potere-dovere del giudice di cooperazione istruttoria, che tuttavia è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente.*



## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 27503 del 2018 Rv. 651361 - 01, N. 17069 del 2018 Rv. 649647 - 01, N. 2355 del 2020 Rv. 656724 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 02

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 17185 del 14/08/2020 (Rv. 658956 - 02)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*T. (ANGELELLI MARIO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Valutazione - Minore età del richiedente al momento dell'ingresso in Italia - Rilevanza - Fondamento.

*In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve valutare la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia, trattandosi di condizione personale di particolare vulnerabilità la quale, al pari di altre (come lo stato di gravidanza, l'età avanzata, la disabilità, etc.), determina, pur in mancanza di un concreto rischio per la vita, l'integrità fisica o la libertà individuale, il pericolo, in caso di rimpatrio, di una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili del richiedente.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 com. 1 lett. H, Decreto Legisl. 21/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11743 del 2020 Rv. 657954 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 17118 del 13/08/2020 (Rv. 658952 - 02)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

*A. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro M.*  
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 03/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Condizioni di salute - Rilievo - Condizioni.

*Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie (nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis"), la condizione di vulnerabilità per motivi di salute richiede, alla luce della giurisprudenza unionale (CGUE, 24 aprile 2018, in causa C-353/16), l'accertamento della gravità della patologia, la necessità ed urgenza delle cure nonché la presenza di gravi carenze del sistema sanitario del paese di provenienza.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25

*Massime precedenti Vedi:* N. 15322 del 2020 Rv. 658286 - 01, N. 14548 del 2020 Rv. 658136 - 01, N. 33187 del 2019 Rv. 656562 - 01

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17115 del 13/08/2020** (Rv. **658951 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

L. (MANNIRONI STEFANO FRANCESCO MARIA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 05/06/2019

133022 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE Minore straniero non accompagnato - Più incisiva protezione internazionale - Età del richiedente al momento della decisione - Rilevanza - Fondamento.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

*Il diritto del minore straniero non accompagnato alla più incisiva protezione internazionale non può proiettarsi oltre il compimento della maggiore età, al raggiungimento della quale viene meno il bisogno di una più intensa protezione. Ne consegue, sul piano processuale, che se da un canto è sufficiente che la minore età, quale condizione (cd. "possibilità giuridica") dell'azione, sussista al momento della decisione, è necessario, d'altro canto, che essa persista sino al momento della stessa.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25, Tratt. Internaz. 20/11/1989, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11743 del 2020 Rv. 657954 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17124 del 13/08/2020** (Rv. **658955 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (GIUSTI MARIA ASSUNTA)

Rigetta, TRIBUNALE VARESE, 11/02/2015

091007 GIUOCO E SCOMMESSA - GIUOCO DEL LOTTO Contratto di assegnazione in concessione della ricevitoria per il gioco del lotto - Obbligo del concessionario di versare ogni settimana i proventi delle giocate - Insorgenza - Effettivo incasso - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

049005 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - COSTITUTIVE E TRASLATIVE - CONCESSIONE - CONTRATTO In genere.

*In tema di giuoco del lotto, l'obbligo contrattualmente previsto per il concessionario di versare ogni settimana i proventi del giuoco della settimana contabile precedente sorge soltanto con la riscossione e l'incasso effettivo delle giocate e non a seguito dell'inserimento delle stesse nel terminale e dell'emissione del relativo scontrino, deponendo in tal senso l'art. 24 del d.P.R. n. 303 del 1990, rubricato modalità di versamento delle somme "riscosse". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione gravata, che aveva annullato l'ingiunzione di pagamento emessa a carico del titolare di una ricevitoria per il mancato versamento dei proventi del giuoco della settimana precedente, non incassati dal titolare, in quanto relativi a false giocate illecitamente inserite nel suo terminale da un soggetto qualificatosi come tecnico della Lottomatica).*

Riferimenti normativi: Legge 02/08/1982 num. 528, Legge 19/04/1990 num. 85, DPR 07/08/1990 num. 303, Cod. Civ. art. 1372

Massime precedenti Vedi: N. 15731 del 2015 Rv. 636174 - 01

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17121 del 13/08/2020** (Rv. **658958 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **BESSE MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSE MARCHEIS CHIARA**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

L. (CIRRI SEPE QUARTA FRANCESCO AMERIGO) contro V. (BOMBARDIERI LEANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/02/2014

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Convenuto - Domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio - Termini di proposizione - Regime giuridico successivo alla l. n. 353 del 1990 e precedente al d.l. n. 35 del 2005 - Inosservanza - Conseguenze - Accettazione del contraddittorio dell'attore - Irrilevanza - Fondamento.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

133008 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - RILEVABILITA' In genere.

*Nel regime giuridico successivo alla l. n. 353 del 1990 e precedente al d.l. n. 35 del 2005, il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, giusto il disposto dell'art. 167 c.p.c., così come modificato dall'art. 3 d.l. n. 238 del 1995, conv. in l. n. 534 del 1995, mentre, per quanto attiene alle "eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio", vigendo il termine perentorio di cui all'art. 180, secondo comma, c.p.c., del pari introdotto dalla novella del 1995, siffatte eccezioni possono essere proposte, al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione ex art. 180 cit. e quella di trattazione ex art. 183 c.p.c., ovvero nel termine stabilito dal giudice istruttore. Tale regime di preclusioni è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo, sicché la relativa inosservanza deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/1995 num. 238 art. 3 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16800 del 2018 Rv. 649419 - 01, N. 24040 del 2019 Rv. 655306 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10831 del 2006 Rv. 589876 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17123 del 13/08/2020** (Rv. **658954 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **BESSE MARCHEIS CHIARA**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

B. (MARIANI MARIA PAOLA) contro C. (CORTI PIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 07/11/2014

187028 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE Vendita di immobile privo di certificato di abitabilità - Successivo rilascio del medesimo - Vendita di "aliud pro alio" - Configurabilità - Esclusione.

*Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, pur costituendo il certificato di abitabilità un requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento e della normale commerciabilità del bene, la mancata consegna di detto certificato costituisce un inadempimento del venditore che*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*non incide necessariamente in modo dirimente sull'equilibrio delle reciproche prestazioni, sicché il successivo rilascio del certificato di abitabilità esclude la possibilità stessa di configurare l'ipotesi di vendita di "aliud pro alio".*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1495

Massime precedenti Vedi: N. 6548 del 2010 Rv. 611804 - 01, N. 23265 del 2019 Rv. 655249 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17122 del 13/08/2020** (Rv. **658953 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **BESSE MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSE MARCHEIS CHIARA**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Diff.)

D. (SASSO CARMINE) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 21/07/2015

168002 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITA' (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE Debiti del "de cuius" - Erede convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero - Condizione di obbligato "pro quota" - Relativa eccezione - Corrispondente onere della prova - Contenuto - Fattispecie.

*Il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, che aveva condannato la convenuta al pagamento del debito ereditario per l'intero, non avendo quest'ultima comprovato la qualità di eredi dei fratelli del marito defunto, ma solo la mera qualità di chiamati all'eredità degli stessi).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 754

Massime precedenti Vedi: N. 6431 del 2015 Rv. 635069 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17118 del 13/08/2020** (Rv. **658952 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

A. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 03/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Valutazione - Solitudine e indigenza economica - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

*Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie (nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis"), l'accertamento della condizione di vulnerabilità deve avvenire alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel paese d'origine del richiedente e, dall'altro, del percorso di integrazione sociale da quest'ultimo intrapreso nel paese di destinazione, sicché le dedotte ragioni di solitudine e di indigenza*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*economica, in caso di rientro nel paese di origine, non possono essere poste a fondamento del rilascio del menzionato permesso, in quanto non integranti una grave violazione dei diritti umani.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25

*Massime precedenti Vedi:* N. 3681 del 2019 Rv. 652754 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 16925 del 11/08/2020 (Rv. 658940 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BELLINI UBALDO. Relatore: BELLINI UBALDO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**D. (FERABECOLI GABRIELE) contro M.**

**Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 14/05/2019**

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Accertamento preliminare sulla credibilità soggettiva - Valutazione di insussistenza - Conseguenze - Dovere di acquisire informazioni sul paese d'origine - Condizioni.

*In materia di protezione internazionale, l'accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l'esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, cosicché qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3, d.lgs. n. 251 del 2007, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01, N. 33096 del 2018 Rv. 652571 - 01, N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 02 Rv. 654624 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 04 Rv. 657916 - 03

*Massime precedenti Vedi:* N. 10286 del 2020 Rv. 657711 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16517 del 31/07/2020 (Rv. 659018 - 02)**

**Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)**

**C. (MENCHINI SERGIO) contro B. (LA LICATA DONATELLA)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2017**

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Sanzioni amministrative pecuniarie emesse dalla Banca d'Italia ex artt. 144 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazione applicabile "ratione temporis") - Natura sostanzialmente penale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 144 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 72 del*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

2015) nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, non sono equiparabili, quanto a gravosità economica ed incidenza sui diritti e libertà fondamentali, avuto riguardo alle concrete estrinsecazioni professionali, imprenditoriali e manageriali della persona, a quelle previste dall'art. 187-ter T.U.F., per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno natura sostanzialmente penale e non pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3656 del 2016 Rv. 638686 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 16517 del 31/07/2020** (Rv. **659018 - 03**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore:

**FORTUNATO GIUSEPPE**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

C. (MENCHINI SERGIO) contro B. (LA LICATA DONATELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2017

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO In genere

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009546/2018 64804901

Massime precedenti Conformi: N. 9546 del 2018 Rv. 648049 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 16517 del 31/07/2020** (Rv. **659018 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore:

**FORTUNATO GIUSEPPE**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

C. (MENCHINI SERGIO) contro B. (LA LICATA DONATELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2017

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzioni amministrative pecuniarie emesse dalla Banca d'Italia ex artt. 144 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993 - Opposizione - Trattazione in pubblica udienza ex art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dal d.lgs. n. 72 del 2015 - Dubbio di illegittimità costituzionale di tale previsione per contrasto con l'art. 76 Cost. - Manifesta infondatezza.

*In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 144 ss. del d.lgs. n. 385 del 1993, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 del cit. d.lgs. n. 385, come modificato dal d.lgs. n. 72 del 2015, in relazione all'art. 76 Cost., per eccesso di delega contenuta nella l. n. 154 del 2014, nella parte in cui ha introdotto, per il giudizio di opposizione, la trattazione in pubblica udienza in luogo della trattazione camerale, atteso che il potere di intervenire sul rito dell'opposizione era espressamente conferito al Governo dall'art. 3, comma 1, lett. i), della l. n. 154, nel punto in cui consentiva l'adozione di modifiche alla procedura sanzionatoria, ivi incluse le norme processuali.*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 CORTE COST., Legge 07/10/2014 num. 154 art. 3 com. 1 lett. I, Costituzione art. 76, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3845 del 2020 Rv. 657103 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16514 del 31/07/2020 (Rv. 658293 - 01)**

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO**. *Estensore:* **ABETE LUIGI**. *Relatore:* **ABETE LUIGI**. *P.M.* **SGROI CARMELO**. (Conf.)

O. (DE NARDIS PIERLUIGI) contro C. (BROCCHI LEONELLO)

Cassa e decide nel merito, CONS.NAZ.ARCH.ING. ROMA, 17/07/2018

135003 PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE Condanna in sede penale di ingegnere o architetto - Sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici – Conseguenze - Cancellazione dall'albo professionale per il corrispondente periodo.

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI In genere.

*La perdita del pieno godimento dei diritti civili, pur quantitativamente limitata e cronologicamente circoscritta, correlata all'irrogazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, importa, ai sensi dell'art. 20 del r.d. n. 2537 del 1925 (recante "regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto"), che il competente Consiglio dell'Ordine pronunci - con statuizione meramente dichiarativa - d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, la cancellazione dall'albo dell'ingegnere o dell'architetto, per il tempo corrispondente alla durata della pena accessoria.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 20, Legge 08/06/1938 num. 1874 art. 28, Cod. Pen. art. 28 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1204 del 2016 Rv. 638682 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16512 del 31/07/2020 (Rv. 658292 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE**. *Estensore:* **ABETE LUIGI**. *Relatore:* **ABETE LUIGI**. *P.M.* **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

M. (FERRIOLO GIOVAMBATTISTA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/05/2018

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Fase monitoria del giudizio di equa riparazione – Liquidazione delle spese giudiziali – Riferimento alla tabella n. 8 allegata al d.m. n. 55 del 2014 – Necessità – Fondamento.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

*In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37

*Massime precedenti Vedi:* N. 6015 del 2019 Rv. 652772 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16517 del 31/07/2020 (Rv. 659018 - 04)**

*Presidente:* **COSENTINO ANTONELLO**. *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE**. *Relatore:*

**FORTUNATO GIUSEPPE**. *P.M. SGROI CARMELO*. (Conf.)

C. (MENCHINI SERGIO) contro B. (LA LICATA DONATELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2017

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Diritto ad un giusto processo - Obbligo per il giudice di assumere tutti i mezzi istruttori articolati dalla parte - Esclusione - Fondamento.

*In tema di garanzia del giusto processo, non può predicarsi, tanto alla stregua delle norme di rango costituzionale, quanto ai sensi dell'art. 6 CEDU, un obbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione di qualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da una valutazione di rilevanza dei fatti da provare, atteso che, da un lato, l'art. 6 cit., pur garantendo il diritto ad un processo equo, non contiene alcuna disposizione riguardante il regime di ammissibilità delle prove o sul modo in cui esse dovrebbero essere valutate, trattandosi di questioni rimesse alla regolamentazione della legislazione nazionale, dall'altro, la necessità, da parte del giudice, di scrutinare la rilevanza ed ammissibilità dei singoli mezzi proposti dalla parte si coniuga ed è coerente con i principi della ragionevole durata del processo, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue ai fini della pronuncia.*

*Riferimenti normativi:* Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21909 del 2013 Rv. 627711 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16517 del 31/07/2020 (Rv. 659018 - 05)**

*Presidente:* **COSENTINO ANTONELLO**. *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE**. *Relatore:*

**FORTUNATO GIUSEPPE**. *P.M. SGROI CARMELO*. (Conf.)

C. (MENCHINI SERGIO) contro B. (LA LICATA DONATELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2017

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Garanzie del contraddittorio previste per il procedimento davanti alla Banca d'Italia - Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dei principi di cui all'art. 24, comma 1, l. n. 262 del 2005 - Esclusione - Fondamento.

*Il procedimento sanzionatorio davanti alla Banca d'Italia non viola il diritto di difesa dell'incolpato, atteso che, sebbene l'art. 24, comma 1, della l. n. 262 del 2005 disponga che "i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti*



## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie", è tuttavia esclusa la diretta applicabilità, in tale ambito, dei precetti costituzionali degli artt. 24 e 111 Cost., invocabili solo con riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al quale l'incolpato può impugnare il provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 28/12/2005 num. 262 art. 24, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8046 del 2019 Rv. 653405 - 02, N. 9371 del 2020 Rv. 657750 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16535 del 31/07/2020 (Rv. 658294 - 02)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)**

**I. (D'ANGELO QUIRINO) contro I. (MILIA GIULIANO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/01/2016

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Integrale esaurimento del patrimonio del "de cuius" mediante donazioni in vita - Onere di allegazione e probatorio a carico del legittimario leso – Contenuto.

*Il principio secondo cui il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non può essere applicato qualora il "de cuius" abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via, per reintegrare la quota riservata, se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del "relictum".*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1357 del 2017 Rv. 642221 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16535 del 31/07/2020 (Rv. 658294 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)**

**I. (D'ANGELO QUIRINO) contro I. (MILIA GIULIANO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/01/2016

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Donazioni compiute in vita dal "de cuius" - Esorbitanza rispetto alla disponibile - Azione di simulazione esperita dal legittimario leso - Riferimento alla quota di successione "ab intestato" - Valenza neutra rispetto alla qualificazione della posizione della parte attrice – Fondamento.

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE In genere.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Quando la successione legittima si apre su un "relictum" insufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari alla quota di riserva, avendo il "de cuius" fatto in vita donazioni che eccedono la disponibile, la riduzione delle donazioni pronunciata su istanza del legittimario ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria di cui il legittimario stesso è già investito "ex lege", determinando il concorso della successione legittima con la successione necessaria. Pertanto, la circostanza che il legittimario, nel chiedere l'accertamento della simulazione di atti compiuti dal "de cuius", abbia fatto riferimento alla quota di successione "ab intestato" non implica che egli abbia inteso far valere i suoi diritti di erede piuttosto che quelli di legittimario, qualora dall'esame complessivo della domanda risulti che l'accertamento sia stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 565 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 557, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417

*Massime precedenti Vedi:* N. 12317 del 2019 Rv. 653810 - 02, N. 15510 del 2018 Rv. 649176 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16519 del 31/07/2020 (Rv. 658682 - 02)**

*Presidente:* **COSENTINO ANTONELLO**. *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE**. *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE**. *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

*J. (ROSSI PASQUALE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/05/2018

112017 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE Pluralità di violazioni della stessa disposizione commesse in atti diversi - Applicazione di un'unica sanzione ex art. 135, comma 4, della legge notarile - Esclusione - Fondamento.

*L'art. 135, comma 4, della legge notarile, secondo il quale se il notaio, in occasione della formazione di uno stesso atto, contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione tenendo conto del numero delle violazioni commesse, non opera in caso di plurime infrazioni identiche compiute in atti diversi, non potendo il giudice interferire nella discrezionalità del legislatore con l'estendere all'ambito degli illeciti disciplinari quanto previsto, in tema di continuazione, da altri settori dell'ordinamento.*

*Riferimenti normativi:* Legge 13/02/1913 num. 89 art. 135 com. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 9177 del 2013 Rv. 626103 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16519 del 31/07/2020 (Rv. 658682 - 01)**

*Presidente:* **COSENTINO ANTONELLO**. *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE**. *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE**. *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

*J. (ROSSI PASQUALE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/05/2018

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Trasferimento di diritti reali non di garanzia su immobili - Mancanza delle menzioni ex art. 29, comma 1-bis della l. n. 52 del 1985 - Responsabilità disciplinare del notaio ex art. 28 della legge notarile - Sussistenza - Possibilità di confermare l'atto nullo, ex art. 29, comma 1-ter, della l. n. 52 cit. - Irrilevanza ai fini dell'esclusione dell'illecito disciplinare - Fondamento.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Il notaio che riceve un atto di trasferimento di diritti reali non di garanzia su immobili privo delle menzioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, incorre nel divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge", ex art. 28, comma 1, n. 1, della l. n. 89 del 1913 (e sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, comma 2, della medesima legge), il quale è violato nel momento stesso della redazione dell'atto nullo, senza che possano spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare l'atto ai fini privatistici, quale l'eventuale successiva sua conferma, ai sensi del comma 1-ter del medesimo art. 29.*

*Riferimenti normativi:* Legge 13/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1, Legge 13/02/1913 num. 89 art. 138 com. 2, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 19 com. 14, Legge 30/07/2010 num. 122  
CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 21828 del 2019 Rv. 654910 - 02

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16434 del 30/07/2020 (Rv. 658291 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. *Estensore:* **PICARONI ELISA**. *Relatore:* **PICARONI ELISA**. *P.M. PATRONE IGNAZIO*. (Conf.)

*R. (COREA ULISSE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/05/2017

118007 PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - IN GENERE Beni appartenenti alla Riserva Fondo lire U.N.R.R.A. - Vincolo di destinazione non disponibile dallo Stato - Conseguenze - Fattispecie.

*I beni facenti parte della Riserva Fondo lire U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), costituita in attuazione dell'Accordo internazionale 8 marzo 1945, sono assoggettati a vincolo di destinazione non disponibile dallo Stato e, perciò, non sono suscettibili di rientrare tra i beni patrimoniali che l'art. 6 dello Statuto di autonomia attribuisce alla Regione Valle d'Aosta. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia d'appello che, riformando quella di primo grado, aveva disatteso la domanda della Regione Valle d'Aosta, mirata ad ottenere l'attribuzione, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto di autonomia, della proprietà di un complesso immobiliare situato nel territorio regionale, parte della Riserva Fondo lire U.N.R.R.A.).*

*Riferimenti normativi:* Legge Cost. 26/02/1948 num. 4 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 19/09/1947 num. 1006, DPR 24/07/1977 num. 617, Legge 23/12/1993 num. 559 art. 9 com. 3, DPCM 20/10/1994, DPCM 21/04/2004

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16433 del 30/07/2020 (Rv. 658290 - 01)**

*Presidente:* **COSENTINO ANTONELLO**. *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE**. *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE**. *P.M. SGROI CARMELO*. (Conf.)

*L. (GAMBI RENZO) contro C. (MAZZOLI PAOLO)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/02/2018

*L'art. 147 della legge notarile non vieta la concorrenza tra i notai (la cui liceità, anzi, implicitamente riconosce), ma ne vieta le forme illecite, compreso il ricorso a procacciatori di affari, da intendersi in senso meramente economico e non strettamente tecnico, essendo sufficiente ad integrare la condotta sanzionata il solo fatto che un terzo indirizzi un certo numero*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*di clienti verso il notaio e che quest'ultimo ne tragga beneficio nello svolgimento dell'attività, senza che rilevi la gratuità dell'operato, tenuto conto che l'art. 31 del codice deontologico proibisce il procacciamento di clienti anche a titolo non oneroso.*

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16433 del 30/07/2020 (Rv. 658290 - 01)**

**Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)**

**L. (GAMBI RENZO) contro C. (MAZZOLI PAOLO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/02/2018

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Concorrenza tra notai – Forme illecite - Procacciamento di affari - Nozione - Gratuità dell'attività – Irrilevanza - Fondamento.

*L'art. 147 della legge notarile non vieta la concorrenza tra i notai, ma ne vieta le forme illecite, compreso il ricorso a procacciatori di affari, da intendersi in senso meramente economico e non strettamente tecnico, essendo sufficiente ad integrare la condotta sanzionata il solo fatto che un terzo indirizzi un certo numero di clienti verso il notaio e che quest'ultimo ne tragga beneficio nello svolgimento dell'attività, senza che rilevi la gratuità dell'attività di procacciamento, vietata dall'art. 31 del codice deontologico anche se svolta a titolo non oneroso.*

*Riferimenti normativi:* Legge 16/02/2013 num. 89 art. 147, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4721 del 2012 Rv. 621610 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16424 del 30/07/2020 (Rv. 658681 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.**

**Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)**

**A. (MARRA ALBERTO) contro M.**

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE CHIETI, 22/09/2015

218006 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - IN GENERE In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 021997/2018 65035401*

*Massime precedenti Conformi:* N. 21997 del 2018 Rv. 650354 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16076 del 28/07/2020 (Rv. 658680 - 01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

**M. (TORRE MICHELE) contro M.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO SASSARI, 06/11/2018

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo penale - Presunzione di insussistenza del pregiudizio ex art. 2, comma 2-sexies, della l. n. 89 del 2001 - Applicabilità ai casi di intervenuta prescrizione maturata anteriormente all'1 gennaio

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

2016 - Illegittimità di tale previsione, in relazione agli artt. 3, 24, 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.

*In tema di irragionevole durata del processo penale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-sexies, della l. n. 89 del 2001 (in vigore dall'1 gennaio 2016), sollevata sul presupposto dell'irragionevolezza della norma che, nel prevedere la presunzione di insussistenza del pregiudizio anche in caso di prescrizione maturata antecedentemente all'1 gennaio 2016, violerebbe il principio di effettività della tutela indennitaria, atteso che, con la norma in oggetto, non è stata introdotta una causa assoluta di insussistenza del presupposto dell'irragionevole durata del processo penale in caso di sopravvenuta dichiarazione di estinzione del reato, ma solo relativa, essendo fatta salva la prova contraria circa l'esistenza di un reale ed effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, nonostante l'intervenuta prescrizione del reato.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2, Costituzione art. 117 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 25323 del 2019 Rv. 655269 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16079 del 28/07/2020 (Rv. 658477 - 01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

**A. (BASEGGIO SILVIA) contro T. (MINELLA DARIO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/06/2017

168387 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - NULLE - DISPOSIZIONI A FAVORE DI PERSONA INCERTA Identificazione del beneficiario di una disposizione testamentaria – Indicazione nominativa – Necessità - Esclusione - Ricorso ad indicazioni desumibili dalla scheda testamentaria nonché da elementi estrinseci - Sufficienza - Fondamento.

168391 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE In genere.

*Ai fini della validità di una disposizione testamentaria, non è necessario che il beneficiario sia indicato nominativamente, essendo sufficiente che lo stesso sia determinabile in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché da elementi ad essa estrinseci, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, dovendosi improntare l'operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall'art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 628, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1368

*Massime precedenti Vedi:* N. 8899 del 2013 Rv. 625728 - 01, N. 17868 del 2019 Rv. 654464 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 16045 del 28/07/2020** (Rv. **658288 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**.

Relatore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

B. (SANDULLI ALDO) contro O. (SANTOLI ALBERTO)

Cassa e decide nel merito, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 28/11/2017

097116 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA Esercenti professioni sanitarie impiegati in una pubblica amministrazione – Iscrizione all'albo professionale - Ammissibilità - Conseguenze - Soggezione al potere disciplinare dell'Ordine di appartenenza - Sussistenza – Limiti – Fattispecie.

*I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo e, come tali, sono soggetti al potere disciplinare dell'Ordine di appartenenza, limitatamente ai casi in cui si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione, dovendosi, peraltro, considerare illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dagli iscritti anche se nello svolgimento di attività diverse dall'esercizio della libera professione (fatti cd. extrafunzionali), quante volte il comportamento sia suscettibile di essere considerato di pregiudizio per il decoro della stessa, fermo restando che l'organo disciplinare non può sindacare gli atti che siano invece riconducibili all'attività amministrativa dell'ente pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Commissione Centrale Esercenti Professione Sanitaria, nella parte in cui questa non aveva rilevato che l'Ordine dei medici aveva agito in carenza di potere, per avere sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato un proprio iscritto in relazione ad atti - consistenti nella predisposizione di protocolli sull'impiego del personale infermieristico di una A.S.L.- compiuti da quest'ultimo nell'esercizio non già della professione di medico, ma di una funzione pubblica).*

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 38, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 39, Legge 11/01/2018 num. 3 art. 4, Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 118 CORTE COST., Costituzione art. 121, Costituzione art. 123, Decreto Legisl. 13/09/1946 num. 233 art. 1, Decreto Legisl. 13/09/1946 num. 233 art. 3, Decreto Legisl. 13/09/1946 num. 233 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 17418 del 2011 Rv. 619112 - 01, N. 8639 del 2003 Rv. 563745 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 16078 del 28/07/2020** (Rv. **658476 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

U. (SCOZZAFAVA OBERDAN TOMMASO) contro L. (FERRARA PIERA ANNUNZIATA DOM)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 26/04/2018

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Preliminare di compravendita di immobile – Sufficiente indicazione e descrizione degli elementi identificativi del bene – Necessità - Eventuali successive modifiche catastali – Rilevanza – Esclusione – Fondamento.

058206 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DETERMINABILITA' - IN GENERE In genere.

*Ai fini della determinabilità dell'oggetto del contratto preliminare di compravendita immobiliare (e in funzione della conseguente adottabilità della pronuncia ex art. 2932 c.c.), è necessario*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*avere riguardo all' indicazione e descrizione degli elementi identificativi del bene che ne costituisce l'oggetto, restando irrilevanti eventuali successive modifiche dei dati catastali del bene stesso, in quanto elementi esterni non incidenti sulla relativa identificazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1325 lett. 3, Cod. Civ. art. 1346

*Massime precedenti Vedi:* N. 11237 del 2016 Rv. 640046 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16052 del 28/07/2020 (Rv. 658678 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**

*Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

*C. (FRANZONI MASSIMO) contro P.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/08/2013

052035 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - RESPONSABILITA' VERSO TERZI - IN GENERE Contratti conclusi dal consorzio in nome proprio - Regime di imputazione delle conseguenti obbligazioni - Estensione di tale regime alle ipotesi di fatti illeciti compiuti da un consorziato - Rilevanza nei rapporti interni.

052037 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - RESPONSABILITA' VERSO TERZI - OBBLIGAZIONI DEI CONSORZIATI In genere.

*Il regime della responsabilità solidale di cui all'art. 2615, comma 2, c.c., per le obbligazioni assunte in nome proprio dal consorzio nell'interesse dei singoli consorziati, trova applicazione anche per i danni cagionati a terzi dalle imprese consorziate nello svolgimento di attività costituenti adempimento del contratto stipulato direttamente dal consorzio, sebbene tale regime operi solo nei rapporti interni fra consorzio e consorziati.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2615

*Massime precedenti Vedi:* N. 3664 del 2006 Rv. 587515 - 01, N. 18235 del 2008 Rv. 605183 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16061 del 28/07/2020 (Rv. 658679 - 01)**

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:*

**GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Diff.)*

*S. (SPALLIERI ANTONIO) contro E. (BRIGUGLIO ANTONIO)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 07/11/2014

162043 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - SPESE DI REGISTRAZIONE Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Difensore dichiarato distrattario - Legittimazione alla registrazione dell'ordinanza - Sussistenza - Conseguenze.

*Laddove il giudice dell'esecuzione pronunci, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente - nella specie, riconoscendogli una somma a soddisfo del residuo credito per spese della procedura, oltre "spese successive occorrente (copie, notifica, imposta di registrazione dell'ordinanza)" - la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell'ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano "ex lege" a carico del debitore esecutato, in quanto*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c. Ne consegue che, qualora il difensore distrattario abbia chiesto detta registrazione, pagandone la relativa imposta, adempie un'obbligazione tributaria solidale nell'interesse del creditore procedente e per effetto del pagamento acquista il diritto di regresso che sarebbe spettato alla parte, nel cui interesse è stato eseguito, nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1203, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21686 del 2017 Rv. 645713 - 01, N. 29158 del 2018 Rv. 651544 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16050 del 28/07/2020 (Rv. 658289 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)*

*M. (ABBAMONTE ORAZIO) contro Z. (STAGLIANO' MARIA)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/05/2015*

058214 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE Preliminare di compravendita di farmacia - Validità – Sussistenza - Condizione di efficacia - Riconoscimento del diritto al trasferimento ad opera del medico provinciale.

097129 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIALIZZATA - IN GENERE In genere.

*L'art. 12 della l. n. 475 del 1968, che consente il trasferimento della farmacia solo a favore di persona dotata di particolari requisiti, non impedisce la stipulazione di un preliminare di compravendita della farmacia, condizionato alla futura acquisizione dei requisiti di legge da parte del promissario acquirente o di un terzo a favore del quale il contratto preliminare sia destinato ad operare e che lo stipulante si riservi di indicare, dovendosi pertanto ritenere tale contratto non già nullo, ma privo di efficacia in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva legale, consistente, nella disciplina fissata dall'art. 12 della legge n. 475 del 1968, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, nel riconoscimento ad opera del medico provinciale, con proprio decreto ex art. 12 cit., della sussistenza, in capo all'acquirente, dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico.*

*Riferimenti normativi:* Legge 02/04/1968 num. 475 art. 12, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 08/11/1991 num. 362 art. 7, Legge 08/11/1991 num. 362 art. 8 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 221

*Massime precedenti Vedi:* N. 7525 del 2014 Rv. 629912 - 01, N. 18458 del 2005 Rv. 584697 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 15764 del 23/07/2020 (Rv. 658287 - 01)**

*Presidente:* **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M. SGROI CARMELO. (Parz. Diff.)*

*S. (ALBAN MICHELE) contro S. (CARCERERI DE PRATI CLAUDIO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/02/2015*



## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

071040 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - ASSEGNAZIONE O ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI Divisione ereditaria – Comunioni riguardanti i medesimi beni e intercorrenti fra le stesse persone – Principio di autonomia delle comunioni - Applicabilità – Condizioni.

071082 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI In genere.

*Il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo è applicabile anche quando esse riguardino i medesimi beni e intercorrano fra le stesse persone, dovendo anche in questo caso i diritti del singolo essere regolati nell'ambito di ciascuna massa, senza possibilità, salvo diverso accordo, di essere soddisfatti con l'attribuzione di beni facenti parte dell'altra massa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 469 com. 3, Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 729, Cod. Civ. art. 757

*Massime precedenti Vedi:* N. 3512 del 2019 Rv. 652442 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 15488 del 21/07/2020 (Rv. 658677 - 01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)**

*E. (CARBONI GIANFRANCO) contro B. (PARENTI LUIGI)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 07/01/2015*

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Valutazione, positiva o negativa, sul carattere di indispensabilità - Obbligo di espressa motivazione - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di giudizio di appello, l'art. 345, comma 3, c.p.c., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (nel testo applicabile "ratione temporis"), nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 16745 del 2014 Rv. 631949 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 15319 del 17/07/2020 (Rv. 658118 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

*A. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro M.*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/04/2019*

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

*CONFORME A CASSAZIONE SU 029459/2019 65606202*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

---

*Sez. 2 - , Sentenza n. 15309 del 17/07/2020 (Rv. 658475 - 01)*

*Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

*E. (RASCHI MIRNA) contro P. (PERRI NATALE)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/02/2016*

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 010728/2017 64402101*

*Massime precedenti Conformi:* N. 10728 del 2017 Rv. 644021 - 01

---

*Sez. 2 - , Sentenza n. 15308 del 17/07/2020 (Rv. 658474 - 01)*

*Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

*V. (MUCCIO NICOLINA GIUSEPPINA) contro P. (LA SALA ANTONIO CARLO)*

*Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/10/2013*

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Ricorso per Cassazione - Ordinanza di integrazione del contraddittorio ex art. 371 bis c.p.c. - Deposito dell'atto di integrazione oltre il termine concesso - Conseguenze.

*Qualora la Corte di cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., il deposito del relativo atto di integrazione oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso, comporta l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso in cassazione, restando del tutto irrilevante un tardivo deposito dell'atto integrativo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

*Massime precedenti Conformi:* N. 26141 del 2013 Rv. 628653 - 01

---

*Sez. 2 - , Ordinanza n. 15306 del 17/07/2020 (Rv. 658473 - 01)*

*Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: PICARONI ELISA. Relatore: PICARONI ELISA.*

*M. (ROBUSCHI RICCARDO) contro V.*

*Rigetta, TRIBUNALE PADOVA, 25/01/2016*

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario - Liquidazione degli onorari - Criterio - Sommatoria degli onorari relativi a ciascun accertamento - Legittimità.

*Ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari effettuata mediante sommatoria di quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti.*

*Riferimenti normativi:* DM Grazia e Giustizia 30/05/2002

*Massime precedenti Conformi:* N. 22779 del 2014 Rv. 632890 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 15317 del 17/07/2020 (Rv. 658284 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.**

**I. (MUOLLO CLAUDIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRIESTE, 29/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018306/2019 65471901

*Massime precedenti Conformi:* N. 18306 del 2019 Rv. 654719 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 15322 del 17/07/2020 (Rv. 658286 - 01)**

**Presidente: Manna Felice. Estensore: Giannaccari Rossana.**

**K. (GUGLIELMO SILVANA) contro M.**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 10/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità per motivi di salute ex art. 2, comma 11, lett. h) bis del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.lgs. n. 145 del 2015 – Ambito dell'approfondimento istruttorio officioso sulle condizioni del sistema sanitario del Paese di provenienza in relazione allo specifico quadro clinico - Fattispecie.

*Ai fini della verifica dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie la condizione di vulnerabilità per motivi di salute, normativamente tipizzata dall'art. 2, comma 11, lett. h) bis del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.lgs. n. 145 del 2015, impone all'organo giudicante un'attenta e dettagliata disamina dei rischi eventualmente configurabili a carico del ricorrente in caso di rimpatrio. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva escluso per un richiedente affetto da epatite cronica attiva da HBV la sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria in base alla considerazione che, alla data di presentazione del ricorso, il programma terapeutico prescritto al ricorrente fosse terminato e che, comunque, nel paese di provenienza fosse assicurata una copertura vaccinale relativa al virus dell'epatite B, senza avere indagato sull'effettiva capacità del sistema sanitario di erogare cure idonee a fronteggiare la patologia del richiedente).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25 art. 8

*Massime precedenti Conformi:* N. 13257 del 2020 Rv. 658131 - 02

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15318 del 17/07/2020** (Rv. **658285 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

A. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Ricorso al tribunale – Audizione del richiedente – Esclusione – Condizioni.

*Il tribunale che sia investito del ricorso contro il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall'audizione del richiedente solo se a quest'ultimo, nella fase amministrativa, sia stata data la facoltà di essere sentito e il verbale del colloquio, ove avvenuto, sia stato reso disponibile.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 5973 del 2019 Rv. 652815 - 01, N. 27073 del 2019 Rv. 656871 - 01, N. 3029 del 2019 Rv. 652410 - 01, N. 8931 del 2020 Rv. 657904 - 01, N. 3003 del 2018 Rv. 647297 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 15304 del 17/07/2020** (Rv. **658676 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **BELLINI UBALDO**. Relatore: **BELLINI UBALDO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

C. (ANGELINI MASSIMO) contro R. (RACCA FEDERICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/11/2014

011057 APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008853/2017 64354302

*Massime precedenti Conformi:* N. 8853 del 2017 Rv. 643543 - 02

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15047 del 15/07/2020** (Rv. **658675 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

A. (NOVELLO ANTONINO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 02/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030105/2018 65322603

*Massime precedenti Conformi:* N. 30105 del 2018 Rv. 653226 - 03

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15043 del 15/07/2020** (Rv. **658119 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

M. (BARTOLINI ROBERTO) contro P. (NICCOLAI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/11/2015

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Sanzioni amministrative – Trasporti di rifiuti con formulari con dati inesatti – Competenza per territorio – Criteri - Ragioni.

*La competenza all'adozione di provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative (nella specie, ordinanze-ingiunzione) per avere effettuato trasporti di rifiuti con formulari contenenti dati inesatti non si radica necessariamente nel luogo della sede della società produttrice del rifiuto, bensì nel luogo di produzione in concreto del rifiuto stesso e, quindi, di partenza effettiva del relativo trasporto; è, infatti, nel momento della partenza del trasporto illecito che il materiale esce fisicamente dal processo produttivo del produttore diventando rifiuto.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28235 del 2008 Rv. 605832 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15043 del 15/07/2020** (Rv. **658119 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

M. (BARTOLINI ROBERTO) contro P. (NICCOLAI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/11/2015

024057 ATTI AMMINISTRATIVI - INVALIDITA' - INCOMPETENZA - IN GENERE Sanzioni amministrative – Incompetenza assoluta e relativa dell'autorità amministrativa – Eccezione in senso stretto – Onere della prova a carico della parte – Ragioni.

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA In genere.

*In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il giudice è tenuto a rilevare "ex officio" soltanto l'incompetenza assoluta dell'autorità amministrativa che abbia emesso, senza averne alcun potere, l'ordinanza-ingiuntiva opposta, poiché solo in tal caso difetta in radice il potere sanzionatorio in concreto esercitato dall'autorità predetta e l'incompetenza si risolve nel difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria. In ogni altro caso di incompetenza, spetta, invece, alla parte sollevare la relativa eccezione e fornirne la dimostrazione puntuale, in ottemperanza ai normali criteri di ripartizione dell'onere della prova, poiché il vizio non attiene alla titolarità in astratto del potere sanzionatorio, ma soltanto al suo corretto esercizio in concreto.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 152

Massime precedenti Vedi: N. 28108 del 2018 Rv. 651188 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 14708 del 10/07/2020** (Rv. **658472 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

R. (POLICE ARISTIDE) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/01/2016

159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Doveri dei sindaci - Obbligo di relazionare all'assemblea circa la "correttezza sostanziale" delle operazioni con parti correlate - Sussistenza.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sebbene non rientri tra i doveri dei sindaci interloquire sulla opportunità delle operazioni con parti correlate e sulle prospettive vantaggiose o meno delle stesse, cionondimeno i medesimi non possono limitarsi ad una verifica estrinseca del rispetto delle procedure legali, avendo l'obbligo di relazionare all'assemblea circa le criticità emerse per difetto di "correttezza sostanziale" delle dette operazioni e per mancanza di indipendenza dell'"advisor", risultante dalle emergenze, e la non conformità della procedura allo scopo di legge, che è quello d'impedire silenti "svuotamenti societari".*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2391 bis, Cod. Civ. art. 2403, Cod. Civ. art. 2429, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 149 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 5357 del 2018 Rv. 647847 - 02

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 14299 del 08/07/2020** (Rv. **658422 - 02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

P. (PECCHIOLI NICCOLO') contro O. (FARNARARO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/05/2018

135013 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE - PRESCRIZIONE Decorrenza - Illeciti permanenti - Dalla data della cessazione - Fondamento.

*Il termine di prescrizione della sanzione disciplinare, da irrogarsi per un illecito deontologico di carattere permanente, decorre dal giorno in cui cessa la permanenza, in applicazione analogica dell'art. 158 c.p.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16515 del 2012 Rv. 623820 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 14300 del 08/07/2020** (Rv. **658439 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

A. (DALESSIO CLEMENTI GIANPAOLO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/08/2014

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

046115 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA Nomina di una commissione di condomini per l'assunzione di determinazioni di competenza assembleare - Ammissibilità - Vincolatività di tali determinazioni - Condizioni - Fattispecie.

*L'assemblea condominiale ben può deliberare la nomina di una commissione di condomini deputata ad assumere determinazioni di competenza assembleare. Tuttavia, le determinazioni di tale commissione, per essere vincolanti anche per i dissenzienti, ex art. 1137, comma 1, c.c., devono essere approvate, con le maggioranze prescritte, dall'assemblea medesima, non essendo le funzioni di quest'ultima suscettibili di delega. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie in cui l'assemblea, demandata ad una commissione ristretta di condomini la scelta e la nomina del tecnico cui affidare l'incarico di accertare quali fossero le opere di manutenzione straordinaria necessarie per la buona conservazione dei fabbricati e di redigere il computo metrico dei lavori nonché il capitolato d'appalto, aveva poi approvato le indicazioni così emerse con una propria successiva delibera di recepimento).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130 bis com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 33057 del 2018 Rv. 652049 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 14299 del 08/07/2020 (Rv. 658422 - 01)**

*Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

*P. (PECCHIOLI NICCOLO') contro O. (FARNARARO VINCENZO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/05/2018*

135015 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Procedimento disciplinare promosso dal Consiglio dell'ordine degli psicologi - Parere sulle vicende oggetto del procedimento - Motivo di ricusazione - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di procedimento disciplinare promosso dal Consiglio dell'ordine degli psicologi, non integra un motivo di ricusazione l'aver manifestato pubblicamente il proprio parere sulla vicenda oggetto del procedimento, purché si tratti di affermazioni del tutto generiche, prive di riferimenti anche superficiali al possibile esito del procedimento stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso che integrasse un motivo di ricusazione nei confronti del Presidente del Consiglio dell'ordine degli psicologi - per effetto del dovere di astensione contemplato dall'art. 3 del regolamento dell'Ordine degli psicologi della Toscana - la circostanza che questi si fosse pubblicamente espresso, in maniera critica, sulle "cinque leggi Hamer", l'adesione alle quali era oggetto della contestazione disciplinare a carico del professionista).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 158

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 17861 del 27/08/2020** (Rv. 658751 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

M. (SORO ANDREA) contro B. (DELITALA FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 18/02/2019

168155 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE Legato di usufrutto sostitutivo di legittima – Morte del legatario anteriormente all'accettazione - Rinuncia ad opera dell'erede – Configurabilità - Fondamento.

*In tema di legato in sostituzione di legittima, ove questo abbia ad oggetto il diritto di usufrutto ed il beneficiario muoia prima di averlo accettato, la facoltà di rinunziarvi, quale potere inerente al rapporto successorio in atto, non esauritosi con il definitivo conseguimento del legato, si trasmette all'erede del legatario, divenuto titolare "iure hereditatis" dell'azione di riduzione; né rileva, in senso contrario, che l'erede medesimo non possa subentrare nel diritto già acquistato dal proprio dante causa, potendo egli comunque scegliere se renderlo definitivo, assumendo su di sé obblighi ed eventuali diritti nascenti dall'estinzione dell'usufrutto ovvero rinunziarvi, in tal modo assolvendo all'onere cui è subordinata l'azione di riduzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 557, Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 981

Massime precedenti Vedi: N. 19646 del 2017 Rv. 645100 - 01, N. 1996 del 2016 Rv. 638786 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020** (Rv. 658965 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **ABETE LUIGI.** Relatore:

**ABETE LUIGI.**

D. (PINI CLAUDIO) contro G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PISTOIA, 26/06/2018

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Imputazione delle spese giudiziali sulla base della soccombenza – Valutazione globale dell'esito del giudizio, inclusivo della fase monitoria e di quella dell'opposizione – Necessità - Conseguenze.

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

*Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18125 del 2017 Rv. 645057 - 01

---



## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 17862 del 27/08/2020** (Rv. **659010 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

F. (*MUSCHITIELLO ALBERTO*) contro F. (*DE PALMA CLAUDIA*)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 15/02/2019

071043 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - DIRITTO AI BENI IN NATURA Realizzazione - Criteri - Pluralità di immobili da dividere - Frazionamento delle singole unità immobiliari oppure assegnazione di interi immobili salvo conguaglio - Accertamento del giudice di merito.

*Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei dividendi ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei dividendi in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del dividendo sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni dividendo, salvo conguaglio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 727

Massime precedenti Conformi: N. 15105 del 2000 Rv. 542051 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 16326 del 30/07/2020** (Rv. **658746 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **ABETE LUIGI.** Relatore:

**ABETE LUIGI.**

M. (*MOBILIA FABRIZIO*) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 18/12/2018

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Giudizio di equa riparazione - Liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte - Soccombenza reciproca - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

188217 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - PROCESSO CIVILE In genere.

*Nel procedimento di equa riparazione disciplinato dalla l. n. 89 del 2001, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda, legittimante la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il "petitum" della domanda*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

sotto il profilo quantitativo, ma sollecita semplicemente l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14976 del 2015 Rv. 636087 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22021 del 2018 Rv. 650070 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 16317 del 30/07/2020** (Rv. **658744 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TRANI, 25/05/2018

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di competenza del giudice di pace - Decisione secondo equità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell'art. 23, comma 11, della l. n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 99 del d.lgs. n. 507 del 1999, non trova applicazione l'art. 113, comma 2, c.p.c. e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità. Alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all'art. 23 citato, in quanto le opposizioni ex art. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981 non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita "ratione valoris" dall'art. 7 c.p.c., cui fa riferimento l'art. 113 c.p.c., ma in quella speciale attribuita dalla legge "ratione materiae".*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 99

Massime precedenti Conformi: N. 23978 del 2007 Rv. 600682 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 16327 del 30/07/2020** (Rv. **658747 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**.

Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

G. (GATTAMELATA STEFANO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/02/2019

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo - Pregiudizio di carattere patrimoniale - Spese legali sostenute nel giudizio presupposto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, il danno da riparare è unicamente quello che sia derivato alla parte come conseguenza immediata e diretta del fatto che la controversia si è eccessivamente protratta nel tempo e che la sua soluzione è stata ottenuta con ingiustificato ritardo o non è stata ancora ottenuta pur essendo trascorso un lasso di tempo irragionevole, cosicché non sono indennizzabili le spese legali sostenute per far valere il proprio diritto nel giudizio presupposto, trattandosi di spese la cui definizione è circoscritta nell'ambito di quella*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*vicenda processuale. (Nella specie, è stata esclusa l'indennizzabilità delle spese sostenute per un'opposizione avverso una procedura esecutiva, intrapresa sulla base di un titolo formato nel giudizio protrattosi oltre il termine ragionevole).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 bis com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 15106 del 2004 Rv. 575246 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 11829 del 2018 Rv. 648497 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16331 del 30/07/2020 (Rv. 658748 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.**

*Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

*S. (PORTINARI PAOLO) contro R. (MANZI ANDREA)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/10/2017*

136036 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE Accessione invertita ex art. 938 c.c. – Presupposti di operatività – Conseguenze - Edificio costruito interamente sul fondo altrui - Esclusione.

*L'istituto dell'acquisto della proprietà per accessione invertita che, ai sensi dell'art. 938 c.c., consente al giudice di attribuire al proprietario della costruzione eseguita su una parte dell'altrui fondo attiguo la proprietà del terreno occupato, in mancanza della tempestiva opposizione del proprietario di tale terreno, si riferisce esclusivamente alle ipotesi di sconfinamento, ovvero di costruzione giacente in parte sul terreno del costruttore ed in parte sul terreno altrui, non trovando, perciò, applicazione nelle ipotesi di costruzione interamente eseguita sul fondo altrui, che sono invece regolate dall'art. 936 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 938

*Massime precedenti Conformi:* N. 23707 del 2014 Rv. 633184 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16336 del 30/07/2020 (Rv. 658465 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:*

**SCARPA ANTONIO.**

*C. (MANZILLO WERNER) contro C. (IACOVONE FLAVIO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/11/2018*

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Chiamata in causa del terzo ad opera dell'opponente - Autorizzazione del giudice - Necessità - Citazione diretta del terzo chiamato - Formulazione in via gradata di richiesta di autorizzazione ex art. 269 c.p.c. - Conseguenze.

133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*della posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali, fermo restando che, qualora quest'ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in via gradata tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata, ove il giudice pronunci nel merito anche nei confronti del terzo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7526 del 2012 Rv. 622365 - 01, N. 21706 del 2019 Rv. 655233 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16322 del 30/07/2020 (Rv. 658745 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**

*B. (CURATOLO FAUSTO) contro C. (FERRARO DIEGO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 12/02/2018

157030 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE Disciplina dettata dagli artt. 1064, comma 1, c.c. e 1067, comma 1, c.c. – Differenze.

157056 SERVITU' - "NEMINI RES SUA SERVIT" - PRESTAZIONI ACCESSORIE - IN GENERE In genere.

*A norma dell'art. 1064, comma 1, c.c., il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne ed è comprensivo anche degli "adminicula servitutis" - e, cioè, di quelle facoltà accessorie, indispensabili per l'esercizio del diritto e senza le quali l'"utilitas" della servitù non potrebbe ricevere attuazione - la cui modifica non si ripercuote sul vincolo, né sulle modalità di attuazione della servitù medesima; ne consegue che la modifica di tali facoltà non è riconducibile in alcun modo alla disciplina dell'art. 1067, comma 1, c.c., che consente al proprietario del fondo dominante di apportare, alle cose ed opere destinate all'esercizio della servitù, quelle modifiche che ne rendano più agevole o comodo l'esercizio medesimo, ove ciò non si traduca in un apprezzabile aggravio dell'onere che pesa sul fondo servente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1064 com. 1, Cod. Civ. art. 1067 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 2643 del 2016 Rv. 638743 - 01, N. 25056 del 2018 Rv. 650674 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16337 del 30/07/2020 (Rv. 658749 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

*Z. (CORNELIO ENRICO) contro C. (FERRARI MARCO PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/01/2019

046077 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE Condominio minimo - Funzionamento dell'assemblea - Quote differenti dei partecipanti - Delibere che richiedono l'approvazione ad opera della maggioranza degli intervenuti - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Conseguenze.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Nell'ipotesi di condominio costituito da due soli condomini, seppur titolari di quote diseguali, ove si debba procedere all'approvazione di deliberazioni che - come quella di nomina dell'amministratore - richiedano comunque sotto il profilo dell'elemento personale, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136, comma 2, c.c., la valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione "unanime", non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1136 com. 2, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1135

*Massime precedenti Vedi:* N. 20071 del 2017 Rv. 645342 - 02, N. 5329 del 2017 Rv. 643062 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2046 del 2006 Rv. 586562 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16328 del 30/07/2020 (Rv. 658750 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.**

*Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

*D. (CERIO ENNIO) contro M.*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 22/03/2019*

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Proposizione nel processo presupposto di querela di falso in via incidentale - Computo del periodo di sospensione ex art. 225, comma 2, c.p.c. ai fini del superamento del termine di ragionevole durata - Esclusione - Fondamento.

*In tema di equa riparazione, va escluso dalla durata del processo presupposto il periodo in cui esso resta sospeso ex art. 225, comma 2, c.p.c., atteso, per un verso, che l'ampia previsione dell'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, secondo cui non si tiene conto, ai fini del computo della durata, "del tempo in cui il processo è sospeso", include non solo l'ipotesi di cui all'art. 295 c.p.c., ma anche tutte le altre ipotesi di sospensione, compresa quella conseguente alla proposizione del giudizio di falso in via incidentale, che si pone, rispetto al processo principale, in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, riconducibile all'area della sospensione necessaria; e considerato, per altro verso, che la querela di falso, sebbene proposta in via incidentale, dà pur sempre luogo ad un procedimento autonomo e indipendente dal giudizio principale, che deve a propria volta svolgersi nel rispetto del principio della ragionevole durata, la cui violazione, nel concorso degli ulteriori presupposti, può comportare il riconoscimento di uno specifico indennizzo.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5769 del 2017 Rv. 643259 - 01, N. 12035 del 2017 Rv. 644288 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16327 del 30/07/2020 (Rv. 658747 - 02)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.**

*Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

*G. (GATTAMELATA STEFANO) contro M.*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/02/2019*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Procedimento di equa riparazione - Riduzione del compenso al difensore ai sensi dell'art. 9 del d.m. n. 140 del 2012 - Motivazione - Necessità - Esclusione - Limiti.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

*Nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice, purché non scenda al di sotto degli importi minimi, può ridurre il compenso del difensore sino alla metà ex art. 9 del d.m. n. 140 del 2012, senza necessità di specifica motivazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2233 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 9, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 16392 del 2016 Rv. 640835 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16340 del 30/07/2020 (Rv. 658791 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.**

C. (ARTURI GIOVANNI) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/01/2018

100120 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo per crediti condominiali - Cassazione con rinvio della sentenza di appello - Documenti già prodotti dal condominio in primo grado, inclusa la fase monitoria - Onere di produzione nel giudizio di rinvio a carico della parte - Sussistenza.

*In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti condominiali, in caso di cassazione con rinvio al giudice di appello, è onere del condominio appellante produrre o ripristinare in appello, se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali si basa il gravame, o comunque attivarsi perché tali documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, senza che gli stessi (nella specie, quelli relativi alla fase monitoria) possano, per altro, qualificarsi come nuovi agli effetti dell'art. 345 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8693 del 2017 Rv. 643542 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020 (Rv. 658790 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.**

E. (BARAZZONI GIAN PAOLO) contro C. (GNONI SANTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/05/2018

254010 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE Motivazione - Caratteri.

*L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relatio-nem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8649 del 2006 Rv. 588589 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 16204 del 29/07/2020** (Rv. **658789 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

P. (BONI CARLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetia, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/10/2018

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009521/2018 64815201

Massime precedenti Conformi: N. 9521 del 2018 Rv. 648152 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 16219 del 29/07/2020** (Rv. **658743 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

contro

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

*Nel procedimento per regolamento di competenza, i difensori che rappresentano le parti nel giudizio di merito conservano la qualità di procuratori, senza che sia neppure necessaria l'abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, operando il regolamento medesimo come un semplice incidente del processo di merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la scrittura difensiva depositata, ex art. 47, ultimo comma, c.p.c. dall'Avvocatura distrettuale dello Stato operante nel distretto di Corte di appello di ubicazione del Tribunale ove si stava svolgendo il processo di merito).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10439 del 2020 Rv. 658030 - 01, N. 4345 del 2012 Rv. 621751 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 15995 del 28/07/2020** (Rv. **658464 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

M. (MONTONE VINCENZO) contro I. (PROCOPIO CATERINA MARIA DOMENICA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2018

046076 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA Domanda di revoca dell'amministratore ex art. 1129 c.c. - Statuizione adottata in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

*In tema di condominio negli edifici, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, abbia provveduto sulla domanda di revoca dell'amministratore, al fine di proporre, sotto forma di vizi "in iudicando" o "in procedendo", censure che rimettano in discussione la sussistenza o meno di gravi irregolarità nella gestione (nella specie, riconducibili alla mancata convocazione dell'assemblea), perché tale statuizione, adottata all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è priva di efficacia decisoria e non incide su situazioni sostanziali di diritti o "status", potendo invece il decreto essere impugnato davanti al giudice di legittimità limitatamente alla statuizione sulle spese di giudizio, concernente posizioni giuridiche soggettive di debito e credito, che discendono da un autonomo rapporto obbligatorio.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 7623 del 2019 Rv. 653375 - 01, N. 14524 del 2011 Rv. 618326 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 15994 del 28/07/2020** (Rv. **658787 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

A. (FAVARO' MARCO) contro A. (CACCIOLA FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/11/2018

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Creditore ipotecario o terzo acquirente - Qualità di litisconsorte necessario - Esclusione - Limiti - Conseguenze in tema di integrazione del contraddittorio in appello.

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE In genere.

*I creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti hanno diritto ad intervenire nella divisione, ex art. 1113, comma 1, c.c., ma non ne sono parti necessarie, assumendo la posizione di litisconsorti, con la conseguente necessità d'integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, ex art. 331 c.p.c., soltanto con l'effettivo intervento in causa, anche a seguito di chiamata in giudizio, ex art. 1113, comma 3, c.c., la quale costituisce un onere per i comunisti, sui quali grava l'obbligo di salvaguardare il diritto d'intervento dei creditori iscritti e dei cessionari oppositori o trascriventi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1113, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331



## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 19529 del 2012 Rv. 624311 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15996 del 28/07/2020 (Rv. 658788 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.**

C. (VERGA LUCA) contro C. (MALERBA CRISTINA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/11/2018

046073 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO Diritto del condomino di esaminare ed ottenere copia dei registri condominiali ex artt. 1129, comma 2 e 1130-bis c.c., come novellati dalla l. n. 220 del 2012 - Corrispondente obbligo di rendiconto dell'amministratore – Condizioni – Onere della prova.

*Gli artt. 1129, comma 2, c.c. e 1130-bis c.c., come novellati dalla l. n. 220 del 2012, prevedono la facoltà dei condomini di ottenere l'esibizione di registri e documenti contabili condominiali in qualsiasi tempo, non necessariamente in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, semprechè l'esercizio del diritto di accesso non si risolva in un intralcio all'amministrazione, ponendosi in contrasto con il principio della correttezza ex art. 1175 c.c.; al condomino istante - il quale non è tenuto a specificare le ragioni della richiesta – fa capo l'onere di dimostrare che l'amministratore non gli abbia consentito l'esercizio della facoltà in parola.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1129 com. 2, Cod. Civ. art. 1130 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 1544 del 2004 Rv. 569757 - 01, N. 19210 del 2011 Rv. 619094 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15663 del 23/07/2020 (Rv. 658738 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

S. (RANALLI GIOVANNI) contro B. (DI FIORE STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 07/09/2017

168008 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - IN GENERE Accettazione dell'eredità – Irrevocabilità – Conseguenze – Retroattività della rinuncia all'eredità – Ambito applicativo.

168103 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - IN GENERE In genere.

*L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità. Vedi: Sez. 2, Sentenza n. 801 del 17/03/1972 (Rv. 356969 - 01); Sez. 2, Sentenza n. 4373 del 09/07/1980 (Rv. 408245 - 01)*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 520

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15686 del 23/07/2020 (Rv. 658780 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

*Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

G. (BATTAGLIA MARCO) contro R. (CREMONA ANTONINO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/05/2018

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE  
Morte del socio - Contratto sociale - Clausola di continuazione della società con gli eredi - Validità  
- Accordo "inter vivos" - Comportamenti concludenti - Rilevanza.

*In tema di società di persone, è valida la clausola, contenuta nel contratto sociale, che attribuisca ai soci superstiti la facoltà di continuare la società con gli eredi del socio deceduto, così imponendo a questi ultimi, ove la facoltà sia esercitata, l'obbligo di proseguire l'attività sociale del loro dante causa, fermo restando che la continuazione della società da parte di questi ultimi non avviene "mortis causa", ma in virtù dell'accordo "inter vivos" intercorso con i soci superstiti, che può manifestarsi anche per il tramite di comportamenti concludenti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2284

*Massime precedenti Vedi:* N. 21803 del 2006 Rv. 592804 - 01, N. 15395 del 2013 Rv. 626792 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15696 del 23/07/2020 (Rv. 658784 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:*

**SCARPA ANTONIO.**

C. (CONCILIO GIOVANNI) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 31/05/2018

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE  
Pagamento di contributi condominiali - Decreto ingiuntivo emesso ex art. 63 disp. att. cod. civ.  
- Opposizione - Contestazione della sussistenza del debito e della documentazione - Onere probatorio dell'amministratore del condominio.

*Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale di assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti, sicché il giudice emetterà una sentenza favorevole qualora l'amministratore dimostri che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. Conf a Cass. n.7569 del 1994, Rv 48778501*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 15659 del 23/07/2020** (Rv. **658736 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

S. (ANGELELLI MARIO ANTONIO) contro C. (MATTINA ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/03/2017

168024 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - DECADENZA - OMISSIONI O INFEDelta' NELL'INVENTARIO Accettazione dell'eredità – Mancata conoscenza di testamento preesistente - Eccezione in senso lato - Configurabilità.

168025 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - EFFETTI - IN GENERE In genere.

*La mancata conoscenza, da parte dell'erede, del testamento esistente al momento dell'accettazione dell'eredità, comportante, ai sensi dell'art. 483, comma 2, c.c., la limitazione di responsabilità per i legati nello stesso disposti, integra gli estremi di un'eccezione in senso lato, come tale svincolata dal regime delle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c. e proponibile in tutto il corso del giudizio di primo grado (e sin anche in grado di appello).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10531 del 2013 Rv. 626195 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 15661 del 23/07/2020** (Rv. **658737 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

C. (CECHELLA CLAUDIO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/07/2017

168313 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO (NOZIONE, DISTINZIONI) - DI SPECIE - IN GENERE Legato di somme risultanti a credito su conto corrente al momento del decesso - Legato di specie - Legato di importi risultanti su conto corrente bancario - Legato di genere - Conseguenze - Fondamento.

168329 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO (NOZIONE, DISTINZIONI) - PRESTAZIONE IN GENERE - ADEMPIMENTO - LEGATO DI GENERE - IN GENERE In genere.

*La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie; per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c.. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l'intenzione del "de cuius" di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto ad esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 654, Cod. Civ. art. 653, Cod. Civ. art. 655, Cod. Civ. art. 588, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 6125 del 2020 Rv. 657278 - 01, N. 14358 del 2013 Rv. 626461 - 01

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 15675 del 23/07/2020** (Rv. **658740 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

L. (GRECO GIANCARLO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/02/2018

046186 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI Aspetto architettonico dell'edificio - Decoro architettonico - Complementarità - Conseguenze - Valutazione di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

*Le nozioni di aspetto architettonico ex art. 1127 c.c. e di decoro architettonico ex art. 1120 c.c., pur differenti tra loro, sono strettamente complementari e non possono prescindere l'una dall'altra, sicché anche l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, si da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterarne le linee impresse dal progettista; la relativa valutazione, demandata al giudice di merito, è sottratta al sindacato della Corte di Cassazione, se congruamente motivata, senza peraltro obbligo di espressa motivazione sulla sussistenza del pregiudizio economico, quando questo sia da ritenersi insito in quello estetico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1127

Massime precedenti Vedi: N. 17350 del 2016 Rv. 640894 - 01, N. 1025 del 2004 Rv. 569562 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 15678 del 23/07/2020** (Rv. **658779 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

D. (DE LORENZO FABRIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 17/05/2018

040032 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - TRANSITO - FERMATA, SOSTA E PARCHEGGIO Sosta in violazione dell'art. 157, comma 6, c.d.s. - Verbale di accertamento dell'infrazione - Opposizione - Onere della prova gravante sull'Amministrazione - Contenuto.

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di infrazione del codice della strada per sosta in violazione dell'art. 157, comma 6, c.d.s., è onere dell'Autorità amministrativa dare la prova dell'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, un'adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata, ovvero, in mancanza, dimostrare l'esistenza della delibera che rende inoperante l'obbligo stabilito dall'art. 7, comma 8, c.d.s.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 157 com. 6, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18575 del 2014 Rv. 632106 - 01, N. 7993 del 2005 Rv. 580717 - 01

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15692 del 23/07/2020 (Rv. 658782 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.**

**Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.**

P. (BARGIACCHI SIRO UGO VINCENZO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/09/2018

071100 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - IN GENERE  
Comunione legale dei coniugi di un immobile in comproprietà con terzi - Divisione - Effetti -  
Processo di espropriazione per un debito di uno solo dei coniugi - Conseguenze.

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE  
LEGALE - IN GENERE In genere.

*Qualora un bene immobile, oggetto della divisione, appartenga a coniugi in regime di comunione in comproprietà con terzi, la comunione legale dei coniugi persiste, pur se ne muta l'oggetto: non più la quota indivisa, ma i beni assegnati in proprietà ai coniugi per effetto della stessa divisione; ne consegue che se la divisione è inserita nel processo di espropriazione per un debito di uno solo dei coniugi comproprietari, l'espropriazione comporterà il venire meno della comunione legale sui beni attribuiti nella divisione ai coniugi unitariamente, ma tale risultato si realizzerà solo in sede esecutiva come se, fin dall'origine, fosse stato sottoposto a pignoramento un bene appartenente a loro, per intero, in regime di comunione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 720

*Massime precedenti Vedi:* N. 22082 del 2011 Rv. 619950 - 01, N. 2047 del 2019 Rv. 652625 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15676 del 23/07/2020 (Rv. 658778 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore:**

**OLIVA STEFANO.**

D. (D'UGO GABRIELE) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/02/2018

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE -  
DISCONOSCIMENTO Tardività del disconoscimento - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Ragioni  
- Fattispecie in tema di disconoscimento di copia fotostatica.

*Il riconoscimento tacito della scrittura privata sancito dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., comporta la decadenza di natura sostanziale dalla facoltà di disconoscere la scrittura stessa, e come tale non opera d'ufficio ma è rilevabile solo ad istanza di parte, non essendo posto in modo esplicito, né essendo desumibile dal sistema a tutela di un interesse generale (Nella specie, il disconoscimento riguardava la conformità della copia fotostatica all'originale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

*Massime precedenti Conformi:* N. 6968 del 2006 Rv. 588463 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3540 del 2019 Rv. 653006 - 02

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 15702 del 23/07/2020** (Rv. **658785 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

C. (BUFFON MANUELA CARLA) contro C. (NUCARA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 06/06/2018

046073 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO  
Consegna dei prospetti contabili dal vecchio al nuovo amministratore - Accettazione da parte di quest'ultimo - Conseguenze - Riconoscimento del debito del condominio verso il precedente amministratore per le anticipazioni documentate dalla situazione di cassa - Insussistenza - Fondamento.

*L'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo, ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1135 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Proc. Civ. art. 263

Massime precedenti Conformi: N. 8498 del 2012 Rv. 622457 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14599 del 2012 Rv. 623556 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 15690 del 23/07/2020** (Rv. **658781 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

R. (PIERI GIOVANNI) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/07/2019

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Immissione nel possesso dei beni ereditari - Conseguente accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Esclusione - Inventario nel termine ex art. 485 c.c. - Omissione - Conseguenze.

*L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice; tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius".*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 485

Massime precedenti Vedi: N. 4845 del 2003 Rv. 561608 - 01, N. 12753 del 1999 Rv. 531231 - 01

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15699 del 23/07/2020 (Rv. 658741 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.**

T. (LUFRANO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 02/05/2018

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE Istanza di liquidazione - Rigetto - Impugnazione - Legittimato attivo - Individuazione.

*In tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 1539 del 2015 Rv. 634148 - 01, N. 11769 del 2020 Rv. 658211 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15706 del 23/07/2020 (Rv. 658786 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.**

G. (PAGLIANI GIORGIO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/06/2018

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Azione di riduzione - Carattere individuale - Sussistenza - Litisconsorzio necessario - Esclusione.

*L'azione di riduzione non spetta collettivamente ai legittimari, ma ha carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima. L'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda. Il giudizio non assume, quindi, carattere inscindibile neppure nell'ipotesi in cui la domanda sia rivolta verso più eredi, che non assumono la qualità di litisconsorti necessari.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27770 del 2011 Rv. 620469 - 01, N. 26254 del 2008 Rv. 605567 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15664 del 23/07/2020 (Rv. 658739 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

B. (BISIO ELENA) contro B. (LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/12/2017

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

168113 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI Azione ex art. 524 c.c. – Ammissibilità – Limiti – Ragioni.

*L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe, per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizione per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 524, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 481

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15694 del 23/07/2020 (Rv. 658783 - 01)**

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

C. (DEVECCHI BRUNO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE PIACENZA, 21/02/2019

040054 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - REVOCA Revoca della patente di guida - Sanzione accessoria - Irrogazione nel termine prescrizione di cinque anni - Ammissibilità.

*La revoca della patente di guida, quale sanzione accessoria che consegue alla violazione di determinate norme del codice della strada, costituisce adempimento per il quale la legge non prevede alcun termine, sicché la sanzione può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10373 del 2006 Rv. 590949 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15705 del 23/07/2020 (Rv. 658742 - 01)**

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.**

P. (PAZZAGLIA ALDO ANTONIO MARIO LIVIO) contro G. (TORNIMBENI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 04/12/2018

046077 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE Condominio minimo - Nozione - Disciplina applicabile - Conseguenze in ipotesi di mancanza di unanimità.

*Deve ravvisarsi un "condominio minimo" per il quale opera la disciplina dettata dal codice civile in tema di funzionamento dell'assemblea condominiale laddove i partecipanti siano, uno, proprietario esclusivo di un'unità immobiliare ed altri comproprietari "pro indiviso" delle restanti unità immobiliari comprese nell'edificio; non opera, tuttavia, il principio di maggioranza atteso che i medesimi comproprietari, con riguardo all'elemento personale supposto dall'art. 1136 c.c., sebbene abbiano designato distinti rappresentanti, esprimono comunque un solo voto con la*



## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*conseguenza che, ove non si raggiunga l'unanimità, è necessario adire l'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1139

*Massime precedenti Vedi:* N. 16075 del 2007 Rv. 599347 - 01, N. 5329 del 2017 Rv. 643062 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15660 del 23/07/2020 (Rv. 658777 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.**

*Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

*B. (FERRARA SALVATORE) contro D.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/11/2017

140038 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO Art. 276, comma 1, c.p.c. - Interpretazione - Immutabilità del collegio partecipante all'ultima attività processuale (discussione ovvero precisazione delle conclusioni) prima della decisione - Necessità - Violazione - Nullità della sentenza.

*Ai sensi dell'art. 276, comma 1, c.p.c., alla deliberazione della decisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione", e la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. In grado di appello, pertanto, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 4925 del 2015 Rv. 634690 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15458 del 21/07/2020 (Rv. 658734 - 01)**

*Presidente:* **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**

*Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**

*A. (ROSSI LUCIO MODESTO MARIA) contro M.*

Rigetta, COMM.TRIB. PROV. CASERTA

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Presupposti – Requisiti reddituali – Momento rilevante – Conseguenze.

*In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione;*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, "a fortiori", quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 com. 3 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 4429 del 2017 Rv. 643050 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 19295 del 2017 Rv. 645339 - 01, N. 24378 del 2019 Rv. 655254 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15457 del 21/07/2020 (Rv. 658733 - 01)**

*Presidente:* **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**

*Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**

*B. (PASTORE DANILO) contro N.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/05/2018

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Riforma della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Somme corrisposte in esecuzione di un decreto ingiuntivo successivamente riformato - Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Statuizione esplicita al riguardo del giudice di appello - Necessità - Fondamento.

*La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo poi riformato non costituisce domanda nuova, sicché incorre nell'omessa pronuncia il giudice che non provveda sulla stessa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

*Massime precedenti Vedi:* N. 8639 del 2016 Rv. 639739 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15463 del 21/07/2020 (Rv. 658735 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:*

**ABETE LUIGI.** *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

*I. (PELLEGRINO ALESSANDRO) contro I.*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Impugnazione davanti al giudice incompetente - Conseguenze - Inammissibilità - Esclusione - "Translatio iudicii" - Configurabilità - Questione di competenza - Idoneità - Rimedi esperibili - Regolamento di competenza - Fattispecie.

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE In genere.

*L'impugnazione proposta davanti al giudice incompetente, anche nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, non è inammissibile, in quanto comunque idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii"; ne consegue che, avverso il provvedimento che*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*erroneamente dichiarati l'inammissibilità dell'impugnazione, è esperibile il rimedio del regolamento necessario di competenza. (Nella specie, il provvedimento di rigetto dell'istanza di dilazione per l'accettazione dell'eredità era stato reclamato non già davanti al tribunale in composizione collegiale ex art. 749, comma 3, c.p.c., ma alla corte d'appello, che lo aveva dichiarato inammissibile; la S.C., investita con regolamento di competenza, ha censurato la decisione nella parte relativa all'inammissibilità, rimettendo le parti davanti al giudice competente).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 749 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 749 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 8155 del 2018 Rv. 648698 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 5092 del 2018 Rv. 649140 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 784 del 2017 Rv. 643494 - 02

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 18121 del 2016 Rv. 641081 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15493 del 21/07/2020 (Rv. 658776 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. *Estensore:* **SCARPA ANTONIO**. *Relatore:* **SCARPA ANTONIO**.

P. (PICOTTI LORENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/04/2018

188192 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - DIFESA - DIFENSORE - COMPENSO Equa riparazione - Procedimento - Natura contenziosa - Conseguenze - Spese processuali - Liquidazione - Tariffa applicabile.

*Il procedimento camerale di equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui alla l. n. 89 del 2001 ha natura contenziosa e, pertanto, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati va applicata la tabella 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014. conf. a Cass. n. 23187 del 2016. RV 64168701*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15454 del 21/07/2020 (Rv. 658732 - 01)**

*Presidente:* **COSENTINO ANTONELLO**. *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA**.  
*Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA**.

L. (CASAREALE SERGIO) contro A.  
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MODENA, 16/10/2017

058116 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - EFFETTI Effetti diretti nei confronti del rappresentato – Contestazione sull'esistenza del potere di rappresentanza – Onere probatorio a carico del terzo – Fattispecie.

*Nell'ipotesi di contratto concluso dal rappresentante, qualora il rappresentato contesti l'esistenza dei poteri rappresentativi in capo a colui che ha agito, per suo conto e in suo nome, l'onere della prova circa l'esistenza dei poteri in questione incombe sul terzo contraente che pretenda di addossare sul rappresentato gli effetti del contratto concluso a suo nome. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto efficace, nei confronti del proprietario di un*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*autoveicolo, il contratto concluso da un altro soggetto per la riparazione dello stesso, sulla base della presunzione che quest'ultimo agisse quale mandatario con rappresentanza del primo, per il solo fatto che questi, in qualità di proprietario, avesse interesse alla riparazione suddetta).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15451 del 21/07/2020 (Rv. 658731 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

*Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

*A. (MURATORI FRANCO) contro E.*

Regola competenza

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 033456/2019 65626501*

*Massime precedenti Conformi:* N. 33456 del 2019 Rv. 656265 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15434 del 20/07/2020 (Rv. 658730 - 01)**

*Presidente:* **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

*Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

*D. (SALCIARINI LUIGI) contro C. (MODESTI ANDREA)*

Regola competenza

044034 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE Condominio – Azione annullamento delibera condominiale priva di incidenza diretta sul patrimonio dell'attore – Interesse ad agire – Sussistenza – Conseguenze in tema di competenza per valore.

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE In genere.

*In tema di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, posta la sussistenza dell'interesse ad agire anche quando la relativa azione sia volta esclusivamente alla loro rimozione, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia "ex se" alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore, la domanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di denaro per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2999 del 2010 Rv. 611362 - 01, N. 22943 del 2007 Rv. 599952 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 15252 del 16/07/2020** (Rv. 658727 - 01)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

C. (RUSTIGNOLI SILVIO) contro A. (VALLEFUOCO VALERIO)

Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Pluralità di domande contro la stessa parte, ex art. 104 c.p.c. - Deroga alla competenza per territorio - Ammissibilità.

*L'art. 104 c.p.c., là dove prevede che nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte possa aversi deroga alla competenza per valore, implica la possibilità di una deroga anche alla competenza per territorio derogabile, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consente la trattazione anche delle altre.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 104

Massime precedenti Conformi: N. 19958 del 2005 Rv. 585115 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 25269 del 2010 Rv. 615207 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 15253 del 16/07/2020** (Rv. 658728 - 01)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

S. (MANICA ELIO) contro U. (PESENTI MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE CROTONE, 22/01/2019

058159 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE Contratto stipulato per atto pubblico - Condizioni poste da uno dei contraenti, anche di natura vessatoria inserite in scritture allegate - Inclusione - Specifica approvazione - Necessità - Esclusione - Clausola di deroga alla competenza territoriale - Ragioni.

058165 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA In genere.

*Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione; è efficace, pertanto, la clausola di deroga alla competenza territoriale che, pur se contenuta in un documento separato ed unilateralmente predisposto, sia stata oggetto di un esplicito richiamo in contratto e sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, avendo, in tal caso, il valore, per effetto di una "relatio perfecta", delle clausole concordate.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699

Massime precedenti Vedi: N. 15237 del 2017 Rv. 644490 - 01, N. 16439 del 2019 Rv. 654609 - 01

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 15254 del 16/07/2020** (Rv. 658729 - 01)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

C. (CARDILLO ORESTE) contro G. (VOLPI LAURA)

Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 28/01/2019

044021 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE Determinazione della competenza - Criterio - In base ai fatti prospettati dall'attore - Indagine sulla fondatezza degli stessi - Necessità - Esclusione - Limiti.

*Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Né al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del "forum contractus", con riferimento all'art. 20 c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8189 del 2012 Rv. 622432 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 13894 del 06/07/2020** (Rv. 658215 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

C. (PROSPERINI ALBERTO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 15/02/2019

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Art. 120 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato soccombente nel giudizio di primo grado - Impugnazione della sentenza sfavorevole - Permanenza dell'ammissione al beneficio - Condizioni.

*In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 120 del d.P.R. n. 115 del 2002 - che determina la perdita di efficacia dell'ammissione al beneficio per la parte rimasta soccombente in primo grado, salvo per il caso di costituzione nel processo penale, per esercitare ivi l'azione di risarcimento del danno - non preclude al beneficiario, rimasto soccombente in prime cure, di giovare del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché lo stesso, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio per il grado successivo, in relazione alla quale il competente consiglio dell'ordine ed il Tribunale sono tenuti a rivalutare i presupposti di cui al T.U. delle spese di giustizia.*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 78, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 120

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 11470 del 2019 Rv. 653712 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13897 del 06/07/2020 (Rv. 658726 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.**

**Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.**

G. (GRATTAROLA MASSIMO) contro G. (BORSALINO MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 16/07/2019

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO Riconoscimento di debito - Effetti - Interruzione della prescrizione - Forma - Conseguenze in tema di prova.

*Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso; ne consegue l'ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta dimostrare, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il riconoscimento del debito effettuato telefonicamente dal debitore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2944

*Massime precedenti Vedi:* N. 10989 del 2003 Rv. 565016 - 01, N. 2758 del 2020 Rv. 657248 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020 (Rv. 658724 - 01)**

**Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: COSENTINO ANTONELLO.**

**Relatore: COSENTINO ANTONELLO.**

M. (FRANZON ALESSANDRA) contro S. (FERRINI ALESSANDRO)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Regolamento di competenza - Natura impugnatoria - Conseguenze - Raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto - Applicabilità.

162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE In genere.

*In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato il ricorrente può essere obbligato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotto, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 43, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 lett. 4 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11331 del 2014 Rv. 630910 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 13637 del 02/07/2020** (Rv. 658725 - 01)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**.

Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 01/06/2018

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Provvedimento di revisione della patente di guida - Sanzione accessoria della perdita dei punti - Comunicazione preventiva - Necessità - Esclusione - Fondamento.

*Il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato, ad opera dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida ed ai fini dell'esercizio della facoltà di partecipare ai corsi di recupero dei punti, delle variazioni di punteggio che lo riguardano, integrando detta comunicazione un atto privo di contenuto provvedimento e dal carattere meramente informativo, potendo il contravventore conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 126 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 128 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 18174 del 2016 Rv. 641167 - 01





# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione terza e VI terza*



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 17966 del 27/08/2020 (Rv. 658627 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.**

R. (MERELLI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 04/09/2017

153001 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE Annullamento "ex lege" dei debiti tributari ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 - Limite di valore - Individuazione - Modalità - Sommatoria dei carichi fiscali omogenei di ciascuna cartella di pagamento - Singolo carico risultante dalla cartella - Esclusione.

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

*Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 4 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15471 del 2019 Rv. 654397 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 17810 del 26/08/2020 (Rv. 658689 - 01)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

S. (RICCOBONI ROBERTO) contro M. (MINOLI LUCA MASSIMO FABIO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/08/2018

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO Riproduzione cartacea delle risultanze di un sito internet - Efficacia probatoria - Contestazione ai sensi dell'art. 2712 c.c. - Effetti - Poteri del giudice - Verifica diretta del sito - Ammissibilità - Fattispecie.

*In tema di prova civile, la conformità della riproduzione cartacea delle risultanze di un sito internet può essere oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 2712 c.c. e delle norme del codice dell'amministrazione digitale, ma al giudice è sempre consentito - anche d'ufficio ai sensi dell'art. 447 bis, comma 3, c.p.c., se applicabile - l'accertamento della contestata conformità con qualunque mezzo di prova, inclusa la richiesta di informazioni al gestore del servizio ai sensi dell'art. 213 c.p.c. ovvero, come nella specie, mediante verifica diretta del sito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la correttezza della verifica, svolta d'ufficio dal giudice ed eseguita mediante l'accesso diretto al sito internet del servizio postale degli Emirati Arabi Uniti, dell'esito dell'invio di una raccomandata semplice, trasmessa per la disdetta di un contratto di comodato).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis com. 3, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 5141 del 2019 Rv. 653024 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 17820 del 26/08/2020 (Rv. 658626 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

**A. (CASTAGNI GIANCARLO) contro M.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/12/2017

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Fideiussione di regresso - Clausola di estensione al primo fideiussore dell'azione di rilievo nei confronti del fideiussore di regresso - Meritevolezza di tutela - Sussistenza.

*In materia di fideiussione di regresso (o fideiussione al fideiussore o fideiussione alla fideiussione), è meritevole di tutela, ex art. 1322 c.c., la clausola di estensione della spettanza dell'azione di rilievo attivamente al primo fideiussore e passivamente al fideiussore di regresso, in quanto volta a rafforzare la funzione di garanzia del collaterale negozio incidendo su valori patrimoniali oggetto di contratto e non su diritti indisponibili.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1946, Cod. Civ. art. 1948, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1953, Cod. Civ. art. 1954

*Massime precedenti Vedi:* N. 18650 del 2011 Rv. 619880 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 17814 del 26/08/2020 (Rv. 658690 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

**S. (SARNO SABINO ANTONINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/02/2018

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Vendita forzata - Mancato trasferimento del bene all'aggiudicatario - Responsabilità del creditore procedente o dell'agente per la riscossione - Natura extracontrattuale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Danno risarcibile - Interesse negativo.

148029 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE In genere.

*La vendita forzata - anche nel caso di esecuzione disciplinata dal d.P.R. n. 602 del 1973 - non ha natura negoziale, ma costituisce attività che si svolge nell'ambito di un processo e sotto la direzione del giudice dell'esecuzione, sicché né il creditore (nell'espropriazione ordinaria), né l'agente della riscossione (nella procedura giurisdizionale di riscossione coattiva) assumono obbligazioni dirette, di natura contrattuale o precontrattuale, nei confronti dell'aggiudicatario; ne consegue che non è configurabile, in caso di mancato trasferimento del bene aggiudicato, una loro responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e ss. c.c. o precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c., fermo restando il dovere di "neminem laedere" sanzionato dall'art. 2043 c.c., con conseguente risarcibilità del cosiddetto interesse negativo - e non di quello contrattuale positivo - in relazione all'acquisto del bene aggiudicato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

art. 49 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 52 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 59

*Massime precedenti Vedi:* N. 18313 del 2015 Rv. 636726 - 01, N. 14765 del 2014 Rv. 631577 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21110 del 2012 Rv. 624256 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 17827 del 26/08/2020 (Rv. 658691 - 01)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)**

L. (MASTRANGELO PIETRO) contro S. (DI SERIO GENNARO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 24/10/2016

006078 AGRICOLTURA - CREDITO - IN GENERE Cooperative agricole insolventi - Soci garanti - Assunzione per legge delle garanzie dei soci da parte dello Stato -Conseguenze - Liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 149 del 1993 - Effetto automatico - Esclusione - Provvedimento espresso - Necessità.

*L'assunzione da parte dello Stato dei debiti contratti dai soci fideiussori di cooperative agricole dichiarate fallite o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, con conseguente liberazione dei soci-garanti, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 149 del 1993 (inserito dalla legge di conversione n. 237 del 1993), pur essendo un diritto a questi attribuito dalla legge non costituisce un effetto automatico della stessa ma richiede un provvedimento espresso, da adottare all'esito di un procedimento amministrativo, in conformità con la generale previsione di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 241 del 1990.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 20/05/1993 num. 149 art. 1 com. 1, Legge 19/07/1993 num. 237, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 4333 del 2020 Rv. 657076 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 17807 del 26/08/2020 (Rv. 658688 - 01)**

**Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.**

S. (SAVASTA MAURIZIO) contro D. (NASCA PASQUALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 21/02/2018

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Alienazione del medesimo immobile a soggetti diversi - Trascrizione del secondo acquisto - Effetti - Azione risarcitoria del primo acquirente - Revocatoria dell'alienazione - Condizioni - Prova della specifica intenzione di pregiudicare le ragioni del primo acquirente - Necessità.

173019 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE In genere.

*Qualora un immobile venga alienato in tempi successivi dallo stesso venditore a due diversi acquirenti, dei quali solo il secondo trascriva il proprio acquisto, rendendolo così opponibile al*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*primo, quest'ultimo ha diritto al risarcimento del danno e, per conservare la garanzia relativa al proprio credito, può esercitare l'azione revocatoria della seconda alienazione; tuttavia, poiché la seconda alienazione è anteriore al credito da tutelare (che nasce solo con la trascrizione), per l'accoglimento della revocatoria non è sufficiente la mera consapevolezza del secondo acquirente di pregiudicare le ragioni creditorie, ma è necessaria la prova della sua partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2900

*Massime precedenti Conformi:* N. 20118 del 2013 Rv. 627398 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 17683 del 25/08/2020 (Rv. 658623 - 01)**

*Presidente:* **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **OLIVIERI STEFANO.** *Relatore:* **OLIVIERI STEFANO.**

D. (ARMENIO DONATO) contro A. (CLEMENTE MICHELE)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BARI, 06/06/2017

132164 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE Poteri istruttori d'ufficio - Presupposti - Verificarsi delle preclusioni istruttorie - Irrilevanza - Assegnazione del termine per la formulazione della prova contraria - Istanza di parte - Necessità - Fattispecie.

*Nel rito del lavoro (nella specie, per cause relative al risarcimento danni conseguenti ad incidenti stradali ex art. 3 della l. n. 102 del 2006, "ratione temporis" applicabile), stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie ed ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può disporre d'ufficio l'ammissione di nuovi mezzi di prova per l'accertamento degli elementi allegati o contestati dalle parti od emersi dall'istruttoria e deve assegnare il termine perentorio per la formulazione della prova contraria (ex artt. 421, comma 2, e 420, comma 6, c.p.c.) solo se la parte interessata abbia inteso avvalersi del diritto di controdedurre.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 2 CORTE COST., Legge 21/03/2006 num. 102 art. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10102 del 2015 Rv. 635548 - 01, N. 7694 del 2018 Rv. 647667 - 01, N. 33393 del 2019 Rv. 656282 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 17690 del 25/08/2020 (Rv. 658625 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **DE STEFANO FRANCO.** *Relatore:* **DE STEFANO FRANCO.**

A. (MACERA ANTONINO) contro A. (SEMINAROTI ALDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/06/2018

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Danno patrimoniale da incapacità lavorativa conseguente ad errata prestazione sanitaria - Soggetto percettore di reddito da lavoro - Liquidazione - Criterio del triplo della pensione sociale - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Ai fini della liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa patito da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale anche nel caso in cui sia accertato che la vittima, al momento del sinistro, percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 137

*Massime precedenti Vedi:* N. 25370 del 2018 Rv. 651331 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 17682 del 25/08/2020 (Rv. 658825 - 01)**

*Presidente:* **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **OLIVIERI STEFANO.** *Relatore:* **OLIVIERI STEFANO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/08/2017

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Giudicato penale di condanna - Portata - Accertamento in sede civile del concorso di altri soggetti nella causazione dell'evento lesivo - Preclusione - Insussistenza.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, anche dell'apporto causale dei terzi nella produzione del danno, rimasti estranei al processo penale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15392 del 2018 Rv. 649308 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 17665 del 25/08/2020 (Rv. 658824 - 01)**

*Presidente:* **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

A. (SPADAFORA ANTONIO) contro S. (CORBO' FILIPPO MARIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 23/05/2018

018146 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - VEICOLI Circolazione con targa di prova - Ambito applicativo - Obbligo di garanzia assicurativa - Sussistenza - Danni derivanti da veicolo immatricolato e assicurato circolante con targa di prova - Responsabilità civile dell'assicuratore della targa di prova - Esclusione - Responsabilità civile dell'assicuratore del veicolo immatricolato - Sussistenza - Ragioni.

040100 CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE In genere.

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*L'autorizzazione ministeriale alla circolazione con "targa prova", regolata dall'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli privi della carta di circolazione e non immatricolati la cui circolazione sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, previa stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile da parte dei titolari della specifica autorizzazione (officine, concessionari, costruttori, ecc.), con la quale viene assicurato ogni veicolo dotato della targa prova; nel caso in cui, come nella specie, un veicolo già immatricolato, regolarmente targato e munito di copertura assicurativa per la r.c.a. - circolante con targa di prova del titolare dell'officina di riparazione per essere controllato o a scopo dimostrativo o per collaudo - abbia cagionato danni, di questi risponde solo l'assicuratore del mezzo e non quello della targa di prova in quanto la finalità di quest'ultima non è quella di sostituirsi all'assicurazione del veicolo, bensì quella di munire di copertura assicurativa i veicoli non ancora immatricolati.*

*Riferimenti normativi:* DPR 24/11/2001 num. 474 art. 1, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 78, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122, Legge 24/11/1970 num. 973 art. 9

*Massime precedenti Vedi:* N. 10868 del 2018 Rv. 648828 - 01, N. 8009 del 2005 Rv. 581466 - 01, N. 16310 del 2016 Rv. 640997 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 17661 del 25/08/2020 (Rv. 658687 - 01)**

**Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

**G. (OLIVIERI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/10/2016

154104 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI Azione risarcitoria ex art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973 - Proponibilità - Condizioni - Insussistenza di rimedi specifici del processo esecutivo - Esecuzione esattoriale immobiliare iniziata o proseguita in violazione del limite di valore ex art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973 - Contestazione formulata in epoca anteriore alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973 - Esperibilità - Ragioni.

*L'azione risarcitoria ex art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973 e successive modifiche e integrazioni, è proponibile dall'esecutato contro l'agente della riscossione solo ove non abbia potuto esercitare alcun rimedio proprio del processo esecutivo esattoriale ovvero nel caso di contestazione della violazione del limite di valore del credito azionato con espropriazione esattoriale immobiliare, formulata in prossimità della vendita e in epoca anteriore alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 57, co. 1, lett. a), del medesimo d.P.R. a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 114 del 2018, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c..*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/06/1973 num. 602 art. 50, DPR 29/06/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST., DPR 29/06/1973 num. 602 art. 59, DPR 29/06/1973 num. 602 art. 76 com. 1 lett. B, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6521 del 2014 Rv. 630404 - 01

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17684 del 25/08/2020** (Rv. **658624 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **OLIVIERI STEFANO**. Relatore: **OLIVIERI STEFANO**.

A. (MIRATE STEFANO) contro L. (DEI ROSSI SABRINA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/06/2018

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE  
Interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 - Assenza di termine convenzionale - Decorrenza - Mancata prova dei riferimenti cronologici ex art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 - Data di emissione della fattura - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze in tema di riparto dell'onere probatorio.

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI In genere.

*Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione "ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento; ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 09/11/2012 num. 192, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5734 del 2019 Rv. 653145 - 03, N. 14911 del 2019 Rv. 654099 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17614 del 24/08/2020** (Rv. **658685 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**.

B. (MANERBA ANDREA) contro S. (ROMANELLI GUIDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/04/2017

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE  
Impugnazione incidentale tardiva - Adesiva a quella principale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

*Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale. (Nella fattispecie, la*



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro il ricorrente principale, ritenendo l'interesse all'impugnazione sorto già in conseguenza dell'emanazione della sentenza di appello e non per effetto del ricorso principale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 20040 del 2015 Rv. 636840 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 14596 del 2020 Rv. 658319 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 17615 del 24/08/2020 (Rv. 658686 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO.**

*R. (PUNZI CARMINE) contro D.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/03/2018

058233 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE Nozione – Situazione di fatto o di diritto esterna al contratto e comune alle parti – Presupposto inespresso di efficacia del vincolo contrattuale – Requisiti - Specificità, obiettività e certezza – Mancata verifica dell'evento - Conseguenze - Diritto di recesso - Configurabilità - Fattispecie.

113079 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE In genere.

*Si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo (essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività) e certo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. (In applicazione del principio, la S.C. - riguardo ad una complessa vicenda concernente la cessione, da parte di una curatela fallimentare, di un credito di 10 milioni di dollari statunitensi verso l'Iraq per un prezzo minimo, poi seguita invece da una riscossione fruttuosa - ha escluso che la difficilissima recuperabilità del credito oggetto del contratto costituisse "presupposto inespresso" del negozio).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1372

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 9909 del 2018 Rv. 648129 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 17554 del 21/08/2020 (Rv. 658621 - 01)**

**Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

*C. (FERRARO GIUSEPPE) contro A. (MARTUCCI EDUARDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/04/2017

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Lesione della capacità di procreare - Danno non patrimoniale subito dal figlio del danneggiato principale - Risarcibilità della perdita della possibilità di stabilire un legame affettivo tra fratelli - Sussistenza - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*La perdita della capacità di procreare del genitore cagiona al figlio del danneggiato principale la lesione dell'interesse, costituzionalmente protetto dall'art. 29 Cost., a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un concreto pregiudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria escludendo la risarcibilità del danno patito dalla figlia minore, sebbene fosse emerso che, prima della compromissione della capacità riproduttiva, i genitori condividersero il progetto di creare una famiglia più numerosa).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 29

*Massime precedenti Vedi:* N. 5807 del 2019 Rv. 652841 - 01, N. 29206 del 2019 Rv. 655757 - 01, N. 28989 del 2019 Rv. 656223 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 17556 del 21/08/2020 (Rv. 658683 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

*Q. (COLONNA IMMACOLATA CESAREA) contro A. (CLEMENTE MICHELE)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/09/2017*

018143 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA Sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa - Successione "ope legis" dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia - Limite di risarcibilità ex art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969 - Computo dei pagamenti parziali precedentemente effettuati dall'impresa in l.c.a. "in bonis" entro il massimale convenzionale - Condizioni.

018164 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI In genere.

*L'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che succede "ope legis" all'impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, è tenuta nei confronti del danneggiato entro il limite del massimale minimo legale ex art. 21, ultimo comma, legge n. 990 del 1969, senza possibilità di detrarre da questo i pagamenti parziali precedentemente effettuati dalla compagnia ancora "in bonis" se non superano la differenza fra il maggior massimale convenzionale e il massimale legale; se, invece, il massimale di polizza coincide con quello di legge, gli importi già corrisposti al danneggiato devono essere interamente detratti; qualora, poi, il massimale convenzionale superi quello legale in misura inferiore agli importi versati dall'impresa "in bonis", il difetto dal massimale legale deve essere effettuato per l'ammontare eccedente la differenza fra i due massimali.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 23870 del 2006 Rv. 592620 - 01, N. 21454 del 2016 Rv. 642954 - 01, N. 9727 del 2012 Rv. 623024 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 17557 del 21/08/2020** (Rv. **658684 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

Y. (PANARESE FABIO MASSIMO) contro G. (FERRARI GIUSEPPE FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/12/2017

104044 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE Locazione di immobile per uso diverso da quello di abitazione - Mancanza di concessioni o autorizzazioni che condizionano l'utilizzo dell'immobile - Nullità del contratto o vizio della cosa locata ex art. 1578 c.c. - Esclusione - Inadempimento del locatore - Configurabilità - Conseguenze.

*Nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di titoli autorizzativi necessari o indispensabili ai fini dell'utilizzo della "res" (secondo la sua intrinseca destinazione economica o conformemente all'uso convenuto) dipendenti dalla situazione edilizia del bene non incidono sulla validità del negozio, né costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell'art. 1578 c.c., ma possono configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni, astrattamente idoneo a incidere un interesse del conduttore, al quale ultimo spetta l'onere di allegare e provare il concreto pregiudizio sofferto in conseguenza dell'abusività del cespite, senza che possa prospettarsi in tale caratteristica un danno "in re ipsa".*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Conformi: N. 15377 del 2016 Rv. 641148 - 01, N. 20796 del 2018 Rv. 650414 - 02

Massime precedenti Difformi: N. 15378 del 2018 Rv. 649057 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22312 del 2007 Rv. 599193 - 01, N. 27485 del 2019 Rv. 655677 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 17555 del 21/08/2020** (Rv. **658622 - 02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

P. (VERDE GIOVANNI) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/09/2016

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028986/2019 65617401

Massime precedenti Conformi: N. 28986 del 2019 Rv. 656174 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 17555 del 21/08/2020** (Rv. **658622 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

P. (VERDE GIOVANNI) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/09/2016

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028986/2019 65617402

Massime precedenti Conformi: N. 28986 del 2019 Rv. 656174 - 02

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 16344 del 30/07/2020** (Rv. **658986 - 01**)

Presidente: **OLIVIERI STEFANO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

V. (PEPE FRANCO) contro A. (LA PISCOPIA BENIAMINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/09/2016

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004310/2018 64781101

Massime precedenti Conformi: N. 4310 del 2018 Rv. 647811 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14603 del 09/07/2020** (Rv. **658324 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

A. (CALOMINO GIUSEPPE) contro I. (PONZO DANIELA)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 20/09/2017

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Elezione di domicilio contenuta nel contratto di mutuo ai fini dell'iscrizione di ipoteca ex art. 39 T.U.B. - Rilevanza, per il mutuatario, ai sensi dell'art. 141, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.

*L'elezione di domicilio inserita dal mutuatario nel contratto di mutuo, priva della dichiarazione espressa di obbligatorietà, non è utile per la notifica degli atti processuali ai sensi dell'art. 141 c.p.c., restando irrilevante quanto previsto dall'art. 39 T.U.B., atteso che tale ultima disposizione abilita all'elezione di domicilio, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, il solo creditore bancario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 7982 del 1991 Rv. 473209 - 01, N. 27851 del 2013 Rv. 629772 - 01, N. 12173 del 2016 Rv. 640316 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14597 del 09/07/2020** (Rv. **658320 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore:

**D'ARRIGO COSIMO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

C. (COSI SAVERIO) contro G. (RANUCCI LUISA)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/06/2016

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Pignoramento presso terzi avente ad oggetto un credito già azionato in via esecutiva - Possibili condotte del terzo pignorato - Onere di dichiarazione del medesimo terzo - Conseguenti poteri del "creditor creditoris".

*Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato, a seconda dei tempi delle due procedure, può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui sia stata già pronunciata l'ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione del proprio creditore con i creditori che quel credito hanno pignorato, oppure ha l'onere di dichiarare quella circostanza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario sia del "creditor creditoris". Quest'ultimo, a sua volta, apprendendo notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal suo debitore può sostituirsi allo stesso in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto in base all'art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione in forza dell'art. 511 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 511, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10912 del 2017 Rv. 644190 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14607 del 09/07/2020** (Rv. **658326 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CIGNA MARIO**. Relatore: **CIGNA**

**MARIO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

R. (CANINI ANTONIO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/07/2018

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE Eccezione di estinzione del giudizio - Precedenza della valutazione di questa rispetto a quella dell'eccezione di incompetenza - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di riassunzione del giudizio a seguito del verificarsi di una causa di interruzione, la questione relativa all'estinzione del processo per irritualità di tale riassunzione ha carattere preliminare rispetto all'eventuale eccezione di incompetenza (nella specie, per territorio) sollevata da una parte, poiché la cognizione della controversia ad opera del giudice, incluso il profilo della competenza, è possibile solo a condizione che il processo sia correttamente uscito dallo stato di quiescenza in cui era entrato per effetto di detta interruzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4684 del 2020 Rv. 656912 - 01, N. 6288 del 1981 Rv. 417089 - 01, N. 8975 del 2020 Rv. 657937 - 02

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14599 del 09/07/2020** (Rv. **658332 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

V. (GIUSINO MASSIMO) contro C. (VALENZI ILARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/02/2016

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Quietanza di pagamento priva di data certa anteriore al pignoramento – Opponibilità al condomino che agisca in sede esecutiva sui crediti del debitore esecutato verso il suo condominio – Esclusione – Fondamento – Valore probatorio in caso di sua opponibilità – Limiti.

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE In genere.

*La quietanza di pagamento priva di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell'art. 2704 c.c., al condomino che sottoponga ad espropriazione forzata ex artt. 543 ss. c.p.c. i crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del proprio condominio, essendo egli terzo estraneo al rapporto contrattuale dal quale origina l'oggetto del pignoramento; in ogni caso, tale quietanza, ove opponibile al condomino procedente, non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 c.c., trattandosi di "res inter alios acta", ma, quale prova atipica dal valore meramente indiziario, può essere liberamente contestata dal creditore e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri elementi probatori acquisiti al processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 1199

Massime precedenti Vedi: N. 24867 del 2018 Rv. 651366 - 01, N. 13234 del 2017 Rv. 644281 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14598 del 09/07/2020** (Rv. **658321 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/05/2017

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE Cartelle di pagamento relative a spese di giustizia - Opposizione - Cognizione del giudice civile - Ambito - Individuazione.

*In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18979 del 2017 Rv. 645035 - 01

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 14595 del 09/07/2020 (Rv. 658318 - 02)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

G. (CAROLLO MARCO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/09/2017

187040 VENDITA - "ACTIO QUANTI MINORIS" Vendita di immobile – Non conformità a norme urbanistiche - Diritto del compratore al risarcimento del danno - Colpa del venditore - Sufficienza.

*In tema di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri non apparenti e non dichiarati nel contratto che ne diminuiscano il libero godimento, non può sottrarsi alla garanzia prevista dall'art. 1489 c.c. il venditore di un immobile non conforme alle norme urbanistiche che tali diritti o oneri abbia taciuti, salvo non dimostri che la controparte ne aveva effettiva conoscenza. Ai fini della condanna del detto venditore al risarcimento del danno non è necessaria la sua malafede, ma è sufficiente che questi versi in colpa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1489

*Massime precedenti Vedi:* N. 1613 del 2003 Rv. 560245 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 14604 del 09/07/2020 (Rv. 658325 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

M. (CANIGGIA GIOVANNI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 25/08/2017

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE Estinzione atipica - Provvedimento di liquidazione delle spese a carico dell'esecutato - Impugnazione del creditore precedente - Opposizione a decreto ingiuntivo - Inammissibilità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità - Fondamento.

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

*In tema di esecuzione di obblighi di fare e di non fare, l'impugnazione, da parte del creditore precedente, dell'ordinanza di liquidazione delle spese a carico del debitore esecutato, pronunciata in caso di estinzione atipica del procedimento esecutivo, va proposta non già nelle forme dell'opposizione al decreto ingiuntivo, bensì con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento del relativo processo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 640, Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9837 del 2015 Rv. 635267 - 01, N. 17440 del 2019 Rv. 654406 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14601 del 09/07/2020** (Rv. **658322 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore:

**D'ARRIGO COSIMO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

P. (GUIDONI ANTONELLA) contro C. (MANCINI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2017

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale non definitivo – Esecuzione fondata su tale titolo – Caducazione successiva alla conclusione dell'esecuzione – Rimedi in favore del debitore.

*Nel caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell'esecuzione forzata legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio per la ripetizione dell'indebito che, avendo ad oggetto un credito fondato su prova scritta, può assumere le forme del procedimento d'ingiunzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29347 del 2019 Rv. 655796 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14612 del 09/07/2020** (Rv. **658327 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore:

**GORGONI MARILENA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

M. (DE LEONARDIS FERDINANDO) contro C. (MANTOVANI PIERCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/03/2018

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE Abbandono di rifiuti su fondo altrui - Soggetti responsabili assieme all'autore del fatto - Individuazione - Colpa - Necessità - Omissione degli accorgimenti e delle cautele secondo l'ordinaria diligenza - Sufficienza - Accertamento del giudice del merito - Sindacabilità - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di abbandono di rifiuti, sussiste la responsabilità solidale, con l'autore del fatto, del proprietario o dei titolari di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente lasciati o depositati detti rifiuti, purché la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di dolo o colpa. Questo riferimento alla titolarità di diritti personali o reali di godimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l'immobile interessato in un rapporto, anche di mero fatto, che gli consenta - e, per ciò stesso, gli imponga - di esercitare, per la salvaguardia dell'ambiente, una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che il terreno possa essere adibito a discarica abusiva di rifiuti nocivi; inoltre, il menzionato requisito della colpa può ben consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce per un'efficace custodia. L'accertamento di tali presupposti (esercizio in fatto dei poteri sul terreno e colposità della condotta) è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva accertato la responsabilità di un comproprietario formale del terreno, mero coerede di questo, per avere omesso la vigilanza ed il grado di custodia minimi necessari ad evitare che il sito divenisse una discarica abusiva, nonostante egli non avesse alcun rapporto diretto con il bene).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 191, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192

Massime precedenti Vedi: N. 6525 del 2011 Rv. 617349 - 01



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4472 del 2009 Rv. 606599 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14595 del 09/07/2020** (Rv. **658318 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

G. (CAROLLO MARCO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/09/2017

018004 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Contenuto dello scambio sinallagmatico - Premio - Esclusione - Incidenza - Limiti - Delimitazione dell'oggetto del contratto a favore dell'assicuratore - Conseguenze in tema di causa in concreto - Fattispecie.

*In tema di contratto di assicurazione, la corrispettività e l'equilibrio sinallagmatico sono costituiti dallo scambio della promessa di pagare l'indennità da parte dell'assicuratore a fronte del versamento del corrispettivo, mentre la misura del premio non entra nello scambio privatistico, perché è condizionata da fattori esogeni derivanti dalla considerazione non del rischio del singolo contratto, ma di quello medio calcolato sulla base di elementi probabilistici in relazione ad una massa di rischi omogenei; la determinazione di tale premio, peraltro, assume rilievo al fine di stabilire il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore e se il detto equilibrio sinallagmatico possa dirsi in concreto rispettato. Ne consegue che, qualora, in virtù di specifiche clausole delimitative dell'oggetto del contratto a favore dell'assicuratore, la responsabilità di quest'ultimo sia eliminata o ridotta senza una corrispondente modifica del premio, occorre verificare se il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto o se vi sia uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti che, difettando l'assunzione di un rischio in capo all'assicuratore, determina il venire meno dell'interesse per l'assicurato alla stipulazione del contratto, così da rendere privo di giustificazione lo spostamento patrimoniale posto a suo carico e, quindi, sanzionabili, per difetto originario o sopravvenuto di causa, le menzionate clausole delimitative dell'oggetto negoziale. (In applicazione del principio massimato, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, fra le possibili interpretazioni di alcune clausole di esclusione della garanzia assicurativa, aveva accolto quella che aveva reso praticamente nullo il rischio garantito dall'assicuratore e priva di utilità pratica per l'assicurato la polizza).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1896, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1882

Massime precedenti Vedi: N. 10596 del 2010 Rv. 612769 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14615 del 09/07/2020** (Rv. **658328 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** Estensore: **SESTINI DANILO.** Relatore: **SESTINI DANILO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

M. (GIURGOLA ALESSANDRA) contro G. (LIMONGELLI SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/10/2015

148047 RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITA' DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE Prestazioni sanitarie - Contratto con effetti protettivi in favore di terzi - Limiti - Azione contrattuale per danno "iure proprio" - Spettanza ai congiunti - Esclusione - Fattispecie.

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere.

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale "iure proprio" agli eredi di un soggetto ammalatosi e poi deceduto a causa di infezione da HCV contratta a seguito di emotrasfusioni eseguite presso un ospedale, precisando che essi avrebbero potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana per i danni da loro stessi subiti).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10812 del 2019 Rv. 653826 - 01, N. 2 del 2020 Rv. 656405 - 01, N. 18610 del 2015 Rv. 636984 - 01, N. 9714 del 2020 Rv. 657767 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 14596 del 09/07/2020 (Rv. 658319 - 01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

*P. (COSI SAVERIO) contro E.*

*Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 11/01/2016*

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Presupposti - Controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale - Ammissibilità - Impugnazione adesiva - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

*L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, sia nelle forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall'impugnante principale, tutte le volte che, nel caso concreto, il gravame di uno qualsiasi dei litisconsorti, se accolto, comporterebbe un pregiudizio per l'impugnante incidentale tardivo poiché darebbe luogo ad una sua soccombenza totale o, comunque, più grave di quella stabilita nella decisione gravata. (Nella fattispecie, la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro l'impugnante principale ma avverso un capo di sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, ravvisando l'interesse della parte).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

*Massime precedenti Conformi:* N. 5876 del 2018 Rv. 648826 - 02

*Massime precedenti Difformi:* N. 20040 del 2015 Rv. 636840 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4640 del 1989 Rv. 464074 - 01

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 14609 del 09/07/2020 (Rv. 658481 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

E. (BIANCO ANGELAROSA) contro G.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 22/05/2018

134012 PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE Giudice di pace - Controversie di valore inferiore a millecento euro - Pronuncia secondo equità - Necessità - Ricorso per Cassazione - Limiti - Fattispecie.

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' In genere.

*In tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro (limite indicato dall'art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo "ratione temporis" applicabile), la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice; ne consegue che le regole di equità devono ritenersi utilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per violazione di legge.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 26528 del 2006 Rv. 594117 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 14602 del 09/07/2020 (Rv. 658323 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

L. (MURRU GIOVANNI) contro B. (TULUI FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/10/2016

079084 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - IN GENERE Intervento nell'espropriazione forzata - Natura di "domanda proposta nel corso del giudizio" - Effetti - Interruzione e sospensione della prescrizione - Decorrenza e termini.

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUPTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE In genere.

*Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 500

*Massime precedenti Conformi:* N. 26929 del 2014 Rv. 633746 - 01

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14256 del 08/07/2020** (Rv. **658331 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

G. (PAPA GIANNITALO) contro P. (TIENGO GIANFRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Credito del difensore verso il proprio cliente - Versamento al legale, da parte del medesimo cliente, di una somma ricevuta da un debitore di quest'ultimo - Appropriazione indebita - Presupposti.

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

*Ove un cliente versi, in favore del proprio legale che vanti un credito professionale, una somma di denaro ricevuta dal debitore nei cui confronti sia stata instaurata l'azione giudiziaria, perché sia configurabile il delitto di appropriazione indebita, è necessario provare l'esistenza di uno specifico vincolo di destinazione apposto dal cliente su quella somma che il difensore abbia violato, attraverso l'utilizzo personale o altro tipo di distrazione non autorizzata, non essendo sufficiente il solo versamento del denaro a chi è in astratto legittimato a riceverlo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5200 del 2019 Rv. 652862 - 01, N. 14233 del 2020 Rv. 658194 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14246 del 08/07/2020** (Rv. **658620 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

S. (LUCIANI SONIA) contro A. (DANESI DE LUCA FRANCESCO M.)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/01/2018

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Postumi di carattere estetico - Conseguenze - Risarcimento autonomo del danno - Ammissibilità - Limiti.

*I postumi di carattere estetico conseguenti ad un fatto lesivo della persona possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, quando provochino ripercussioni negative su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare; in tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 7492 del 2007 Rv. 596962 - 01, N. 21716 del 2013 Rv. 628100 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14258 del 08/07/2020** (Rv. **658316 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Diff.)

F. (MARENZI CLAUDIA) contro A. (VINCI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2017

148047 RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITA' DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE Ricovero presso struttura sanitaria di paziente con problemi psichici - Suicidio del malato - Azione risarcitoria esercitata dai parenti "iure proprio" - Natura aquiliana della responsabilità - Fondamento - Efficacia protettiva verso terzi del contratto tra il nosocomio ed il paziente - Esclusione.

*In tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente con problemi psichici ricoverato presso una struttura sanitaria, qualora essi facciano valere il danno patito "iure proprio" da perdita del rapporto parentale, in particolare nel caso in cui l'iniziativa autolesionistica del malato si risolva in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10832 del 2014 Rv. 631006 - 01, N. 22331 del 2014 Rv. 633104 - 01, N. 9714 del 2020 Rv. 657767 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14243 del 08/07/2020** (Rv. **658619 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore:

**CRICENTI GIUSEPPE.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Diff.)

R. (DI MARZIO LORENZO) contro T. (MARTINO PAOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/12/2017

113067 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE Adempimento dell'obbligazione - Termine - Mancanza - Accertamento dell'inadempimento - Necessità della fissazione di un termine ex art. 1183 c.c. - Limiti.

*In tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora l'altra ex art. 1454 c.c. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c. Infatti, può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1183

Massime precedenti Conformi: N. 19414 del 2010 Rv. 614485 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14255 del 08/07/2020** (Rv. **658315 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

A. (MENOZZI MICHELE MARIA) contro G. (VECCHIONI LUCA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 28/05/2018

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Risarcimento del terzo trasportato - Impresa assicuratrice - Diritto di rivalsa verso l'assicuratore del responsabile civile - Limiti - Assenza di copertura assicurativa - Esercizio della rivalsa - Modalità e limiti.

*L'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16477 del 2017 Rv. 644953 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14245 del 08/07/2020** (Rv. **658312 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (COTRONEO ATTILIO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 27/06/2017

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Regione Calabria - Sentenza resa nei confronti di una USL - Soggetto legittimato ad impugnare - Individuazione - Direttore generale della AUSL - Posizione.

*La legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti di una USL, operante nella Regione Calabria, spetta non già alla AUSL subentrante, bensì alla USL soppressa, la cui soggettività continua nella gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria, in concorso con la legittimazione della Regione, fermo restando che l'organo di rappresentanza della detta gestione stralcio va individuato nel direttore generale della AUSL.*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 26/06/2003 num. 8 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 11/05/2007 num. 9 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 6208 del 2013 Rv. 625939 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14245 del 08/07/2020** (Rv. **658312 - 02**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (COTRONEO ATTILIO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 27/06/2017

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Ricorso incidentale notificato ai genitori di un minorenni divenuto maggiorenne - Sanatoria - Presupposti.

*E' ammissibile il ricorso incidentale notificato non al minorenni nel frattempo divenuto maggiorenne, bensì ai suoi genitori nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, allorché la nullità scaturente da tale vizio di notifica possa considerarsi sanata dalla prova dell'effettiva conoscenza, da parte del soggetto erroneamente pretermesso, della vicenda processuale che lo riguarda.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23213 del 2015 Rv. 637783 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14260 del 08/07/2020** (Rv. **658317 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

I. (DIROMA ANDREA) contro A. (ANTONINI ALFREDO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 18/01/2017

148047 RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITA' DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE Rifugiato ospite di una struttura di accoglienza operante all'interno del cd. SPRAR - Condizione di vulnerabilità dello stesso nota alla struttura - Responsabilità ex art. 2047 c.c. di quest'ultima per danni causati a terzi dall'ospite in occasione del proprio suicidio - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

*A carico della struttura di accoglienza facente parte del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, cd. SPRAR, sussiste l'obbligo di sorvegliare il rifugiato ospite al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne; rispetto a tale obbligo assumono rilievo le condizioni di vulnerabilità del rifugiato e la conoscenza delle stesse da parte dell'ente, trovando il predetto obbligo un limite nella doverosità e esigibilità in concreto della condotta richiesta al sorvegliante, ancorché sia esigibile, da detta struttura, un obbligo di vigilanza che impone di sottoporre il rifugiato a particolare attenzione - ad esempio, con l'inserimento in un percorso di recupero, con l'erogazione di un supporto psicologico e con la eventuale segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza ed al servizio sanitario nazionale perché gli fornisca la necessaria assistenza terapeutica - ma non un più pregnante dovere di impedire l'evento lesivo. (Nella specie, la Corte ha escluso la violazione dell'obbligo di sorveglianza in capo ad una comunità alloggio per i danni a terzi conseguenti al tentativo di suicidio di un rifugiato-ospite, sul presupposto che essa, seppure a conoscenza dello stato di incapacità del danneggiante, non era una struttura terapeutica di ricovero, non poteva imporre alcuna terapia farmacologica né limitare la libertà personale e non era obbligata a dotare l'edificio di presidi specifici, quali lo sbarramento delle finestre al fine di prevenire il suicidio per precipitazione, avendo una funzione prevalentemente residenziale e non reclusiva).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2047

Massime precedenti Vedi: N. 9714 del 2020 Rv. 657767 - 01

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14247 del 08/07/2020** (Rv. **658313 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **RUBINO LINA.** Relatore: **RUBINO LINA.**

P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

T. (FIORENTINO GUIDO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/05/2018

103069 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO Materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria - Prestazioni di assistenza o consulenza aziendale - Riserva a consulenti del lavoro, commercialisti, ragionieri, periti commerciali ed avvocati - Fondamento - Limiti.

*Nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, la legge prevede, a pena di nullità del contratto di prestazione d'opera, che determinate attività, per la loro delicatezza e per l'opportunità che chi le svolge sia sottoposto a controlli, tanto nell'accesso quanto nello svolgimento della professione, ed anche per garantire la tutela della deontologia nei contatti con i clienti, possano essere esercitate solo dai professionisti iscritti in determinati albi, con la finalità di rafforzare la protezione del privato che si avvale di un professionista; tuttavia, l'attività che si sia esaurita nel consigliare al cliente l'adozione di un determinato inquadramento contrattuale per i propri collaboratori e nella predisposizione del relativo schema di contratto, posta in essere da una società di consulenza del lavoro, non è compresa tra gli adempimenti di natura fiscale o previdenziale che la l. n. 12 del 1979 riserva ai consulenti del lavoro iscritti all'albo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2231, Legge 11/01/1979 num. 12 art. 1, Legge 11/01/1979 num. 12 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13342 del 2018 Rv. 648769 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14254 del 08/07/2020** (Rv. **658314 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SESTINI DANILO.** Relatore:

**SESTINI DANILO.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

M. (CASADEI PAOLO) contro N.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/09/2017

159407 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SOCI ACCOMANDATARI - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE Valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società all'oggetto sociale - Necessità di un accertamento caso per caso della strumentalità - Esclusione - Fondamento - Onere della prova a carico del terzo in ordine all'estraneità dell'atto all'oggetto sociale - Esclusione.

*In tema di poteri dei legali rappresentanti di una società di persone, al fine di verificare se il compimento di un atto da parte dell'amministratore rientri o meno tra quelli consentiti dall'art. 2298 c.c., è sufficiente accertare che l'atto compiuto rientri tra quelli indicati nell'oggetto sociale, senza necessità di un accertamento caso per caso della effettiva strumentalità di questo atto rispetto a tale oggetto, atteso che, nel bilanciamento tra la tutela degli interessi della società e quella dell'affidamento dei terzi, siffatta indagine, oltre a presentarsi estremamente difficoltosa per il terzo, introdurrebbe elementi di persistente incertezza circa l'efficacia dei singoli atti. Ne consegue che, a fronte di un'espressa previsione statutaria, che indichi nell'oggetto sociale la possibilità per il legale rappresentante del compimento di un determinato atto, non dovrà essere*



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*il terzo a dimostrare l'effettiva pertinenza dell'atto all'oggetto sociale, ma sarà onere della società provare, che, a prescindere dalla formale previsione, l'atto compiuto è estraneo all'oggetto sociale. (Diff. N. 25409 del 2016, Rv. 642146-01).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2298, Cod. Civ. art. 2315, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4774 del 1999 Rv. 526321 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 14240 del 08/07/2020 (Rv. 658329 - 01)**

*Presidente:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)*

*C. (FERRANDINO MICHELE) contro M. (ALUIGI ANTONIO)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/05/2018

104036 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - PAGAMENTO DEL TERMINE CONVENUTO - INADEMPIMENTO Pagamento tardivo dei canoni - Valutazione sull'esistenza di una prassi di tolleranza del ritardo - Giudizio di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Risoluzione del contratto in presenza di clausola risolutiva espressa - Dichiarazione di volersene avvalere - Onere del locatore.

*La valutazione sull'esistenza, o meno, di una prassi di tolleranza del ritardo nel pagamento dei canoni locativi costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità ed il mancato esercizio, da parte del locatore, del potere potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento del locatario, in virtù della previsione di una clausola risolutiva espressa, è l'effetto conformante della buona fede nella fase esecutiva del detto contratto; pertanto, il rispetto di tale principio impone che lo stesso locatore, contestualmente o anche successivamente all'atto di tolleranza, manifesti la sua volontà di avvalersi della menzionata clausola risolutiva espressa in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento e comunque per il futuro.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1571

*Massime precedenti Vedi:* N. 14508 del 2018 Rv. 649341 - 01, N. 24564 del 2013 Rv. 628684 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 14242 del 08/07/2020 (Rv. 658330 - 01)**

*Presidente:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)*

*M. (BALLATORE BENEDETTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/02/2016

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Noleggio di apparecchiature utili ad intercettazioni da parte della Procura della Repubblica - Autorizzazione del P.M. all'uso - Valore di accettazione di proposta contrattuale - Esclusione - Mancanza di pattuizione - Compenso - Disciplina.

*Le prestazioni di noleggio di apparecchiature private da utilizzarsi per intercettazioni telefoniche non sono, in astratto, sottratte alla libera contrattazione, ma l'autorizzazione all'utilizzo rilasciata dal P.M. non costituisce accettazione di una proposta contrattuale del noleggiatore poiché essa proviene da un organo che non ha capacità di impegnare contrattualmente il Ministero della*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Giustizia e la sua funzione è piuttosto di rendere utilizzabili nel processo le intercettazioni effettuate con strumenti privati. Peraltro, in difetto di una utilizzazione pattuita, l'uso di tali apparecchiature è rimborsabile nei termini indicati dall'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, disposizione di chiusura che consente il rimborso di tutte le spese, non espressamente previste, effettuate nel corso del processo per situazioni straordinarie.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168

*Massime precedenti Vedi:* N. 208 del 2020 Rv. 656501 - 01, N. 21973 del 2019 Rv. 654934 - 01, N. 33765 del 2019 Rv. 656626 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020 (Rv. 658298 - 03)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

*Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (GRUMELLI CARLO)*  
Rigetta, TRIBUNALE L'AQUILA, 06/02/2018

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Danno causato da animale - Azione ex art. 2052 c.c. - Legittimazione passiva della Regione - Rivalsa della stessa contro altro ente - Ammissibilità - Conseguenze - Contenuto.

148078 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO In genere.

*Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici ex art. 2052 c.c., la Regione convenuta, in quanto legittimata passiva, qualora reputi che le misure idonee ad impedire il danno avrebbero dovuto essere adottate da un altro ente, può - anche in quello stesso giudizio - agire in rivalsa contro detto ente, da essa indicato come effettivo responsabile e, in quest'ultimo caso, possono assumere rilievo - limitatamente al rapporto processuale tra di essi intercorrente - tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l'effettività della medesima delega (anche sotto il profilo dell'assegnazione di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in questa ottica), così come ogni questione relativa al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7969 del 2020 Rv. 657572 - 03

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020 (Rv. 658298 - 01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

*Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (GRUMELLI CARLO)*  
Rigetta, TRIBUNALE L'AQUILA, 06/02/2018

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Danni cagionati dalla fauna selvatica - Responsabilità della P.A. ex art. 2052 c.c. - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2043 c.c. ma ai sensi dell'art. 2052 c.c., poiché tale ultima*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo, prescindendo dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 5722 del 2019 Rv. 652994 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 13849 del 06/07/2020 (Rv. 658299 - 01)**

*Presidente:* **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **OLIVIERI STEFANO.** *Relatore:* **OLIVIERI STEFANO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

*D. (FONTANA RICCARDO) contro I.*

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Proposizione di impugnazione principale - Mancata impugnazione incidentale della controparte - Sua successiva impugnazione principale contro la stessa sentenza - Omessa riunione per mancata comunicazione della pluralità di impugnazioni - Decisione sulla prima impugnazione - Conseguenze - Fattispecie.

*La parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), qualora proponga la propria avverso la medesima sentenza separatamente, in via principale anziché incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.; in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni, mentre non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 c.p.c. sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successive alla prima.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Costituzione art. 111

*Massime precedenti Vedi:* N. 7096 del 2016 Rv. 639296 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020 (Rv. 658298 - 02)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

*Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (GRUMELLI CARLO)*

Rigetta, TRIBUNALE L'AQUILA, 06/02/2018

148027 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE Circolazione stradale - Danni cagionati dalla fauna selvatica - Onere di allegazione e dimostrazione del danneggiato - Contenuto - Onere di provare di avere fatto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. - Sussistenza - Prova del fortuito da parte della Regione - Contenuto.

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE In genere.

*In materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché - ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. - di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Spetta, invece, alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Cod. Strada art. 14, ( Reg. Esec. Cod. Strada art. 56)

*Massime precedenti Vedi:* N. 16295 del 2019 Rv. 654350 - 01, N. 7969 del 2020 Rv. 657572 - 02, N. 4373 del 2016 Rv. 639473 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 13877 del 06/07/2020 (Rv. 658307 - 01)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: CIGNA MARIO. Relatore: CIGNA MARIO.**

**P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)**

**C. (RUVOLO FRANCESCO) contro A.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/03/2017

113233 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE Transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali - Estensione agli altri coobbligati - Presupposti.

*L'art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non la sola quota del debitore con il quale è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto esclusivamente la quota del condebitore che l'ha conclusa, occorre distinguere: qualora il condebitore che ha transatto abbia versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato; ove il pagamento sia stato inferiore, il debito residuo degli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1372

*Massime precedenti Conformi:* N. 23418 del 2016 Rv. 642653 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 13884 del 06/07/2020 (Rv. 658618 - 02)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore:**

**GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)**

**C. (TOCCI ENNIO CLAUDIO) contro A. (LEPERA GIUSEPPE)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/03/2017

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA  
Struttura sanitaria accreditata - Credito per le prestazioni erogate nell'ambito del servizio sanitario nazionale - Determinazione e comunicazione del tetto di spesa - Conseguenze in tema di indebito arricchimento.

*L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2041, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 sexies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 11209 del 2019 Rv. 653710 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 13874 del 06/07/2020 (Rv. 658306 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.**

**P. (BATTIANTE CARMINE) contro A. (CLEMENTE MICHELE)**  
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 15/03/2018

103076 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà - Rilievo officioso - Ammissibilità - Fondamento.

*In materia di contratto di prestazione d'opera, acclarata la colpa del professionista, il rilievo che la prestazione eseguita comporta la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà può essere compiuto d'ufficio dal giudice sulla base di risultanze istruttorie ritualmente acquisite, non formando oggetto di un'eccezione in senso stretto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2236, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 25746 del 2015 Rv. 638303 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 13884 del 06/07/2020 (Rv. 658618 - 01)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)**

**C. (TOCCI ENNIO CLAUDIO) contro A. (LEPERA GIUSEPPE)**  
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/03/2017

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Struttura sanitaria accreditata - Credito per le prestazioni erogate nell'ambito del servizio sanitario nazionale - Esistenza delle risorse disponibili per remunerare le prestazioni "extra budget" - Onere della prova - Ripartizione - Fondamento.

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget", essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 sexies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 12 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 32 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 39, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3403 del 2018 Rv. 647598 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 13862 del 06/07/2020 (Rv. 658304 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: POSITANO GABRIELE. Relatore: POSITANO GABRIELE.**

L. (GRANIERO VINCENZO) contro F.  
Rigetta, TRIBUNALE PIACENZA, 02/05/2017

081198 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDAZIONI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Pendenza del relativo giudizio - Fallimento sopravvenuto - Subentro del curatore - Legittimità - Conseguenze - Creditore originario - Legittimazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento di questi, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, con conseguente improcedibilità della domanda dallo stesso proposta, salva la dimostrazione dell'inerzia degli organi della procedura in relazione al diritto azionato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1965, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 66

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 29420 del 2008 Rv. 605966 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 13879 del 06/07/2020 (Rv. 658308 - 01)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

**Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)**

G. (PETRONE LUCA MARIA) contro A. (CARABBA TETTAMANTI FERDINANDO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2017

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione - Preclusioni - Conversione del rito - Rilevanza di tali preclusioni nel giudizio a cognizione piena - Esclusione - Fondamento - Fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. - Necessità - Conseguenze.

*In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso dello stesso non si applicano al giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702 bis c.p.c. non dispone nulla al riguardo mentre l'art. 702 ter c.p.c.*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*prevede espressamente che il giudice, in seguito alla detta conversione, fissi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con conseguente necessità di osservare i termini ex artt. 163 bis, comma 1, c.p.c. e 166 c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 19345 del 2015 Rv. 637166 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 13851 del 06/07/2020 (Rv. 658300 - 01)**

*Presidente:* **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

*C. (TRIGILIO ROBERTO) contro U.*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/05/2017*

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Morte della parte - Riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità - Allegazione e prova di non essere eredi - Soggetti gravati del relativo onere - Individuazione - Fondamento.

*In tema di interruzione del processo per morte di una parte, in forza del principio della prossimità della prova, spetta ai chiamati all'eredità del deceduto, convenuti in riassunzione, allegare e dimostrare di non essere divenuti eredi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21287 del 2011 Rv. 619380 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 13890 del 06/07/2020 (Rv. 658311 - 01)**

*Presidente:* **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*A. (SIVIERI ORLANDO) contro R. (MANZI ANDREA)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/05/2018*

174188 TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE L.r. Veneto n. 25 del 1998 - Servizio di trasporto pubblico a tariffe agevolate reso in esecuzione di contratto stipulato con l'ente locale - Diritto del gestore ad avanzare le sue pretese creditorie nei confronti della Regione - Esclusione - Fondamento.

*Ai sensi della l.r. Veneto n. 25 del 1998, il gestore del servizio di trasporto pubblico a tariffe agevolate reso in esecuzione di contratto stipulato con l'ente locale non ha diritto ad avanzare le proprie pretese creditorie nei confronti della Regione che, esercitando solo funzioni di determinazione dei servizi minimi e di finanziamento degli enti locali, non è identificabile quale controparte diretta nel rapporto nascente dal contratto anzidetto.*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Veneto 30/10/1998 num. 25

*Massime precedenti Vedi:* N. 8106 del 2020 Rv. 657574 - 01

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 13881 del 06/07/2020** (Rv. **658310 - 02**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **RUBINO LINA.** Relatore: **RUBINO LINA.**

P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

S. (BARBATO ADRIANO) contro E. (NATALIZI FABRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/08/2016

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Danno permanente futuro - Spesa da sostenersi vita natural durante - Criteri di liquidazioni applicabili - Individuazione - Fattispecie.

*Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato attraverso la semplice moltiplicazione della spesa attuale per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, vale a dire con la moltiplicazione del danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che non aveva determinato il montante di anticipazione, ritenendo di potere compensare la mancata devalutazione di quanto liquidato con l'omessa rivalutazione delle somme fino al giorno della sentenza e con il mancato aggancio dei costi di protesizzazione a quelli delle protesi più costose e performanti richieste dalla parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 7774 del 2016 Rv. 639495 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13891 del 06/07/2020** (Rv. **658480 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.** Relatore: **IANNELLO EMILIO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

L. (PESCE ALESSANDRO MARCO) contro G. (TURCI ANTONELLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/04/2018

174007 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE Trasporto internazionale di merci su strada - Norma ex art. 32 l. n. 1621 del 1960 - Portata interpretativa - Disciplina della sospensione e dell'interruzione della prescrizione dell'azione risarcitoria - Configurabilità - Disciplina della decadenza dalla medesima azione - Esclusione.

*L'art. 32 della Convenzione di Ginevra del 19.5.1956 relativa al trasporto internazionale di merci su strada (resa esecutiva in Italia con l. n. 1621 del 1960) va interpretato nel senso che il termine annuale in esso previsto per la proposizione della domanda risarcitoria ha natura prescrizione e non decadenziale, atteso che la prima parte del comma 3 dell'art. citato si riferisce, testualmente, alla sospensione della "prescription" dell'azione - richiamando, inoltre, la legge del giudice adito nei limiti in cui non contrasti con la regola generale in base alla quale "i reclami successivi al primo non possono comunque sospendere il corso della prescrizione" -, mentre la seconda parte del terzo paragrafo riguarda la disciplina dell'interruzione e si riferisce anch'essa alla legge interna del giudice ("il en est de même") con espresso riferimento alla disciplina della "interruption". Dal coordinamento tra i commi 2 e 3 del ricordato art. 32 si desume che il reclamo scritto per la perdita o avaria della merce (ovvero per il ritardo nella consegna) ha l'effetto di sospendere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, onde il vettore che non intenda accettare il reclamo ha l'onere di respingerlo per iscritto affinché il termine residuo di prescrizione*



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*ricominci a decorrere, mentre i reclami successivi non comportano un analogo onere, potendo il vettore medesimo non rispondere, senza che a ciò consegua l'effetto di una nuova sospensione del termine prescrizione (pur non restando escluso che un reclamo successivo, o comunque una richiesta risarcitoria indirizzata al vettore dopo il primo reclamo, possano presentare i requisiti di un atto di messa in mora in base alla legge interna del giudice adito, producendo, conseguentemente, l'effetto di interrompere la prescrizione).*

*Riferimenti normativi:* Legge 06/12/1960 num. 1621, Tratt. Internaz. 19/05/1956 art. 32

*Massime precedenti Conformi:* N. 7258 del 2005 Rv. 578490 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 13883 del 06/07/2020 (Rv. 658478 - 01)**

*Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

*R. (MILETO SALVATORE) contro B.*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/02/2017*

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 010498/2019 65387801*

*Massime precedenti Conformi:* N. 10498 del 2019 Rv. 653878 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 13887 del 06/07/2020 (Rv. 658479 - 01)**

*Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.*

*Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/03/2018*

100018 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 006369/2017 64337802*

*Massime precedenti Conformi:* N. 6369 del 2017 Rv. 643378 - 02

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 13881 del 06/07/2020 (Rv. 658310 - 01)**

*Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

*S. (BARBATO ADRIANO) contro E. (NATALIZI FABRIZIO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/08/2016*

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità del medico da nascita indesiderata - Condizioni legittimanti l'interruzione della

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

gravidanza in presenza di malformazioni del feto - Onere della prova - Accertamento in fatto del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.

*Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata, è onere della parte attrice allegare e dimostrare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'interruzione della gravidanza, ai sensi dell'art. 6, lett. b, l. n. 194 del 1978, ovvero che la conoscibilità, da parte della stessa, dell'esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico tale da mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica. L'accertamento in fatto delle condizioni in parola è riservato al giudice di merito e rimane insindacabile in sede di legittimità, sempreché il giudizio si sia compiuto nel rispetto dei parametri normativi di riferimento.*

Riferimenti normativi: Legge 22/05/1978 num. 194 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27528 del 2013 Rv. 629770 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13853 del 06/07/2020** (Rv. 658301 - 02)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

G. (RAMPINO GABRIELE) contro I. (ALBERICI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/08/2017

113090 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - OBBLIGO DI GARANZIA DEL CEDENTE Contenuto, natura e funzione.

*In materia di cessione dei crediti ex art. 1266 c.c., il cedente deve garantire il "nomen verum", ovvero che il credito è sorto e non si è ancora - per qualsiasi motivo - estinto al tempo della cessione, rimanendo fuori dalla garanzia solo la solvenza del debitore. La norma suddetta, infatti, configura la garanzia del cedente come un'obbligazione accessoria che è effetto naturale dell'efficacia traslativa immediata del contratto di cessione, sicché tale obbligazione ha la funzione di assicurare, comunque, il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui il menzionato effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente, come l'assenza di legittimazione del cedente o la nullità del credito. L'obbligazione in esame presenta siffatta natura pure nell'ipotesi di cessione di credito pecuniario, consistendo nel dovere di corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, l'ammontare rispetto al quale egli non ha acquisito il credito mediante il contratto di cessione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1266

Massime precedenti Vedi: N. 9428 del 1987 Rv. 456557 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13855 del 06/07/2020** (Rv. 658302 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

M. (RUGGIERI NICOLETTA) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 11/04/2018

058110 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA Forma della ratifica - Forma

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

del negozio da ratificare richiesta "ad probationem" - Ratifica "per facta concludentia" - Ammissibilità - Presupposti.

*La ratifica del negozio concluso dal "falsus procurator", se la forma scritta è per lo stesso richiesta "ad probationem", può avvenire anche per "facta concludentia", purché risultanti da atti scritti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1967

*Massime precedenti Conformi:* N. 11509 del 2008 Rv. 603074 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 13880 del 06/07/2020 (Rv. 658309 - 01)**

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

*Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

*M. (IERADI MARCO) contro A. (GIUFFRÈ BRUNO GIOVANNI)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/09/2017

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Sentenza fondata su plurime ed autonome "rationes decidendi" - Impugnazione soltanto di una o di alcune - Conseguenze - Carezza di interesse all'esame delle ragioni impugnate - Esclusione - Rilevazione da parte del giudice dell'impugnazione della formazione del giudicato - Necessità.

*Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carezza di interesse.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 14740 del 2005 Rv. 582931 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 18641 del 2017 Rv. 645076 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 13853 del 06/07/2020 (Rv. 658301 - 01)**

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:*

**GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

*G. (RAMPINO GABRIELE) contro I. (ALBERICI FABIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/08/2017

149205 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER PRESTAZIONI E SPESE DI CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi speciali su determinati mobili - Crediti per prestazione e spese di conservazione e miglioramento per beni mobili - Privilegio - Sussistenza - Presupposti.

*Il privilegio consentito sui mobili dall'art. 2756, comma 1, c.c., relativamente ai crediti per le prestazioni e le spese fatte per la conservazione ed il miglioramento dei mobili stessi, deve ritenersi sussistente finché dura il rapporto materiale di detenzione di detti mobili.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2756

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Massime precedenti Conformi:* N. 3546 del 1991 Rv. 471541 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 13860 del 06/07/2020 (Rv. 658303 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)**

**S. (DI MARTINO VITTORIO) contro F. (MANCA BITTI DANIELE)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/09/2017

100061 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Nullità della notifica dell'atto di riassunzione in primo grado - Rinvio della causa al primo giudice - Necessità.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

*La nullità della notifica dell'atto di riassunzione del processo di primo grado che sia stato interrotto, per la quale occorre disporre la rinnovazione della notificazione stessa, comporta, se il destinatario non si è costituito, la nullità del relativo giudizio, con la conseguenza che il giudice di appello o, in mancanza, quello di legittimità devono rimettere le parti dinanzi al primo giudice, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2481 del 1999 Rv. 524264 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12644 del 2008 Rv. 603269 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 13873 del 06/07/2020 (Rv. 658305 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**E. (COSTANZA DINO) contro R. (TURCO ALESSANDRO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/02/2018

103076 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Responsabilità del commercialista - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio a carico del cliente - Contenuto - Fattispecie.

*La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente; in particolare, ove venga in rilievo l'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l'evento dannoso non ascrivibile all'omissione di un commercialista, consistita nell'aver mancato di sottoscrivere i ricorsi dinanzi la CTP, ma riconducibile alla decisione, presa in autonomia dagli amministratori e dai soci di una s.a.s., di non impugnare in cassazione l'esito sfavorevole dell'iniziativa giudiziale presso la CTR).*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236

*Massime precedenti Conformi:* N. 9917 del 2010 Rv. 612727 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 25112 del 2017 Rv. 646451 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18076 del 31/08/2020 (Rv. 658762 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

D. (MANTOVANI BRUNO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/04/2018

018026 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Spese giudiziali dovute dall'assicurato al danneggiato vittorioso - Tipologia - Caratteristiche - Diritto al rimborso da parte dell'assicuratore nei limiti del massimale - Irrilevanza di tale limite per le spese di resistenza - Fondamento.

*In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1914, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24159 del 2018 Rv. 651127 - 01, N. 8896 del 2020 Rv. 657844 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18098 del 31/08/2020 (Rv. 658765 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.**

P. (GIZZI MASSIMO) contro F. (GARGANI BENEDETTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/06/2018

171075 TITOLI DI CREDITO - TITOLI ALL'ORDINE - AMMORTAMENTO Decreto di ammortamento - Notificazione - Idoneità ad interrompere la prescrizione del credito - Esclusione - Fattispecie.

*La notificazione del decreto di ammortamento è inidonea ad interrompere la prescrizione del credito, atteso che detta notificazione non è un atto volto ad esercitare il diritto di credito, ma ha pacificamente la funzione di impedire che il pagamento eseguito nelle mani di un soggetto, detentore del titolo, diverso dal notificante sia valido. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*sentenza gravata che aveva escluso efficacia interruttiva della prescrizione alla notificazione di un decreto di ammortamento relativo ad un assegno bancario).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 2008, Cod. Civ. art. 2016, Cod. Civ. art. 2018, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18105 del 31/08/2020 (Rv. 658766 - 01)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

L. (LIGUORI MICHELE) contro A. (FERRARO MARCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/05/2018

149240 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA, DIFFERENZE E RAPPORTI CON LA AZIONE REVOCATORIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE - Oggetto - Diritti dispositivi di natura processuale - Esercizio - Impugnazione di sentenze sfavorevoli al debitore da parte del creditore surrogante - Esercizio per la prima volta con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

*L'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c. non può essere esercitata, per la prima volta, attraverso la proposizione del ricorso per Cassazione, "omisso medio" (senza, cioè, avere esercitato la medesima azione nella precedente sede di appello, ovvero avendola ivi erroneamente esercitata), non presentando essa caratteri morfologici meramente "rappresentativi" - tali, cioè, da consentire al soggetto in surroga di inserirsi nel processo in forza di un sottostante rapporto, del tutto indifferente per il terzo cui la domanda è rivolta - bensì connotandosi come attuazione di un potere (attraverso l'esercizio della relativa azione) il cui accertamento processuale è compito necessario del giudice e presuppone una indagine di fatto non compresa nei limiti strutturali e funzionali del giudizio di legittimità (limiti non mutati, "in parte qua", per effetto della modifica dell'art. 384 del codice di rito, sì come novellato dalla l. n. 353 del 1990, che consente alla S.C. una decisione di merito qualora non risultino necessari ulteriori accertamenti in fatto), poiché tale giudizio, a differenza dell'appello, presuppone una impugnativa di tipo "straordinario" (ovvero ad effetto devolutivo delimitato), che non dà luogo ad una nuova valutazione del merito della causa, bensì alla sola revisione della conformità alla legge (sostanziale o processuale) dell'attività giurisdizionale esercitata e dell'esattezza della pronuncia in diritto resa con la sentenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 9747 del 1997 Rv. 508605 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18082 del 31/08/2020 (Rv. 658515 - 01)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

B. (DI GARBO GIANFRANCO) contro R. (DE FEO CLAUDIO)

Regola sospensione

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Pendenza di questioni pregiudiziali diverse da quelle oggetto del giudizio da sospendere - Necessità - Identità di tali questioni - Conseguenze - Fattispecie.

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*La sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul "thema decidendum" devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause. (Nella specie, la S.C. ha disposto la prosecuzione del giudizio erroneamente sospeso sul rilievo dell'identità della domanda avanzata in altro procedimento preventivamente instaurato e sospeso in attesa della definizione di questione pregiudiziale pendente in cassazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 295  
CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 15981 del 2018 Rv. 649429 - 01, N. 7265 del 1999 Rv. 528482 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 10439 del 2020 Rv. 658030 - 02

*Massime precedenti Vedi:* N. 19291 del 2006 Rv. 592632 - 01, N. 16361 del 2019 Rv. 654715 - 02, N. 12441 del 2017 Rv. 644294 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18102 del 31/08/2020 (Rv. 658517 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.**

V. (PAOLI PAOLO) contro D. (VERONA ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/08/2018

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028991/2019 65582801

*Massime precedenti Conformi:* N. 28991 del 2019 Rv. 655828 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18110 del 31/08/2020 (Rv. 658768 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

T. (BRUNO GAETANO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/09/2018

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021800/2016 64296201

*Massime precedenti Conformi:* N. 21800 del 2016 Rv. 642962 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 18094 del 31/08/2020** (Rv. **658764 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

G. (SCARAZZATI ENRICO) contro S. (TOSO LORENZO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/05/2019

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Onere probatorio - Ripartizione - Distinzione fra processo penale e processo civile.

148031 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - LEGITTIMA DIFESA In genere.

*In tema di legittima difesa, mentre nel giudizio penale la "semiplena probatio" in ordine alla sussistenza di siffatta scriminante comporta l'assoluzione dell'imputato ex art. 530, comma 3, c.p.p., nel giudizio civile, al contrario, il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2044, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4492 del 2009 Rv. 606861 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 18074 del 31/08/2020** (Rv. **658761 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**.

R. (GAVINO FEDERICO) contro U. (SOAVE GIANCARLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/02/2019

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000087/2019 65204401

Massime precedenti Conformi: N. 87 del 2019 Rv. 652044 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 18079 del 31/08/2020** (Rv. **658763 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

C. (BARBIERI CARLO) contro C. (ROMEO FULVIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/09/2018

100249 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE Sentenza di appello - Spese del relativo procedimento - Liquidazione - Oneri a carico dell'istante - Produzione dei documenti del procedimento incidentale - Modalità - Mediante memoria non notificata - Condizioni - Presenza della controparte all'udienza e rispetto del contraddittorio - Necessità.

*La richiesta di pronuncia, in sede di legittimità, sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, può essere esaminata alla condizione che l'istanza, e i relativi documenti da produrre, siano stati notificati alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato comunque rispettato in ragione della sua presenza all'udienza, così da permetterle di interloquire sul punto.*



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378

*Massime precedenti Conformi:* N. 21198 del 2015 Rv. 637485 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 24201 del 2018 Rv. 651132 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18108 del 31/08/2020 (Rv. 658518 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

C. (DE VITA CARLO) contro S. (DE SISTO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/04/2018

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Accoglimento del ricorso per cassazione proposto limitatamente alle spese processuali - Liquidazione delle spese dei giudizi di legittimità e di rinvio - Soccombenza - Determinazione - Criteri.

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE In genere.

*In caso di accoglimento del ricorso per cassazione di una sentenza di secondo grado proposto con riguardo al solo capo relativo alle spese di lite, nel giudizio di rinvio - ai fini della liquidazione delle spese di legittimità e dello stesso rinvio - deve ritenersi vittoriosa la parte la cui doglianza sulle spese sia stata accolta, indipendentemente dall'esito della controversia.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

*Massime precedenti Vedi:* N. 602 del 2019 Rv. 652393 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18086 del 31/08/2020 (Rv. 659014 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (DI GIAMBATTISTA LORENA)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE TERAMO, 29/01/2018

100007 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027356/2017 64677301

*Massime precedenti Conformi:* N. 27356 del 2017 Rv. 646773 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18093 del 31/08/2020 (Rv. 658516 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

C. (PATRONI GRIFFI EUGENIO MARIA) contro H. (BUONO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 26/11/2018

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Danno permanente da incapacità di guadagno - Liquidazione - Coefficienti di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1043 del 1922 - Applicazione - Esclusione - Ragioni.

*Il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403

*Massime precedenti Conformi:* N. 20615 del 2015 Rv. 637457 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10499 del 2017 Rv. 644007 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020 (Rv. 658840 - 02)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

T. (SAPONARA MARCO) contro E. (MARCONI FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/03/2019

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Violazione dell'art. 116 c.p.c. - Presupposti.

*In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) ricorre solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 11892 del 2016 Rv. 640193 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020 (Rv. 658840 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

T. (SAPONARA MARCO) contro E. (MARCONI FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/03/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013395/2018 64903801

*Massime precedenti Conformi:* N. 13395 del 2018 Rv. 649038 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 18109 del 31/08/2020** (Rv. 658767 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

I. (GARGANI BENEDETTO) contro D.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LATINA, 18/07/2018

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE In genere

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005489/2019 65283503

Massime precedenti Conformi: N. 5489 del 2019 Rv. 652835 - 03

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 18002 del 28/08/2020** (659012 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

C. (PIERDOMINICI ITALO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/02/2018

113049 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE Imputazione ex art. 1193 c.c. - Presupposti - Pluralità di debiti tra le stesse parti - Necessità - Fondamento.

*La disposizione dell'art. 1193 c.c. presuppone una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione, sicché tale disposizione non è applicabile, e la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile, quando tra le parti sussista un unico debito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193

Massime precedenti Conformi: N. 22639 del 2013 Rv. 627885 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 17991 del 28/08/2020** (Rv. 658760 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

D. (DIDONNA MICHELE) contro C. (BELLO FRANCESCO PAOLO)

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 22/08/2018

044034 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE Competenza del giudice di pace secondo equità - Rivalutazione monetaria - Cumulo con capitale ed interessi - Configurabilità - Limiti.

*Al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (nella specie, giudice di pace in base all'art. 113, comma 2, c.p.c.), la rivalutazione monetaria, ove richiesta in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della proposizione della domanda, si cumula, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., con il capitale e gli interessi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Massime precedenti Conformi:* N. 4994 del 2008 Rv. 601750 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17992 del 28/08/2020 (Rv. 659011 - 02)**

**Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

U. (GIGLIO LEONARDO) contro P. (SANGIORGI ANTONIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/12/2018

104324 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - IN GENERE - Immobile in comproprietà - Vendita della quota comprendente immobile oggetto di locazione - Diritto di prelazione e conseguente diritto di riscatto del conduttore - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, al conduttore non spettano il diritto di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto dell'immobile, secondo la disciplina degli artt. 38 e 39 della l.n. 392 del 1978, qualora il locatore intenda alienare a terzi, una quota del bene oggetto del rapporto di locazione. (Nella specie, è stato escluso il diritto di prelazione con riguardo ad una sola quota dell'immobile mancando l'identità tra la quota offerta nella "denuntiatio" e l'intero bene condotto in locazione).*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 13886 del 2007 Rv. 597371 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17992 del 28/08/2020 (Rv. 659011 - 01)**

**Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

U. (GIGLIO LEONARDO) contro P. (SANGIORGI ANTONIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/12/2018

104325 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE "Denuntiatio" del locatore - Natura - Funzione - Adesione del conduttore - Efficacia - Condizioni - Sussistenza dei presupposti del diritto di prelazione - Inclusione - Fattispecie.

*La comunicazione del locatore al conduttore dell'intenzione di vendere l'immobile locato per uso non abitativo - cosiddetta "denuntiatio", prevista dall'art. 38 della l.n. 392 del 1978 - è atto dovuto non negoziale, volto a consentire l'esercizio del diritto di prelazione purché però sussistano già i presupposti per la sua esistenza; perciò in carenza di questi è inefficace l'adesione del conduttore alla suddetta denuntiatio. (Nella specie la S.C. ha escluso che sussistessero i presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione, attesa l'oggettiva diversità tra la quota offerta nella "denuntiatio" e l'intero bene condotto in locazione dal conduttore).*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 9881 del 1996 Rv. 500491 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 17981 del 28/08/2020** (Rv. 658759 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CIGNA MARIO**. Relatore: **CIGNA MARIO**.

S. (FLORIMONTE FRANCESCO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/12/2018

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Prova testimoniale - Domande utili al chiarimento dei fatti - Potere-dovere del giudice - Portata - Mancato esercizio - Svalutazione della deposizione meramente confermativa dei capitoli di prova - Motivazione apparente - Configurabilità.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

138264 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE In genere.

*In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire; in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 17901 del 27/08/2020** (Rv. 658572 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

F. (PONZIANI GUIDO) contro D. (LICATA MICHELE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/05/2018

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura speciale - Rilascio in data successiva alla sentenza impugnata - Necessità - Fondamento - Procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado conferita per tutti i gradi di giudizio - Ricorso per cassazione proposto in forza di tale atto - Inammissibilità.

*La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso è inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell'atto introduttivo di primo grado, ancorché per tutti i gradi di giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Massime precedenti Conformi:* N. 19226 del 2014 Rv. 633148 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17918 del 27/08/2020 (Rv. 658573 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.**

A. (DEL MONTE DANIEL) contro L. (IADISERNIA ALESSANDRA)  
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 16/10/2018

058025 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO Contratto concluso con l'autoriparatore - Natura - Obbligo di custodia - Carattere accessorio - Conseguenze.

069003 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - DIRITTI DEL DEPOSITARIO - COMPENSO In genere.

*Nel contratto concluso con l'autoriparatore, che ha natura di prestazione d'opera in cui l'obbligazione di custodia ha carattere meramente accessorio e strumentale rispetto a quella principale di riparazione, opera la presunzione di gratuità della custodia medesima, la quale viene meno solo nel contratto tipico di deposito (in cui la prestazione di custodia, costituisce, al contrario, l'oggetto dell'obbligazione principale), allorché il depositario sia tale di professione; al di fuori di questa ipotesi, pertanto, il compenso per la custodia prestata può aggiungersi a quello dovuto per la prestazione principale solo in presenza di un'espressa pattuizione in tal senso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1767

*Massime precedenti Vedi:* N. 10956 del 2010 Rv. 612717 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17893 del 27/08/2020 (Rv. 658757 - 04)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.**

R. (GRECO MARCO) contro U.  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2017

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Assicurazione per r.c.a. - Sinistro causato da più veicoli privi di assicurazione - Obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - Determinazione del massimale - Criteri - Prodotto del singolo massimale per il numero dei corresponsabili - Applicazione - Condizioni.

018162 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE In genere.

*Nel caso di sinistro stradale concausato da più veicoli, tutti privi di copertura assicurativa, l'impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada è tenuta, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera b, cod. ass., ad indennizzare la vittima entro il limite totale costituito dal prodotto del massimale minimo di legge (nella misura individuata "ratione temporis") per il numero dei responsabili coobbligati, a condizione che il danneggiato abbia convenuto in giudizio l'impresa designata espressamente invocando la sua qualità di garante "ex lege" di tutti i coobbligati e che tale domanda venga accolta con conseguente condanna dei responsabili, in solido tra loro ex art. 2055 c.c., al risarcimento dell'intero danno patito; qualora, infatti, sia convenuto uno solo dei corresponsabili oppure sia richiesta la condanna dell'impresa designata*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*quale garante di uno soltanto di essi, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di condannare al pagamento di somme eccedenti un singolo massimale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 128 com. 5, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 128 com. 283, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2055

*Massime precedenti Vedi:* N. 16148 del 2019 Rv. 654316 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020 (Rv. 658756 - 01)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

*Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

*C. (PERACCHIO EMANUELA ROSANNA) contro C. (CISOTTO CLAUDIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/02/2018

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Principio di non contestazione - Onere di contestazione - Modalità - Affermazione della mancanza di prova del fatto - Sufficienza - Esclusione.

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI In genere.

*In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22701 del 2017 Rv. 645436 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020 (Rv. 658754 - 01)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CIGNA MARIO.** *Relatore:* **CIGNA MARIO.**

*Z. (OLIVA ANDREA) contro A. (FICHERA MASSIMO EMILIANO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/05/2018

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE In genere

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA In genere.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 009315/2019 65360901*

*Massime precedenti Conformi:* N. 9315 del 2019 Rv. 653609 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 17884 del 27/08/2020** (Rv. 658755 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA.** Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA.**

contro

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE NOVARA, 02/12/2019

131039 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA (ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA) - RIGETTO DELLA DOMANDA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018526/2016 64212401

Massime precedenti Conformi: N. 18526 del 2016 Rv. 642124 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 17894 del 27/08/2020** (Rv. 658758 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

D. (PICCIUTO ANGELINA ANTONIETTA) contro W. (CUTOLO DANIELE)

Rigetta, TRIBUNALE BENEVENTO, 22/12/2017

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Somministrazione del servizio di telefonia - Inadempimento del gestore - Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Esclusione - Fondamento.

160001 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

*L'inadempimento del gestore telefonico tale da impedire l'uso del telefono fisso, quale che ne sia la durata, non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali in quanto il diritto a comunicare con un solo telefono non è un diritto fondamentale della persona, perché non necessario alla sopravvivenza, e l'impedimento dell'uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere umano, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe in tal caso di servirsi di altri mezzi (primo fra tutti, un telefono sostitutivo), addossando alla controparte inadempiente il relativo pregiudizio patrimoniale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11914 del 2016 Rv. 640533 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26972 del 2008 Rv. 605491 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 17893 del 27/08/2020** (Rv. 658757 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

R. (GRECO MARCO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2017

100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE Memorie ex art. 380 bis c.p.c. - Deduzione di nuove censure - Esclusione.

*Nel giudizio civile di legittimità, la memoria di cui all'art. 380 bis c.p.c. non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile la deduzione di una nullità verificatasi nel giudizio d'appello - in particolare, il vizio di*



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*individuazione della "giusta parte" processuale - perché prospettante un ulteriore motivo di impugnazione, inerente ad un vizio rilevabile d'ufficio soltanto nel relativo grado).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 24007 del 2017 Rv. 645587 - 01, N. 30760 del 2018 Rv. 651598 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11097 del 2006 Rv. 588613 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17893 del 27/08/2020 (Rv. 658757 - 02)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

R. (GRECO MARCO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2017

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Rinuncia del difensore ad uno o più motivi - Disposizione dei diritti sostanziali della parte - Configurabilità - Condizioni - Accertamento "a posteriori" - Necessità - Conseguenze.

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE In genere.

*La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore nel caso in cui, all'esito di un accertamento "a posteriori", risulti implicare una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comporti la disposizione del diritto in contesa, essendo così rimessa alla discrezionalità del difensore stesso e, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 390

*Massime precedenti Vedi:* N. 3941 del 1997 Rv. 504102 - 01, N. 22269 del 2016 Rv. 642643 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17893 del 27/08/2020 (Rv. 658757 - 03)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

R. (GRECO MARCO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2017

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Assicurazione per r.c.a. - Massimale di legge - Innalzamento dell'importo minimo di copertura ex art. 1 del d.lgs. n. 198 del 2007 - Decorrenza dall'11 dicembre 2009 - Obbligazioni del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - Applicabilità.

018164 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI In genere.

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*In materia di assicurazione per r.c.a., l'aumento dell'importo minimo del massimale di legge di cui all'art. 128, comma 5, cod. ass. - incrementato da 0,77 a 2,5 milioni di Euro dall'art. 1 del d.lgs. n. 198 del 2007 - opera dall'11 dicembre 2009 anche con riguardo alle obbligazioni del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada in ragione del rinvio dell'art. 283 cod. ass. al citato art. 128.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 128 com. 5, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/11/2007 num. 198 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/11/2007 num. 198 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 16148 del 2019 Rv. 654316 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17374 del 20/08/2020 (Rv. 658753 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**  
*P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)*

*R. (CORAGGIO LORENZO) contro P. (MOLINARI UGO ANTONIO MARIA)*

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Cause relative a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza - Formulazione nella comparsa di risposta a pena di decadenza - Riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. - Necessità - Sussistenza - Decadenza dall'eccezione - Rilevabilità d'ufficio di profili di incompetenza non dedotti dal convenuto - Esclusione - Conseguenze - Radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non contestato - Eccezione di rito ed in senso stretto - Conseguenze.

*In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 17020 del 2011 Rv. 619145 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 16015 del 28/07/2020** (Rv. 658514 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **POSITANO GABRIELE**. Relatore: **POSITANO GABRIELE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 11/04/2018

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI "Dies a quo" - Notificazione della sentenza o di un'impugnazione - Decorrenza del termine breve per il notificante - Momento rilevante - Perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario - Fondamento - Fattispecie.

*La notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione (nella specie, non iscritta a ruolo e, quindi, seguita dalla notifica di una seconda impugnazione) evidenziano la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. a carico del notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall'altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9258 del 2015 Rv. 635337 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 16012 del 28/07/2020** (Rv. 658513 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

G. (SCUDERI ORAZIO ANTONIO) contro P.

Regola competenza

044034 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE Controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile - Competenza del giudice di pace - Configurabilità - Condizioni e limiti.

*È competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21582 del 2011 Rv. 619008 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 16040 del 28/07/2020** (Rv. 658752 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

V. (BRAMATI STEFANIA) contro M. (PALTRINIERI VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/06/2018

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004069/2020 65706301

Massime precedenti Conformi: N. 4069 del 2020 Rv. 657063 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 15441 del 21/07/2020** (Rv. 658512 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

P. (PICOTTI LORENZO) contro U.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 24/07/2018

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE In genere

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012238/2019 65389301

Massime precedenti Conformi: N. 12238 del 2019 Rv. 653893 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 15449 del 21/07/2020** (Rv. 658507 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

D. (CANI VINCENZO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/07/2018

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Sospensione dei termini processuali per il periodo feriale - Cumulo di cause delle quali una soggetta al regime della sospensione - Esistenza di connessione fra le cause - Decisione di una di esse senza scioglimento del cumulo - Applicabilità della sospensione - Fattispecie.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

*Il giudizio in cui vi sia connessione per pregiudizialità fra una domanda pregiudicante non soggetta alla sospensione feriale dei termini e una o più domande pregiudicate ad essa assoggettate - fino a che il giudizio d'impugnazione non scioglie la connessione, in quanto al relativo giudice è devoluta la causa pregiudicante - resta soggetto interamente alla esclusione della sospensione stessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività il gravame ritenendo inapplicabile la sospensione feriale dei termini non solo con riguardo all'opposizione all'esecuzione, ma anche alle domande di restituzione delle somme riscosse in ragione dell'esecuzione e di responsabilità aggravata derivante dall'aver proceduto "in executivis" illegittimamente).*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325,

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7824 del 2017 Rv. 644604 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15447 del 21/07/2020 (Rv. 658506 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.**

D. (LONGO MAURO) contro U. (BUONAFEDE ACHILLE)  
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 11/05/2018

079007 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO Ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo - Titolo esecutivo nei confronti del terzo - Spese di registrazione dell'ordinanza - Inclusione - Conseguenze - Inammissibilità di azioni per ottenere un ulteriore titolo per le spese.

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

*Quando il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, pronuncia ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito all'esecutato - oltre che dei crediti posti in esecuzione e delle spese del processo - del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 c.p.c.; ne consegue il difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3976 del 2003 Rv. 561189 - 01, N. 24571 del 2018 Rv. 651157 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14480 del 09/07/2020 (Rv. 658377 - 01)**

**Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.**

B. (DE LODI RICCARDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/10/2017

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Danni a decorso occulto - Accertamento della decorrenza della prescrizione - Semplice conoscenza della malattia - Rilevanza - Esclusione - Consapevolezza della causa della malattia - Necessità.

*Nel caso di danni a decorso occulto, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento è irrilevante l'accertamento del momento in cui il paziente ha conseguito la semplice conoscenza della malattia, in mancanza di ulteriori elementi da cui desumere che a partire da quel momento il paziente medesimo abbia avuto anche la consapevolezza della causa della malattia.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24164 del 2019 Rv. 655127 - 01

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 14497 del 09/07/2020** (Rv. 658420 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**.

B. (BARGONI ALESSANDRO) contro A. (ANGELINI CARLO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/04/2018

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019188/2018 64973801

Massime precedenti Conformi: N. 19188 del 2018 Rv. 649738 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 14465 del 09/07/2020** (Rv. 658417 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**.

F. (DE MATTEIS PAOLO) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/10/2018

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008752/2017 64405901

Massime precedenti Conformi: N. 8752 del 2017 Rv. 644059 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 14494 del 09/07/2020** (Rv. 658419 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA**.

G. (CAMPISE SERGIO) contro C. (GALLO ANTONIETTA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/12/2017

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Assicurazione per r.c.a. - Domanda del danneggiato per interessi e rivalutazione - Domanda implicita di condanna al pagamento di somma eccedente il massimale per "mala gestio" impropria - Configurabilità - Conseguenze - Domanda nuova vietata ex art. 345 c.p.c. - Esclusione.

*Nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la domanda di condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno per "mala gestio" cosiddetta impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui la vittima abbia domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell'assicuratore. Ne consegue che non costituisce domanda nuova quella con la quale in appello i danneggiati chiedano la condanna dell'assicuratore al versamento della differenza tra danno liquidato e superamento del massimale di polizza, che va*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*intesa quale riproposizione della domanda originaria nei limiti del riconoscimento di interessi moratori e rivalutazione oltre il massimale di legge.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

*Massime precedenti Conformi:* N. 14637 del 2014 Rv. 631816 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14481 del 09/07/2020 (Rv. 658418 - 01)**

**Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.**

**A. (PANNI FRANCESCO) contro M. (BATTAGLIA MONICA)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/03/2018

018026 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Obbligo di indennizzo dell'assicurato da parte dell'assicuratore - Inadempimento - Presupposti - Criterio di accertamento - Prognosi postuma - Rilevanza - Fattispecie.

*L'assicuratore della responsabilità civile non può essere ritenuto inadempiente all'obbligo di pagamento dell'indennizzo per il mero fatto che, ricevuta la relativa richiesta dall'assicurato, abbia ommesso di provvedervi. Il suddetto inadempimento può dirsi sussistente soltanto ove l'assicuratore abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile. Il relativo accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con prognosi postuma, cioè con riferimento al momento in cui l'assicuratore ha ricevuto la domanda di indennizzo, e valutando tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la condotta dell'assicurato, ma senza dare rilievo esclusivo ed assorbente ad una sentenza di condanna non definitiva a carico dell'assicurato, quando l'assicuratore non abbia preso parte al relativo giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in controversia avente ad oggetto la pretesa dell'assicurato, nei confronti dell'assicuratore, al conseguimento, tra l'altro, del risarcimento del danno commisurato alle spese sostenute per contrastare un'azione esecutiva promossa in danno dell'assicurato medesimo a seguito di una sentenza di condanna non definitiva pronunciata a suo carico - aveva ritenuto il predetto assicuratore inadempiente semplicemente per non avere soddisfatto la richiesta di pagamento dell'indennizzo, dando rilievo alla menzionata sentenza di condanna senza considerare, tuttavia, i contenuti di quest'ultima, la sua divisibilità e la condotta dell'assicurato, che aveva sempre negato, nel rapporto con l'assicuratore, di avere tenuto una condotta colposa e fonte di responsabilità).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18325 del 2019 Rv. 654774 - 01, N. 28811 del 2019 Rv. 655963 - 04

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 14616 del 09/07/2020** (Rv. 658511 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**.

A. (ANGELINI CARLO) contro S. (FRATICELLI CLAUDIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/10/2017

100230 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE Procuratore costituito esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale di assegnazione, senza elezione di domicilio nella sede del giudice adito - Notificazione presso la cancelleria di quest'ultimo - Validità - Fondamento - Notifica eseguita presso lo studio del difensore fuori dal circondario - Ammissibilità.

*L'art. 82, comma 2, del r.d. n. 37 del 1934 nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della medesima autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. Tale disposizione, essendo dettata esclusivamente al fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi alla sua esecuzione fuori del circondario, non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione effettuata al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario giacché, in questo caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera diligente agli obblighi che le incombono per la ritualità della notifica stessa che, in siffatta forma, vale ancora più a fare raggiungere all'atto lo scopo previsto dalla legge.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4247 del 2015 Rv. 634580 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11333 del 2015 Rv. 635600 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 14502 del 09/07/2020** (Rv. 658510 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**.

D. (VERGERIO DI CESANA FRANCESCO) contro A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 22/03/2018

153001 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE In genere

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015390/2018 64905801

Massime precedenti Conformi: N. 15390 del 2018 Rv. 649058 - 01

---



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 14148 del 08/07/2020** (Rv. 658416 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

G. (CELI LUIGI) contro R. (MANDANICI VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 24/01/2019

127006 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE Credito azionato in giudizio - Nullità di tutti gli atti processuali - Rimessione al primo giudice - Notifica della sentenza di primo grado andata a buon fine - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Fondamento - Appello del convenuto contumace in primo grado - Idoneità a sospendere la prescrizione - Fondamento.

127021 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE In genere.

*In materia di prescrizione, ove un credito risarcitorio sia stato azionato con atto di citazione invalidamente notificato ed in sede di legittimità sia stato pronunciato l'annullamento del giudizio con conseguente nullità di tutti gli atti processuali e rimessione della causa al primo giudice, la notifica della sentenza di condanna di primo grado andata a buon fine è comunque idonea ad interrompere la prescrizione, in quanto la richiesta della predetta notifica costituisce atto inequivocamente diretto all'esercizio del diritto rivendicato nel medesimo giudizio definito con la sentenza in questione, mentre l'appello del convenuto contumace in primo grado è idoneo a sospendere la prescrizione stessa, assumendo valore idoneo a giustificare un effetto interruttivo cd. permanente, cioè sospensivo, in considerazione dell'avvenuta formale deduzione del diritto controverso nel quadro di un contraddittorio processuale pienamente costituito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Vedi: N. 15714 del 2018 Rv. 649150 - 01, N. 18485 del 2018 Rv. 649576 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24822 del 2015 Rv. 637603 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 14150 del 08/07/2020** (Rv. 658509 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

C. (GANERI GIACOMO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/01/2011

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Relata di notifica - Omessa indicazione della parte istante - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Presupposti.

*La mancata indicazione della parte richiedente la notificazione dell'atto processuale ne importa la nullità solo quando produce incertezza assoluta su tale parte, che ricorre esclusivamente ove da detto atto non sia possibile in alcun modo ricavare ad istanza di chi la medesima notificazione è stata eseguita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1574 del 2005 Rv. 579416 - 01, N. 1985 del 2017 Rv. 642303 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 14144 del 08/07/2020** (Rv. 658414 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

C. (MAIELLO MAURIZIO) contro C. (MARSICO MAURIZIO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/07/2018

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Cause di competenza del tribunale in composizione monocratica - Sostituzione del giudice istruttore dopo la precisazione delle conclusioni - Mancato rinnovo della precisazione delle conclusioni dinanzi al nuovo giudice - Natura del vizio - Vizio di costituzione del giudice - Conseguenze.

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE In genere.

*La sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., con la conseguenza che, da un lato, il vizio può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c. - sicché resta sanato in difetto di impugnazione - mentre, dall'altro, l'emersione del vizio in sede di appello non consente la rimessione della causa al primo giudice, in base al disposto dell'art. 354 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2779 del 2020 Rv. 657252 - 01, N. 4255 del 2020 Rv. 657073 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26938 del 2013 Rv. 629205 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 14147 del 08/07/2020** (Rv. 658415 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

T. (BETTI VITTORIO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/08/2018

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Deposito della decisione durante il periodo feriale - Decorrenza del termine di sei mesi per l'impugnazione - Giorno di inizio e di scadenza di tale termine - Individuazione.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

*In tema di sospensione dei termini processuali, in caso di deposito della decisione durante il cd. periodo feriale, l'individuazione del termine di sei mesi per l'impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, ex art. 1 della l. n. 742 del 1969, in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere il primo giorno utile dopo la sospensione feriale, ovvero il 1° settembre di ogni anno, che va, quindi, computato; il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.p.c., non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum", spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione, ovvero il 1° marzo dell'anno successivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 2, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7112 del 2017 Rv. 644757 - 01, N. 17313 del 2015 Rv. 636514 - 01, N. 3787 del 2018 Rv. 647117 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 14144 del 08/07/2020** (Rv. 658414 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

C. (MAIELLO MAURIZIO) contro C. (MARSICO MAURIZIO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/07/2018

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE  
Controversia decisa da giudice diverso da quello davanti a cui sono state precisate le conclusioni  
- Nullità - Conseguenze - Erronea remissione al primo giudice da parte di quello dell'impugnazione - Dovere del giudice al quale la controversia è rimessa di deciderla nel merito  
- Fondamento - Caducazione dell'intera attività processuale - Esclusione.

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE In genere.

*Nell'ipotesi di sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni, rispetto alla quale il giudice d'appello, dopo averne dichiarato la nullità, abbia erroneamente rimesso la causa al primo giudice, il giudice del rinvio è investito del potere-dovere di esaminare il merito della causa, non già di rinnovare l'intero giudizio, atteso che la nullità, come nel caso dell'art. 161, comma 2, c.p.c., riguarda solo la pronuncia della sentenza, mentre l'attività processuale anteriore resta valida.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3161 del 2006 Rv. 587507 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26938 del 2013 Rv. 629205 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 14146 del 08/07/2020** (Rv. 658381 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

E. (D'ERCOLE STEFANO) contro A. (DOMENICHELLI VITTORIO)

Regola sospensione

100250 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Limiti al sindacato di legittimità.

*In tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 16142 del 2015 Rv. 636387 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 14158 del 08/07/2020** (Rv. 658371 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

C. (NARDONE ANTONIO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/05/2018

104035 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA' Obbligazione relativa al pagamento del canone - Debito di valuta - Rivalutazione monetaria - Oggetto - Danno da ritardo non coperto dagli interessi - Esclusività - Prova del maggior danno - Necessità.

*L'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta e, come tale, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1587 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19222 del 2015 Rv. 636885 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 14146 del 08/07/2020** (Rv. 658381 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

E. (D'ERCOLE STEFANO) contro A. (DOMENICHELLI VITTORIO)

Regola sospensione

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 014738/2019 65405301

Massime precedenti Conformi: N. 14738 del 2019 Rv. 654053 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 14120 del 07/07/2020** (Rv. 658413 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

Z. (ZIMATORE VALERIO) contro R. (FALDUTO PAOLO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/04/2018

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Avvocato - Nullità del rapporto con il cliente - Azione di arricchimento del professionista - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere.

*In caso di nullità del rapporto tra cliente ed avvocato, quest'ultimo non può avvalersi contro il primo dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., perché la funzione sussidiaria ed integrativa di detta azione osta all'esperibilità della medesima per la tutela di un interesse derivante dalla violazione di norma cogente.*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041

*Massime precedenti Vedi:* N. 467 del 1976 Rv. 379118 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14098 del 07/07/2020 (Rv. 658505 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: POSITANO GABRIELE. Relatore: POSITANO GABRIELE.**

D. (DUCA GIUSEPPE) contro T.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 26/09/2019

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Richiesta di distrazione delle spese in sede di legittimità – Mancata riproposizione nella memoria ex art. 378 c.p.c. – Rilevanza – Esclusione – Fondamento – Differenza fra procedimenti definiti in seguito ad udienza pubblica o in camera di consiglio - Esclusione.

*In tema di giudizio di legittimità – si svolga esso nella forma della camera di consiglio, ovvero della pubblica udienza -, la mancata riproposizione, nella memoria ex art. 378 c.p.c., dell'istanza di distrazione delle spese processuali non implica tacita rinuncia alla stessa, non rivestendo tale memoria la funzione di ribadire o precisare le conclusioni svolte negli atti introduttivi, bensì di illustrare i motivi o le difese articolate, rispettivamente, nel ricorso e nel controricorso e di replicare alle difese contenute nel detto controricorso, nonché di segnalare mutamenti della giurisprudenza o sopravvenienze normative rilevanti e, eventualmente, di richiedere la distrazione delle spese.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 12111 del 2014 Rv. 630965 - 01, N. 22887 del 2019 Rv. 654941 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14094 del 07/07/2020 (Rv. 658412 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: POSITANO GABRIELE. Relatore: POSITANO GABRIELE.**

P. (MALAFRONTA ANTONIO) contro G. (GRIMALDI VINCENZO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 29/10/2018

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Capo della decisione diverso da quello impugnato in via principale o motivo diverso di impugnazione dello stesso capo - Ammissibilità - Fondamento.

*L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337

*Massime precedenti Conformi:* N. 18415 del 2018 Rv. 649766 - 01

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Massime precedenti Difformi:* N. 27616 del 2019 Rv. 655641 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14096 del 07/07/2020 (Rv. 658508 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: POSITANO GABRIELE. Relatore: POSITANO GABRIELE.**

**C. (NUZZO GERMANO) contro B. (CORDOVA GIUSEPPE ATTILIO)**

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente in controversia in materia di obbligazioni - Modalità - Onere di indicazione di tutti i fori concorrenti, sia speciali che generali, compreso quello del domicilio - Necessità - Indicazione della residenza o del domicilio dell'opponente nell'atto introduttivo - Irrilevanza - Fondamento.

*In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'eccezione di incompetenza territoriale sia sollevata dall'opponente persona fisica in controversia in materia di obbligazioni, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito rende necessaria l'indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18, con riguardo, quindi, sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo è criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, l'opponente, rivestendo la posizione sostanziale di convenuto, non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché, nella prima ipotesi, l'individuazione della residenza non può lasciare presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163, n 2, c.p.c. prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro) sia perché, in entrambe le circostanze, il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, nell'eventualità di concorrenza di fori, di contestare e menzionare tutti i fori possibilmente concorrenti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 21769 del 2016 Rv. 642664 - 01, N. 16284 del 2019 Rv. 654348 - 01, N. 24277 del 2007 Rv. 600771 - 01, N. 6380 del 2018 Rv. 648441 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13736 del 03/07/2020 (Rv. 658504 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

**M. (DI MONDA RAFFAELE) contro G.**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 09/11/2018

138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI Risarcimento del danno - Prova - Consulenza d'ufficio cd. percipiente - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.

*In tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente" quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*strumenti di cui dispone. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che censurava la sentenza impugnata per non avere quantificato il danno emergente rappresentato dalla necessità di cure odontoiatriche, atteso che la parte attrice non aveva depositato documenti che consentissero di determinare detto danno).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194

*Massime precedenti Conformi:* N. 1190 del 2015 Rv. 633974 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13738 del 03/07/2020 (Rv. 658380 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

**C. (VENTRUTI MICHELE) contro P.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/12/2018

018144 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) Assicurato trasportato - Danno conseguente al sinistro - Risarcimento a carico dell'assicuratore - Spettanza - Fondamento – Limiti - Fattispecie.

*In conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il principio "vulneratus ante omnia reficiendus" si applica anche in favore dell'assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente; in questo caso, l'assicuratore non può avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, perché l'unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell'incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, accertata la concorrente responsabilità dell'assicurato che viaggiava trasportato sul cofano del veicolo, aveva condannato al risarcimento del danno subito dal passeggero solo il conducente del mezzo e non pure l'assicuratore, in base ad una clausola contenuta nelle condizioni generali di assicurazione che escludeva la copertura per l'eventualità di guida senza patente).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 30/12/1983 num. 5, Direttive del Consiglio CEE 14/05/1990 num. 232, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

*Massime precedenti Vedi:* N. 1269 del 2018 Rv. 647359 - 01, N. 19963 del 2013 Rv. 627862 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 13735 del 03/07/2020** (Rv. 658411 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

M. (FERLITO LUIGI EDOARDO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/02/2019

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020910/2017 64574401

Massime precedenti Conformi: N. 20910 del 2017 Rv. 645744 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 13610 del 02/07/2020** (Rv. 658503 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

O. (PILISIU GIOVANNI MARIA) contro C. (ROVETTA STEFANO MASSIMILIANO)

Regola competenza

058156 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - REVOCA DELLA PROPOSTA Contratti a formazione progressiva - Momento perfezionativo - Individuazione - Accordo sugli elementi principali e secondari - Necessità - Limiti - Valore probatorio della minuta - Fattispecie.

*Nei c.d. contratti a formazione progressiva, il momento perfezionativo coincide di regola con quello in cui tra le parti sia raggiunto l'accordo sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, salvo che le parti abbiano inteso considerare il contratto già definitivamente formato per l'ininfluenza dei punti ancora da definire. In tal caso la minuta assurge a prova del contratto perfezionato qualora contenga l'indicazione dei suoi elementi essenziali e risulti che le parti abbiano voluto vincolarsi definitivamente anche in base al loro comportamento successivo, inteso a dare esecuzione all'accordo risultante dalla puntuazione, sempreché tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione. (Nella specie, la S.C., in una controversia relativa al richiesto pagamento di corrispettivi di servizi di portierato e cortesia, ha escluso che lo scambio di comunicazioni fra le parti, in forma orale e attraverso l'invio di posta elettronica, avesse superato di per sé la fase della puntuazione, tanto da derogare convenzionalmente ai criteri della competenza per territorio, risolvendosi, piuttosto, sul punto in un accordo preliminare su condizioni del futuro contratto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11429 del 1992 Rv. 479037 - 01, N. 16016 del 2003 Rv. 567659 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 13430 del 01/07/2020** (Rv. 658376 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.

R. (LIPERA GIUSEPPE) contro U.

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 11/12/2018

044027 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA Opposizione a precetto - Elezione di domicilio cd. anomala da parte del creditore - Conseguente



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

erronea individuazione del giudice territorialmente competente da parte del debitore - Eccezione di incompetenza sollevata dallo stesso opponente - Accoglimento - Individuazione della parte vittoriosa, ai fini della condanna alle spese di lite - Fondamento - Conseguenze.

*In tema di opposizione a precetto, il debitore che, dopo avere erroneamente adito il giudice del luogo in cui il creditore ha compiuto l'elezione di domicilio cd. anomala (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente a decidere), ne abbia chiesto ed ottenuto la declaratoria di incompetenza territoriale, non può ritenersi parte vittoriosa, in quanto la suddetta declaratoria non è una pronuncia a lui favorevole, ma costituisce una sanzione rispetto alla sua errata iniziativa processuale; ne consegue che la condanna dell'opponente alle spese di lite va ritenuta corretta, non incidendo sulla sua posizione di soccombente la circostanza che l'eccezione di incompetenza sia stata da lui sollevata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30141 del 2017 Rv. 648027 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13426 del 01/07/2020 (Rv. 658502 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE**. *Estensore:* **RUBINO LINA**. *Relatore:* **RUBINO LINA**.

G. (MELEO MASSIMO) contro J.

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Provvedimento del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che ha deciso sulla sola competenza - Mancata pronuncia del giudice sul decreto ingiuntivo - Interesse alla proposizione del regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA  
In genere.

*E' inammissibile il regolamento di competenza con il quale si deduca che il giudice, nel dichiarare la propria incompetenza, abbia ommesso di revocare il decreto ingiuntivo opposto, sia perché la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, con conseguente carenza di interesse alla formulazione di una tale doglianza, sia in quanto quest'ultima non ricade tra quelle previste dall'art. 42 c.p.c., non integrando una questione di competenza. (Conf. n. 22297 del 2016, Rv. 641679-01).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20935 del 2016 Rv. 642904 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13439 del 01/07/2020 (Rv. 658379 - 01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO**. *Estensore:* **RUBINO LINA**. *Relatore:* **RUBINO LINA**.

S. (COSTANTINO ANTONINA) contro M.

Regola competenza

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

100032 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO Decisione nel merito della causa da parte del giudice di primo grado a seguito di erronea affermazione della propria competenza - Appello conseguente - Poteri del giudice di secondo grado - Declaratoria di incompetenza del giudice di primo grado ed indicazione di quello competente - Necessità - Fondamento - Limiti - Coincidenza tra giudice di appello e quello competente in primo grado - Decisione, nel merito e in primo grado, della causa - Ammissibilità - Sussistenza - Condizioni - Istanza di parte - Necessità.

*Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 26462 del 2011 Rv. 620790 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 33456 del 2019 Rv. 656265 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13275 del 01/07/2020 (Rv. 658378 - 02)**

**Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

P. (CANONACO PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/11/2018

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE  
Nascita del relativo credito - Momento - Individuazione - Conseguenze in tema di azione revocatoria.

*I crediti tributari nascono "ex lege" con l'avveramento dei relativi presupposti, e non già per effetto dell'atto amministrativo di accertamento posto in essere dall'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, ove tali presupposti si siano verificati prima del compimento dell'atto dispositivo impugnato con l'"actio pauliana", i crediti medesimi devono ritenersi anteriori a detto atto, ai sensi dell'art. 2901 c.c., ancorché non siano stati in tutto o in parte accertati od iscritti nei ruoli.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2901

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4779 del 1987 Rv. 453433 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 13283 del 01/07/2020** (Rv. **658375 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

C. (CATANI MAILA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/12/2017

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Medici specializzandi con iscrizione iniziale a corsi di specializzazione anteriori al 1983, a partire dal 1983 e dopo il 1991 - Azione generale di arricchimento - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

*In tema di ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione a partire dall'anno accademico 1983 (e si siano iscritti dopo il gennaio 1982) sono titolari dell'azione di responsabilità contrattuale "ex lege" contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di attuazione delle direttive e, quindi, non possono agire, nei confronti delle università o dello Stato, con azione di indebito arricchimento, stante il carattere sussidiario di quest'ultima, al pari di coloro che hanno preso parte ai detti corsi anteriormente al 1983 (o, comunque, che si sono iscritti prima del gennaio 1982), le cui prestazioni svolte trovano comunque causa nel rapporto instaurato con l'università per la frequenza della scuola. Allo stesso modo, l'azione di indebito arricchimento non spetta ai medici che hanno seguito tali corsi dopo il 1991, poiché le attività da essi svolte, in base alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, trovano causa nel peculiare rapporto contrattuale di formazione - lavoro, oggetto di questa specifica normativa, con la conseguenza che possono avvalersi dell'azione contrattuale per ottenere la remunerazione prevista.*

*Riferimenti normativi:* Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 8 com. 2, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 307 del 2014 Rv. 629469 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 13275 del 01/07/2020** (Rv. **658378 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

P. (CANONACO PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/11/2018

130058 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - EFFETTO In genere

149222 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022835/2017 64577701

*Massime precedenti Conformi:* N. 22835 del 2017 Rv. 645777 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 13269 del 01/07/2020** (Rv. 658374 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

B. (MUSACCHIO OSCAR) contro T. (ALBERICI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/10/2017

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI  
Liquidazione - Ricorso alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano - Utilizzo di una tabella anteriore all'ultima, che prevede importi più favorevoli al danneggiato - Ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*La liquidazione del danno non patrimoniale (nella specie, da perdita parentale) operata in base alle tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento del verificarsi del danno, in luogo di quelle, diverse e più favorevoli, esistenti al tempo della liquidazione, non è censurabile in sede di legittimità, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo compreso nel "range" previsto dalle tabelle in uso all'epoca della decisione, non essendo consentito alla S.C. sindacare se, per le peculiarità del caso concreto, quell'importo si sarebbe dovuto attestare sulla misura massima, su quella media o su quella minima indicata dalle tabelle più recenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8884 del 2020 Rv. 657868 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 13263 del 01/07/2020** (Rv. 658373 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

U. (PIZZUTELLI GIUSEPPE) contro P. (CUTRONA FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura rilasciata nell'atto di appello - Idoneità - Esclusione - Fondamento.

*In materia di processo civile, è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello, essendo quest'ultima inidonea allo scopo perché conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e, pertanto, in contrasto con l'obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi: N. 7181 del 2003 Rv. 562867 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione lavoro e VI lavoro*



Sez. L - , **Sentenza n. 18137 del 31/08/2020** (Rv. **658592 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. Relatore: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

S. (GRACIS ALESSANDRO) contro L. (MARTIGNETTI MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/04/2016

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Art. 148 del d.lgs. n. 81 del 2008 - Lavori da eseguirsi al di sopra di "lucernari, tetti, coperture e simili" - Misure di protezione collettiva - Obbligatorietà - Limiti - Onere della prova - A carico del datore di lavoro e dei soggetti titolari di posizioni di garanzia.

*In tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nel caso in cui debbano eseguirsi lavori al di sopra di "lucernari, tetti, coperture e simili" di cui all'art. 148 del d.lgs. n. 81 del 2008, è obbligatoria la predisposizione di misure di protezione collettiva che, ai sensi dell'art. 15 dello stesso decreto, hanno natura prioritaria rispetto a quelle di protezione individuale, con l'unico esclusivo limite che la loro realizzazione risulti incompatibile con lo stato dei luoghi o impossibile per altre ragioni tecniche, limite la cui prova in giudizio grava sul datore di lavoro e, per quanto di rispettiva competenza, sui soggetti titolari di posizioni di garanzia.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 148, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 21647 del 2014 Rv. 632792 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 18140 del 31/08/2020** (Rv. **658644 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **GHINOY PAOLA**. Relatore: **GHINOY PAOLA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

P. (PONSANO MICHELE) contro I. (D'ALOISIO CARLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 04/02/2014

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Accertamento dei contributi previdenziali da parte della Guardia di Finanza - Notifica - Interruzione della prescrizione in favore dell'INPS - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, all'esito della unificazione delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui redditi l'Agenzia delle entrate svolge un'attività di controllo e richiede anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, sicché la notifica dell'avviso di accertamento dei contributi previdenziali compiuto dalla Guardia di Finanza – che, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette – costituisce idoneo atto di interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462

Massime precedenti Vedi: N. 17769 del 2015 Rv. 637024 - 01

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

---

Sez. L - , **Sentenza n. 18136 del 31/08/2020** (Rv. **658591 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **CIRIELLO ANTONELLA**. Relatore: **CIRIELLO ANTONELLA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

F. (PARISE NICO) contro F. (ANZALDI FRANCESCO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/03/2018

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Procedimento disciplinare - Mancata osservanza del termine di cinque giorni tra contestazione e licenziamento - Violazione procedurale ex art. 18, comma 6, st. lav. nuova formulazione - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del termine a difesa di cinque giorni tra la contestazione dell'addebito e la sanzione, integra una violazione di natura procedurale ex art. 7 st. lav. e rende operativa la tutela prevista dal successivo art. 18, comma 6, quale modificato dalla l. n. 92 del 2012, non sussistendo alcuna lesione delle esigenze difensive del lavoratore in vista del processo.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25189 del 2016 Rv. 642224 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020** (Rv. **658546 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **MANCINO ROSSANA**. Relatore: **MANCINO ROSSANA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro A.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE TRAPANI, 04/04/2014

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Pronuncia di condanna al pagamento del beneficio - Esclusione - Ragioni.

*In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27010 del 2018 Rv. 651249 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 17792 del 26/08/2020** (Rv. **658590 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **D'ANTONIO ENRICA**. Relatore: **D'ANTONIO ENRICA**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro B. (VACIRCA SERGIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/05/2014

129151 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE Art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Natura sostanziale della decadenza – Conseguenze – Rigetto dell'istanza – Richiesta di riesame – Irrilevanza.

*In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) prevede una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici; il "dies a quo" è, dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti.*

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28639 del 2018 Rv. 651739 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12718 del 2009 Rv. 608222 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 17789 del 26/08/2020** (Rv. **658589 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **MANCINO ROSSANA**. Relatore: **MANCINO ROSSANA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

G. (BOER PAOLO) contro I. (PATTERI ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/11/2013

129133 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA Iscritti ai fondi telefonici – Cessazione dal servizio per possesso dei requisiti contributivi utili per il diritto alla pensione di vecchiaia – Assenza dell'età pensionabile – Presentazione di domanda di pensione di vecchiaia – Retribuzione pensionabile – Determinazione – Rivalutazione – Esclusione – Incremento per effetto della perequazione automatica – Ammissibilità – Ragioni.

*Il lavoratore iscritto al Fondo telefonici che cessa dal rapporto di lavoro per possesso dei requisiti contributivi, ma prima del compimento dell'età pensionabile, qualora presenti domanda di pensione di vecchiaia, al fine determinare la retribuzione pensionabile, non ha diritto alla rivalutazione dovendosi liquidare la prestazione pensionistica mensile incrementata, negli anni successivi, solo per effetto della perequazione automatica; rivalutazione che, in virtù della disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, è riconosciuta solo per i contributi versati successivamente al 1° gennaio 1993.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 7 com. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6262 del 2011 Rv. 616432 - 01

---



## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 17700 del 25/08/2020** (Rv. **658588 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

S. (BOER PAOLO) contro I. (URSO EDOARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/05/2014

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE  
Personale dipendente dell'Agensud transitato ad altra amministrazione - Art. 14 bis, comma 4, del d.lgs. n. 96 del 1993 - Diritto alla restituzione dei contributi non più utili ai fini pensionistici - Contribuzione oggetto di restituzione - Individuazione - Ragioni.

*In tema di trattamento previdenziale del personale dell'Agensud transitato ad altra amministrazione, l'art. 14 bis, comma 4, del d.lgs. n. 96 del 1993, aggiunto dall'art. 9 del d.l. n. 32 del 1995, convertito nella l. n. 104 del 1995, che riconosce agli ex dipendenti dell'Agensud la possibilità di chiedere la restituzione dei contributi non più utili a fini pensionistici, non riguarda l'intero montante dei contributi eccedenti la riserva matematica costituita presso la gestione "ad quem" in assenza di disposizioni di legge che dispongano univocamente in tal senso; sicché l'espressione "restituzione" riferita ai "contributi versati" deve essere circoscritta al suo significato letterale di riconsegna alla persona interessata di quanto essa aveva dato in precedenza, che equivale a designare i contributi che, se pur materialmente posti a carico del datore di lavoro, gravano comunque sul lavoratore.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/1996 num. 96 art. 13, Preleggi art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 29910 del 2011 Rv. 620089 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 17702 del 25/08/2020** (Rv. **658643 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

C. (DE STEFANO MAURIZIO) contro N. (MAIORCA FULVIO CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/08/2014

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE  
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art. 4, comma 6 bis, del d.l. n. 79 del 1997, conv. dalla l. n. 140 del 1997 - Previa contestazione dell'addebito ex l. n. 689 del 1981 - Necessità - Ragioni.

*Con riferimento alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'irrogazione di sanzioni da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. n. 689 del 1981, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'art. 4, comma 6 bis, del d.l. n. 79 del 1997, conv. dalla l. n. 140 del 1997, non può derogare alle garanzie dettate dalla citata l. n. 689, al fine di escludere che la discrezionalità attribuita a detti enti si trasformi in arbitrio.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 4 com. 6 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 13545 del 2008 Rv. 603197 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 17707 del 25/08/2020** (Rv. **658889 - 01**)

Presidente: **Manna Antonio**. Estensore: **D'Antonio Enrica**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 25/01/2014

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Lavoro a progetto - Regime sanzionatorio ex art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" vigente) - Assenza di specifico progetto - Accertamento sulla natura del rapporto - Esclusione - Conversione automatica in rapporto subordinato - Sussistenza.

*In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f), della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso.*

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 23 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 69 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 17127 del 2016 Rv. 640919 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9471 del 2019 Rv. 653455 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 17606 del 24/08/2020** (Rv. **658888 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro I. (BELLINI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/07/2013

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Fondazioni di diritto privato - Riduzione delle sanzioni civili per omissione contributiva - Presupposto - Ritardata erogazione di finanziamenti pubblici - Nozione - Somme percepite per la somministrazione di prestazioni sanitarie in convenzione - Esclusione.

*In tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali, le somme percepite da una Fondazione di diritto privato per le prestazioni sanitarie somministrate in convenzione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale non rientrano nella nozione di "contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione", di cui all'art. 1, comma 221, della l. n. 662 del 1996, la cui ritardata erogazione giustifica la riduzione, al tasso di interesse legale, delle sanzioni civili dovute.*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 221 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 16

Massime precedenti Conformi: N. 8079 del 2014 Rv. 630501 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 17606 del 24/08/2020** (Rv. **658888 - 02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro I. (BELLINI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/07/2013

129144 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO  
Cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici - Validità ed efficacia - Condizioni - Mancanza - Conseguenze.

*La validità e l'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre all'osservanza di specifici requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, in base all'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esigibile, che il cedente notifichi l'atto di cessione all'istituto previdenziale e all'amministrazione debitrice, e che quest'ultima, entro 90 giorni dalla notifica, comunichi il riconoscimento della propria posizione debitoria, con la conseguenza che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non può conseguirsi l'estinzione dell'obbligazione contributiva.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 CORTE COST., Legge 31/10/1986 num. 11 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2414 del 2012 Rv. 621094 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 17609 del 24/08/2020** (Rv. **658587 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

M. (PELLICANO' ANTONINO) contro I. (STUMPO VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 30/10/2013

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Assicurazione contro la disoccupazione - Indennità ex art. 13, d.l. n. 30 del 1974 - Illegittimità costituzionale ex sentenza n. 497 del 1988 - Effetti - Rapporti giuridici non esauriti - Configurabilità - Condizioni - Rivalutazione giudiziale dell'indennità ex art. 150 disp. att. c.p.c. - Ammissibilità - Art. 7, comma 4, d.l. n. 86 del 1988, conv. in l. n. 160 del 1988 - Irrilevanza - Ragioni.

*La sentenza n. 497 del 1988, con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del d.l. n. 30 del 1974 conv. dalla l. n. 114 del 1974, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario dell'indennità di disoccupazione ivi indicato, esplica i propri effetti sui rapporti tra assicurato ed ente previdenziale non ancora esauriti nel giorno della sua pubblicazione, tali dovendosi ritenere quelli in cui l'assicurato abbia percepito l'indennità in un periodo di disoccupazione anteriore al detto giorno, e nella misura allora dovuta, senza essere incorso in alcuna decadenza o senza che il diritto si sia estinto per prescrizione o che sulla misura dell'indennità si sia formata la cosa giudicata; il giudice adito, pertanto, per la rivalutazione di detta indennità si deve attenere, per analogia, al criterio di calcolo di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c. Resta strutturalmente estranea alla descritta fattispecie la disciplina dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 86 del 1988, conv. dalla l. n. 160 del 1988, nella parte in cui, prima della declaratoria d'illegittimità costituzionale ad opera della Corte costituzionale, con sent. n. 288 del 1994, escludeva per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione un qualsiasi adeguamento dell'indennità ordinaria spettante per le giornate eccedenti quelle di*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*trattamento speciale, non potendosi derivare dal sistema normativo, quale risultante dalle pronunce del giudice delle leggi, il necessario collegamento tra la percezione del trattamento speciale di disoccupazione agricola ed il diritto alla rivalutazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione.*

*Riferimenti normativi:* Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 13 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4657 del 1996 Rv. 497704 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 17604 del 24/08/2020 (Rv. 658887 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**E. (DE FEO ANTONIO) contro I. (SGROI ANTONINO)**  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/11/2013

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE  
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031704/2019 65600001

*Massime precedenti Conformi:* N. 31704 del 2019 Rv. 656000 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 17607 del 24/08/2020 (Rv. 658586 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)**

**I. (SGROI ANTONINO) contro C. (DE MARCHIS CARLO)**  
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/09/2013

129144 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO  
Determinazione della base imponibile – Liquidazione equitativa – Ammissibilità – Fondamento – Oneri probatori a carico della parte istante – Perimetro – Impossibilità del calcolo ascrivibile a fatto della parte che lo invoca – Irrilevanza.

*Ai fini della la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale è possibile procedere alla liquidazione equitativa, quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, in virtù del richiamo operato dall'art. 442 c.p.c., che estende le disposizioni dettate per le controversie di lavoro alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, all'art. 432 c.p.c.; alla liquidazione equitativa può farsi luogo anche quando l'impossibilità di determinare la somma dovuta sia ascrivibile a fatto della parte che la invoca, la quale è gravata dal solo onere allegare e di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 432, Cod. Civ. art. 442

*Massime precedenti Vedi:* N. 4310 del 2018 Rv. 647811 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 17611 del 24/08/2020** (Rv. **658642 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **D'ANTONIO ENRICA**. Relatore: **D'ANTONIO ENRICA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro A. (DE FEO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/06/2013

119031 PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - FONDI DI PREVIDENZA Dipendente civile o militare dello Stato - Cessazione dal servizio senza la maturazione del diritto alla pensione - Successiva instaurazione di un rapporto di lavoro privato - Costituzione di posizione assicurativa presso il fondo previdenza dei lavoratori subordinati - Ammissibilità - Condizioni - Ricongiunzione dei periodi assicurativi - Esclusione.

129070 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI In genere.

*Il dipendente civile o militare dello Stato che cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata utilizzando l'istituto della costituzione di posizione assicurativa presso il fondo di previdenza dei lavoratori subordinati, di cui all'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che prevede il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi, e non quello della ricongiunzione, operante solo quando la contribuzione accreditata è da sola sufficiente per il riconoscimento della pensione.*

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 124 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 125, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 126, Legge 30/07/2010 num. 122 art. 12 undecies

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 17570 del 21/08/2020** (Rv. **658544 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **ARIENZO ROSA**. Relatore: **ARIENZO ROSA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (FALLETI GIANCARLO) contro J. (NATALE PIERO MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/06/2015

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Denuncia di violazione e falsa applicazione della legge - Modalità di deduzione - Criteri - Fattispecie.

*Quando nel ricorso per cassazione è denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inammissibilità del motivo con cui si lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2113 c.c., senza confutare il percorso motivazionale con cui il giudice di merito aveva ricondotto le modifiche delle provvigioni all'alveo delle rinunzie, ma asserendone semplicemente la nullità in quanto frutto di atti unilaterali del preponente).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Massime precedenti Conformi:* N. 635 del 2015 Rv. 634359 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 17572 del 21/08/2020** (Rv. **658545 - 01**)

*Presidente:* **RAIMONDI GUIDO**. *Estensore:* **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. *Relatore:* **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. *P.M. MATERA MARCELLO*. (Conf.)

G. (SCARPANTONI CARLO) contro B. (LANDOLFI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/12/2015

005006 AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE Incarico di riscossione - Inclusione del compenso nella provvigione pattuita - Presunzione - Condizioni - Limiti.

*In tema di contratto di agenzia, il conferimento dell'incarico di riscossione all'atto della stipula del contratto fa presumere - attesa la natura corrispettiva del rapporto - che il compenso per tale attività sia compreso nella provvigione pattuita, che va riferita al complesso dei compiti affidati, mentre essa va separatamente compensata se il relativo incarico sia conferito nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell'agente, lasci invariati quelli del preponente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1744, Cod. Civ. art. 1748

*Massime precedenti Conformi:* N. 7481 del 2000 Rv. 537250 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 7467 del 2018 Rv. 647998 - 01, N. 21079 del 2013 Rv. 628082 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020** (Rv. **658886 - 01**)

*Presidente:* **MANNA ANTONIO**. *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA**. *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA**.

S. (PERUSI STEFANO) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/10/2014

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale - Fattispecie.

*In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, spedito a mezzo PEC alle 20.21 dell'ultimo giorno utile per la proposizione, non era stato accettato immediatamente ma il giorno successivo, senza che il notificante si fosse attivato per la ripresa del procedimento notificatorio).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Massime precedenti Conformi:* N. 20700 del 2018 Rv. 650482 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2195 del 2019 Rv. 652327 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 17486 del 20/08/2020** (Rv. **658798 - 01**)

*Presidente:* **NOBILE VITTORIO**. *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO**. *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO**. *P.M. CELESTE ALBERTO*. (Parz. Diff.)

M. (TEDOLDI ALBERTO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/05/2018

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Successione a titolo particolare intervenuta in pendenza del giudizio di primo grado - Chiamata in causa del successore - Esclusione - Violazione dell'art. 111 c.p.c. - Sussistenza.

*Integra violazione dell'art. 111 c.p.c. la dichiarazione di inammissibilità della chiamata in causa del soggetto succeduto nel diritto controverso in pendenza del giudizio di primo grado, effettuata per la prima volta in grado di appello, potendo tale chiamata essere svolta in ogni fase o grado del processo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 111

*Massime precedenti Vedi:* N. 12436 del 2018 Rv. 648955 - 01, N. 10902 del 2004 Rv. 573459 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 17492 del 20/08/2020** (Rv. **658585 - 01**)

*Presidente:* **DI CERBO VINCENZO**. *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO**. *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO**. *P.M. SANLORENZO RITA*. (Conf.)

B. (CASULLI SAVERIO) contro Z. (COSSU BRUNO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 02/10/2018

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Disciplina ex art. 18 della l. n. 300 del 1970, siccome modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Individuazione della tutela applicabile - Previa verifica della sussistenza di una causa legittimante il recesso - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di licenziamento disciplinare, nella nuova disciplina prevista dall'art. 18 st.lav. riformato, il giudice deve preliminarmente accertare se ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, quali presupposti condizionanti la legittimità del recesso secondo previsioni legali non modificate dalla riforma e, solo ove ravvisi la mancanza della causa giustificativa, deve provvedere a selezionare la tutela applicabile ed in particolare se si tratti di quella generale ex comma 5 ovvero quella ex comma 4, operante nei soli casi ivi previsti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto la tutela reintegratoria attenuata senza valutare se l'illecito contestato - concernente ammanchi di cassa commessi dal dipendente di un istituto di credito - giustificasse il licenziamento, anche in base al grado di negazione dei doveri di fedeltà e diligenza e al livello di scostamento dalle regole aziendali interne, arrestando la propria indagine a generiche valutazioni del regolamento disciplinare).*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19023 del 2019 Rv. 654495 - 01, N. 3076 del 2020 Rv. 656923 - 01, N. 3283 del 2020 Rv. 656774 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 17320 del 19/08/2020 (Rv. 658831 - 01)**

*Presidente:* **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

*U. (FLORIO SALVATORE) contro P. (CORBO NICOLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 08/01/2014

129159 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO Domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi omessi - Litisconsorzio necessario del datore di lavoro e dell'ente previdenziale - Sussistenza - Fondamento.

*In caso di domanda del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi obbligatori omessi, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell'ente, giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di "facere" del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2116 com. 2, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 com. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 12213 del 2004 Rv. 574085 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 14853 del 2019 Rv. 654024 - 01, N. 3491 del 2014 Rv. 630041 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3678 del 2009 Rv. 607443 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 17315 del 19/08/2020 (Rv. 658543 - 01)**

*Presidente:* **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

*B. (CORBO NICOLA) contro P. (PRISCO RAFFAELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/05/2017

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Decisione del ricorso nel merito - Presupposti - Fattispecie.

*Nel caso di cassazione della sentenza impugnata per violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., solo se le questioni dibattute siano di puro diritto, mentre, qualora siano coinvolte questioni di fatto, è inevitabile l'annullamento con rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che costituissero "quaestio facti", ai fini della salvaguardia della restante parte del contratto in caso di nullità parziale,*



## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*valutare se i contraenti avrebbero concluso ugualmente il contratto senza la parte colpita da nullità).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24866 del 2017 Rv. 645974 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20935 del 2009 Rv. 610517 - 01

---

*Sez. L - , **Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020** (Rv. **658641 - 01**)*

*Presidente: **TORRICE AMELIA.** Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.***

*Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.***

*A. (VADALA' GIOVANNI ROCCO) contro B. (MACRI' FRANCESCO MARIO)*

*Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 30/05/2014*

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Rilascio - Modalità - Art. 365 c.p.c. - Requisito dell'iscrizione dell'avvocato nell'apposito albo - Necessità di espressa menzione dell'iscrizione nel ricorso - Esclusione.

*Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 365 c.p.c., è necessario che lo stesso sia sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo speciale, munito di mandato a margine o in calce all'atto, o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso, senza, tuttavia, che sia prescritto che di tale iscrizione venga fatta espressa menzione nel ricorso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

*Massime precedenti Conformi:* N. 15338 del 2012 Rv. 623807 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10403 del 2017 Rv. 643997 - 01, N. 25385 del 2018 Rv. 651165 - 01, N. 6445 del 2019 Rv. 653438 - 01

---

*Sez. L - , **Ordinanza n. 17314 del 19/08/2020** (Rv. **658542 - 01**)*

*Presidente: **TORRICE AMELIA.** Estensore: **BELLE' ROBERTO.** Relatore: **BELLE'***

***ROBERTO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)***

*N. (MARIANO MARIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 04/04/2017*

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Personale scolastico - Illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato - Successiva stabilizzazione con rapporti a tempo indeterminato - Differenze retributive riconnesse ai servizi pre-ruolo - Spettanza - Fondamento.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

*Nel settore scolastico, in caso di stabilizzazione successiva alla illegittima reiterazione di contratti a termine, l'anzianità di servizio e le connesse differenze retributive vanno riconosciute, con attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti fin dall'origine a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, perchè l'azione di condanna al pagamento delle differenze retributive è diversa da quella di risarcimento da illegittima reiterazione.*

*Riferimenti normativi:* Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 489, Legge 03/05/1999 num. 124 art. 11 com. 4, Legge 13/07/2015 num. 107 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 31149 del 2019 Rv. 655985 - 01, N. 3472 del 2020 Rv. 656776 - 01, N. 15231 del 2020 Rv. 658186 - 01, N. 20918 del 2019 Rv. 654798 - 02

---

**Sez. L - , Sentenza n. 17313 del 19/08/2020 (Rv. 658541 - 01)**

**Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)**

**P. (RUSICH SONIA) contro A.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/12/2017

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Precetto ex art. 2697 c.c. - Violazione - Configurabilità - Condizioni - Errata valutazione circa l'assolvimento dell'onere probatorio - Sussistenza della predetta violazione - Esclusione.

*La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 19064 del 2006 Rv. 592634 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 13395 del 2018 Rv. 649038 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 17321 del 19/08/2020 (Rv. 658797 - 01)**

**Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore:**

**BOGHETICH ELENA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)**

**G. (SICILIANO ROSARIO) contro P. (GRANOZZI GAETANO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/10/2018

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - Vincolatività - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*decisione di merito che aveva ravvisato un giustificato motivo soggettivo di licenziamento nel comportamento del vice-direttore di un ufficio postale il quale, in violazione della normativa antiriciclaggio, aveva proceduto all'apertura fraudolenta di conti correnti postali intestati a persone inesistenti, utilizzando documenti falsi e inducendo una sottoposta gerarchica – assunta da pochi mesi – ad eseguire le relative operazioni).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2104, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 16784 del 2020 Rv. 658577 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 8621 del 2020 Rv. 657667 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 17221 del 18/08/2020 (Rv. 658537 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

*R. (LOMBARDO ROBERTO) contro A. (ALI' MICHELE)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/06/2018*

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Giudizio penale per gli stessi fatti - Assoluzione del lavoratore "perché il fatto non costituisce reato" - Rilevanza nel giudizio civile - Esclusione - Fondamento.

*La sentenza penale di assoluzione per gli stessi fatti posti a base del licenziamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quando la formula assolutoria adottata è "perché il fatto non costituisce reato", in quanto, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., tale efficacia opera solo quando l'accertamento sia relativo alla insussistenza del fatto, alla mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o alla mancata rilevanza penale dell'illecito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2119, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7127 del 2017 Rv. 643565 - 01, N. 15353 del 2012 Rv. 624567 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 17223 del 18/08/2020 (Rv. 658538 - 01)**

*Presidente:* **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

*Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)*

*S. (PIGRINI ENEA) contro A. (CASERTANO FRANCESCO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/02/2014*

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Lavoro - Rapporti di durata - Giudicato esterno - Rilevanza in diverso giudizio - Condizioni - Fattispecie.

*Nei rapporti di durata, anche di lavoro, il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili. (Nella specie, la S.C. ha escluso il giudicato esterno con riferimento alla individuazione delle quote assistiti di*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*un pediatra, in quanto elementi variabili del rapporto, condizionate dalle scelte e dalle modifiche intervenute in ciascun anno da parte degli assistiti).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 37 del 2019 Rv. 652153 - 01, N. 20765 del 2018 Rv. 650306 - 01, N. 8379 del 2009 Rv. 608254 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 17226 del 18/08/2020 (Rv. 658540 - 01)**

**Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)**

**T. (DE CAMELIS RAFFAELLA) contro A. (FRATTO GIUSEPPE)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2015

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego contrattualizzato - Attribuzione di trattamento economico - Atto deliberativo - Sufficienza - Esclusione - Conformità alla contrattazione collettiva - Necessità - Omissione - Conseguenze.

*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva, sicché non è sufficiente a tale scopo un atto deliberativo della P.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di tale atto alla contrattazione collettiva.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 15902 del 2018 Rv. 649391 - 01, N. 13479 del 2018 Rv. 648739 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 17224 del 18/08/2020 (Rv. 658539 - 01)**

**Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

**Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)**

**C. (TIGANO FABRIZIO) contro A.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 17/11/2014

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Principio di specificità ex art. 366 c.p.c. - Deduzione, modalità e contenuto dei singoli motivi - Individuazione.

*In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 18421 del 2009 Rv. 609255 - 01, N. 11603 del 2018 Rv. 648533 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 17196 del 17/08/2020** (Rv. **658536 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** Estensore: **PAGETTA ANTONELLA.** Relatore:

**PAGETTA ANTONELLA.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

S. (FIAMMERI FIAMMETTA) contro C. (MARAZZA MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/12/2017

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Contraddittorietà della motivazione - Configurabilità - Condizioni - Denuncia di contraddizione tra valutazioni dei giudici di primo e di secondo grado - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Contraddittorietà tra affermazioni contenute nella sentenza e contenuto di altre prove e documenti - Rilevanza - Esclusione.

*Il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni adottate nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunciata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudice di prime cure, né in caso di contrasto - pur denunciabile sotto altri profili - tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 13248 del 2020 Rv. 658088 - 01, N. 6787 del 2000 Rv. 536854 - 01, N. 2427 del 2004 Rv. 569997 - 01, N. 12096 del 2018 Rv. 648978 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 17159 del 14/08/2020** (Rv. **658829 - 02**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** Estensore: **PAGETTA ANTONELLA.** Relatore:

**PAGETTA ANTONELLA.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

A. (MARESCA ARTURO) contro M. (MINUCCI STEFANO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/10/2016

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Impugnazione diretta alla sola modifica della motivazione in mancanza di soccombenza anche parziale - Interesse ad impugnare - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.

*Il ricorso per cassazione proposto al solo scopo di modificare la motivazione della sentenza impugnata - fermo restando il dispositivo - deve ritenersi inammissibile per difetto di un interesse attuale ad ottenere la rimozione di una pronuncia sfavorevole, tanto più ove risulti investita, come nel caso di specie, la motivazione in diritto, che può essere autonomamente corretta dalla Corte di cassazione, ex art. 384, comma 2, c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13010 del 2003 Rv. 566596 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 17167 del 14/08/2020** (Rv. **658535 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **LORITO MATILDE**. Relatore: **LORITO MATILDE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (FALASCA GIAMPIERO) contro M. (MARIANI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/07/2015

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Dipendenti di Poste Italiane s.p.a. - Art. 19 del c.c.n.l. 11 luglio 2007, accordi sindacali del 13 gennaio 2006 e del 13 luglio 2008 - Obbligo di assunzione - Esclusione - Previa verifica di idoneità - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.

*L'art. 19 del c.c.n.l. per il personale dipendente di Poste Italiane s.p.a. dell'11 luglio 2007 e gli accordi collettivi del 13 gennaio 2006 e del 10 luglio 2008 si interpretano nel senso che l'azienda non ha alcun obbligo di assunzione, bensì solo quello di attingere da un'apposita graduatoria, con conseguente legittimità della previsione di una verifica di idoneità professionale. (Nella specie, l'idoneità ai fini dei requisiti di affidabilità richiesti ad un addetto al recapito postale era stata verificata alla luce delle risultanze del certificato dei carichi pendenti da cui emergevano precedenti contro il patrimonio e la persona).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 11/07/2007 art. 19, Contr. Coll. 11/07/2007 art. 24, Contr. Coll. 13/01/2006, Contr. Coll. 10/07/2008

Massime precedenti Conformi: N. 31154 del 2018 Rv. 652009 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 17164 del 14/08/2020** (Rv. **658830 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **BLASUTTO DANIELA**. Relatore: **BLASUTTO DANIELA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (CASTIGLIONE FRANCESCO) contro V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/06/2015

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Violazione dell'art. 1, comma 2, lett. a), della l. n. 196 del 1997 - Conseguenze - Rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore - Configurabilità - Fondamento - Rapporto a termine con l'interposto - Irrilevanza.

*In tema di fornitura di lavoro interinale, la violazione delle disposizioni della l. n. 196 del 1997, ed in particolare dell'art. 1, comma 2, lett. a), comporta la sostituzione della parte datoriale e, salvo che non ricorrano specifiche ragioni che consentano l'apposizione di un termine, l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore interponente, senza che assuma rilievo che il rapporto con l'interposto fosse a termine, atteso che la medesima sanzione è prevista per la meno grave violazione dell'obbligo di stipulare il contratto con forma scritta e che, sul piano sistematico, una diversa conclusione porterebbe alla inammissibile situazione per cui la violazione del divieto di interposizione di manodopera consentirebbe all'interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa.*

Riferimenti normativi: Legge 24/06/1997 num. 196 art. 1 com. 2 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 21837 del 2012 Rv. 624711 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 17159 del 14/08/2020** (Rv. **658829 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **PAGETTA ANTONELLA**. Relatore: **PAGETTA ANTONELLA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

A. (MARESCA ARTURO) contro M. (MINUCCI STEFANO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/10/2016

103271 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Recesso datoriale da rapporto dirigenziale - Indennità supplementare di cui all'Accordo interconfederale del 27 aprile 1995 - Elementi costitutivi del diritto - Onere della prova - Riparto.

*Il dirigente licenziato a seguito di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai fini del conseguimento dell'indennità supplementare prevista dall'art. 27 dell'Accordo interconfederale del 27 aprile 1995, è tenuto a provare che il recesso datoriale ha avuto causa concreta nella situazione di crisi aziendale, e non anche la circostanza della propria mancata riassunzione, o quanto meno del proprio stato di disoccupazione, costituendo la mancata ricollocazione materia di eccezione della procedura.*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 27/04/1995 art. 27, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24355 del 2019 Rv. 655129 - 01, N. 29735 del 2018 Rv. 651486 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 17070 del 13/08/2020** (Rv. **658796 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**.

M. (MONTUORI IRENE) contro I. (BARBAGALLO FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/02/2015

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Principio di autosufficienza del ricorso - Domande riguardanti un superiore inquadramento e le consequenziali ricadute in termini economici - Necessità di riportare il contenuto integrale della norma negoziale collettiva di riferimento - Sussistenza.

*In tema di domande concernenti un superiore inquadramento, con le consequenziali ricadute in termini economici, per soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il lavoratore ricorrente deve riportare integralmente il contenuto della norma di natura negoziale collettiva volta a fondare la pretesa, il cui accoglimento impone la puntuale comparazione tra le mansioni effettivamente svolte con quelle richieste dalla fonte negoziale, ai fini della attribuzione della qualifica richiesta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 24230 del 2014 Rv. 633192 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 17110 del 13/08/2020** (Rv. **658828 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** Estensore: **BLASUTTO DANIELA.** Relatore:

**BLASUTTO DANIELA.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

R. (LA RICCA MARINA) contro A. (D'ONOFRIO SARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2014

103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI Reiterazione di contratti a tempo determinato - Dimissioni del lavoratore - Effetti sul rapporto - Limiti - Diritto all'accertamento dell'invalidità del termine apposto al primo contratto - Persistenza - Fattispecie.

*Le dimissioni del lavoratore da un contratto a tempo determinato, facente parte di una sequenza di contratti similari succedutisi nel corso del tempo, esplicano i propri effetti sul rapporto intercorso tra le parti ma non elidono il diritto all'accertamento dell'invalidità del termine apposto al primo contratto di lavoro, permanendo l'interesse alle conseguenze di ordine economico che da tale nullità parziale scaturiscono. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato, nelle dimissioni rassegnate dal lavoratore, la volontà di interrompere il contratto a termine in corso, e non quello a tempo indeterminato scaturente dalla nullità – non ancora accertata – del termine apposto al contratto di lavoro, desumendola dalla circostanza che, a breve distanza di tempo, il lavoratore aveva stipulato con il medesimo datore di lavoro diversi altri contratti a termine).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1534 del 2016 Rv. 638345 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 17100 del 13/08/2020** (Rv. **658827 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

F. (MANFEROCE TOMMASO) contro E. (CIMETTI MAURIZIO)

Rigetta, TRIBUNALE TREVISO, 17/09/2015

153001 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE Opposizione allo stato passivo promossa dal concessionario - Legittimazione dell'ente impositore - Condizioni - Intervento ex art. 106 c.p.c. - Ammissibilità - Conseguenze sulla regolamentazione delle spese.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

*Nell'opposizione allo stato passivo fallimentare proposta dal concessionario della riscossione, qualora il debitore deduca fatti o circostanze che incidono sul merito della pretesa creditoria, è legittimato a partecipare al giudizio anche l'ente impositore; il giudice può pertanto disporre l'intervento ai sensi dell'art. 106 c.p.c. e, in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare il fallimento alla rifusione delle spese processuali nei suoi confronti.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12450 del 2016 Rv. 640372 - 01

---



## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 17076 del 13/08/2020** (Rv. **658826 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

F. (**MANFEROCE TOMMASO**) contro F. (**PULSONI FABIO**)

Rigetta, TRIBUNALE TREVISO, 13/03/2014

103376 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE Affitto di ramo di azienda - Retrocessione - Rinuncia del lavoratore al vincolo di solidarietà - Validità - Esclusione - Fondamento.

*In caso di retrocessione di ramo d'azienda, conseguente alla risoluzione del relativo contratto d'affitto, la preventiva rinuncia del lavoratore al vincolo di solidarietà gravante sull'affittante per le obbligazioni inadempite dall'affittuario è nulla, in quanto diretta a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo, incidendo su diritti destinati a sorgere solo in futuro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12561 del 2006 Rv. 589850 - 01, N. 23765 del 2018 Rv. 650570 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 16877 del 11/08/2020** (Rv. **658775 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **LORITO MATILDE**. Relatore: **LORITO MATILDE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

M. (**AIELLO CARMINE**) contro C. (**RONDINELLI VALERIA**)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/11/2015

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Condizioni di ammissibilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.

*Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia del giudice del gravame con la quale, in accoglimento di istanza di correzione di errore materiale, era stato rideterminato l'ammontare delle spese di lite - da euro 8.340,00 ad euro 834,00 - sull'erroneo presupposto che il valore della causa fosse pari all'importo, riportato in dispositivo, di euro 1.347,44, anziché alla somma di euro 4.042,32 esattamente individuata in sede motivazionale a rettifica del predetto importo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 572 del 2019 Rv. 652132 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4319 del 2019 Rv. 652825 - 01, N. 12035 del 2011 Rv. 618091 - 01

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 16859 del 10/08/2020** (Rv. **658583 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (FRASCONA' LORELLA) contro F. (ANGELINI VIRGINIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/12/2013

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015120/2019 65410101

Massime precedenti Conformi: N. 15120 del 2019 Rv. 654101 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 16867 del 10/08/2020** (Rv. **658640 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CALAFIORE DANIELA**. Relatore: **CALAFIORE DANIELA**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

A. (BERTOLUZZA LUCIANO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/03/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016989/2019 65438001

Massime precedenti Conformi: N. 16989 del 2019 Rv. 654380 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 16859 del 10/08/2020** (Rv. **658583 - 02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (FRASCONA' LORELLA) contro F. (ANGELINI VIRGINIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/12/2013

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Minimale contributivo per il settore edile - Art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. con modif. in l. n. 341 del 1995 - Portata e ambito.

*In tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. con modif. in l. n. 341 del 1995, è necessario scindere le due ipotesi ivi previste, quella della sospensione dell'attività, per la quale deve sussistere il presupposto dell'obbligo della retribuzione-corrispettivo, obbligo che non sussiste nelle ipotesi di sospensione debitamente comunicate all'INPS in via preventiva ed oggettivamente accertabili, e quella della riduzione dell'attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 29, Legge 08/08/1995 num. 341

Massime precedenti Conformi: N. 5233 del 2007 Rv. 595591 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11337 del 2018 Rv. 648817 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 16865 del 10/08/2020** (Rv. **658584 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore:

**CALAFIORE DANIELA.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

C. (RANIERI FRANCESCO) contro I. (CATALANO GIANDOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/05/2014

129036 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI Buona fede e correttezza - Principio di tutela dell'affidamento del contribuente - Applicabilità al rapporto contributivo previdenziale - Esclusione - Fondamento.

*In tema di contributi assicurativi e previdenziali obbligatori, non è utilmente invocabile il principio di tutela dell'affidamento del contribuente, di cui all'art. 10 della l. n. 112 del 2000, (se non, ove ne ricorrano i presupposti, ai limitati fini di escludere sanzioni e interessi moratori), trattandosi di prestazione patrimoniale di natura pubblicistica, fondata sull'art. 38 Cost. e coperta da riserva di legge ex art. 23 Cost., con conseguente indisponibilità del relativo credito da parte dell'ente.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Costituzione art. 23, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 16501 del 2013 Rv. 627079 - 01, N. 23116 del 2004 Rv. 579258 - 01, N. 256 del 2001 Rv. 543019 - 01, N. 8514 del 2019 Rv. 653346 - 02

---

Sez. L - , **Sentenza n. 16847 del 07/08/2020** (Rv. **658578 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **D'ANTONIO ENRICA.** Relatore:

**D'ANTONIO ENRICA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

I. (ROSSI ANDREA) contro D. (SCARANO STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/11/2013

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Sentenza penale di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. - Termine triennale per l'azione di regresso dell'Inail - Natura prescrizione - Conseguenze.

*In tema di azione di regresso dell'Inail ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, e avuto riguardo alla distinzione tra le ipotesi in cui manchi un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale (ove l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di decadenza) e le ipotesi di sussistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (in cui l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di prescrizione), la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, pronunciata dal giudice penale ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deve ritenersi di condanna, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 112 cit. si configura come termine di prescrizione ed è pertanto suscettibile di interruzione.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Conformi: N. 2242 del 2007 Rv. 595075 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 16856 del 07/08/2020** (Rv. **658582 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** Estensore: **BOGHETICH ELENA.** Relatore:

**BOGHETICH ELENA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

A. (BORSANI PAOLO) contro B. (MASSAROTTO PIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/06/2018

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro - Generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile - Criteri di individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare - Principi di correttezza e buona fede - Operatività - Criteri ex art. 5 della l. n. 223 del 1991 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., potendo farsi riferimento, a tal fine, ai criteri di cui all'art. 5 della l. n. 223 del 1991, quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale. (Nella specie, relativa a recesso intimato ex art. 2 del d.m. 21 aprile 2011, previsto nell'ipotesi di cessione degli impianti di distribuzione del gas ad altra impresa e passaggio diretto alle dipendenze della subentrante, il licenziamento è stato ritenuto illegittimo per violazione dei criteri di scelta tra più lavoratori appartenenti alla "quota parte del personale adibiti a funzioni centrali di supporto" e occupati in posizione di piena fungibilità).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/05/2000 num. 164 art. 28 com. 6, DM min. SEC 21/04/2011 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 6667 del 2002 Rv. 554271 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25192 del 2016 Rv. 642225 - 01, N. 7046 del 2011 Rv. 616586 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 16854 del 07/08/2020** (Rv. **658581 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA.** Estensore: **BELLE' ROBERTO.** Relatore: **BELLE'**

**ROBERTO.**

M. (NASTASI GIUSEPPE) contro A. (CANNIZZO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/07/2014

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Dirigenza sanitaria - Criteri per la sostituzione ex art. 7 del d.P.R. n. 128 del 1969 ovvero ex art. 18, comma 7, del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000 - Differenze retributive - Sufficienza - Esclusione - Prova dell'effettiva sostituzione - Necessità.

*In tema di dirigenza sanitaria, l'art. 7 del d.P.R. n. 128 del 1969 stabilisce i criteri per la sostituzione del primario in ipotesi di assenza, impedimento o nei casi di urgenza (prevedendosi a tal fine la sostituzione del medesimo da parte dell'aiuto e che, tra più aiuti della stessa divisione o dello stesso servizio la sostituzione del primario spetti all'aiuto con maggiori titoli), ma, trattandosi di misura di rilievo primariamente organizzativo, al fine del determinarsi delle conseguenze economiche in favore dei sostituti, è sempre necessaria la prova dell'effettivo svolgimento dei compiti sostitutivi, in forza di incarico formale o in via di fatto, principio valido*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*anche in virtù dei diversi criteri sostitutivi di cui all'art. 18, comma 7, del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, ove il diritto alle differenze retributive è riconosciuto a favore del dirigente medico "incaricato della sostituzione".*

*Riferimenti normativi:* DPR 27/03/1969 num. 128 art. 7 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 29 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000 art. 18 com. 7, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 34541 del 2019 Rv. 656358 - 01, N. 21565 del 2018 Rv. 650221 - 01, N. 91 del 2019 Rv. 652045 - 02

---

**Sez. L - , Sentenza n. 16852 del 07/08/2020 (Rv. 658580 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

**C. (MENICACCI STEFANO) contro I. (TRIOLO VINCENZO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/10/2013

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia INPS - Crediti di lavoro a carico del predetto Fondo - Natura - Conseguenze - Prescrizione - Interruzione durante la procedura fallimentare - Esclusione - Decorrenza - Fondamento - Fattispecie.

*Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione dei crediti a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982 (nella specie, crediti residui per tredicesima e quattordicesima mensilità), ha natura previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicché, restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto, nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro; poiché il diritto si perfeziona, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), la prescrizione decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all'INPS.*

*Riferimenti normativi:* Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

*Massime precedenti Vedi:* N. 26819 del 2016 Rv. 642294 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 16849 del 07/08/2020 (Rv. 658579 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: GHINOY PAOLA. Relatore: GHINOY PAOLA. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)**

**B. (ANDREONI AMOS) contro I. (CAPANNOLO EMANUELA)**

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/09/2013

129077 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE Pensione INPDAL - Disciplina transitoria ex art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 -

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Applicabilità ai trattamenti pensionistici liquidati o maturati anteriormente al 1° gennaio 1995 - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

*In materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, la norma transitoria di cui all'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 (come modificato dall'art. 11 della l. n. 537 del 1993), che consente il mantenimento, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 cit., del precedente regime più favorevole, si applica ai trattamenti pensionistici a carico dell'INPDAl liquidati o maturati anteriormente al 1° gennaio 1995 (nella specie, pensione di invalidità cumulabile con retribuzione da lavoro dipendente non dirigenziale), con conseguente esclusione, in tali ipotesi, anche dell'operatività dell'obbligo, previsto dall'art. 8 bis del d.lgs. n. 503 del 1992 (siccome introdotto dall'art. 2, comma 211, della l. n. 662 del 1996), di produrre all'ente previdenziale la dichiarazione dei redditi da lavoro.*

*Riferimenti normativi:* Legge 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 8, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 10 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 42, DPR 17/08/1955 num. 914, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 42 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 43 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 181 art. 4, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17360 del 2010 Rv. 614984 - 01, N. 10709 del 2002 Rv. 556079 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 16795 del 06/08/2020** (Rv. **658576 - 01**)

*Presidente:* **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.** *P.M. SANLORENZO RITA.* (Diff.)

M. (CICCARELLI MARIO DOMENICO) contro A. (BORSANI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/07/2018

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Licenziamento individuale - Comunicazione scritta - Onere di specificazione dei motivi - Portata - Fondamento - Modifica dell'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 - Irrilevanza - Fattispecie.

*In tema di licenziamento individuale, la novellazione dell'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera dell'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a rimuovere l'anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso; ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, ad esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento. (Nella specie, relativa a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel 2016, la S.C. ha escluso la necessità che il datore di lavoro, avendo richiamato l'art. 2 del d.m. 21 aprile 2011, emanato in attuazione dell'art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 164 del 2000, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed indicato come motivo di recesso la cessione degli impianti di distribuzione del gas ad altra impresa ed il passaggio diretto alle dipendenze della predetta subentrante, con salvaguardia delle condizioni economiche godute, fosse anche tenuto ad esporre le ragioni della inutilizzabilità "aliunde" del lavoratore, trattandosi di elemento implicito da provare direttamente in giudizio).*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Riferimenti normativi:* Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2 com. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/05/2000 num. 164 art. 28 com. 6, DM min. SEC 21/04/2011 art. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 6678 del 2019 Rv. 653196 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 16784 del 06/08/2020** (Rv. **658577 - 01**)

*Presidente:* **DI CERBO VINCENZO**. *Estensore:* **ARIENZO ROSA**. *Relatore:* **ARIENZO ROSA**. *P.M. CELESTE ALBERTO*. (Conf.)

C. (GIAMPIETRO STEFANO) contro I. (PANTEZZI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 15/02/2018

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - Vincolatività - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di licenziamento per giusta causa, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento intimato in relazione a specifica ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva in tema di recesso senza preavviso - "assenze ingiustificate per cinque volte nel periodo di un anno" - in quanto il disvalore espresso dalla condotta tipizzata è stato ritenuto parificabile a quello del comportamento tenuto dal lavoratore quale risultato provato in causa - quattro assenze in periodo bimestrale, al netto di condotte non contestate o punite con precedente sanzione conservativa -).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/2008 art. 88 lett. E

*Massime precedenti Conformi:* N. 14063 del 2019 Rv. 653968 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 13412 del 2020 Rv. 658441 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 16786 del 06/08/2020** (Rv. **658534 - 01**)

*Presidente:* **DI CERBO VINCENZO**. *Estensore:* **ARIENZO ROSA**. *Relatore:* **ARIENZO ROSA**. *P.M. CELESTE ALBERTO*. (Conf.)

P. (SECHI PAOLO) contro B. (NASEDDU LUCA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 10/08/2018

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Indennità risarcitoria onnicomprensiva ex art. 18, comma 5, st. lav. riformulato - "Aliunde perceptum" - Detraibilità - Esclusione - Fondamento.

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*In caso di licenziamento illegittimo cui consegua la tutela risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, st.lav. riformulato non trova applicazione la detrazione dell'"aliunde perceptum", in quanto tale ipotesi, a differenza di quella contemplata dal precedente comma 4, comporta comunque la cessazione del rapporto con effetto dalla data del recesso, sicché la corresponsione di un'indennità onnicomprensiva, che già tenga conto anche delle condizioni delle parti (e quindi presumibilmente pure della eventuale situazione lavorativa del dipendente dal punto di vista della collaborazione eventualmente prestata per la riduzione del danno), non può assumere caratteristiche analoghe a quelle che caratterizzano la fattispecie ex comma 4, rispecchiando, dunque, la diversità delle situazioni, in una prospettiva sistematica di unitaria e coerente disciplina delle conseguenze sanzionatorie, la mancata espressa previsione, nel comma 5, del principio della detrazione dell'"aliunde" di cui al comma 4.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32330 del 2018 Rv. 652031 - 02

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 16711 del 05/08/2020** (Rv. **658639 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA.** Estensore: **BELLE' ROBERTO.** Relatore: **BELLE' ROBERTO.**

L. (NISSOLINO LAURA) contro A. (UBERTI MANUELA GIOVANNA)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/01/2015

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Svolgimento di lavoro straordinario – Diritto alla retribuzione ulteriore – Esclusione – Violazione delle regole sui riposi o svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli - Diritto al risarcimento del danno - Condizioni – Onere della prova - Contenuto.

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE In genere.

*In tema di dirigenza medica nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario – inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva – non fa sorgere in capo al dirigente diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di remunerazione di specifiche attività aggiuntive (ad es. pronta disponibilità, guardie mediche, prestazioni autorizzate non programmabili, ecc.). Tuttavia, la sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura (giornaliera, settimanale, periodale o annua) del lavoro o la violazione delle regole sui riposi, come anche, qualora tali norme non si applichino o, per talune scansioni temporali, manchino, lo svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli, rendono il datore di lavoro responsabile, ai sensi dell'art. 2087 c.c., del risarcimento del danno cagionato alla salute (art. 32 Cost.) o alla personalità morale (art. 35 e 2 Cost., in relazione all'art. 2087 c.c.) del lavoratore; peraltro, mentre il danno derivante dal carattere gravoso o usurante della prestazione, quando sia allegata e provata la violazione sistematica di norme specifiche sui limiti massimi dell'orario o la violazione di norme sui riposi, è da ritenere "in re ipsa", nel caso in cui viceversa tali norme non siano applicabili o manchino, chi agisce per ottenere il risarcimento è tenuto ad allegare e provare che le prestazioni, per le irragionevoli condizioni temporali, in una eventualmente al contesto in cui si sono svolte, sono state in concreto lesive della personalità morale del lavoratore.*



## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 17 com. 5, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 36, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 16, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 14, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 16, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 60, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 35

*Massime precedenti Vedi:* N. 18884 del 2019 Rv. 654492 - 01, N. 32264 del 2019 Rv. 656049 - 01, N. 12538 del 2019 Rv. 653761 - 01, N. 24563 del 2016 Rv. 641972 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 16665 del 04/08/2020 (Rv. 658637 - 01)**

*Presidente:* **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.  
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/08/2013

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego contrattualizzato - Tardiva assunzione derivante da provvedimento illegittimo della P.A. - Conseguenze - Diritto al pagamento delle retribuzioni non riconosciute nei successivi atti di assunzione - Esclusione - Risarcimento dei danni - Mancato guadagno da perdita delle retribuzioni - Ammissibilità - Condizioni.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

*In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento "ex tunc" del rapporto di lavoro; il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'"aliunde perceptum", qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13940 del 2017 Rv. 644535 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 16676 del 04/08/2020 (Rv. 658638 - 01)**

*Presidente:* **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.** P.M. **CIMMINO ALESSANDRO.** (Conf.)

P. (VASSALLO GERARDO) contro I. (D'ALOISIO CARLA)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 15/09/2017

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Regime delle spese "ex" art. 152 disp. att. c.p.c. - Ambito di operatività - Giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reinscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).*

*Riferimenti normativi:* Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22857 del 2016 Rv. 642997 - 01, N. 26738 del 2019 Rv. 655696 - 01, N. 25759 del 2008 Rv. 605878 - 01, N. 16131 del 2016 Rv. 640864 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 16606 del 03/08/2020** (Rv. **658636 - 01**)

*Presidente:* **MANNA ANTONIO**. *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO**. *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO**. *P.M. VISONA' STEFANO*. (Conf.)

S. (CAVUOTO CARMELA) contro I. (OTTOLINI TERESA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/12/2013

129039 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITA' - INABILITA' PERMANENTE Indennizzo in capitale - Riconoscimento giudiziale di maggiore percentuale di danno esistente fin dall'origine - Decorrenza - Riferimento alla data di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta - Necessità - Disciplina dettata dall'art. 84 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Inapplicabilità.

*In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, qualora sia riconosciuto dal giudice un indennizzo in capitale relativo al danno biologico in misura percentuale superiore a quella accertata in sede amministrativa ed in relazione al medesimo momento indicato nella domanda amministrativa originaria, la prestazione decorre, in conformità al generale principio previsto dall'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965, dalla data di cessazione del periodo di inabilità assoluta, non trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 84 dello stesso d.P.R. (che stabilisce la regola della decorrenza dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo in cui è stata richiesta la revisione), la quale si riferisce all'ipotesi di rendita già costituita e di successiva richiesta di variazione di essa.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 84, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 10626 del 2002 Rv. 556022 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 16594 del 03/08/2020** (Rv. **658575 - 01**)

*Presidente:* **BRONZINI GIUSEPPE**. *Estensore:* **LORITO MATILDE**. *Relatore:* **LORITO MATILDE**. *P.M. MATERA MARCELLO*. (Conf.)

P. (AIAZZI ROBERTA) contro R. (SALVAGNI MICHELANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/09/2015

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Esercizio dello

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

"ius variandi" da parte del datore di lavoro - Limiti - Equivalenza in concreto delle nuove e delle precedenti mansioni - Contenuto - Comparazione alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente - Necessità - Appartenenza delle mansioni alla medesima area operativa in virtù di clausola di fungibilità - Irrilevanza.

*Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, il giudice è tenuto a valutare la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente, senza che assuma rilievo la clausola di fungibilità eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva, che, sul piano formale, faccia rientrare entrambe le tipologie di mansioni nella medesima area operativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15010 del 2013 Rv. 626942 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8910 del 2019 Rv. 653216 - 01, N. 28240 del 2018 Rv. 651518 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 16595 del 03/08/2020** (Rv. **658635 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **CIRIELLO ANTONELLA**. Relatore:

**CIRIELLO ANTONELLA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

M. (LANDO GIAMPAOLO) contro R. (SPOLVERATO GIANLUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/03/2018

103224 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE Contratto di apprendistato - Inadempimento degli obblighi di formazione - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato - Valutazione della obiettiva rilevanza dell'inadempimento - Necessità - Criteri - Coesistenzialità dell'attività teorica e pratica - Limitata discrezionalità del datore di lavoro nella attuazione del programma di formazione.

*In tema di contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. E' comunque consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa; tale discrezionalità non può però mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coesenziali.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3344 del 2015 Rv. 634288 - 01, N. 17603 del 2014 Rv. 631895 - 01, N. 1324 del 2015 Rv. 634083 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 16605 del 03/08/2020** (Rv. **658595 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

S. (BONELLI ENRICO) contro I. (OTTOLINI TERESA)

Rigetta, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 15/03/2013

129204 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI Diritto alla rendita professionale - Decorrenza - Momento di manifestazione della malattia - Consapevolezza dell'esistenza della malattia da parte dell'assicurato - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

*Al fine di stabilire l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, che coincide con la conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l'accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell'espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ancorato il "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione alla data di una CTU - espletata in altro giudizio instaurato dal lavoratore verso il datore - considerata rilevante in senso puramente obiettivo, quale fatto da cui risultava la conoscenza della patologia da parte dell'assicurato).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2285 del 2013 Rv. 625197 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1661 del 2020 Rv. 656655 - 01, N. 26817 del 2018 Rv. 651239 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 16571 del 31/07/2020** (Rv. **658496 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **MANCINO ROSSANA**. Relatore: **MANCINO ROSSANA**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (BAVA ANDREA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/07/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere - Benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 - Presupposti - Attività di vigilanza della struttura carceraria svolta dall'agente di Polizia penitenziaria - Esclusione - Fondamento.

*I benefici in favore della categoria delle vittime del dovere - nella quale rientrano, tra l'altro, i dipendenti pubblici che, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nello svolgimento di servizi di ordine pubblico - non spettano all'agente di polizia penitenziaria per le lesioni permanenti derivategli da una aggressione subita ad opera di un detenuto in occasione dell'attività di vigilanza svolta all'interno della struttura carceraria, poiché l'attività in questione - avuto riguardo alle fonti normative che, fin dalla creazione del Corpo di polizia penitenziaria, hanno assegnato agli appartenenti di tale Corpo compiti di ordine e vigilanza all'interno del carcere - non può essere ricondotta ad un servizio di*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*ordine pubblico, il quale è configurabile nella diversa e specifica ipotesi in cui detti appartenenti siano chiamati a concorrere, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l. n. 121 del 1981, nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito delle forze di polizia.*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/04/1981 num. 121 art. 16 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26012 del 2018 Rv. 650985 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10792 del 2017 Rv. 643941 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 16249 del 29/07/2020 (Rv. 658494 - 01)**

*Presidente:* **MANNA ANTONIO**. *Estensore:* **MANCINO ROSSANA**. *Relatore:* **MANCINO ROSSANA**. *P.M. VISONA' STEFANO*. (Diff.)

I. (TRIOLO VINCENZO) contro P. (SALVAGO GABRIELE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/01/2014

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia - Pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione - Limiti temporali - Iniziativa del lavoratore - Rilevanza - Presupposti - Fattispecie.

*In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS di cui alla l. n. 297 del 1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui computare - a ritroso - il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito nella quale era stato ritenuto che, ai fini del computo, a ritroso, degli ultimi dodici mesi anteriori alla procedura concorsuale, rilevasse qualsiasi iniziativa del lavoratore volta a far valere in giudizio il diritto alle retribuzioni, ivi compresa la richiesta del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. presso la Direzione provinciale del lavoro).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 36 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 22/10/2008 num. 94 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 1886 del 2020 Rv. 656656 - 01, N. 24889 del 2019 Rv. 655316 - 01, N. 17936 del 2014 Rv. 631916 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 16252 del 29/07/2020 (Rv. 658495 - 01)**

*Presidente:* **DI CERBO VINCENZO**. *Estensore:* **PICCONE VALERIA**. *Relatore:* **PICCONE VALERIA**. *P.M. SANLORENZO RITA*. (Conf.)

K. (BINI ANDREA) contro K. (MERCURI LEOPOLDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/02/2018

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Procura alle liti - Sanatoria ex art. 182 c.p.c. - Applicabilità - Presupposti - Fattispecie.

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*In tema di procura alle liti, l'art. 182, secondo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, trova applicazione, con conseguente obbligo per il giudice di assegnare un termine perentorio per la sanatoria, anche quando la procura sia reputata mancante per il fatto che, pur allegata all'atto cui si riferisce e pur formulata con riferimento al "presente procedimento", contenga anche il richiamo testuale ad altro giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con la quale il giudice di merito aveva ritenuto inesistente una procura alle liti rilasciata per un'impugnativa di licenziamento e contenente, dopo la frase "per il presente procedimento", le parole "di fallimento", senza assegnare il termine per la sanatoria).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14011 del 2005 Rv. 582267 - 01, N. 28824 del 2019 Rv. 655788 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28337 del 2011 Rv. 619998 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 15972 del 27/07/2020 (Rv. 658533 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BERRINO UMBERTO. Relatore: BERRINO UMBERTO.**

**R. (MARESCA ARTURO) contro I. (SGROI ANTONINO)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2013**

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE Sgravi costituenti aiuti di Stato vietati dalla Commissione europea - Azione di recupero dell'ente previdenziale - Natura - Conseguenze - Termine prescrizione applicabile - Ordinario - Inapplicabilità del termine ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995 - Fondamento.

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) In genere.

*In tema di sgravi contributivi illegittimi, in quanto costituenti aiuti di Stato vietati dalla Commissione europea, l'azione dell'ente previdenziale volta al recupero degli sgravi non costituisce azione di restituzione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ma azione volta al pagamento della contribuzione differenziale, pari alla misura dell'aiuto di Stato recuperabile. Ne consegue che tale azione - alla cui proposizione è legittimato direttamente l'ente istituzionalmente deputato alla riscossione dei contributi - è soggetta al termine prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., e non a quello previsto per l'indebito, né a quello ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995, attesa l'autonomia giuridica dell'azione di recupero degli aiuti in questione (che è disciplinata da regole specifiche, è finalizzata al mero ripristino dello "status quo ante" e che prevede - a differenza dell'azione volta al pagamento dei contributi omessi - l'applicazione di interessi nella misura stabilita dalla Commissione e non anche delle sanzioni specifiche previste per l'omissione contributiva).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST., Decisione Commissione CEE 11/05/1999 num. 128 art. 3, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25

*Massime precedenti Conformi:* N. 6756 del 2012 Rv. 622557 - 01

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Massime precedenti Vedi:* N. 15414 del 2015 Rv. 636039 - 01, N. 21080 del 2018 Rv. 649974 - 01, N. 12450 del 2018 Rv. 648970 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 15931 del 24/07/2020 (Rv. 658493 - 01)**

**Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)**

**F. (MORRONE CORRADO) contro I. (DAMIANI LAURA)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/07/2013

078015 ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI Istituzione ISPELS - Inquadramento del personale ex ENPI - Regolamento ex art. 23 del d.P.R. n. 619 del 1980 - Criteri - Computo dell'anzianità di servizio ai fini delle successive promozioni - Integralità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di inquadramento nell'ISPELS del personale proveniente dall'ENPI, ai sensi del regolamento adottato con d.m. 10 febbraio 1988, in esecuzione dell'art. 23 del d.P.R. n. 619 del 1980, l'anzianità di qualifica rileva nella sua integralità ai soli fini dell'inquadramento nelle diverse carriere direttive, mentre ai fini delle successive promozioni opera l'abbattimento di un terzo dell'anzianità, previsto dall'art. 36, punto IV, del citato regolamento, mediante il richiamo all'art. 22 del d.P.R. n. 568 del 1987.*

*Riferimenti normativi:* DPR 31/07/1980 num. 619 art. 16 com. 1, DPR 31/07/1980 num. 619 art. 23, DM Lavoro e previdenza sociale 10/02/1988 art. 36, DPR 28/09/1987 num. 568 art. 22

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 15633 del 22/07/2020 (Rv. 658492 - 01)**

**Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: DE GREGORIO FEDERICO. Relatore: DE GREGORIO FEDERICO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**T. (CORBO NICOLA) contro G.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/03/2015

129113 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITA' Congedo parentale - Fruizione frazionata - Modalità - Giorni festivi - Computo nel congedo parentale - Condizioni - Fondamento.

*In tema di congedo parentale frazionato, l'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 stabilisce che la fruizione del beneficio - che risponde ad un diritto potestativo del lavoratore o della lavoratrice - si interrompe allorché l'interessato rientri al lavoro, e ricomincia a decorrere dal momento in cui il medesimo riprende il periodo di astensione. Ne consegue che, ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale, si tiene conto dei giorni festivi solo nel caso in cui gli stessi rientrino interamente e senza soluzione di continuità nel periodo di fruizione e non anche nel caso in cui l'interessato rientri al lavoro nel giorno precedente a quello festivo e riprenda a godere del periodo di astensione da quello immediatamente successivo, senza che rilevi che, per effetto della libera decisione del lavoratore o della lavoratrice, possa esservi un trattamento differente (e peggiorativo), con fruizione effettiva di un minor numero di giorni di congedo parentale, per effetto della decisione di rientrare al lavoro in un giorno non seguito da una festività, dovendosi ritenere tale soluzione conforme ai principi di cui agli artt. 30 e 31 Cost., che, nel dettare norme a tutela della famiglia e fissare il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, impongono una applicazione non restrittiva dell'istituto.*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 32 com. 1, Costituzione art. 31, Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

*Massime precedenti Conformi:* N. 6856 del 2012 Rv. 622573 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 19580 del 2019 Rv. 654502 - 01, N. 509 del 2018 Rv. 647192 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 15401 del 20/07/2020** (Rv. **658574 - 02**)

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

*Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M. MATERA MARCELLO.* (Conf.)

C. (CARLESSO DANIELA) contro G. (SCAGLIA FEDERICO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/04/2017

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Possibilità del "repêchage" - Grave crisi economica ed organizzativa dell'impresa - Indicazione da parte del lavoratore di posizioni lavorative disponibili - Accertata insussistenza di dette posizioni - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano al momento del recesso i posti esistenti in azienda ai fini del "repêchage", ove il lavoratore medesimo, in un contesto di accertata e grave crisi economica ed organizzativa dell'impresa, indichi le posizioni lavorative a suo avviso disponibili e queste risultino insussistenti, tale verifica ben può essere utilizzata dal giudice al fine di escludere la possibilità del predetto "repêchage". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la possibilità di un reimpiego del lavoratore in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, per avere ciò verificato anche mediante la ravvisata insussistenza delle posizioni lavorative indicate dal lavoratore medesimo come disponibili).*

*Riferimenti normativi:* Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 30259 del 2018 Rv. 651677 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 15401 del 20/07/2020** (Rv. **658574 - 01**)

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

*Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M. MATERA MARCELLO.* (Conf.)

C. (CARLESSO DANIELA) contro G. (SCAGLIA FEDERICO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/04/2017

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Soppressione della posizione lavorativa per esternalizzazione di attività - Effettività della scelta imprenditoriale - Sufficienza - Limiti - Insindacabilità - Fattispecie.

*In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da soppressione della posizione lavorativa per esternalizzazione dell'attività, è sufficiente, per la legittimità del recesso, l'effettività della scelta imprenditoriale - che la predetta soppressione abbia comportato -, la*



## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*quale non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per effetto della soppressione del posto derivante da una riorganizzazione fondata sulla esternalizzazione dell'attività di gestione e manutenzione del parco automezzi della società datrice).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 41, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 3819 del 2020 Rv. 656925 - 01, N. 24882 del 2017 Rv. 646618 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 15412 del 20/07/2020 (Rv. 658491 - 01)**

*Presidente:* **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M. MELE FRANCESCO. (Conf.)*

*L. (SILIPO RAFFAELE) contro A. (PESSI ROBERTO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2018*

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 - Disciplina - Appello del rito del lavoro - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

*Nel rito c.d. Fornero, il reclamo previsto dall'art. 1, comma 57, della l. n. 92 del 2012 è nella sostanza un appello, con la conseguenza che, per tutti i profili non regolati da disposizioni specifiche, si applicano le norme sull'appello del rito del lavoro, che realizza il ragionevole equilibrio tra celerità e affidabilità; in particolare, a) la disciplina dell'atto introduttivo è quella dell'art. 434 c.p.c.; b) il reclamante ha l'onere, a pena di decadenza, di riprodurre le domande non accolte o rimaste assorbite nella sentenza di primo grado, in assenza di specifiche disposizioni in contrasto con l'art. 346 c.p.c.; c) il giudice del gravame può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l'esame delle specifiche censure mosse dal reclamante, la cui formulazione consuma il diritto di impugnazione. (Nella specie, relativa al licenziamento di un dirigente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato rinunciata la domanda volta a ottenere l'indennità supplementare, avanzata in primo grado in via subordinata e non riproposta in sede di reclamo, negando che la stessa potesse intendersi ricompresa nella domanda principale di reintegrazione per nullità del licenziamento).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 57 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 17863 del 2016 Rv. 640992 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 19862 del 2018 Rv. 650041 - 01, N. 1108 del 2006 Rv. 586540 - 01, N. 23925 del 2010 Rv. 615645 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 15407 del 20/07/2020 (Rv. 658489 - 01)**

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

*Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*S. (BOLDRINI FRANCO) contro F.*

*Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 11/10/2016*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

081161 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSALE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Conseguenze sul rapporto di lavoro - Crediti contributivi previdenziali e retributivi - Configurabilità - Esclusione - TFR - Spettanza - Fondamento.

*In caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell'attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione - salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo - non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che, non essendovi, per effetto della dichiarazione di fallimento e fino alla data della dichiarazione del curatore, ai sensi dell'art. 72, comma 2, l. fall., un obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa, non è configurabile un credito contributivo previdenziale, principio valido anche per la domanda concernente il credito per le retribuzioni e le voci successive alla dichiarazione di fallimento, ma non per quello relativo al TFR, che matura nell'arco di durata del rapporto di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge Falliment. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 522 del 2018 Rv. 647371 - 01, N. 13693 del 2018 Rv. 648785 - 01, N. 7473 del 2012 Rv. 622707 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 15411 del 20/07/2020** (Rv. **658490 - 01**)

Presidente: **Berrino Umberto**. Estensore: **Raimondi Guido**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

I. (SULAS GAVINA MARIA) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/09/2013

129192 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE Rapporto di lavoro - Somme corrisposte in sede di transazione - Assoggettabilità a contribuzione - Presupposti - Accertamento della natura retributiva - Necessità - Fattispecie.

*La transazione è estranea al rapporto di lavoro ed agli obblighi contributivi, perché alla base del calcolo degli oneri previdenziali deve sempre essere posta la retribuzione prevista per legge o per contratto, individuale o collettivo; ne consegue che le somme pagate a titolo di transazione dipendono da quest'ultimo contratto e non dal diverso contratto di lavoro, sicché l'assoggettabilità a contribuzione delle poste contenute nell'accordo transattivo è conseguenza dell'accertata natura retributiva delle stesse. (Nella specie, è stata esclusa l'assoggettabilità a contribuzione dell'incentivo all'esodo previsto in una transazione novativa che definiva una lite concernente esclusivamente la risoluzione del rapporto di lavoro).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2116, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27933 del 2017 Rv. 646276 - 01, N. 17495 del 2009 Rv. 609509 - 01, N. 19587 del 2017 Rv. 645275 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 15400 del 20/07/2020** (Rv. **658488 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

T. (DE GIROLAMO RAFFAELE) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/05/2016

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Andamento economico negativo dell'azienda - Prova - Necessità - Esclusione - Effettiva soppressione del posto di lavoro e sussistenza del nesso causale fra posizione del lavoratore licenziato e motivo addotto - Sufficienza - Inesistenza delle ragioni addotte - Illegittimità - Limiti - Insindacabilità della scelta imprenditoriale - Fattispecie.

*Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato; il licenziamento risulterà ingiustificato, per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta, in presenza dell'accertamento in concreto dell'inesistenza di dette ragioni, cui il giudice sia pervenuto senza però attribuire rilievo all'assenza di effettive motivazioni economiche, perché ciò integrerebbe una insindacabile valutazione di scelte imprenditoriali, che si pone in violazione dell'art. 41 Cost. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione a vicenda in cui era stata accertata l'effettiva soppressione della posizione della lavoratrice licenziata e la sua diretta dipendenza causale dalla ragione riorganizzativa aziendale - aveva ritenuto non giustificato il licenziamento, dando peso al non dimostrato squilibrio tra costi di gestione e margini di competitività dell'impresa e alla mancanza di allegazione della variabile di incidenza dei costi e degli effetti sulla redditività nel mercato, oltre che alla "insostenibilità economica di un organico composto da due ulteriori unità").*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 3819 del 2020 Rv. 656925 - 01, N. 24882 del 2017 Rv. 646618 - 01, N. 8661 del 2019 Rv. 653449 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 15353 del 17/07/2020** (Rv. **658192 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **SPENA FRANCESCA**. Relatore: **SPENA**

**FRANCESCA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (MARESCA ARTURO) contro P. (RIOMMI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/07/2016

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Illegittima reiterazione di contratti a termine - Misure sanzionatorie - Successiva immissione in ruolo - Idoneità ed adeguatezza - Condizioni - Fattispecie.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

*Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale. (Nella specie, in cui il Comune ricorrente si era limitato ad affermare che l'immissione in ruolo di alcuni dipendenti era stata agevolata dall'esperienza acquisita nelle precedenti assunzioni a termine, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la suddetta idoneità e riconosciuto il risarcimento del danno presunto ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010).*

*Riferimenti normativi:* Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Decr. Legisl. Pres. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3472 del 2020 Rv. 656776 - 01, N. 7982 del 2018 Rv. 648193 - 01, N. 16336 del 2017 Rv. 644860 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5072 del 2016 Rv. 639066 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 15349 del 17/07/2020 (Rv. 658487 - 01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

**R. (GALLO ACCURSIO) contro P.**

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 28/04/2014

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Fermo amministrativo - Obbligo di procedere ad esecuzione forzata - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

*In base al combinato disposto degli artt. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 3 del d.l. n. 203 del 2005, non sussiste l'obbligo di procedere ad esecuzione forzata entro termini perentori dall'esecuzione del fermo amministrativo, essendo quest'ultimo una misura afflittiva avente la specifica finalità di indurre il debitore all'adempimento sottraendogli la disponibilità del bene.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 com. 41 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15354 del 2015 Rv. 635989 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 15344 del 17/07/2020 (Rv. 658486 - 01)**

**Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: DE GREGORIO FEDERICO. Relatore: DE GREGORIO FEDERICO.**

**M. (DI PARDO SALVATORE) contro I. (SGROI ANTONINO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 19/11/2013

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Art. 654 c.p.p. - Sentenza penale di assoluzione del trasgressore - Opponibilità alla P.A. nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - Condizioni - Partecipazione al giudizio penale dell'ente impositore - Necessità - Fondamento.

*Ai sensi dell'art. 654 c.p.p., nei giudizi civili o amministrativi non di danno, come quello di opposizione a cartella esattoriale, il giudicato penale di assoluzione non è opponibile a soggetti, quale l'ente impositore, che non abbiano partecipato al relativo processo.*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11352 del 2014 Rv. 630810 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 15231 del 16/07/2020 (Rv. 658186 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

*Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M. VISONA' STEFANO.* (Diff.)

G. (VENETO GAETANO) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 22/03/2017

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Stabilizzazione - Contratti a termine antecedenti l'entrata in vigore della direttiva 99/70/CE - Anzianità per servizio pre-ruolo - Riconoscimento - Fondamento.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

*La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina.*

*Riferimenti normativi:* Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70, Legge 27/11/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3473 del 2019 Rv. 652913 - 01, N. 31149 del 2019 Rv. 655985 - 01, N. 27950 del 2017 Rv. 646355 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 15227 del 16/07/2020 (Rv. 658185 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:*

**SPENA FRANCESCA.** *P.M. CIMMINO ALESSANDRO.* (Conf.)

C. (SPEZIALE VALERIO) contro C. (MELCHIORRE ANNA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/10/2018

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Pubblico impiego privatizzato - Licenziamento disciplinare - Condotta punita dal c.c.n.l. con sanzione conservativa - Illegittimità - Limiti.

*Nel pubblico impiego contrattualizzato, ove la previsione del c.c.n.l. ricollegghi ad un determinato comportamento, disciplinarmente rilevante, solamente una sanzione conservativa, il giudice di merito è vincolato a tale indicazione, salva la eventuale nullità di tale previsione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 12, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1365

*Massime precedenti Vedi:* N. 8621 del 2020 Rv. 657667 - 01, N. 31839 del 2019 Rv. 656001 - 01, N. 19578 del 2019 Rv. 654500 - 01, N. 17912 del 2016 Rv. 641089 - 01, N. 6165 del 2016 Rv. 639169 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 15112 del 15/07/2020 (Rv. 658187 - 01)**

*Presidente:* **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.** *P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)*

*C. (MAZZINI GIUSEPPE) contro I. (SAMPERI FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/04/2015

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Condizioni lavorative obiettivamente pericolose - Direttive inibitorie - Adozione - Presupposti - Fattispecie.

*La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sorge non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma sanziona anche la omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in un caso in cui il lavoratore aveva subito danni a seguito dell'impiego di una scala a pioli per movimentare pesi e non per l'innalzamento verso l'alto, aveva escluso la responsabilità datoriale senza indagare se l'uso non conforme a quello ordinario potesse essere evitato con cautele più incisive, incluso il divieto di utilizzo).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 10 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 16

*Massime precedenti Vedi:* N. 3282 del 2020 Rv. 656773 - 01, N. 14066 del 2019 Rv. 653969 - 01, N. 30679 del 2019 Rv. 655882 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 15110 del 15/07/2020 (Rv. 658193 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

*C. (RASCAZZO GIUSEPPE) contro M.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 20/06/2013

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Dirigenza statale - Trattamento economico - Comparazione tra le diverse aree - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Ai fini della determinazione del trattamento economico del personale della dirigenza statale, va esclusa la comparazione tra le diverse aree della predetta dirigenza, poiché, da un lato, l'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha rimesso alla contrattazione collettiva detta determinazione, senza alcuna previsione imperativa di parità di trattamento quantitativo, e, dall'altro, come previsto dagli artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'esercizio della discrezionalità collettiva impedisce ogni sindacato finalizzato a comparazioni tra le distinte aree e comparti sulla cui base si svolgono e si concludono i negoziati, influenzati da scelte relative agli stanziamenti che, secondo la discrezionalità politica del legislatore, ben possono essere diversamente allocati; stante la eterogeneità delle attività in concreto svolte, va del resto esclusa una comparazione, a fini di adeguatezza e proporzionalità ex art. 36 Cost., tra dirigenti appartenenti a comparti (e dunque ad aree) distinti, nonché una qualsiasi violazione dell'art. 45 citato. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità della clausola del c.c.n.l. di riferimento con cui la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici era stata stabilita, nella parte fissa, in misura pari a circa un quinto di quanto spettante allo stesso titolo ai dirigenti di seconda fascia delle altre aree statali).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Costituzione art. 36, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 43

*Massime precedenti Vedi:* N. 6553 del 2019 Rv. 653190 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 14976 del 14/07/2020 (Rv. 658191 - 01)**

*Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO. Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*D. (CORBO NICOLA) contro S. (PASQUARIELLO FRANCESCO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/02/2018*

103278 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Rito cd. Fornero - Unicità del primo grado di giudizio - Configurabilità - Conseguenze - Adempimenti in tema di formazione della prova - Valutazione unitaria delle due fasi - Necessità - Fattispecie.

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE In genere.

*Nel rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg., della l. n. 92 del 2012 (cd. rito Fornero), l'attività istruttoria svolta in entrambe le fasi del giudizio di primo grado va valutata unitariamente, senza che si possano scindere per fasi gli adempimenti richiesti alle parti in tema di formazione della prova, sicché nel giudizio di opposizione la parte conserva integra ogni opzione istruttoria, a prescindere dalle scelte processuali in precedenza operate. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non preclusa la produzione nella fase di opposizione dell'originale del documento prodotto in fotocopia in fase sommaria, ancorché in quest'ultima, a seguito della contestazione di non attendibilità del predetto documento, la parte avesse rinunciato ad avvalersene).*

*Riferimenti normativi:* Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13788 del 2016 Rv. 640452 - 01, N. 9458 del 2019 Rv. 653605 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 14891 del 13/07/2020** (Rv. **658184 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **MANCINO ROSSANA**. Relatore: **MANCINO ROSSANA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

A. (BENIFEI ALBERTO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/05/2014

129136 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE Attività di "avvisatore marittimo" - Obbligo iscrizione gestione commercianti - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'attività dell'"avvisatore marittimo", in quanto svolta in regime di autorizzazione, con provvedimento della Capitaneria di Porto al di fuori di una procedura ad evidenza pubblica, e retribuita dagli utenti dei servizi prestati in regime di monopolio, data l'onnicomprensività del settore terziario va ricompresa tra quelle di intermediazione e prestazione di servizi nell'ambito della tutela previdenziale obbligatoria apprestata dall'art. 1, comma 202, della l. n. 662 del 1996, con obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, in coerenza con la sua esclusione dal novero e dal perimetro definito dalla legislazione in materia portuale.*

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 com. 1 lett. D) CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 202 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 669 del 2018 Rv. 646623 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 14811 del 10/07/2020** (Rv. **658485 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **TRIA LUCIA**. Relatore: **TRIA LUCIA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

D. (SABATINI FRANCO) contro C. (SPEZIALE VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/07/2018

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE Documenti informatici della PA - Cd. "Marcatura temporale" - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

*Per i documenti delle pubbliche amministrazioni formati in originale con mezzi informatici, la cd. "marca temporale" non costituisce un elemento essenziale, risultando previsti sistemi diversi al fine di individuare con certezza il momento di formazione dell'atto opponibile ai terzi, sicché anche la segnatura di protocollo e la posta elettronica certificata costituiscono idonee tipologie di validazione temporale. (Fattispecie in cui era contestata, per carenza della "marcatura temporale", la opponibilità al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare della convenzione tra comuni avente ad oggetto la delega delle funzioni disciplinari).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82, DPCM 22/02/2013 art. 1 com. 1 lett. I

Massime precedenti Vedi: N. 4251 del 2019 Rv. 652652 - 01, N. 20747 del 2018 Rv. 650245 - 02

---



## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 14790 del 10/07/2020** (Rv. **658183 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

A. (**BIAMONTE ALESSANDRO**) contro C. (**LOMBARDI CARMINE**)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/09/2018

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Bando di concorso riservato alla categoria dei disabili di cui all'art. 8 della l. n. 68 del 1999 - Requisiti - Stato di disoccupazione anche al momento dell'assunzione - Previsione - Comportamento discriminatorio - Esclusione - Ragioni.

*In sede di bando di concorso riservato alle categorie dei disabili ex art. 8 della l. n. 68 del 1999, non costituisce comportamento discriminatorio la previsione del requisito della sussistenza dello stato di disoccupazione anche al momento dell'assunzione, trattandosi di disposizione avente la finalità di tutelare, in conformità con il dettato legislativo e con i principi affermati dalla Corte di giustizia UE, il disabile disoccupato rispetto ad altro soggetto, egualmente disabile ma nelle more fuoriuscito dalla categoria dei disoccupati.*

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 03/03/2009 num. 18, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12441 del 2016 Rv. 640373 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 14809 del 10/07/2020** (Rv. **658484 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **TRIA LUCIA**. Relatore: **TRIA LUCIA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

L. (**DANILE GIUSEPPE**) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/03/2018

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Assunzione obbligatoria - Requisiti soggettivi - Permanenza - Necessità - Verifica successiva da parte dell'amministrazione - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

103208 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA In genere.

*La situazione di invalido civile del dipendente pubblico condiziona non solo la regolarità dell'assunzione, ma anche la permanenza dell'efficacia del rapporto, fondato sul regime speciale riconosciuto ai dipendenti oggettivamente svantaggiati, anche a tutela di soggetti effettivamente invalidi e non avviati al lavoro; ne consegue che l'amministrazione può verificare la permanenza dei requisiti soggettivi che hanno imposto l'assunzione obbligatoria ogniqualvolta sospetti la mancanza (anche sopravvenuta) dei presupposti di applicabilità della disciplina.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2009 num. 134 art. 1 com. 4, Decreto Legge 25/09/2009 num. 134 art. 1 com. 4, Decreto Legge 25/09/2009 num. 134 art. 1 com. 4, DM min. LSO 30/07/2010 art. 3, DM min. LSO 30/07/2010 art. 4, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 17002 del 2019 Rv. 654364 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 14811 del 10/07/2020** (Rv. **658485 - 03**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **TRIA LUCIA**. Relatore: **TRIA LUCIA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

D. (**SABATINI FRANCO**) contro C. (**SPEZIALE VALERIO**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/07/2018

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Previsione contrattuale di sanzione non espulsiva per una determinata infrazione - Valutazione più grave del comportamento da parte del giudice - Limiti - Interpretazione restrittiva della previsione contrattuale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

*In materia di licenziamenti disciplinari, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegue una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall'art. 12 della l. n. 604 del 1966), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato il licenziamento irrogato ad un dirigente per molestie sessuali, perchè non sussumibili, stante la gravità del comportamento posto in essere con abuso di qualità, nelle previsioni contrattuali che disponevano la misura conservativa per i meri atti di molestia, anche sessuale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1365, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 12

Massime precedenti Conformi: N. 8621 del 2020 Rv. 657667 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2288 del 2019 Rv. 652566 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 14814 del 10/07/2020** (Rv. **658190 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **SPENA FRANCESCA**. Relatore: **SPENA FRANCESCA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

S. (**GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO**) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 26/03/2018

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Personale dell'Agenzia delle Entrate - Funzionari con compiti dirigenziali ex artt. 24 del regolamento di organizzazione e 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012 - Natura dell'incarico - Costituzione di un rapporto dirigenziale a termine - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*Il conferimento di un incarico dirigenziale a termine ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 24 del regolamento di organizzazione dell'ente e poi dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, si innesta su un rapporto di lavoro subordinato già esistente ed in quanto equiparabile all'ipotesi della reggenza, o dell'esercizio di mansioni superiori, non determina la costituzione di un rapporto dirigenziale a termine assimilabile a quello con i soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali della P.A. ex art.19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di rigetto della domanda di costituzione di un rapporto dirigenziale a tempo indeterminato, e di*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*risarcimento del danno, per abusiva reiterazione di contratti a termine, proposta da un funzionario a seguito della cessazione dell'incarico dirigenziale a termine, già prorogato, disposta dall'Agenzia all'esito dell'annullamento del regolamento di organizzazione da parte del giudice amministrativo e della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 citato con sentenza n. 37 del 2015).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 24 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30228 del 2019 Rv. 655867 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 14809 del 10/07/2020 (Rv. 658484 - 02)**

**Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: TRIA LUCIA. Relatore: TRIA LUCIA. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)**

**L. (DANILE GIUSEPPE) contro U.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/03/2018

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Violazione della disciplina sulle quote di riserva - Risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato - Effetti - Nullità del contratto di lavoro - Consapevolezza del vizio da parte del lavoratore - Rilevanza - Esclusione.

*In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto con cui la P.A. dispone la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, concluso in violazione della disciplina delle quote di riserva, determina la nullità del contratto medesimo, indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore abbia dato causa al vizio o ne abbia avuto consapevolezza.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20416 del 2019 Rv. 654744 - 01, N. 17002 del 2019 Rv. 654364 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 14813 del 10/07/2020 (Rv. 658182 - 02)**

**Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

**F. (MORCAVALLO ULPIANO) contro P. (CAMPILONGO SANDRO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/06/2018

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Giudizio di cassazione - Rigetto del ricorso e della domanda proposta dal controricorrente ex art. 96 c.p.c. - Soccombenza parziale o reciproca - Insussistenza.

*Nel giudizio di cassazione, nel caso di rigetto sia del ricorso che della domanda, meramente accessoria, proposta ex art. 96 c.p.c. dal controricorrente, non ha luogo una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare una soccombenza parziale o reciproca.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Massime precedenti Vedi:* N. 5466 del 2020 Rv. 657296 - 01, N. 9532 del 2017 Rv. 643825 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 14811 del 10/07/2020** (Rv. **658485 - 02**)

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **TRIA LUCIA.** *Relatore:* **TRIA LUCIA.** *P.M. VISONA' STEFANO.* (Conf.)

D. (SABATINI FRANCO) contro C. (SPEZIALE VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/07/2018

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Ufficio competente per i procedimenti disciplinari - Convenzioni tra enti locali per la gestione unificata delle relative funzioni - Periodo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 55 bis, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dal d.lgs. n. 75 del 2017 - Ammissibilità - Fondamento.

*Le convenzioni tra enti locali per la gestione unificata delle relative funzioni, ivi compresa quella disciplinare, erano stipulabili anche nel periodo antecedente l'entrata in vigore della specifica previsione di cui al comma 3, dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dal d.lgs. n. 75 del 2017, trovando già applicazione l'art. 30 del Tuel che prevedeva forme di cooperazione tra gli enti per ottimizzare l'esercizio delle funzioni, dei servizi e delle risorse umane, ivi compresa quella di "controllo", in cui non può non includersi quella disciplinare con la costituzione del relativo ufficio; del resto, il citato art. 55 bis, laddove stabilisce che ciascuna amministrazione individua l'UPD, costituisce norma imperativa solo nella parte in cui impone all'ente il rispetto della garanzia di terzietà dell'ufficio, ma non anche quanto alle regole procedurali interne, derivanti dalle scelte organizzative delle diverse amministrazioni, che regolano la costituzione ed il funzionamento dell'UPD.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 30, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 14 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 19 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 271 del 2019 Rv. 652453 - 01, N. 14200 del 2018 Rv. 648991 - 01, N. 30226 del 2019 Rv. 655866 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 14813 del 10/07/2020** (Rv. **658182 - 01**)

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.** *P.M. VISONA' STEFANO.* (Conf.)

F. (MORCAVALLO ULPIANO) contro P. (CAMPILONGO SANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/06/2018

098058 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO Riduzione delle dotazioni organiche - Eccedenza o soprannumero di personale ex artt. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 2, comma 11, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 - Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ex art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Obbligo di motivazione - Insussistenza - Condizioni - Fondamento.

*In tema di riduzione delle dotazioni organiche, con conseguente eccedenza o soprannumero di personale ex artt. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 2, comma 11, del d.l. n. 95 del 2012, conv.*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*con modif. dalla l. n. 135 del 2012, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ex art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, sussistendo i previsti requisiti anagrafici e contributivi, non richiede motivazione e, dunque, una valutazione della specifica posizione professionale del dipendente, né - in presenza di un atto presupposto che ha dato luogo alle eccedenze o al soprannumero adottato nel rispetto delle condizioni tipizzate in sede normativa, che vanno ostese con motivazione, e dell'iter procedurale ivi previsto - può ravvisarsi la contrarietà del recesso ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e ai criteri generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto, secondo la fattispecie legale, tale misura è prioritaria, e non facoltativa, e si applica proprio in ragione dell'atto presupposto.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 2 com. 11 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 72 com. 11 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33, Decreto Legge 31/08/2013 num. 101 art. 2 com. 6, Legge 30/10/2013 num. 125 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 16 com. 11 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

*Massime precedenti Vedi:* N. 6556 del 2019 Rv. 653192 - 01, N. 11595 del 2016 Rv. 640007 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 14380 del 08/07/2020 (Rv. 658180 - 01)**

*Presidente:* **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)*

*I. (SGROI ANTONINO) contro I.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/02/2014

103309 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI TRASFERTA E MISSIONE  
Indennità di trasferta - Spettanza - Condizioni - Fattispecie.

*L'indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, senza che rilevi, ai fini dell'insorgenza del diritto, che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore medesimo siano diverse da quelle in cui si svolge l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ravvisato la trasferta in un caso in cui i lavoratori, residenti nella provincia di Napoli, erano stati assunti a Bologna, dove era stata unicamente espletata la prestazione lavorativa, da azienda avente sede nel medesimo territorio della loro residenza, sicché non vi era stata nessuna scissione tra sede lavorativa e luogo di svolgimento del lavoro).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8136 del 2008 Rv. 602519 - 01, N. 18479 del 2014 Rv. 632370 - 01, N. 94 del 2003 Rv. 559491 - 01, N. 8004 del 1998 Rv. 518045 - 01, N. 24658 del 2008 Rv. 605059 - 01

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 13917 del 06/07/2020** (Rv. **658181 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**.

A. (BOTTANI GIORGIO) contro C. (MATTIONI ROBERTO MARIO STEFANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2014

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE A mezzo del servizio postale - Assenza del destinatario ovvero di persona abilitata a ricevere l'atto - Affissione dell'avviso ed immissione in cassetta, invio della raccomandata informativa e successiva compiuta giacenza del plico - Adempimento - Pregressa comunicazione del trasferimento dello studio del difensore - Rilevanza - Esclusione.

*La notificazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio, in caso di attestata assenza del destinatario ovvero di persona abilitata a ricevere l'atto, e di rituale effettuazione delle formalità di affissione dell'avviso alla porta di ingresso dello stabile ed immissione in cassetta, con regolare invio della raccomandata informativa e successiva compiuta giacenza del plico, è valida e produttiva di effetti, essendo tale sequenza notificatoria significativa della permanenza di un vincolo funzionale con lo studio professionale risultante dagli atti, a nulla rilevando che il difensore destinatario della notifica abbia nel frattempo comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello studio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9315 del 2018 Rv. 647775 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 13624 del 02/07/2020** (Rv. **658188 - 02**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **BLASUTTO DANIELA**. Relatore: **BLASUTTO DANIELA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

E. (CAPUTO BRUNO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/12/2015

098291 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO Lavoro pubblico - Crediti risarcitori - Divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi - Applicazione - Fondamento.

132177 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA In genere.

*Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10528 del 1997 Rv. 509270 - 01, N. 10236 del 2009 Rv. 608214 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 13617 del 02/07/2020** (Rv. **658069 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**.

Relatore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

S. (PIZZINO ROSARIO) contro A. (SCELFO VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/11/2013

103364 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITA' - MINIMI SALARIALI Contratto di formazione e lavoro - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato - Trattamento inferiore per i primi 15 mesi ex art. 7 del c.c.n.l. Autoferrotramvieri dell'11 aprile 1995 - Violazione dell'art. 36 Cost. - Esclusione.

*In materia di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato è valida la previsione, introdotta in sede di contratto collettivo, dall'art. 7 del c.c.n.l. Autoferrotramvieri dell'11 aprile 1995 di un salario di ingresso ridotto per i primi quindici mesi di rapporto a tempo indeterminato sia perché funzionale alla volontà delle parti collettive di incentivare la stabilizzazione del rapporto, sia perché nel lavoro privato, di regola, non opera il principio di parità del trattamento retributivo e la valutazione di adeguatezza della retribuzione al parametro dell'art. 36 Cost. va compiuta in relazione al cd. minimo costituzionale, senza che debbano essere valutati tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nella retribuzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 11/04/1995 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 19028 del 2015 Rv. 637081 - 01, N. 26925 del 2016 Rv. 642297 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 13621 del 02/07/2020** (Rv. **658179 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**.

Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

S. (CARDARELLI FRANCESCO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/03/2014

098053 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE Procedura di riqualificazione riservata al personale di segreteria della giustizia amministrativa - Integrazione delle previsioni del c.c.n.l. con quelle del contratto integrativo - Necessità - Conseguenze.

*In tema di procedura di riqualificazione del personale di segreteria della giustizia amministrativa, l'art. 15, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. per il comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, così come l'art. 8 del c.c.n.l. per il comparto Ministeri del 12 giugno 2003 (che conferma il processo di valorizzazione professionale stabilito dal precedente contratto collettivo), va integrato con le disposizioni della contrattazione integrativa (nella specie, art. 9 del c.c.i. del 2002-2005), che specificano il contenuto del criterio preferenziale previsto dalla citata contrattazione collettiva in favore dei candidati provenienti dalla posizione economica immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione (nel caso di specie, C2 rispetto alla posizione C3 messa a concorso), stabilendo che, al termine dei percorsi di riqualificazione, "sarà definita una graduatoria per la cui formulazione sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza", in termini di requisiti per la partecipazione al concorso e di criterio residuale di scelta in caso di parità di punteggio, senza che il personale di categoria immediatamente inferiore*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*a quella messa a concorso (nella specie C2) sia sempre e comunque preferito a quello di categoria inferiore (nella specie C1).*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 16/02/1999 art. 15 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 12/06/2003 art. 8

*Massime precedenti Conformi:* N. 15981 del 2016 Rv. 640681 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 13624 del 02/07/2020** (Rv. **658188 - 01**)

*Presidente:* **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **BLASUTTO DANIELA.** *Relatore:*

**BLASUTTO DANIELA.** *P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)*

*E. (CAPUTO BRUNO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/12/2015

132177 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA Crediti risarcitori da omissione contributiva - Cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi - Dipendenti di ministeri (custode di scuola italiana all'estero) - Rapporto privatistico - Applicazione - Esclusione - Fondamento.

*La sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000, n. 459, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro privatistico alle dipendenze di un'Amministrazione statale nell'ambito della sua attività istituzionale (nella specie, custode addetto a una scuola italiana all'estero, legato da un rapporto di natura privatistica con il Ministero degli affari esteri), per i quali ricorrono le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" che sono alla base della disciplina differenziata, secondo la "ratio decidendi" prospettata dal giudice delle leggi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST., Legge 30/06/1956 num. 775 art. 15, Legge 15/12/1971 num. 1222 art. 11, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 15, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 45 com. 6, Decr. Minist. Tesoro 01/09/1998 num. 352 art. 3 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 20765 del 2018 Rv. 650306 - 05

---

Sez. L - , **Sentenza n. 13630 del 02/07/2020** (Rv. **658189 - 01**)

*Presidente:* **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO**

**LUIGI.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

*S. (DEL PRETE CARMELA) contro I. (SGROI ANTONINO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/01/2014

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea - Termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

*Il termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 non si applica alla domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea, atteso che l'art. 47 concerne le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti, nonché quelle che, pur riguardando il*



## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*rapporto contributivo, mirano a ottenere lo specifico beneficio del riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell'incremento del trattamento pensionistico futuro, mentre l'istituto del riscatto, essendo finalizzato, mediante il pagamento della riserva matematica ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, alla copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, per essersi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, attiene a un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale.*

*Riferimenti normativi:* Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1457, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 novies CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 20924 del 2018 Rv. 650136 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 12087 del 2017 Rv. 644336 - 01, N. 16828 del 2019 Rv. 654244 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11849 del 2016 Rv. 639998 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 13629 del 02/07/2020 (Rv. 658483 - 01)**

**Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.**

**G. (NICHIL ANTONIO PACIFICO) contro A. (FAVALE ALESSANDRO)**  
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/01/2014

130001 PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE Provvedimento cautelare emesso nel giudizio amministrativo - Estinzione per perenzione - Conseguente caducazione della misura cautelare - Fondamento - Fattispecie.

*L'estinzione del giudizio amministrativo per perenzione determina la caducazione automatica, a ogni effetto, del provvedimento cautelare eventualmente emesso nel suo ambito, in virtù di un principio generale del diritto processuale. (Nella specie, relativa al caso di una psicologa equiparata ai medici psichiatri con provvedimento cautelare amministrativo emesso prima della privatizzazione del pubblico impiego, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del lavoro che, adito dopo l'estinzione del giudizio di merito amministrativo e in epoca successiva alla privatizzazione, aveva negato il diritto della lavoratrice a mantenere lo "status" giuridico ed economico derivante dall'equiparazione).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 36 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 92 com. 5, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 septies CORTE COST., Legge 20/05/1985 num. 207 art. 14 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 novies

*Massime precedenti Vedi:* N. 7324 del 2013 Rv. 626042 - 01, N. 15349 del 2010 Rv. 613727 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12864 del 2020 Rv. 658057 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 13615 del 02/07/2020** (Rv. **658068 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (SGUEGLIA UGO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/03/2014

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Personale dell'amministrazione degli affari esteri - Impiegati assunti con contratto regolato dalla legge locale - Esercizio dell'opzione ex art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 103 del 2000 - Conseguenze - Infrazionabilità dell'anzianità ai fini del calcolo dell'indennità di fine rapporto - Fondamento.

*In tema di personale dell'amministrazione degli affari esteri, per gli impiegati assunti dagli uffici all'estero con contratto a tempo determinato regolato dalla legge locale, che successivamente optino, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 103 del 2000, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, trova applicazione il principio della infrazionabilità dell'anzianità di servizio ai fini dell'indennità di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., posto che il solo mutamento del regime giuridico non esclude la continuità tra rapporti di lavoro sorti da contratti sottoposti a discipline diverse.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/04/2000 num. 103 art. 2 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 30239 del 2017 Rv. 646509 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16755 del 2019 Rv. 654243 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 13613 del 02/07/2020** (Rv. **658482 - 01**)

Presidente: **Napoleitano Giuseppe**. Estensore: **Tria Lucia**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

A. (ALESII ALESSIA) contro N. (LONETTI PEPPINO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/02/2013

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Lavoro pubblico privatizzato - Dirigenti - Fruizione delle ferie - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI In genere.

*Il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile; ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in favore del direttore di una struttura sanitaria complessa, dal momento che il datore di lavoro si era limitato a richiamare l'ampia discrezionalità di cui il dirigente godeva relativamente all'organizzazione dei propri tempi di lavoro e, a fronte della dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'esistenza di notevoli scoperture d'organico nella struttura dallo stesso diretta, aveva prodotto, a dimostrazione dell'insussistenza di esigenze di servizio impeditive della fruizione delle ferie, una nota del direttore sanitario successiva alla cessazione del rapporto di lavoro).*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 36, Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 21, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 1 com. 8, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 65

*Massime precedenti Vedi:* N. 11016 del 2017 Rv. 644224 - 01, N. 3476 del 2020 Rv. 657168 - 01, N. 2000 del 2017 Rv. 642787 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 13411 del 01/07/2020** (Rv. **658443 - 01**)

*Presidente:* **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **BLASUTTO DANIELA.** *Relatore:* **BLASUTTO DANIELA.** *P.M. SANLORENZO RITA.* (Conf.)

P. (ROMANELLI GUIDO FRANCESCO) contro U. (VALCANOVER FILIPPO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 11/10/2018

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Insubordinazione - Nozione - Fattispecie.

*In tema di licenziamento disciplinare, la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale. (Nella specie, è stata ravvisata un'ipotesi di insubordinazione nella condotta minacciosa indirizzata alla responsabile amministrativa della società datoriale, sebbene realizzatasi al di fuori dell'orario di lavoro, in quanto era stata tenuta nei locali aziendali ed in riferimento ad aspetti che afferivano comunque all'osservanza di disposizioni interne circa l'uso di beni aziendali).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 10/05/2006 art. 51

*Massime precedenti Conformi:* N. 7795 del 2017 Rv. 643580 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 13411 del 01/07/2020** (Rv. **658443 - 02**)

*Presidente:* **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **BLASUTTO DANIELA.** *Relatore:* **BLASUTTO DANIELA.** *P.M. CELENTANO CARMELO.* (Conf.)

P. (ROMANELLI GUIDO FRANCESCO) contro U. (VALCANOVER FILIPPO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 11/10/2018

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Condotta del lavoratore avente rilievo disciplinare - Valutazione - Proporzionalità della sanzione - Criteri di giudizio - Disposizioni della contrattazione collettiva - Riconducibilità - Insufficienza - Fattispecie.

*In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza. (Nella specie, è stata ritenuta proporzionata la misura espulsiva rispetto alla condotta di un lavoratore - già recidivo per aver commesso sei infrazioni nel biennio precedente - il quale, nel corso di una discussione sorta per la restituzione di una chiavetta per l'uso di un distributore automatico di bevande, aveva minacciato la responsabile amministrativa dell'azienda, preannunziandole, con atteggiamento intimidatorio, la volontà di chiederle conto della sua condotta in altra sede, e aveva anche registrato la conversazione, rivelando in tal modo la consapevolezza e l'intenzionalità dello scontro verbale e la volontà di provocarlo per procurarsi una qualche prova di condotta non corretta della collega).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 10/05/2006 art. 51

*Massime precedenti Conformi:* N. 18195 del 2019 Rv. 654484 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 13412 del 01/07/2020 (Rv. 658441 - 01)**

**Presidente: Di Cerbo Vincenzo. Estensore: Boghetich Elena. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)**

**P. (VITIELLO MARIATERESA) contro D. (BUSSA ANDREA)**  
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/10/2018

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Licenziamento disciplinare - Contratto collettivo - Previsione di fattispecie integrante giusta causa - Requisiti oggettivi e soggettivi - Accertamento - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

*La previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., ma non è vincolate per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato il licenziamento intimato da Poste italiane s.p.a., in applicazione dell'art. 54, comma 6, lett. a e c, del c.c.n.l. di settore, nei confronti di un'impiegata, la quale aveva omesso la compilazione dei moduli e la rendicontazione sul sistema informativo aziendale di alcune operazioni di vendita di servizi, versando in ritardo i corrispettivi riscossi dai clienti, sul presupposto che dalle condotte della lavoratrice non era conseguito, né in concreto né potenzialmente, un pregiudizio di intensità corrispondente a quello richiesto dalla clausola collettiva quale presupposto della sanzione espulsiva).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 14/04/2011 art. 54

*Massime precedenti Conformi:* N. 2830 del 2016 Rv. 638720 - 01, N. 4060 del 2011 Rv. 616185 - 01, N. 3283 del 2020 Rv. 656774 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 13410 del 01/07/2020** (Rv. **658442 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **BLASUTTO DANIELA**. Relatore: **BLASUTTO DANIELA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

C. (GUARINO EMANUELE) contro I. (PEZONE ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/10/2018

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Abbandono del posto di lavoro ex art. 140 del c.c.n.l. Vigilanza privata - Condizioni oggettive e soggettive - Individuazione - Durata e motivo dell'allontanamento - Irrilevanza - Fattispecie.

*La fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro, di cui all'art. 140 del c.c.n.l. Istituti di vigilanza privata presenta una duplice connotazione: sotto il profilo oggettivo, rileva l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza, dovendosi l'abbandono identificare nel totale distacco dal bene da proteggere, mentre la durata nel tempo della condotta contestata va apprezzata non già in senso assoluto, ma in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio, dovendosi comunque escludere che l'abbandono richieda una durata protratta per l'intero orario residuo del turno di servizio svolto; sotto il profilo soggettivo, è richiesta la semplice coscienza e volontà della condotta di abbandono, indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell'allontanamento. (Nella specie, è stato ritenuto sussistente l'abbandono del posto di lavoro da parte di una guardia giurata la quale, assegnata a un turno di lavoro notturno consistente nel piantonamento itinerante di un'area di cantiere con un'auto di servizio, se ne era allontanata senza autorizzazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 02/05/2006 art. 140

Massime precedenti Conformi: N. 15441 del 2016 Rv. 640725 - 01

---

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 17852 del 26/08/2020** (Rv. **658939 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **DE FELICE ALFONSINA**. Relatore: **DE FELICE ALFONSINA**.

contro

Regola competenza

044028 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) Medici specializzandi - Tardiva attuazione di direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Fondamento - Inadempimento di obbligazione "ex lege" - Conseguenze processuali - Individuazione del giudice competente - Criteri.

*In merito alle domande risarcitorie dei medici specializzandi per inadempimento da parte dello Stato italiano alle direttive Cee 75/363 e 82/76, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Roma, avuto riguardo al foro della p.a. nonché a quello di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti, quali le Università sedi delle scuole di specializzazione; in tali controversie, sia ai fini dell'individuazione del luogo dell'insorgenza dell'obbligazione, sia ai fini del "forum destinatae solutionis", l'obbligazione in relazione alla quale deve essere individuato il foro erariale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempita da cui la prima trae fondamento.*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Costituzione art. 117 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 16/05/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76

*Massime precedenti Conformi:* N. 24353 del 2016 Rv. 641927 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020 (Rv. 658937 - 01)**

**Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.**

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/03/2018

132120 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE Eccezione di prescrizione tardivamente sollevata dal convenuto - Preclusione ex art. 416 c.p.c. - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice - Configurabilità - Mancato rilievo - Conseguenze - Denuncia del vizio in sede di gravame dalla parte interessata - Necessità - Omissione - Formazione del giudicato interno.

*Nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c. sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Tuttavia, ove manchi tale rilievo officioso, la parte interessata è tenuta - in forza di quanto si evince dall'art. 161 c.p.c., per cui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, tranne l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - a denunciare il vizio in sede di gravame, pena il formarsi del giudicato interno sul punto e la preclusione sia della sua rilevabilità d'ufficio da parte del giudice d'appello, sia della sua deducibilità nei successivi gradi di giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938

*Massime precedenti Conformi:* N. 27866 del 2008 Rv. 605737 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020 (Rv. 658937 - 02)**

**Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.**

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/03/2018

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Credito del lavoratore concernente ultime tre mensilità - Natura - Diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro - Perfezionamento - Conseguenze - Decorrenza della prescrizione - Fondamento.

*Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia.*

*Riferimenti normativi:* Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 12971 del 2014 Rv. 631654 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 16852 del 2020 Rv. 658580 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17653 del 25/08/2020 (Rv. 658938 - 01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.**

**D. (DE MITRI DONATO) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)**

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/05/2018

129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI Provvedimento definitivo di iscrizione o di mancata iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria - Inosservanza - Decadenza sostanziale dall'esercizio del diritto - Rilevabilità di ufficio - Fondamento.

*In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 9622 del 2015 Rv. 635395 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6229 del 2019 Rv. 653142 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17655 del 25/08/2020 (Rv. 658658 - 01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.**

**S. (GENTILE FRANCESCO) contro F. (MORRICO ENZO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/06/2018

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

129055 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO Causa di danno da parte dei congiunti dell'assicurato – Allegazioni del ricorso – Contenuto – Conseguenze sull'accertamento giudiziale – Preesistenza di una rendita collegata ad un danno patrimoniale – Irrilevanza – Mancata richiesta all'INAIL dell'indennizzo per danno biologico o da invalidità temporanea - Conseguenze.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)  
In genere.

*In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'allegazione nel ricorso introduttivo proposto dai congiunti dell'assicurato di un fatto integrante, in astratto, un reato perseguibile d'ufficio è sufficiente ad incardinare validamente la causa di danno nei confronti del datore di lavoro, così radicando, nel giudice, il potere-dovere di dar corso all'istruttoria attraverso l'accertamento del fatto-reato e poi, superato positivamente tale accertamento, del danno "differenziale" e "complementare"; a tal fine è irrilevante la percezione di una rendita da parte dei superstiti. La mancata richiesta all'INAIL dell'indennizzo per danno biologico o per danno da invalidità temporanea o l'omessa indicazione del "quantum", viceversa, possono comportare, al più, la riduzione del risarcimento civilistico, mediante la deduzione dell'importo corrispondente alla prestazione previdenziale.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9166 del 2017 Rv. 644028 - 01, N. 9112 del 2019 Rv. 653452 - 01

---

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 17268 del 19/08/2020** (Rv. **658936 - 01**)

*Presidente:* **ESPOSITO LUCIA**. *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO**. *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO**.

V. (DE GIORGI TONY LUIGI) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 13/06/2018

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Dedotto difetto di specificità dei motivi di appello - Sindacato del giudice di legittimità - Contenuto - Rinvio "per relationem" alla comparsa conclusionale di primo grado - Sufficienza - Condizioni.

*Quando col ricorso per cassazione venga denunciata la violazione dell'art. 342 c.p.c. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. nella l. n. 134 del 2012) in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, potendo ritenere assolto l'onere di specificazione dei motivi d'appello quando il rinvio al contenuto della comparsa conclusionale di primo grado (operato dall'appellante) non abbia costituito un mero richiamo "per relationem", ma si sia coniugato con l'espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 2 lett. 4, Decreto Legge 12/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE



## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Massime precedenti Conformi:* N. 25308 del 2014 Rv. 633637 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15818 del 23/07/2020 (Rv. 658524 - 01)**

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**

F. (AMATI EMANUELE) contro V. (TUCCI FABIO)

Regola competenza

044062 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE Eccezione di incompetenza - Proposizione in via gradata rispetto al merito - Effetti - Inesistenza della formulazione dell'eccezione - Fondamento.

*L'eccezione di incompetenza non può essere sollevata in via solo gradata rispetto alla richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande di merito proposte dalle parti nel giudizio, tenuto conto dell'indefettibile carattere preliminare dell'eccezione stessa e della manifesta incompatibilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronuncia sul merito, in via principale - che implica il riconoscimento dell'esistenza in concreto della "potestas judicandi" del giudice adito - e la proposizione di un'eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminarsi solo nell'ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata; ne consegue che deve intendersi come non proposta l'eccezione di incompetenza formulata in via di appello incidentale e condizionata all'accoglimento dell'appello principale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 16557 del 2008 Rv. 603513 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 16 del 2002 Rv. 551358 - 01, N. 20679 del 2018 Rv. 650078 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15603 del 22/07/2020 (Rv. 658523 - 01)**

*Presidente:* **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

M. (SPAGNUOLO GIUSEPPE) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/03/2018

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE  
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029294/2019 65570701

*Massime precedenti Conformi:* N. 29294 del 2019 Rv. 655707 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15417 del 20/07/2020 (Rv. 658522 - 01)**

*Presidente:* **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

contro

Regola competenza

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Competenza per territorio ex art. 444, comma 1, c.p.c. - Ambito di applicazione - Controversie relative agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi - Inclusione.

*Il criterio generale di competenza territoriale previsto, per le controversie previdenziali, dall'art. 444, comma 1, c.p.c. (secondo cui la competenza spetta al giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l'attore) è applicabile anche alle controversie inerenti agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 20578 del 2016 Rv. 641372 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14454 del 09/07/2020 (Rv. 658521 - 01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.**

P. (PALMA ANTONELLA) contro A. (ANELLO PIETRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2018

133215 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE Relata di notificazione - Attestazioni dell'ufficiale giudiziario - Fede privilegiata - Condizioni - Fondamento.

*In tema di notificazione, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dal portiere, trasferitosi altrove, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 25860 del 2008 Rv. 605501 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020 (Rv. 658800 - 01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO. P.M. ALOISI MIRTO.**

S. (POLITA MARCO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/07/2018

129061 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE Assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 - Presupposti reddituali - Stato di bisogno effettivo - Necessità - Redditi potenziali - Mancata richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato - Irrilevanza.

*Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia ommesso di richiedere al*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.*

*Riferimenti normativi:* Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/2001 num. 448 art. 38 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 38

*Massime precedenti Vedi:* N. 6570 del 2010 Rv. 612480 - 01, N. 14456 del 2012 Rv. 625025 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14139 del 08/07/2020 (Rv. 658234 - 01)**

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**

A. (FLAMMIA GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/07/2018

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE  
Controversia concernente rapporto compreso nell'art. 409 o 442 c.p.c. - Erronea decisione al di fuori del rito del lavoro - Termini per l'impugnazione - Regole ordinarie - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

*Alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dagli artt. 409 e 442 c.p.c., erroneamente non sia stata trattata con il rito del lavoro, sono comunque applicabili le regole ordinarie in ordine ai termini per la proposizione dell'impugnazione, atteso che il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della stessa, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione e costituisce per le parti criterio di riferimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva un'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con atto di citazione avverso il decreto emesso dal Tribunale civile e non dal giudice del lavoro, sul rilievo della non applicabilità della sospensione feriale dei termini, benché, nel caso, il rito di riferimento fosse correttamente quello ordinario).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 646, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4 com. 5, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 22738 del 2010 Rv. 615568 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 15272 del 2014 Rv. 631743 - 01, N. 21442 del 2019 Rv. 654810 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13980 del 07/07/2020 (Rv. 658520 - 01)**

*Presidente:* **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Relatore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.**

T. (VALLEBONA ANTONIO) contro F. (DE BELLIS MARCO MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/07/2018

129117 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITA' Assenza ingiustificata del lavoratore alla visita di controllo - Decadenza dal trattamento economico per i primi dieci giorni di assenza dal lavoro - Successiva visita ambulatoriale - Confermativa dello stato di malattia - Influenza sul

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

trattamento economico - Esclusione - Influenza sulla protrazione degli effetti della decadenza - Rilevanza - Fondamento.

*In tema di assenza dal lavoro per malattia e di conseguente decadenza del lavoratore dal diritto al relativo trattamento economico per l'intero periodo dei primi dieci giorni di assenza per ingiustificata sottrazione alla visita di controllo domiciliare, ai sensi dell'art. 5, comma 14, del d.l. n. 463 del 1983, conv. nella l. n. 638 del 1983 (norma dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 78 del 1988), l'effettuazione da parte del lavoratore di una successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia, ancorché avvenuta prima della scadenza di tale periodo, non vale ad escludere la perdita del diritto al trattamento economico ma ha la sola funzione di impedire la protrazione degli effetti della sanzione della decadenza per il periodo successivo ai suddetti primi dieci giorni, atteso che l'osservanza dell'onere posto a carico del lavoratore di rendersi reperibile presso la propria abitazione non ammette forme equivalenti di controllo.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1809 del 2008 Rv. 601287 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020 (Rv. 658233 - 01)**

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **RIVERSO ROBERTO.** Relatore: **RIVERSO ROBERTO.**

F. (FERRARA RAFFAELE) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/01/2018

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia presso l'INPS - Datore di lavoro non soggetto a fallimento - Onere di diligenza del lavoratore - Oggetto - Limiti temporali - Esclusione - Estensione oggettiva e soggettiva - Modalità - Onere di escussione dei soci di società di capitali cancellata dal registro delle imprese - Sussistenza - Condizioni.

*L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta,*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2728, Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987

*Massime precedenti Vedi:* N. 28091 del 2017 Rv. 646382 - 01, N. 11379 del 2008 Rv. 603088 - 01, N. 27467 del 2017 Rv. 646263 - 01, N. 1887 del 2020 Rv. 656693 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13367 del 01/07/2020 (Rv. 658519 - 01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.**

**R. (GUERRA MAURIZIO MARIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 23/11/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere - Benefici ex art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 - Presupposti - Particolari condizioni ambientali ed operative - Nozione - Missioni in territori di guerra - Inclusione - Fondamento.

*In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, la nozione di particolari condizioni ambientali od operative, alla cui ricorrenza l'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, condiziona l'estensione dei benefici in favore di coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, comprende ogni forma di esposizione a rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto e include pertanto le missioni in territori di guerra svolte dai militari normalmente addestrati per lo svolgimento di esercitazioni per la difesa dello Stato, atteso che la partecipazione concreta ed effettiva a siffatte missioni costituisce evento straordinario che espone il militare a rischi, stress e fatiche non comparabili con quelli propri delle esercitazioni.*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, DPR 07/07/2006 num. 243 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 1002 del 2019 Rv. 652093 - 01, N. 24592 del 2018 Rv. 650679 - 01, N. 28587 del 2018 Rv. 651670 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21969 del 2017 Rv. 645320 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione tributaria e VI tributaria*



Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17334 del 19/08/2020** (Rv. **658774 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **D'ORIANO MILENA**. Relatore: **D'ORIANO MILENA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

C. (RENZULLI MAURIZIO) contro M. (GIASI ANTONIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/12/2018

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE TARI - Riduzioni cd. tecniche - Spettanza "ope legis" - Fondamento - Riduzioni di natura agevolativa - Regime - Conseguenze - Onere della prova.

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.

*In materia di TARI, le riduzioni tariffarie cd. tecniche previste dall'art. 1, commi 656 e 657, l. n. 147 del 2013, essendo chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta di utenti, spettano "ope legis", a prescindere dalla loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva domanda, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi; diversamente, le riduzioni o esenzioni di natura agevolativa di cui ai successivi commi 659 e 660, essendo meramente eventuali, sono subordinate ad un'esplicita previsione del regolamento comunale che ne condiziona l'"an" e il "quantum" - elementi non predeterminati dalla legge - con la conseguenza che, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti per poterne fruire, esse devono essere oggetto di specifica e preventiva domanda da parte del contribuente, corredata della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 657 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 659 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 660 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22130 del 2017 Rv. 645621 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17335 del 19/08/2020** (Rv. **658559 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**.

Relatore: **GORI PIERPAOLO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

E. (MANCINI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 22/06/2012

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Costi risultanti da fatture soggettivamente inesistenti - Detrazione - Principio della tutela del terzo in buona fede - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

*In tema di IVA, la volontaria utilizzazione di documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica, configurando nei confronti del contribuente a partecipazione ad una frode fiscale, gli impedisce di avvalersi del principio della tutela del terzo di buona fede, così come delineato dalla giurisprudenza unionale (cfr. CGCE 6 luglio 2009, in cause riunite C-439/04 e C-*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

440/04) e preclude, quindi, la detraibilità dell'imposta risultante dalle fatture. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della CTR che aveva riconosciuto l'esistenza di una frode fiscale fondata su operazioni soggettivamente inesistenti relative alla compravendita di autovetture, dando rilievo all'emissione di fatture pro-forma, non previsto dal sistema fiscale, e alla diversità tra soggetto emittente e quello che aveva eseguito le prestazioni).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 20

Massime precedenti Conformi: N. 5912 del 2010 Rv. 612148 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17334 del 19/08/2020** (Rv. **658774 - 02**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **D'ORIANO MILENA**. Relatore: **D'ORIANO MILENA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

C. (RENZULLI MAURIZIO) contro M. (GIASI ANTONIO)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/12/2018

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI - Riduzione cd. tecnica ex art. 1, comma 657, l. n. 147 del 2013 - Natura - Fondamento - Applicazione - Fattispecie.

*In tema di TARI, la riduzione tecnica tariffaria prevista, fino al 40 per cento, dall'art. 1, comma 657, l. n. 147 del 2013, spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta di rifiuti, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona municipale, purché abbia una significativa estensione per cui sia ragionevole configurare un omesso servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi; tale zona - indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata (nella specie, area privata con libero accesso), che di regola non rileva a fini impositivi - non coincide con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio; è, altresì, irrilevante la sussistenza di ipotesi di inadempimento (e quindi di colpa) contrattuale o extracontrattuale in capo all'Amministrazione comunale, operando la riduzione tariffaria non quale risarcimento del danno da mancata raccolta, nè quale sanzione per il Comune inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l'imposizione, entro la riduzione massima prefissata dalla legge, tenendo conto dei costi generali del servizio completo e di quelli cui è tenuto presumibilmente il cittadino per far fronte al disservizio.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 657 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22130 del 2017 Rv. 645621 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17363 del 19/08/2020** (Rv. **658701 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Relatore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

O. (ROSI MASSIMO) contro A.  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/07/2012

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Inammissibilità del ricorso introduttivo - Rilevabilità di ufficio - Proponibilità dell'eccezione per la prima volta in Cassazione - Limiti - Fattispecie.



## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*In tema di processo tributario, sebbene l'inammissibilità del ricorso introduttivo sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione, allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto (nella specie, l'esame di documenti riguardanti la notifica dell'atto impositivo in relazione alla data d'inoltro del ricorso), come tale rimesso al giudice di merito.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 7410 del 2011 Rv. 617465 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 17373 del 19/08/2020 (Rv. 658702 - 01)**

*Presidente:* **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **FICHERA GIUSEPPE.** *Relatore:* **FICHERA GIUSEPPE.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*  
E. (CARSO IVANA) contro C. (CASTELLANETA SALVATORE)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 15/06/2012

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Perfezionamento - Prova - Avviso di ricevimento - Mancata sottoscrizione dell'agente postale - Inesistenza della notificazione.

*In tema di notificazione a mezzo posta, che non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna; ne consegue che la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 3, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 5 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6

*Massime precedenti Conformi:* N. 25138 del 2013 Rv. 629060 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 17333 del 19/08/2020 (Rv. 658700 - 01)**

*Presidente:* **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **VECCHIO MASSIMO.** *Relatore:* **VECCHIO MASSIMO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*  
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (TOSI LORIS)  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 20/06/2016

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Trasferimenti d'immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati - Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, l. n. 388 del 2000 - Applicabilità della "doppia proroga" - Condizioni.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.

*Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 33, comma 3, l. n. 388 del 2000 (vigente "ratione temporis") per i trasferimenti d'immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati - consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro all'uno per cento e nelle connesse imposte ipo-catastali in misura fissa - si applicano a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro undici anni dall'acquisto del bene, essendo stato il termine di cui all'art. 1, comma 25, l. n. 244 del 2007, già prorogato, così rideterminato per effetto dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 102 del 2013, conv., con modif., in l. n. 124 del 2013: disposizione che, modificando una precedente norma retroattiva, in difetto di espressa previsione, vale solo per l'avvenire, applicandosi esclusivamente ai termini pendenti (e non a quelli già scaduti) alla data di entrata in vigore del decreto.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3, Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 6 com. 6, Legge 28/10/2013 num. 124 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 art. 2 com. 23 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 28 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 15 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18040 del 2016 Rv. 641505 - 01, N. 3533 del 2017 Rv. 643206 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 17011 del 13/08/2020** (Rv. **658699 - 02**)

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE**. *Estensore:* **CATALDI MICHELE**. *Relatore:* **CATALDI MICHELE**. *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO*. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MISSONI ANDREA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 14/09/2015

159229 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE Reddito imponibile - IAS 1 - Regola - Compensazioni tra partite - Esclusione - Eccezione - Condizioni - Sostanza del rapporto fiscale - Rilevanza - Fattispecie.

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI In genere.

*In tema di determinazione del reddito imponibile, in materia bilancistica il principio contabile internazionale "IAS 1", al paragrafo 32, detta la regola generale che non ammette compensazioni tra partite, o tra ricavi e costi, e pone l'eccezione nel caso in cui siano richieste o consentite da un "IFRS", essendo questione distinta la verifica dell'idoneità della compensazione contabile a rappresentare la sostanza dell'operazione in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. (Nella specie la S.C. ha escluso che la compensazione "pro quota" tra l'indennizzo contrattuale ricevuto dal terzo cedente le partecipazioni alla contribuente e gli oneri fiscali derivanti dall'adesione della medesima al PVC fosse consentita da un "IRFS" e che essa rappresentasse la sostanza del rapporto fiscale).*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Comunitario 19/07/2002 num. 1606, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, Decreto Legisl. 28/02/2005 num. 38, Legge 24/12/2007 num. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241

*Massime precedenti Vedi:* N. 28355 del 2019 Rv. 655726 - 02

Sez. 5 - , **Sentenza n. 17011 del 13/08/2020** (Rv. **658699 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MISSONI ANDREA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 14/09/2015

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI Reddito imponibile - Bilancio - Derivazione "semplice" e "rafforzata" - Distinzioni - Conseguenze - Amministrazione finanziaria - Poteri applicativi e interpretativi - Configurabilità - Fattispecie.

178532 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE In genere.

*In tema di reddito d'impresa, ai fini della redazione del bilancio, qualora operi il principio di derivazione "semplice" del reddito imponibile, di cui all'art. 83, comma 1, primo periodo, T.U.I.R., la disciplina del bilancio è "presupposta" dal legislatore tributario, che non entra nel merito delle scelte effettuate dal redattore del bilancio, assunto quest'ultimo quale mero fatto (ferma la rilevanza dei principi contabili in quanto tali se la specifica norma fiscale dia loro rilevanza); invece, nel caso della derivazione "rafforzata", relativamente ai soggetti che, per obbligo o per scelta, redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali "IAS/IFRS", l'ultimo periodo dell'art. 83, comma 1, cit. attua un vero e proprio rinvio ad essi, inglobandoli al proprio interno, sicché l'Amministrazione finanziaria può accertarne la corretta applicazione, costituendo la loro interpretazione ed applicazione anche una questione di diritto (nella specie ritenuta rilevante ai fini dell'ammissibilità del relativo motivo di ricorso per cassazione).*

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 19/07/2002 num. 1606, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83 com. 1, Decreto Legisl. 28/02/2005 num. 38, Legge 24/12/2007 num. 244 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28355 del 2019 Rv. 655726 - 02

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16981 del 13/08/2020** (Rv. **658698 - 01**)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. Estensore: **MAISANO GIULIO**. Relatore: **MAISANO GIULIO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/02/2016

178501 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE Locazione di immobile pignorato - Canoni - Inclusione - Fondamento.

*In tema di IRPEF, il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile sottoposto a pignoramento concorre alla formazione del reddito complessivo del debitore esecutato, a norma dell'art. 26 (già 23), comma 1, T.U.I.R., indipendentemente dalla percezione dei canoni.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 26

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Massime precedenti Conformi:* N. 20764 del 2006 Rv. 593929 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 12332 del 2019 Rv. 653858 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 17034 del 13/08/2020 (Rv. 658558 - 01)**

**Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: FASANO ANNA MARIA. Relatore: FASANO ANNA MARIA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (BISALAVECCHIA MASSIMO)**

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 07/11/2013

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Gruppo Ferrovie dello Stato – Assetto societario - R.F.I. spa - Agevolazioni - Assimilabilità allo Stato - Esclusione - Fondamento.

*In tema di imposta di registro, ipo-catastale e di bollo, il termine "Stato" utilizzato dalle disposizioni che ne prevedono l'esenzione deve intendersi riferito allo "Stato-persona", nozione entro cui va esclusa la società a partecipazione pubblica Rete Ferroviaria Italiana ("R.F.I. spa") - gestrice dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, facente parte del Gruppo "Ferrovie dello Stato spa" (società con socio unico partecipata interamente dal MEF che, in quanto "holding" non ha rapporti di servizio pubblico con lo Stato) - assumendo all'uopo rilievo l'autonoma soggettività dell'ente, in termini di autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, nonché la sua organizzazione secondo il tipo societario di stampo civilistico, sicché essa conserva la propria natura privata senza che rilevi la partecipazione ad essa di un soggetto pubblico.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 1 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 642 all. B art. 22

*Massime precedenti Vedi:* N. 27289 del 2017 Rv. 646222 - 01, N. 28681 del 2018 Rv. 651646 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 30978 del 2017 Rv. 646737 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 16889 del 11/08/2020 (Rv. 658697 - 01)**

**Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (AMATO EMILIANO)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/06/2015

049008 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - IN GENERE IRAP - Sgravi sul costo del lavoro in favore delle "public utilities" - Esclusione - Regime di concessione di gestione - Contratto di appalto pubblico - Distinzione - Verifica giudiziale - Necessità - Fattispecie.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

*In tema di IRAP, poiché le imprese che svolgono attività regolamentata (cd. "public utilities"), caratterizzate dall'operare in regime di concessione e a tariffa, sono escluse dal godimento degli sgravi sul costo del lavoro (cd. cuneo fiscale) previsti dall'art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1997, a fini agevolativi di riduzione della base imponibile rileva il regime in cui opera il contribuente, tenuto conto che nella concessione il corrispettivo è costituito dal diritto di gestire*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*il servizio o i lavori oggetto del contratto con assunzione del rischio a carico del concessionario, mentre nel contratto di appalto esso consiste in un contributo economico erogato dalla stazione appaltante. (Fattispecie relativa ad istanza di rimborso IRAP versata in eccesso da concessionaria di parcheggi pubblici in cui la S.C. ha cassato la sentenza della CTR che non aveva verificato se la società, il cui corrispettivo era costituito dalla tariffa della sosta fissata dall'ente comunale, operasse in regime di concessione traslativa e a tariffa remunerativa).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 1 lett. A CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9139 del 2015 Rv. 635214 - 01, N. 32633 del 2019 Rv. 656019 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 16906 del 11/08/2020 (Rv. 658656 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *Relatore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (GARAVOGLIA MARIO)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 14/06/2011*

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) IRPEG - Fondazioni bancarie - Aliquota agevolata - Spettanza - Condizioni - Attività d'impresa - Rilevanza - Conseguenze - Giudicato esterno - Efficacia - Esclusione.

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE In genere.

*In tema di IRPEG, ove le fondazioni bancarie costituite ai sensi della l. n. 218 del 1990 e del d.lgs. n. 356 del 1990 intendano beneficiare dell'aliquota ridotta della metà prevista dall'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 debbono provare, in ossequio all'art. 2697 c.c., di avere concretamente svolto per l'anno di imposta rilevante, in via esclusiva o prevalente, attività di promozione sociale e culturale senza fini di lucro, anziché quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie, dovendosi conseguentemente escludere che la sentenza passata in giudicato che abbia riconosciuto (o negato) alla fondazione il diritto alla suddetta agevolazione per un determinato periodo d'imposta faccia stato nella controversia concernente il riconoscimento della stessa riduzione per una diversa annualità, atteso che la spettanza del beneficio dipende dalla concreta attività svolta ciascun anno e non discende da uno "status" personale o dall'astratta qualità dell'attività svolta dall'ente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 218, Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 356

*Massime precedenti Vedi:* N. 28042 del 2009 Rv. 611413 - 01, N. 7882 del 2016 Rv. 639701 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 16913 del 11/08/2020 (Rv. 658657 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (MARONGIU GIOVANNI)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 07/09/2012*

178464 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE -

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

IMPUTAZIONE IRPEG - Società di capitale a base ristretta - Accertamento di maggior reddito - Presunzione di distribuzione ai soci - Riscontri bancari - Necessità - Esclusione.

*In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali con ristretta base partecipativa, ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati, opera la presunzione di loro distribuzione "pro quota" ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, non occorrendo che l'accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l'analisi delle loro movimentazioni bancarie, l'intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9519 del 2009 Rv. 607815 - 01, N. 24534 del 2017 Rv. 645914 - 01, N. 33976 del 2019 Rv. 656544 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16807 del 07/08/2020** (Rv. **658773 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. Relatore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BELLANTE PIERO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 15/12/2017

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Termini di notificazione del ricorso - D.m. di proroga dei termini - Disciplina di cui all'art. 372 cc.p.c. - Fondamento.

*Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, il decreto del Ministro della giustizia che, attestando il periodo di mancato funzionamento di un pubblico ufficio, disponga la proroga dei termini per la notificazione del ricorso, deve essere prodotto nel rispetto delle regole vevolevoli per i documenti il cui deposito è ammissibile in sede di legittimità e, in particolare, in ossequio all'art. 372 c.p.c., trattandosi di atto avente natura amministrativa meramente ricognitivo delle circostanze a cui la legge ricollega la proroga, come tale privo di valore normativo e perciò sottratto all'operatività del principio "iura novit curia".*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26784 del 2011 Rv. 620672 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16807 del 07/08/2020** (Rv. **658773 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. Relatore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BELLANTE PIERO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 15/12/2017

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Istanza di anonimizzazione delle generalità e altri dati identificativi - Art. 52, comma 1, c.p.d. - Qualità di "interessato" - Nozione - Persone giuridiche - Esclusione - Domanda di oscuramento - Condizioni - "Motivi legittimi" - Motivi "opportuni" - Equipollenza - Fattispecie.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

180078 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE In genere.

*In tema di diritto all'anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interessati garantito dall'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 40 d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011 - che ha eliminato il riferimento (anche) alla persona giuridica -, riveste la qualità di "interessato", legittimato a presentare l'istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi, solamente la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi "legittimi", da intendersi come motivi "opportuni". (Nella specie esclusi dalla S.C., in ragione della materia trattata - relativa ad atto di contestazione di sanzioni tributarie a seguito di rettifica del valore doganale delle merci importate - di per sé non sensibile né tantomeno caratterizzata "in re ipsa" da particolare delicatezza, con conseguente rigetto dell'istanza di oscuramento proposta dai l.r. della società importatrice e dei coobbligati rappresentanti indiretti, pur ritenuti legittimati come persone fisiche).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 52, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 40 com. 2 lett. A, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST.

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 16820 del 07/08/2020 (Rv. 658655 - 01)**  
*Presidente:* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**  
D. (LEO MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 23/01/2014

178475 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI Spese di manutenzione, riparazione, trasformazione ed ammodernamento di beni strumentali - Deducibilità ex art. 102 T.U.I.R. - Carattere eccezionale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute per la manutenzione, riparazione, trasformazione ed ammodernamento di beni strumentali sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo, ex art. 102, comma 6, T.U.I.R., non assumendo rilevanza, a tal fine, il carattere eccezionale di dette spese. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che le spese di manutenzione straordinaria di edificio sede della società contribuente andassero imputate ad aumento dei costi dei beni ammortizzabili in ragione della loro natura incrementativa del valore dell'immobile).*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 all. 102 com. 6

*Massime precedenti Conformi:* N. 3170 del 2018 Rv. 646933 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16810 del 07/08/2020** (Rv. **658654 - 01**)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

S. (*FALSITTA GASPARE*) contro A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 12/12/2013

154098 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 016553/2018 64920101*

*Massime precedenti Conformi:* N. 16553 del 2018 Rv. 649201 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16778 del 06/08/2020** (Rv. **658696 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**. Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

E. (*DI FIORE MICHELE*) contro D.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/06/2013

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Interessi di mora ex art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973 - Assenza di provvedimenti attuativi - Conseguenze - Computabilità - Ultimo decreto - Rilevanza - Fattispecie.

153001 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE In genere.

*In tema di interessi di riscossione, la mancata emissione del decreto ministeriale che, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973, determina annualmente la misura degli interessi di mora computabili dalla data di notifica della cartella fino alla data del pagamento, implica l'applicazione non già del tasso legale codicistico bensì del tasso fissato dall'ultimo decreto (o provvedimento dell'Agenzia delle entrate), che resta efficace fino alla deliberazione del nuovo provvedimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto, per il periodo 2001-2008, in difetto del d.m. relativo a tali annualità, valido il saggio previsto nell'ultimo decreto emesso per l'anno 2000).*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8508 del 2019 Rv. 653345 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16755 del 06/08/2020** (Rv. **658653 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Diff.)

A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/02/2012

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Giudizio tributario - Transazione fiscale ex art. 182-ter I.f. - Effetti - Cessazione della materia del contendere - Conseguenze - Potere impositivo rispetto alle somme oggetto di accordo - Limiti - Fondamento.

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere.



## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 182-ter, comma 5, l.f. comporta la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d'ufficio, con conseguente inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata, non vertendosi in una delle tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma 3, c.p.c., 383 e 384 c.p.c. L'intervenuto accordo negoziale consente, altresì, di escludere che l'Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esattoriale volta al recupero delle somme oggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente poiché, anche prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, l'esistenza di una transazione perfezionata e puntualmente eseguita esclude un qualsiasi pregiudizio per l'erario.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 182 ter, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8980 del 2018 Rv. 650327 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16776 del 06/08/2020** (Rv. **658669 - 01**)

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

*Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.**

*(Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (D'ANDRIA CATALDO)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/04/2013*

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE Contributi "in conto impianti" - Regime ex l. n. 449 del 1997 - Reddito d'impresa per competenza - Imputabilità - Opzioni di contabilizzazione - Conseguenze - Obbligazione tributaria - Determinazione - Natura istantanea - Esclusione - Prolungamento in più periodi imposta - Fondamento.

*In tema di determinazione del reddito d'impresa, i contributi "in conto impianti", i quali sono destinati all'acquisto di beni (materiali o immateriali) strumentali, nel regime introdotto dalla l. n. 449 del 1997 non generano né sopravvenienze attive né ricavi, ma rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono, concorrendo a formare il reddito d'impresa per competenza nel quale confluiscano sotto forma di quote di ammortamento deducibili, potendo essere contabilizzati, a scelta del contribuente, in base ai principi contabili nazionali (OIC 16, par. F), imputando i contributi percepiti a riduzione diretta del cespite, oppure con la tecnica dei risconti passivi mediante imputazione graduale a conto economico pari alla stessa misura adottata per gli ammortamenti del cespite agevolato; pertanto, la loro ascrivibilità a fattori di produzione ad utilità ripetuta fa sì che la determinazione dell'obbligazione tributaria non sia istantanea e coincidente con l'incasso dei contributi stessi, ma prolungata a più periodi di imposta, in quanto collegata agli ammortamenti.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 3 lett. B CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 21 com. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 7950 del 2019 Rv. 653518 - 01, N. 15754 del 2020 Rv. 658557 - 01, N. 23555 del 2015 Rv. 637423 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16775 del 06/08/2020** (Rv. **658695 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **FICHERA GIUSEPPE**. Relatore: **FICHERA GIUSEPPE**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

V. (FERRARIO ALBERTO ALFREDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/01/2014

159410 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SOCI ACCOMANDATARI - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI Trasferimento all'estero della sede sociale - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetto estintivo - Esclusione - Titolarità passiva delle obbligazioni tributarie e capacità processuale - Persistenza.

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA In genere.

*In tema di avviso di accertamento, la cancellazione dal registro delle imprese di una società a seguito del trasferimento della sua sede sociale all'estero non determina alcun effetto estintivo ex art. 2945 c.c., sicché nell'ambito dei rapporti fiscali rimangono fermi sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie che la capacità della persona giuridica contribuente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5945 del 2013 Rv. 625478 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16660 del 04/08/2020** (Rv. **658593 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (SANGUINETI LUIGI)  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 17/01/2011

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE Sovvenzione erogata al venditore o prestatore - Rilevanza - Condizioni - Contributo erogato da società collegata al fine di alleggerimento dei costi - Irrilevanza - Fattispecie.

*In tema di IVA, la sovvenzione erogata da un terzo assume rilevanza ai fini dell'imposta che deve assolvere il sovvenzionato quando sia ravvisabile un nesso immediato e diretto tra operazioni a monte e a valle, da intendersi anche come correlazione diretta ed esclusiva all'attività economica del sovvenzionante, purché il prezzo che l'acquirente o il destinatario della prestazione debbono pagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del bene o del servizio; sicché non rileva, di per sé, il contributo erogato (nella specie, da una società collegata in seno ad un gruppo societario del quale la sovvenzionante non era la controllante) al fine di alleggerire i costi che la sovvenzionata abbia programmato di sostenere e che in concreto non ha sostenuto.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388

Massime precedenti Vedi: N. 16827 del 2007 Rv. 600936 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16624 del 04/08/2020** (Rv. **658650 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

B. (PIVA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 15/01/2015

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Circolazione di prodotti soggetti ad accisa - Obbligo di redazione di D.A.S. o altro documento idoneo - Mancata emissione - Violazione - Natura meramente formale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI In genere.

*In tema di accise, in caso di circolazione di oli minerali, alcole e bevande alcoliche, la mancata redazione del documento di accompagnamento semplificato (D.A.S.), secondo l'apposito modello ovvero mediante altro idoneo documento commerciale, implicante la presunzione di provenienza illecita, costituisce una violazione non meramente formale, siccome connessa ad adempimento strumentale con finalità di controllo, e concreta la fattispecie amministrativa "di pericolo" sanzionata dall'art. 49, comma 1 e 2, d.lgs. n. 504 del 1995 ("ratione temporis" vigente).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 49

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16646 del 04/08/2020** (Rv. **658668 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**.

Relatore: **TRISCARI GIANCARLO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

T. (ROSSOMANDO MATTEO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 18/04/2013

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione - Prestazione di fideiussione - Eliminazione - Applicabilità - Periodo anteriore al d.l. n. 98 del 2011 - Esclusione - Inadempimento - Conseguenze - Iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto - Legittimità - Fondamento.

*In tema di concordato con adesione del contribuente, l'art. 23, commi 17 e 18, d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in l. n. 111 del 2011, nel modificare la disciplina di cui agli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 218 del 1997, ha eliminato l'obbligo di prestare la garanzia fideiussoria, nel caso di somme dovute, per effetto dell'accertamento con adesione, con versamento rateale e per importi superiori a cinquantamila euro, solo dalla data della sua entrata in vigore; ne consegue che, per il periodo anteriore, ove non sia stata versata, nei termini previsti, la prima rata e sia stata omessa la richiesta fideiussione, la procedura adesiva, in difetto di detti presupposti imprescindibili, non può dirsi perfezionata, con conseguente legittima iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto permanendo, nella sua integrità, l'originaria pretesa tributaria.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2001 num. 98 art. 23, Legge 15/07/2001 num. 111, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26681 del 2009 Rv. 610861 - 01, N. 13750 del 2013 Rv. 627160 - 01, N. 13143 del 2018 Rv. 648669 - 01

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16649 del 04/08/2020** (Rv. **658694 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **GRASSO GIANLUCA**.

Relatore: **GRASSO GIANLUCA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

C. (STUFANO SEBASTIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/05/2011

089002 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE Decreto penale di archiviazione - Diversa valutazione e qualificazione da parte del giudice tributario - Ammissibilità - Fondamento - Efficacia di giudicato nel processo tributario - Esclusione.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

*In tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3423 del 2001 Rv. 544609 - 01, N. 8999 del 2014 Rv. 630300 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16645 del 04/08/2020** (Rv. **658652 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**.

Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

S. (NOLA STEFANO) contro M.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/10/2011

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Pagamento tardivo - Maggiorazione ex art. 17 d.P.R. 335 del 2001 - Natura - Omesso versamento della sola maggiorazione - Pagamento parziale - Configurabilità - Decadenza - Esclusione - Conseguenze.

*In tema di IRAP, la maggiorazione di cui all'art. 17, comma 2, d.P.R. n. 435 del 2001 ("ratione temporis" applicabile) ha natura di interessi corrispettivi dell'imposta riconosciuti a fronte del maggior periodo di trenta giorni concesso al contribuente per il versamento, sicché l'omesso versamento della sola maggiorazione costituisce pagamento parziale e non determina la decadenza dal beneficio dell'estensione del termine; pertanto la conseguente sanzione ex art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 deve essere calcolata sulla sola differenza tra quanto versato nel termine differito e quanto dovuto.*

Riferimenti normativi: DPR 07/12/2001 num. 435 art. 17 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16637 del 04/08/2020** (Rv. **658651 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **PANDOLFI CATELLO**. Relatore: **PANDOLFI CATELLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (AVELLANO SILVIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/08/2014

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento sintetico - Prova documentale contraria - Onere a carico del contribuente - Oggetto - Fattispecie.

*In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di accoglimento del ricorso del contribuente che aveva acquistato in favore del nipote un immobile pagandone l'anticipo ed accollandosi il restante mutuo, poi estinto con assegno circolare, deducendo la provenienza delle liquidità da operazioni di disinvestimento di titoli mobiliari e dalla disponibilità di risorse non reddituali, senza tuttavia provarne l'utilizzo per l'acquisto contestato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1510 del 2017 Rv. 646904 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16625 del 04/08/2020** (Rv. **658594 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (TERRANOVA ANTONELLA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 15/12/2017

180078 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Rappresentante doganale - Sanzionabilità - Esimente della buona fede ex art. 220 CDC - Esclusione - Disciplina sanzionatoria interna - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di dazi doganali, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni nei confronti del rappresentante doganale indiretto, non rileva l'esimente della buona fede dell'importatore come codificata dall'art. 220 CDC, concernente il recupero dei dazi "a posteriori", ma si applicano gli artt. 302 T.U. dogane, 5, 6 e 10 d.lgs. n. 472 del 1997, sicché, essendogli richiesta la diligenza qualificata secondo lo specifico parametro dell'art. 1176, comma 2, c.c., la negligenza del comportamento sanzionabile deve essere "indiscutibile" e l'erroneità della dichiarazione non deve derivare da colpa, sia essa endogena o esogena. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso agenziale avverso la sentenza d'appello favorevole al CAD, nel rilievo che, agendo quale rappresentante indiretto, con la normale diligenza, non potesse essere a conoscenza dell'operato dell'importatore - condannato per contrabbando aggravato - per il quale aveva presentato la dichiarazione sull'importazione della merce, scortata dal certificato FORM A, attestante l'origine cinese, e dalle corrispondenti fatture d'acquisto).*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1176, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 10, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 220

*Massime precedenti Vedi:* N. 7790 del 2019 Rv. 653329 - 01, N. 3739 del 2019 Rv. 652505 - 02

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 16629 del 04/08/2020 (Rv. 658693 - 01)**

**Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

P. (FARCI PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE FIRENZE, 05/03/2013

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Plusvalenze derivanti da somme percepite in dipendenza di procedimenti espropriativi - Presupposto impositivo - Ambito temporale - Trasferimento del bene in epoca anteriore al 1° gennaio 1989 - Irrilevanza - Percezione delle somme dopo l'entrata in vigore della l. n. 413 del 1991 a causa del comportamento negativo della P.A. - Ritardo ingiustificato - Tassabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE In genere.

*In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma 5, l. n. 413 del 1991, è sufficiente che la percezione della plusvalenza derivante dall'espropriazione di beni sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente; tuttavia qualora il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della l. n. 413 cit., la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento dell'indennizzo, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 97, 117, comma 1, e 111, comma 1 e 2, Cost. e 1, prot. 1, CEDU, da ritenersi violati ove l'applicazione retroattiva del regime fiscale non abbia garantito quel giusto equilibrio tra l'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della CTC che si era limitata a confermare il principio di cassa, quale criterio per l'assoggettamento a tassazione, trascurando di valutare le ragioni e la portata del ritardo nella liquidazione dell'indennità, avvenuta dopo anni e solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna al relativo pagamento).*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1429 del 2013 Rv. 625056 - 01, N. 16619 del 2015 Rv. 636504 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16476 del 31/07/2020** (Rv. **658436 - 01**)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. Estensore: **VENEGONI ANDREA**. Relatore: **VENEGONI ANDREA**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (VURCHIO MARA ARGENTA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/07/2012

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Poteri istruttori officiosi ex art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 - Portata - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

*Nel processo tributario, avente natura dispositiva, l'ordine di produzione ex art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, stante l'abrogazione del comma 3 (che consentiva un vero e proprio potere officioso in "supplenza"), non allarga l'oggetto del giudizio, ma resta sempre nel perimetro delimitato dalle parti sicché il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento del rispettivo onere probatorio, ma solo in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori in atti, e sempre che la parte su cui ricade l'"onus probandi" non abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la sentenza della CTR che aveva escluso la possibilità per il giudice tributario di ordinare all'Amministrazione la produzione in giudizio del processo verbale - non allegato all'avviso di accertamento impugnato - pur disponendo di elementi indiziari dei fatti che il documento doveva provare).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 955 del 2016 Rv. 638439 - 01, N. 16171 del 2018 Rv. 649371 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16500 del 31/07/2020** (Rv. **658437 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**. Relatore: **TRISCARI GIANCARLO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

R. (D'ANDREA SILVIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/04/2012

279401 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI Presunzione di cessione – Superamento - Perdita di beni dovuta a caso fortuito o evento accidentale – Prova – Modalità – Fattispecie.

*In tema di accertamento IVA, la presunzione di cessione di beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni può essere superata dal contribuente che invochi il loro smarrimento per caso fortuito, in applicazione dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 441 del 1997, mediante idonea documentazione fornita da organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa entro trenta giorni dall'evento accidentale, dalla quale risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato. (Fattispecie relativa a note di credito per storno di fatture di vendita in cui la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto non giustificato lo storno per mancanza di adeguata prova dell'avvenuto smarrimento della merce ovvero della mancata consegna ai destinatari).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53, DPR 10/11/1997 num. 441 art. 2 com. 3, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Massime precedenti Vedi:* N. 1976 del 2015 Rv. 634566 - 01, N. 5196 del 2011 Rv. 617038 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 16470 del 31/07/2020 (Rv. 658554 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GRASSO GENEROSO)**

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/03/2016

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Ingiunzione doganale ex art. 82 T.U. Dogane - Natura - Domanda - Conseguenze - Fattispecie.

*L'ingiunzione doganale di cui all'art. 82 d.lgs. n. 504 del 1995 - atto accertativo del credito erariale tuttora a disposizione dell'Amministrazione che, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 43 del 1988, ha conservato una funzione partecipativa del contribuente, pur non essendo atto della riscossione - costituisce vera e propria domanda, con correlativa estensione della "res iudicanda" in guisa del tutto analoga a quella propria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e conseguente qualificazione della P.A. come attrice in senso sostanziale; pertanto la sentenza di rigetto dell'opposizione fiscale, ove non ancora passata in giudicato, è suscettibile di provvisoria esecuzione alla stregua di una pronuncia condannatoria ex art. 283 c.p.c., essa sostituendosi al contenuto precettivo dell'ingiunzione medesima. (Fattispecie relativa a procedura di riscossione ex art. 14 T.U.A. ove la S.C. ha cassato la decisione che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio - ritenendo illegittima l'emissione della cartella di pagamento in quanto non preceduta dalla notifica di regolare "avviso di pagamento" - senza tener conto che la debenza delle somme era stata accertata con sentenza dal giudice civile, ancorché non passata in giudicato al momento dell'iscrizione a ruolo).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 67 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4510 del 2012 Rv. 621726 - 01, N. 18490 del 2016 Rv. 640975 - 01, N. 9989 del 2016 Rv. 639654 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 16359 del 30/07/2020 (Rv. 658408 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (BOTTACCHIARI ROBERTO)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 29/01/2014

180071 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000615/2018 64680501

*Massime precedenti Conformi:* N. 615 del 2018 Rv. 646805 - 01



Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16371 del 30/07/2020** (Rv. **658410 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (FRANCHINA MARIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 29/11/2011

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Perdite di esercizio - Deducibilità - Regola - Indeducibilità - Eccezione - Fondamento - Interpretazione analogica - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, la regola generale è la deducibilità delle perdite mentre costituisce eccezione l'ineducibilità delle perdite che vengano integrate entro i due anni, ex art. 98, comma 3, lett. e), T.U.I.R. (applicabile "ratione temporis"), poiché il legislatore considera tale rapida trasformazione o assorbimento indice di una perdita fittizia, esposta solo per consentire una deduzione; conseguentemente, stante il divieto sancito dall'art. 14 disp. prel. c.c., detta norma eccezionale non può essere interpretata analogicamente, equiparando alle perdite reintegrate entro due anni in modo "tracciabile" (con accantonamento di utili, esecuzione conferimenti in danaro o natura) anche quelle che non appaiono più in bilancio, ritenendole presuntivamente assorbite in via definitiva. (Fattispecie in cui l'Ufficio aveva ritenuto errata la quantificazione del "pro rata" patrimoniale ex art. 98 T.U.I.R. con conseguente riduzione della perdita di esercizio dichiarata che si rifletteva sul consolidato ed aumento della quota di indeducibilità degli interessi).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 97, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 98

Massime precedenti Vedi: N. 26489 del 2013 Rv. 628971 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16354 del 30/07/2020** (Rv. **658552 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **CHIESI GIAN ANDREA.** Relatore: **CHIESI GIAN ANDREA.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

C. (MELLARO MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/11/2013

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Operazioni esenti - Art. 13, parte B, lett. c), della VI direttiva n. 77/388/CEE - Ordinanza della Corte di Giustizia CE 6 luglio 2006, in cause C 18/05 e C 155/05 - Ambito di applicazione - Rivendita di beni acquistati per le esigenze di un'attività esentata - Applicabilità - Condizioni - Acquisto di beni per l'esercizio di un'attività esente - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Diritto al rimborso - Esclusione.

*In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 13, parte B), lett. c), della VI direttiva n. 77/388/CEE - secondo l'interpretazione fornita da CGCE ord. 6 luglio 2006, in cause C-18/05 e C-155/05 - si applica esclusivamente alla rivendita di beni acquistati per l'esercizio di un'attività esente, ove gli stessi non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione, e non giustifica pertanto il rimborso dell'imposta versata per l'acquisto di beni o servizi destinati in modo esclusivo all'esercizio di un'attività esentata, ancorché esclusi dal diritto a detrazione, non essendo il diritto al rimborso desumibile neppure dalla precedente sentenza 25 giugno 1997, in causa C-45/95,*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*con cui la Corte di giustizia si è limitata ad accertare l'inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi derivanti dalla medesima disposizione, senza avallare un'interpretazione diversa da quella successivamente fornita con la predetta ordinanza.*

*Riferimenti normativi:* Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 27207 del 2009 Rv. 611202 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 16367 del 30/07/2020 (Rv. 658409 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Parz. Diff.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (DONDE' STENO)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/10/2012*

279433 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - MODALITA' Acquisti intracomunitari - "Reverse charge" - Inadempimento da parte del contribuente degli obblighi formali - Conseguenze - Perdita del diritto alla detrazione - Esclusione - Condizioni - Prova o mancata contestazione della sussistenza dei requisiti sostanziali - Impedimento all'esercizio del diritto alla detrazione - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

*In tema d'IVA, con riferimento agli acquisti intracomunitari, il fondamentale principio di neutralità dell'IVA esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata, nonostante l'inadempimento di taluni obblighi, se sono soddisfatti tutti gli obblighi sostanziali, di cui le violazioni formali non impediscano la prova certa, sicché il diritto alla detrazione non può essere negato nei casi in cui, pur non avendo l'operatore nazionale applicato la procedura d'inversione contabile (cd. "reverse charge") e, in particolare, avendo ommesso la doppia registrazione delle fatture integrate o autofatture nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, è, comunque, dimostrato, o non controverso, che gli acquisti siano fatti da un soggetto passivo IVA e che le merci siano finalizzate a proprie operazioni imponibili; nondimeno la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione incide sull'esercizio di detto diritto, allorché il contribuente, per negligenza, ometta di richiedere la detrazione dell'IVA a monte nel termine di decadenza di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non invocabile dalla società contribuente il principio di neutralità dell'IVA, in quanto, oltre ad avere integrato le fatture avvalendosi del regime del margine, inapplicabile agli acquisti in contestazione, non aveva esercitato nei termini di legge il diritto alla detrazione).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 45, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 46, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 47, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 42, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 44, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 7576 del 2015 Rv. 635176 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2862 del 2019 Rv. 652333 - 01, N. 23283 del 2018 Rv. 650510 - 01, N. 14767 del 2015 Rv. 636158 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16362 del 30/07/2020** (Rv. **658435 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. Relatore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

R. (MAGGI GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 14/03/2011

159372 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Cessazione della capacità processuale - Rapporti attivi e passivi - Successione nel processo dei soci ex art. 110 c.p.c. - Condizioni - Legittimazione processuale in capo al liquidatore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*Nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, dovendo invece escludersi la legittimazione "ad causam" del liquidatore della società estinta (nella specie destinatario di cartella di pagamento quale coobbligato ai sensi dell'art. 2495, comma 2, previgente art. 2456, comma 2, c.c.) il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2456, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Massime precedenti Vedi: N. 21188 del 2014 Rv. 632893 - 01, N. 23365 del 2019 Rv. 655140 - 01, N. 7676 del 2012 Rv. 622569 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625323 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16366 del 30/07/2020** (Rv. **658649 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

I. (SPINOSO ANTONINO V.E.) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 11/11/2010

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE Partecipazioni sociali - Determinazione - Valore normale ex art. 9 TUIR - Scostamento - Valenza indiziaria - Conseguenze - Principi contabili nazionali, internazionali,

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

raccomandazioni OCSE e UE - Conformità - Art. 5 d.lgs. n. 147 del 2005 - Fondamento - Irrilevanza - Fattispecie.

*In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai fini del valore da attribuire alle partecipazioni sociali, lo scostamento dal cd. "valore normale" del prezzo di transazione di cui all'art. 9 T.U.I.R. assume rilievo quale parametro meramente indiziario dell'antieconomicità dell'operazione posta in essere, sì da giustificare l'accertamento con conseguente prova contraria a carico del contribuente. I principi regolatori desunti dall'art. 9 cit. costituiscono, infatti, espressioni concrete della regola "substance over form" enunciata anche nei principi contabili nazionali (OIC 11) ed internazionali ("Framework 2", IASB/1989/35), nonché delle raccomandazioni dell'OCSE ("Base Erosion and Profit Shifting") e dell'UE (sulla cd. pianificazione fiscale aggressiva), a nulla rilevando, al riguardo, la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, che mira solo ad escludere l'applicazione dell'art. 110 T.U.I.R. al "trasfert pricing" interno, giammai a limitare la portata logico-giuridica dell'art. 9 cit. (Fattispecie relativa a plusvalenza, imputata a maggior reddito ai fini IRPEG, derivante da cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali in cui la S.C. ha rigettato il ricorso della società contribuente avverso la sentenza che aveva affermato l'antieconomicità dell'operazione per aver venduto a soggetto ad essa collegato da rapporti infragruppo societari, operando in perdita, ponendo a raffronto - con riguardo al prezzo di cessione delle quote - i valori riportati in bilancio ed il valore, di gran lunga inferiore, delle perizie di stima redatte ai sensi della l. n. 448 del 2001).*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 5 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16948 del 2019 Rv. 654388 - 02

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16355 del 30/07/2020** (Rv. **658553 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **CHIESI GIAN ANDREA**. Relatore: **CHIESI GIAN ANDREA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

A. (MILETO SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/09/2015

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003608/2020 65697301

Massime precedenti Conformi: N. 3608 del 2020 Rv. 656973 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16365 del 30/07/2020** (Rv. **658648 - 01**)

Presidente: **Bisogni Giacinto** . Estensore: **Mucci Roberto**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

Q. (CARDENA' CLAUDIA ) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 20/07/2012

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Atto impositivo - Notifica al socio di società estinta - Nullità derivata per invalidità della notifica alla società - Esclusione - Fondamento.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*In tema di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento per redditi imputati per trasparenza al socio, in seguito ad infruttuosa notifica di un precedente atto impositivo ad una società estinta in data antecedente, non è affetto da nullità derivata in conseguenza dell'invalidità della notifica alla società stessa, in quanto in tal caso si realizza un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni facenti capo alla società si trasferiscono ai singoli soci che ne rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in seguito alla liquidazione a seconda che, "pendente societate", fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65 com. 4, Cod. Civ. art. 2945, DPR 17/01/2003 num. 6 art. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 23534 del 2019 Rv. 655164 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6070 del 2013 Rv. 625323 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 16146 del 28/07/2020 (Rv. 658434 - 01)**

*Presidente:* **VIRGIOLO BIAGIO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *P.M. DE RENZIS LUISA.* (Conf.)

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CAMPESE UGO)*  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/04/2016

052030 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE Consorzio costituito in forma di srl – Art. 2472, comma 1, c.c. - Applicabilità – Responsabilità per obbligazioni tributarie – Contenuto – Operazioni svolte da ciascuna consorziata e dalla società consortile - Causa mutualistica – Rilevanza - Accertamento - Necessità.

159048 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI - IN GENERE In genere.

*Al consorzio costituito in forma di s.r.l. si applica la regola di cui all'art. 2472, comma 1, c.c. in virtù della quale per le obbligazioni della società a responsabilità limitata risponde soltanto la società col proprio patrimonio: principio applicabile anche in tema di responsabilità per obbligazioni tributarie connesse alle operazioni realizzate in esecuzione del patto mutualistico da ciascuna consorziata e nonché dalla società consortile, nei limiti in cui dette operazioni siano connotate dalla coesistenza della causa consortile con lo scopo lucrativo, dovendosi a tal fine accertare, alla luce dei patti consortili e dell'attività in concreto esercitata, che il ricorso all'organizzazione consortile non sia finalizzato unicamente a conseguire un indebito risparmio fiscale, ravvisabile laddove lo scopo mutualistico risulti del tutto residuale rispetto all'attività commerciale svolta dalla società consortile.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2615, Cod. Civ. art. 2615 ter, Cod. Civ. art. 2472 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 7473 del 2017 Rv. 644827 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12190 del 2016 Rv. 639970 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16145 del 28/07/2020** (Rv. **658343 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **CATALLOZZI PAOLO**. Relatore:

**CATALLOZZI PAOLO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

B. (PROZZO ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/04/2012

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IVA – Opere di urbanizzazione primaria e secondaria – Aliquota ridotta – Applicabilità.

*In tema di IVA, in base al combinato disposto del n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 26-bis d.l. n. 415 del 1989, conv., con modif., in l. n. 38 del 1990 ed 1, comma 14, d.l. n. 417 del 1991, conv., con modif., in l. n. 66 del 1992, le prestazioni di servizi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi incluse quelle relative alla realizzazione di impianti e strutture cimiteriali, sono assoggettate all'aliquota agevolata del dieci per cento.*

Riferimenti normativi: DPR 28/10/1972 num. 633 all. III art. 127 quinquies, Legge 29/09/1964 num. 847 art. 4, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 44, Decreto Legge 28/12/1989 num. 415 art. 26 bis, Legge 28/02/1990 num. 38 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1991 num. 417 art. 1 com. 14, Legge 06/02/1992 num. 66

Massime precedenti Vedi: N. 24201 del 2008 Rv. 604492 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15867 del 24/07/2020** (Rv. **658433 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **NOVIK ADET TONI**. Relatore: **NOVIK**

**ADET TONI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

B. (SCIUBBA PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 23/12/2014

177203 TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE Credito esposto in dichiarazione – Richiesta di compensazione – Fatti sopravvenuti – Decesso del contribuente – Trasformazione in richiesta di rimborso – Termine di decadenza biennale – Esclusione – Termine di prescrizione decennale - Applicabilità.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

*In tema di IVA, l'istanza di compensazione del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale, a prescindere dalla formalizzazione del mutamento di opzione con l'apposito modello ministeriale; ne consegue che, ove all'istanza di compensazione, esercitata tempestivamente in dichiarazione, sopravvenga il decesso del contribuente, essa si trasforma in richiesta di rimborso, al cui diritto non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4559 del 2017 Rv. 643105 - 01, N. 32424 del 2019 Rv. 656120 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15863 del 24/07/2020** (Rv. **658364 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **CATALLOZZI PAOLO.** Relatore: **CATALLOZZI PAOLO. P.M. DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (PERIFANO LUIGI DIEGO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/07/2016

052030 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE Società consortile a responsabilità limitata - Disciplina applicabile - Obbligazioni assunte dalla società – Debiti erariali - Responsabilità illimitata dei soci - Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

*Qualora un consorzio assuma veste societaria, come consentito dall'art. 2615-ter c.c., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata, con la conseguenza che, in presenza di una società consortile a responsabilità limitata, i soci non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni assunte dalla società, trovando applicazione l'art. 2472, comma 1, c.c. (nel testo vigente "ratione temporis"), e non già l'art. 2615 c.c., dal momento che l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, ma non può giustificare lo stravolgimento dei connotati fondamentali del tipo legale prescelto, tra cui rientra, nel caso di società a responsabilità limitata, la regola per cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato una cartella esattoriale emessa nei confronti del socio di una società consortile a responsabilità limitata, per i debiti erariali della società).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2462 com. 1, Cod. Civ. art. 2615, Cod. Civ. art. 2615 ter, Cod. Civ. art. 2472 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 7473 del 2017 Rv. 644827 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12 del 2019 Rv. 652051 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12190 del 2016 Rv. 639970 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15896 del 24/07/2020** (Rv. **658365 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** Estensore: **MAISANO GIULIO.** Relatore: **MAISANO GIULIO.**

D. (DE FELICE DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 15/01/2013

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento con metodo sintetico - Bene indice di capacità di spesa - Effettivo utilizzo - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di accertamento del reddito con metodo sintetico, rileva non già l'effettivo utilizzo del bene indice di capacità di spesa bensì unicamente la disponibilità del medesimo ex art. 2, comma 1, d.m. 10 settembre 1992, comportando questa il sostenimento di una spesa (quale, nella specie, il pagamento delle rate di mutuo ipotecario, a prescindere dalla dimostrazione da parte del contribuente della mancata utilizzazione dell'immobile).*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DM Finanze 10/09/1992 art. 2 com. 1

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Massime precedenti Vedi:* N. 21442 del 2014 Rv. 632501 - 01, N. 12448 del 2011 Rv. 618423 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15871 del 24/07/2020 (Rv. 658407 - 01)**  
**Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA. Estensore: RUSSO RITA. Relatore: RUSSO RITA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)**

**E. (SOLAINI FIORENZA) contro M. (LORANZI ANDREA)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 05/02/2014

168108 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - EFFETTI (DEVOLUZIONE) - RETROATTIVITA' Debiti tributari del "de cuius" - Chiamato all'eredità rinunciante - Soggetto passivo dell'imposizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

177196 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE In genere.

*Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che, anche antecedentemente alla rinuncia, Equitalia avesse titolo per l'iscrizione ipotecaria nei confronti del chiamato rinunciante all'eredità dopo l'iscrizione stessa).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 521, Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 485

*Massime precedenti Vedi:* N. 13639 del 2018 Rv. 649084 - 01, N. 8053 del 2017 Rv. 643603 - 01, N. 5247 del 2018 Rv. 647986 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 15721 del 23/07/2020 (Rv. 658363 - 01)**  
**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MARULLO MAURIZIO)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/12/2017

156021 SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA GIURIDICA - INDIVIDUAZIONE - SOCIETA' PERSONE GIURIDICHE Società commerciale - Variazione dell'indirizzo della sede legale o amministrativa - Omessa comunicazione all'Ufficio - Conseguenze - Avviso di accertamento proveniente dall'Ufficio già competente - Validità.

178406 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO In genere.

*In tema di accertamento delle imposte sul reddito, in base al combinato disposto degli artt. 36 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, le società non solo devono trasmettere all'Agenzia delle entrate copia delle deliberazioni che modificano l'atto costitutivo, ma debbono dare altresì comunicazione delle variazioni dell'indirizzo della loro sede legale o amministrativa; in mancanza di tale*



## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

comunicazione, è valido l'avviso di accertamento che proviene dall'Ufficio competente per l'ambito territoriale in cui risulta "ab origine" ubicata la società.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16723 del 2007 Rv. 599871 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15752 del 23/07/2020** (Rv. **658405 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CRUCITTI ROBERTA**. Relatore: **CRUCITTI ROBERTA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SALONIA ROSARIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/05/2013

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Costi - Conclusione di contratto a effetti obbligatori - Imputabilità dell'antecedente prestazione dell'intermediario - Criterio di competenza - Applicabilità - Fattispecie.

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIO In genere.

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE In genere.

*In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 109 (già art. 75) T.U.I.R. "le spese di acquisizione dei servizi" sono da imputare e si considerano sostenute nell'esercizio nel quale la prestazione di servizi "è ultimata" sicché, nel caso di conclusione di un contratto "a effetti obbligatori" (nella specie, preliminare di compravendita immobiliare), il costo corrisposto all'intermediario, in assenza di clausole sospensive della debenza della provvigione rilevante fiscalmente, deve essere imputato secondo il criterio di competenza, da individuarsi nel momento in cui lo stesso, essendo stato stipulato il preliminare, possa ritenersi certo e determinato, avendo il mediatore ultimato la propria attività.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 17302 del 2014 Rv. 632387 - 01, N. 9539 del 2011 Rv. 617968 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15750 del 23/07/2020** (Rv. **658404 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H. (SELICATO PIETRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/12/2012

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Termine per l'accertamento automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Rilevanza meramente interna - Natura ordinatoria - Termine per la notifica della conseguente cartella di pagamento - Rilevanza esterna - Natura perentoria.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, il termine annuale per la rettifica cd. formale automatizzata, previsto dall'art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, ha un rilievo tutto interno all'apparato organizzativo dell'Amministrazione finanziaria, mentre nel rapporto, esterno, tra contribuente e fisco rileva il diverso termine - avente invece natura perentoria - entro il quale il concessionario, a pena di decadenza, deve notificare al debitore la conseguente cartella di pagamento (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8055 del 2013 Rv. 626123 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15753 del 23/07/2020 (Rv. 658647 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

**Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO.**

*(Conf.)*

D. (AMATUCCI ANDREA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 05/04/2013

178515 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Assegnazione in comodato gratuito di bene strumentale ai soci - Finalità estranee all'impresa - Attività fiscalmente neutra - Esclusione - Plusvalenza tassabile - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'assegnazione in comodato gratuito ad un socio di un bene strumentale della società, sottraendo il bene stesso all'esercizio dell'impresa (nella specie, utilizzato come abitazione) e difettando di utilità economica anche indiretta per la comodante, non costituisce un'attività fiscalmente neutra, ma genera una plusvalenza tassabile ex art. 86, comma 1, lett. c), T.U.I.R., norma finalizzata ad impedire fenomeni elusivi che potrebbero determinare lo spostamento di massa imponibile dall'area di imposizione naturale (quella della società che possiede i beni) a soggetti terzi (quali i soci).*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/12/1986 num. 917 art. 86 com. 1 lett. C

*Massime precedenti Vedi:* N. 10503 del 2014 Rv. 630852 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15737 del 23/07/2020 (Rv. 658204 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA. Relatore:**

**D'ANGIOLELLA ROSITA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (COEN STEFANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/03/2012

178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Determinazione del reddito d'impresa - Vendita di auto nuova - Fattura comprensiva del corrispettivo dell'auto usata "ceduta in conto vendita" - Incasso di prezzo inferiore - Non emendabilità dell'importo fatturato con nota di credito - Conseguenze - Contabilizzazione a titolo di sopravvenienza passiva.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA In genere.

*In tema di reddito d'impresa, nel caso di fattura emessa dal concessionario per la vendita di auto nuova comprensiva della quota di corrispettivo relativa all'auto usata ceduta dal cliente "in conto vendita", la perdita relativa al minor prezzo incassato per effetto della permuta del veicolo usato rispetto all'importo esposto in fattura, laddove non sia emendabile con nota di credito per carenza dei presupposti di cui all'art. 26, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972 (errore nella fatturazione e accordo sul nuovo prezzo), deve essere contabilizzata a titolo di sopravvenienza passiva, poiché rimane deducibile e va ad incidere sul conto economico dell'impresa.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26513 del 2011 Rv. 620845 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 15712 del 23/07/2020 (Rv. 658432 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.** *P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)*

*E. (LOGOZZO MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 30/05/2011*

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energia elettrica - Natura - Imposta di fabbricazione - Presupposto impositivo - Art. 53 Cost. - Conformità.

*Nelle accise sull'energia elettrica, aventi natura di imposta di fabbricazione, il presupposto impositivo è costituito, quanto alla nascita, dalla produzione dei beni colpiti e, quanto all'esigibilità, dalla loro immissione in consumo che, esprimendo l'attitudine economica dei fabbricanti a vendere i prodotti a terzi, si traduce in indice di capacità contributiva rendendo l'imposizione compatibile con l'art. 53 Cost.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 28675 del 2019 Rv. 655734 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15757 del 23/07/2020 (Rv. 658406 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.**

*D. (CONTRINO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/01/2014*

159525 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE Fusione e scissione società – Avanzo da annullamento – Iscrizione in bilancio ex art. 2504 bis, comma 2, c.c. - Utilizzo per la copertura di oneri e perdite della società fusa o incorporata – Rilevanza fiscale – Esclusione.

178531 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE In genere.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*In tema di reddito imponibile delle società, in base ai principi della neutralità e della simmetria fiscale della fusione e della scissione di società (artt. 172 e 173 T.U.I.R.), l'avanzo da annullamento - generato da una serie di operazioni straordinarie (fusione, scissione, ecc.), che sia riconducibile alla sopravvalutazione del patrimonio netto della società fusa o incorporata rispetto al suo valore effettivo, o alla previsione di perdite ed oneri futuri o di un "badwill" correlato alle attività di tale società - ove sia iscritto, ex art. 2504 bis, comma 4, c.c., tra i fondi per rischi ed oneri nel passivo dello stato patrimoniale della società risultante dalla fusione o della società incorporante e, quindi, sia effettivamente utilizzato per la copertura degli oneri e delle perdite civilistiche della società fusa o incorporata (al momento del loro manifestarsi), è irrilevante sotto il profilo fiscale, nel senso che non determina alcun prelievo tributario.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/10/1986 num. 917 art. 172, DPR 22/10/1986 num. 917 art. 173 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504 bis com. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 4042 del 2019 Rv. 652527 - 01, N. 22849 del 2010 Rv. 615156 - 01, N. 23633 del 2008 Rv. 604638 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15730 del 23/07/2020 (Rv. 658550 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)**

**B. (ZANACCHI LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 12/12/2014

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Processo tributario - Domande nuove nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della CTR che, a fronte del motivo del ricorso originario fondato sulla mancata sottoscrizione del ruolo, aveva ritenuto non integrasse una domanda nuova la deduzione da parte dell'Amministrazione, in sede di gravame, dell'avvenuta sottoscrizione non solo digitale, come eccepito innanzi alla CTP, ma anche manuale del ruolo medesimo, non concretando un nuovo tema di indagine e di decisione).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Conformi:* N. 2201 del 2012 Rv. 621982 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15755 del 23/07/2020** (Rv. **658551 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**.  
(Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (LUPPI ALBERTO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 18/04/2013

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termine di cui all'art. 12, comma 7, st.contr. - Inosservanza - Imminente scadenza del termine decadenziale - Rilevanza - Esclusione - Giustificazione dell'urgenza di provvedere - Prova - Oggetto - Fattispecie.

*In tema di diritti del contribuente, la sola imminente scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non integra una ragione di urgenza valida ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, st.contr., previsto a seguito della proposizione dell'accertamento con adesione da parte del contribuente, spettando piuttosto all'Amministrazione offrire come giustificazione dell'urgenza la prova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l'emissione dell'avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso al punto da rendere comunque necessaria l'attivazione dell'accertamento, pena la dissoluzione della finalità di recupero delle imposte non versate.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8749 del 2018 Rv. 647732 - 01, N. 22786 del 2015 Rv. 637204 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15754 del 23/07/2020** (Rv. **658557 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**.  
(Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (D'ANDRIA CATALDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/04/2013

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE Sopravvenienze attive - Contributi in conto impianti - Regime fiscale anteriore alla l. 449 del 1997 e successivo - Distinzione.

*In tema di determinazione del reddito d'impresa, prima delle modifiche apportate in materia di sopravvenienze attive all'art. 55 (ora 88) T.U.I.R. dall'art. 21, comma 4, l. n. 449 del 1997, i contributi concessi in relazione all'acquisto di beni ammortizzabili erano assoggettati alla stessa disciplina fiscale dei contributi in conto capitale mentre; col nuovo regime impositivo, avente effetto dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, i contributi in conto impianti non generano né sopravvenienze attive né ricavi, ma rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono; ne consegue che essi concorrono a formare il risultato economico civilistico e devono essere ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi sotto forma di quote di ammortamento deducibili.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 21 com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 85, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7950 del 2019 Rv. 653518 - 01

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15581 del 22/07/2020** (Rv. **658402 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **NOCELLA LUIGI**. Relatore: **NOCELLA LUIGI**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

I. (CARLEVARO ANSELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/04/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Procedimento – Violazioni sostanziali - Art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997 – Anticipata contestazione e contraddittorio - Necessità – Esclusione.

*In materia di sanzioni amministrative tributarie per violazioni sulla determinazione dell'imposta (cd. sostanziali "correlate al tributo"), il relativo procedimento di irrogazione, come regolato dall'art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, esclude la necessità della previa contestazione e del conseguente contraddittorio anticipato.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 14848 del 2015 Rv. 636068 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15582 del 22/07/2020** (Rv. **658403 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CRUCITTI ROBERTA**. Relatore: **CRUCITTI ROBERTA**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

D. (BEGHIN MAURO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 26/09/2012

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Operazioni infragruppo – Finanziamento - Interessi passivi – Deducibilità – Limiti – Fondamento.

*In materia di reddito imponibile, in caso di finanziamento infragruppo, gli interessi passivi sono deducibili, ai sensi dell'art. 98 T.U.I.R., solo se non si superi un determinato rapporto tra patrimonio netto della società controllata ed entità del debito verso la controllante, essendo la norma - di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione - finalizzata ad evitare che, gravando di debiti la società controllata, gli utili che quest'ultima produce siano travestiti da interessi attivi, trasferiti in capo alla controllante, con conseguente svuotamento del patrimonio netto della controllata stessa, nel quale gli utili sono artificiosamente sostituiti dalle perdite generate dall'onere degli interessi passivi.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 98

Massime precedenti Vedi: N. 26489 del 2013 Rv. 628971 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15595 del 22/07/2020** (Rv. **658431 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**.

Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

M. (AMATO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 24/02/2015

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE IRPEF – Avviso di accertamento – Contestazione fondata su elementi incontrovertibili e definitivi – Necessità – Esclusione – Sussistenza di elementi gravi e precisi – Sufficienza.

*In tema di IRPEF, ai fini della ritualità e legittimità dell'avviso di accertamento è irrilevante che la contestazione non si basi su elementi incontrovertibili e definitivi, essendo sufficiente che la stessa si fondi su elementi gravi e precisi.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14237 del 2017 Rv. 644435 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 15582 del 22/07/2020 (Rv. 658403 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)**

**D. (BEGHIN MAURO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 26/09/2012

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposizione di distinti ricorsi per cassazione, in via principale ed incidentale, dalla stessa parte contro la medesima sentenza - Riunione - Esame e decisione del ricorso iscritto per primo - Necessità - Conseguenze - Inammissibilità sopravvenuta dell'altro ricorso.

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI In genere.

*Nell'ipotesi in cui vengano iscritti due ricorsi per cassazione di identico contenuto, proposti dalla stessa parte contro la medesima sentenza, uno in via principale e l'altro in via incidentale rispetto al ricorso principale di un'altra parte, qualora la loro notificazione sia stata coeva, in sede di loro riunione, deve essere data priorità di esame a quello iscritto per primo, e, se esso sia ammissibile e procedibile, la sua decisione rende inammissibile, in via sopravvenuta, l'altro ricorso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 27555 del 2011 Rv. 621062 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15601 del 22/07/2020 (Rv. 658362 - 01)**

**Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE.**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (RECCA ANTONINO)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 24/05/2012

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Confisca dei beni del debitore già sequestrati - Crediti impositivi - Estinzione per confusione - Fondamento - Verifica dell'entità dei crediti erariali e del patrimonio del debitore - Necessità - Fattispecie.

618023 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE In genere.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nell'ipotesi di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, i crediti impositivi si estinguono per confusione ex art. 1253 c.c., nei limiti in cui abbiano trovato capienza nel patrimonio del debitore oggetto di confisca, con la conseguenza che l'accertamento dell'avvenuta estinzione del debito erariale per confusione presuppone la verifica, oltre che dell'ammontare complessivo dei crediti, anche dell'entità del patrimonio sociale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'estinzione del credito per IRPEG e ILOR a seguito di confisca della società ricorrente, essendo l'"an" e il "quantum" di tale credito ancora "sub iudice" per effetto di questioni ritenute assorbite e non decise nel merito dalla CTR).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1253, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 50 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 56 del 2019 Rv. 652498 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15522 del 21/07/2020 (Rv. 658401 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **FICHERA GIUSEPPE.** *Relatore:* **FICHERA GIUSEPPE.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 04/07/2011*

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE C.t.u. – Eccezioni e contestazioni – Formulazione entro l'udienza di discussione – Necessità - Conseguenze - Decadenza - Riproponibilità in sede di gravame - Esclusione.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*Anche nel processo tributario, in forza del rinvio generale al c.p.c. contenuto nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, le eccezioni e le contestazioni alla consulenza disposta dal giudice d'ufficio debbono essere formulate, al più tardi, entro l'udienza pubblica di discussione innanzi al collegio, ex art. 34 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel contraddittorio tra tutte le parti; resta escluso, poi, che eccezioni, rilievi ed osservazioni nei confronti dell'elaborato peritale, in relazione alle quali la parte sia incorsa in decadenza per non averle tempestivamente articolate nel corso del giudizio innanzi alla CTP, possano essere formulate come motivi di gravame, avverso la decisione che si fonda sulle risultanze dell'esperita c.t.u.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 19427 del 2017 Rv. 645178 - 03, N. 20829 del 2018 Rv. 650420 - 01, N. 3330 del 2016 Rv. 638709 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020 (Rv. 658556 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

*B. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TORINO, 30/03/2011*



## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Ricorso per cassazione - Censure - Attinenza al "decisum" della sentenza impugnata - Necessità - Difetto - Conseguenze - Fattispecie.

*La proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un "non motivo". L'esercizio del diritto di impugnazione, infatti, può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicito si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso fondato su un unico motivo denunciante plurimi profili e le cui argomentazioni erano formulate in modo perplesso, tale da non consentire di enucleare le specifiche ragioni a fondamento di ciascuna doglianza).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 17125 del 2007 Rv. 600543 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15510 del 21/07/2020** (Rv. **658497 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CRUCITTI ROBERTA**. Relatore: **CRUCITTI ROBERTA**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

D. (BEGHIN MAURO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 19/09/2012

178369 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Abuso del diritto - Operazioni o atti volti esclusivamente al conseguimento di un vantaggio fiscale - Conseguenze - Imputazione in conto economico di minusvalenze - Configurabilità.

*In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il cui fondamento si rinviene nell'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che consente all'Amministrazione finanziaria di disconoscere e dichiarare non opponibili le operazioni e gli atti, in sé privi di valide ragioni economiche e diretti al solo scopo di conseguire vantaggi fiscali diversamente non spettanti, sicché è legittimo l'atto impositivo emesso a seguito dell'imputazione in conto economico di una minusvalenza finalizzata al solo conseguimento di benefici fiscali non altrimenti fruibili.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 73 bis

Massime precedenti Conformi: N. 4561 del 2015 Rv. 635403 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15512 del 21/07/2020** (Rv. **658646 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Diff.)

Z. (GRANDE CORRADO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/12/2011

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Acquisto di terreno - Credito di imposta ex art. 8 l. n. 388 del 2000 – Configurabilità - Condizioni.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*In tema di agevolazioni fiscali destinate alle aree territoriali svantaggiate, il credito d'imposta di cui all'art. 8 l. n. 388 del 2000 - che sorge solo con l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato strumentale all'esercizio dell'impresa, non essendo sufficiente il mero acquisto dell'area destinata ad ospitarlo, dovendo i beni oggetto dell'agevolazione entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione - può essere riconosciuto soltanto con la completa realizzazione del manufatto mentre, prima di tale fase, il costo dell'area può fruire del beneficio solo in misura corrispondente al rapporto tra il costo relativo alla quota-parte effettuata dei lavori (o stato avanzamento lavori) al termine di ciascun periodo di imposta agevolato e l'ammontare complessivo del costo preventivato per l'intera costruzione sull'area.*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8

*Massime precedenti Vedi:* N. 23802 del 2017 Rv. 645968 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15519 del 21/07/2020 (Rv. 658400 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

M. (SANTILLI ENRICO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/05/2011

177382 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - IN GENERE Motivi specifici dell'impugnazione - Mancanza o assoluta incertezza - Inammissibilità - Configurabilità - Esclusione - Desumibilità dall'intero atto di impugnazione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. - nel cassare la pronuncia della CTR che aveva ritenuto non identificabile la sentenza impugnata, sul rilievo che nel motivo di gravame fosse stata indicata una cartella di pagamento riferita ad altro giudizio -, ha evidenziato che dallo stralcio dell'impugnazione si evincesse chiaramente quale fosse la sentenza in questione, ciò trovando riscontro anche nella parte in fatto ed in quella motiva della stessa pronuncia di appello).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Costituzione art. 24, Preleggi art. 14

*Massime precedenti Conformi:* N. 20379 del 2017 Rv. 645045 - 01, N. 707 del 2019 Rv. 652186 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15363 del 20/07/2020** (Rv. **658428 - 03**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

B. (VIANELLO RICCARDO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/04/2016

279426 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE Liquidazione dell'IVA di gruppo - Compensazione di crediti IVA infragruppo - Obbligazione originaria di versamento di IVA a debito - Estinzione - Natura - Mancata esecuzione della prestazione delle garanzie - Conseguenze - Fondamento.

*In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, l'estinzione - avente natura non satisfattiva - dell'obbligazione originaria di versamento dell'IVA a debito, conseguente all'opzione della società controllante per l'opposizione in compensazione di crediti IVA infragruppo, costituisce un "posterius" rispetto all'esatto adempimento della prestazione delle garanzie richieste dagli artt. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 e 6 d.m. 13 dicembre 1979, la cui mancata (o inesatta) esecuzione comporta la mancata liberazione del debitore e l'obbligo dell'esecuzione dell'originaria prestazione pecuniaria, venendo meno "ex tunc" gli effetti della compensazione la quale, essendo in genere ammessa nei soli casi previsti dalla legge, si regge sull'osservanza dei presupposti formali imposti al contribuente per beneficiare di questa speciale modalità di utilizzazione delle eccedenze IVA delle società controllate.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., DM Finanze 13/12/1979 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 10207 del 2016 Rv. 639989 - 01, N. 3096 del 2019 Rv. 652635 - 01, N. 5630 del 2017 Rv. 643394 - 03

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15360 del 20/07/2020** (Rv. **658427 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **NAPOLITANO LUCIO**. Relatore: **NAPOLITANO LUCIO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (DELLA VENTURA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 17/03/2017

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notificazione di atti tributari eseguita da operatore di poste private - Periodo compreso tra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 58 del 2011 ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017 - Validità - Fondamento - Inesistenza - Esclusione.

*In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 1, Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 4, Decreto Legisl. 31/03/2011 num. 58, Legge 04/08/2017 num. 124 CORTE COST.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Massime precedenti Vedi:* N. 9111 del 2012 Rv. 622973 - 01, N. 11095 del 2008 Rv. 603189 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 299 del 2020 Rv. 656575 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15374 del 20/07/2020 (Rv. 658430 - 01)**

*Presidente:* **BISOGLI GIACINTO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

*A. (GAVIRAGHI FRANCESCO) contro A.*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 28/01/2013

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO  
Controversie tributarie in materia di IVA - Giudicato esterno - Vincolatività – Diritto unionale -  
Primazia – Conseguenze - Annualità - Fattispecie.

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL  
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

*Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno previsto dall'art. 2909 c.c., in relazione alle controversie in materia di IVA, è soggetto alla primazia del diritto unionale (come interpretato da CGUE 3 settembre 2009, C-2/08, Olimpiclub), anche con riferimento alla sua proiezione oltre il periodo di imposta considerato circa i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie impositiva che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, allorquando affiori una questione di contrasto a pratiche abusive, sicché ove esse non sussistano, il giudicato formatosi su diverso anno di imposta richiede l'esame delle questioni e dei presupposti di fatto per la diversa annualità e la sua efficacia dipende dalle concrete circostanze accertate. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della CTR che, in assenza di deduzione di abuso del diritto, aveva riconosciuto l'effetto di cosa giudicata sostanziale ai fini della diversa annualità IVA, senza automatismo, dopo aver accertato l'identità di soggetti, del "petitum" e della "causa petendi", delle circostanze fattuali e delle questioni di diritto del p.v.c. alla base della ripresa a tassazione, riguardante unitariamente due annualità).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 33596 del 2019 Rv. 656410 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 15358 del 20/07/2020 (Rv. 658549 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

*3. (FANTOZZI AUGUSTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 25/06/2015

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE  
(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA -  
DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE Redditi d'impresa – Conferimento  
d'azienda – Plusvalenze e minusvalenze – Art. 4 d.lgs. n. 358 del 1997 – Principio di neutralità  
fiscale – Nozione – Operatività - Condizioni.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*In tema di reddito imponibile d'impresa, l'art. 4 d.lgs. n. 358 del 1997 (nel testo applicabile "ratione temporis"), laddove stabilisce, con riguardo ai conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, che esso non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze, subordina l'applicabilità di detto principio di neutralità fiscale alla circostanza che il soggetto conferente assuma, quale valore delle prestazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 434

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15377 del 20/07/2020 (Rv. 658555 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

*I. (GAETA ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 26/09/2012*

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Debiti tributari - Credito dell'Amministrazione verso gli amministratori e i liquidatori - Natura civilistica - Conseguenze.

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere.

*In tema di responsabilità dei liquidatori e degli amministratori di società in liquidazione per imposte sul reddito delle persone giuridiche, a seguito di liquidazione del patrimonio in epoca anteriore alla formale messa in liquidazione della società, il credito dell'Amministrazione finanziaria ha natura civilistica e trova titolo autonomo, riconducibile agli artt. 1176 e 1218 c.c., rispetto all'obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità stessa, ancorché da accertarsi con atto motivato - e ricorribile - da notificare ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973; ne consegue che l'Ufficio, per poter pretendere il pagamento in via sussidiaria nei confronti del liquidatore, deve provare di aver iscritto i relativi crediti quantomeno in ruoli provvisori.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218

*Massime precedenti Vedi:* N. 10508 del 2008 Rv. 602933 - 01, N. 7327 del 2012 Rv. 622905 - 01, N. 12546 del 2001 Rv. 549631 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 15363 del 20/07/2020 (Rv. 658428 - 02)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)*

*B. (VIANELLO RICCARDO) contro A.*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/04/2016*

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA -

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

RIMBORSI Rimborso credito IVA – Adempimenti - Garanzia cauzionale e garanzia impropria – Obbligazione alternativa - Configurabilità - Fondamento.

*In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, il contribuente, controllante un gruppo di imprese, che richiede il rimborso dell'imposta versata in eccedenza dalle società controllate deve preventivamente prestare le garanzie cauzionali di cui all'art. 38-bis, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 o, in alternativa, conformemente all'art. 1291 c.c., deve soddisfare gli adempimenti previsti dal nuovo sistema di garanzie improprie di cui al comma 3 dello stesso art. 38-bis - che esige l'apposizione del cd. "visto pesante" e l'allegazione dell'atto notorio relativo alla solidità ed affidabilità del contribuente - attinenti all'esistenza "prima facie" del credito utilizzato e alla condizione soggettiva del richiedente, onde mantenere indenne dal rischio di rimborso di crediti inesistenti l'Amministrazione finanziaria sulla quale, peraltro, una volta trasferita l'eccedenza di imposta alla controllante, non ha grava alcun ulteriore onere di controllo nei confronti delle controllate.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1291, DM Finanze 13/12/1979, Cod. Civ. art. 1285

*Massime precedenti Vedi:* N. 10207 del 2016 Rv. 639989 - 01, N. 28689 del 2005 Rv. 586103 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15369 del 20/07/2020 (Rv. 658429 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: LEUZZI SALVATORE. Relatore: LEUZZI SALVATORE. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)**

**D. (GINOCCHI SILVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 01/12/2011

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Operazioni soggettivamente inesistenti – Prova della consapevolezza del contribuente - Necessità - Oggetto - Prova contraria del contribuente - Contenuto.

*In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incumbente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 27566 del 2018 Rv. 651269 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 5873 del 2019 Rv. 653071 - 01, N. 25775 del 2014 Rv. 634171 - 01

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15363 del 20/07/2020** (Rv. **658428 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

B. (**VIANELLO RICCARDO**) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/04/2016

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IVA di gruppo - Liquidazione - Debito e credito IVA di società controllante e controllate - Compensabilità - Condizioni - Garanzia ex d.m. 13 dicembre 1979 - Applicabilità - Contrasto con la disciplina unionale e con gli artt. 23 e 76 Cost. – Esclusione – Fondamento.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

*In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, costituente mera agevolazione rispetto all'esercizio degli obblighi di dichiarazione e dei diritti conseguenti delle società controllate, qualora la società controllante si avvalga della facoltà di compensare, in tutto o in parte, le proprie eccedenze di credito con le somme che una o più delle società controllate avrebbe dovuto versare, deve prestare la garanzia di cui all'art. 6, comma 3, del d.m. 13 dicembre 1979, la quale costituisce condizione per l'adesione al regime agevolato e per l'esercizio della compensazione infragruppo pienamente conforme alla disciplina unionale, avendo il solo fine di reprimere eventuali frodi finalizzate all'evasione dell'imposta armonizzata, senza che, peraltro, detta normativa secondaria contrasti coi principi fissati dagli artt. 23 e 76 Cost., posto che la speciale modalità di compensazione ivi prevista, mediante rinvio ricettizio all'art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, non si discosta da quella di rimborso accelerato di cui all'art. 73, ultimo comma, dello stesso decreto, costituendo, entrambe, modalità attuative della medesima definizione del rapporto tributario.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73, DM min. EFI 13/12/1979 art. 6, Costituzione art. 23, Costituzione art. 76

Massime precedenti Vedi: N. 4843 del 2015 Rv. 635393 - 01, N. 28692 del 2005 Rv. 587280 - 01, N. 6105 del 2009 Rv. 607350 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15288 del 17/07/2020** (Rv. **658203 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**.

Relatore: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

D. (**UCKMAR VICTOR**) contro A. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 28/11/2011

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Detraibilità – Deducibilità – Fondamento – Differenze – Operazioni soggettivamente inesistenti - Indetraibilità.

*In tema di IVA, il diritto del contribuente alla detrazione, fondandosi sul principio di neutralità dell'imposta, muove da presupposti diversi da quelli della deducibilità dei costi di impresa, sicché alla indeducibilità non consegue automaticamente l'indetraibilità, prevista nelle ipotesi di operazioni soggettivamente esistenti, in cui le interposte "cartiere" non versano l'IVA che viene in seguito detratta dall'acquirente reale.*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* DPR 16/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

*Massime precedenti Vedi:* N. 17619 del 2018 Rv. 649610 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 15255 del 17/07/2020 (Rv. 658361 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GILOTTA BRUNO. Relatore: GILOTTA BRUNO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)**

**B. (DAMASCELLI ANTONIO) contro A.**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 15/05/2013

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Beni strumentali - Rilevanza delle scritture contabili - Esclusione - Rapporto con il prodotto o il servizio reso dall'impresa - Rilevanza - Onere della prova - Fattispecie.

*In tema di imposte sui redditi, ai fini della qualificazione di un bene come strumentale non rileva la sua iscrizione nelle scritture contabili ma il rapporto funzionale con il prodotto o il servizio reso dall'impresa, con onere della prova a carico del contribuente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso di un commerciante ambulante avverso la sentenza che, validando l'accertamento, aveva ritenuto l'acquisto e la disponibilità di un autoveicolo, ancorché indicato nel registro dei beni ammortizzabili come bene strumentale, fossero computabili, nella misura del cinquanta per cento, come indicatori di maggior reddito, avendo il contribuente altro veicolo per le vendite e non disponendo di auto ad uso privato).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DM Finanze 10/09/1992

*Massime precedenti Vedi:* N. 1691 del 2016 Rv. 638736 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 15139 del 16/07/2020 (Rv. 658399 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)**

**E. (CASAROLA MASSIMILIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/02/2013

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE - Cessione di beni - Emissione di fatture per operazioni inesistenti - Diritto alla detrazione - Esclusione - Inesistenza soggettiva - Inclusione - Fondamento.

*In tema d'IVA, è precluso al cessionario dei beni il diritto alla detrazione nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo, nonostante i beni siano entrati effettivamente nella disponibilità dell'impresa utilizzatrice, poiché l'indicazione mendace di uno dei soggetti del rapporto determina l'evasione del tributo relativo alla diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26



## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Massime precedenti Conformi:* N. 20060 del 2015 Rv. 636663 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 15161 del 16/07/2020 (Rv. 658425 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: SAIEVA GIUSEPPE. Relatore: SAIEVA GIUSEPPE. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (BOTTARI NICOLA)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 21/03/2012

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Determinazione del reddito di impresa – Prelevamenti e versamenti su conto corrente – Presunzione relativa di ricavi – Sussistenza – Costi ed oneri deducibili – Prova – Onere a carico del contribuente – Sussistenza - Ricorso all'equità - Esclusione.

*In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 4 lett. B, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2627, Cod. Civ. art. 2629

*Massime precedenti Conformi:* N. 16896 del 2014 Rv. 632139 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15178 del 16/07/2020 (Rv. 658348 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

**E. (MUSTO PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 03/06/2014

279415 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI Opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario - Desumibilità da comportamenti concludenti - Possibilità - Fattispecie.

*In tema di IVA, l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario può essere surrogata da "facta concludentia" del contribuente, poiché, ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 442 del 1997 (applicabile, in base alla norma interpretativa di cui all'art. 4 l. n. 342 del 2000, anche alle condotte anteriori alla data di entrata in vigore del d.P.R. cit.), i comportamenti concludenti del contribuente o le modalità di tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato un inequivoco comportamento concludente nel fatto che la contribuente avesse optato, sin dall'inizio dell'attività, per la liquidazione trimestrale dell'IVA e avesse regolarmente effettuato i versamenti risultanti dalle liquidazioni periodiche).*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 6 CORTE COST., DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1 com. 1, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 4 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 20421 del 2014 Rv. 632180 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 8114 del 2016 Rv. 639698 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15158 del 16/07/2020 (Rv. 658347 - 01)**

**Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: PAOLITTO LIBERATO. Relatore: PAOLITTO LIBERATO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 02/07/2014

177511 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - MUTUI E FINANZIAMENTI Imposta di registro – Aliquota agevolata ex art. 5 l. n. 168 del 1982 – Art. 34 l. n. 457 del 1978 – Equiparazione del piano di recupero a quello particolareggiato – Limiti - Fattispecie.

279233 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE In genere.

*In tema di agevolazioni fiscali, l'art. 5 della l. n. 168 del 1982, nel prevedere l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero di cui all'art. 27 della l. n. 457 del 1978, pone una norma di natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente, sicché l'equipollenza tra piano di recupero e piano particolareggiato non può intendersi generalizzata, ma va limitata, come stabilito dall'art. 34 della l. n. 457 del 1978, solo ai piani particolareggiati già approvati alla data di entrata in vigore della legge e finalizzati al risanamento del piano edilizio esistente. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la gravata decisione che aveva riconosciuto il regime fiscale di favore in difetto dell'esistenza di piano di recupero del patrimonio edilizio e di piano convenzionato privato).*

*Riferimenti normativi:* Legge 22/04/1982 num. 168 art. 5, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 34, Legge Reg. Umbria 22/02/2005 num. 11 art. 35

*Massime precedenti Conformi:* N. 2397 del 2017 Rv. 642535 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 27904 del 2018 Rv. 650977 - 01, N. 7387 del 2020 Rv. 657414 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 15135 del 16/07/2020 (Rv. 658398 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: CORRADINI GRAZIA. Relatore: CORRADINI GRAZIA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

E. (DELLA VALLE EUGENIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 02/11/2017

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sui prodotti energetici - Carbone - Applicazione - Finalità di politica ambientale comunitaria - Indicazione nel testo della norma interna - Sufficienza - Fondamento.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*In tema di accise, l'art. 21, comma 9, del d.lgs. n. 504 del 1995 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 26 del 2007), nel sottoporre a tassazione, per finalità di politica ambientale, i prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, compreso il carbone, ha dato corretta attuazione all'art. 14 della dir. 2003/96/CE, che ha attribuito tale facoltà agli Stati membri, essendo sufficiente l'indicazione, in effetti contenuta nella norma interna, della perseguita finalità ambientale, in perfetta concordanza (anche lessicale) con quanto stabilito dalla direttiva cit., senza la necessità di alcuna specificazione dei motivi della scelta effettuata dal legislatore nazionale, né tantomeno della prova del raggiungimento della finalità ovvero dei benefici ambientali ottenuti.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 21 com. 9, Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 art. 14

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 15132 del 16/07/2020 (Rv. 658397 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MELE FRANCESCO.** *Relatore:* **MELE FRANCESCO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

*U. (LA SPINA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 05/11/2015

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Regime di traffico di perfezionamento attivo - Importazione di olio d'oliva - Prodotti compensatori secondari - Tassi di rendimento forfettari - Applicazione - Condizioni - Inseparabilità degli elementi costitutivi - Fondamento.

547025 FINANZE E TRIBUTI - OLI - VEGETALI In genere.

*In materia di importazione di olio d'oliva in regime di perfezionamento attivo, quindi con sospensione dei diritti doganali essendo il prodotto destinato ad essere esportato, una volta lavorato nell'Unione, verso Paesi extra UE, qualora possa procedersi alla separazione dei singoli elementi degli scarti di lavorazione, ogni prodotto compensatorio secondario può essere classificato nella relativa voce di nomenclatura combinata (NC), con ogni conseguente effetto sul piano della tassazione, mentre, in ipotesi di inseparabilità, le percentuali delle varie miscele risultanti dai processi di raffinazione o comunque di lavorazione dei sottoprodotti si presumono realizzate nella misura delle rese forfettarie di rendimento normativamente predeterminate a priori dal legislatore comunitario (v. art. 517 del reg. Cee n. 2454 del 1993 e all. 69).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 1 com. 2 lett. G, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 517

*Massime precedenti Vedi:* N. 5330 del 2020 Rv. 657357 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 15167 del 16/07/2020 (Rv. 658426 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Relatore:* **CRUCITTI ROBERTA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Omessa presentazione della dichiarazione – Metodo induttivo - Ricorso alle presunzioni "supersemplici" – Ammissibilità – Effetti – Inversione dell'onere della prova – Fattispecie.

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO In genere.

*In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 l'Ufficio può fare ricorso a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, comportanti l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata induttivamente dall'Amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso, in mancanza di dichiarazione, nei confronti di un commerciante ambulante, sull'erroneo presupposto che spettasse all'Ufficio dimostrare la preordinazione alla cessione dei beni delle esportazioni effettuate dal contribuente).*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14930 del 2017 Rv. 644593 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15184 del 16/07/2020** (Rv. **658360 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ZOSO LIANA MARIA TERESA**.

Relatore: **ZOSO LIANA MARIA TERESA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (D'ANTINO MARIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/01/2013

181352 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Pretesa erariale fondata su sentenza passata in giudicato - Integrale rigetto del ricorso o determinazione giudiziale dell'imposta - Decadenza ex artt. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Inapplicabilità - Prescrizione decennale - Applicabilità - Fondamento.

279208 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.

*In tema d'imposta di registro e di INVIM, il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986, ove non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell'imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente o, in caso di accoglimento parziale, provveduto alla relativa quantificazione, in quanto, da un lato, l'art. 17 (ora 25) del d.P.R. n. 602 del 1973, si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e, dall'altro, l'art. 76 dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986, nel prevedere il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l'attività di riscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell'imposta ed ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento.*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 3 CORTE COST., DPR 24/04/1986 num. 131 art. 76, DPR 24/04/1986 num. 131 art. 78

*Massime precedenti Conformi:* N. 20153 del 2014 Rv. 632343 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15157 del 16/07/2020 (Rv. 658342 - 01)**

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:*

**PAOLITTO LIBERATO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)*

A. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 18/06/2014

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE  
Agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina - Art. 2, comma 4 bis, d.l. n. 194 del 2009 - Presupposti oggettivi - Trasferimento beni conseguente a cessione d'azienda - Inclusione - Fondamento.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

*In tema di agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina, nel novero degli "atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti" va incluso anche il trasferimento di beni conseguente a cessione di azienda, data la natura non tassativa e la "ratio" dell'art. 2, comma 4 bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv., con modif., in l. n. 25 del 2010.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 2 com. 4, Legge 26/02/2010 num. 25

*Massime precedenti Vedi:* N. 1251 del 2014 Rv. 628998 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15143 del 16/07/2020 (Rv. 658548 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **NOVIK ADET TONI.** *Relatore:* **NOVIK**

**ADET TONI.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*

D. (SCARPA GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/07/2016

279412 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI Operazioni intracomunitarie - Meccanismo d'inversione contabile - Diritto alla detrazione - Inosservanza dei requisiti formali - Perdita - Esclusione - Condizioni.

*In tema d'IVA, riguardo alle operazioni intracomunitarie ed al meccanismo del "reverse charge", come chiarito dalla giurisprudenza unionale, il diritto alla detrazione, che assicura la neutralità fiscale dall'imposta, deve essere accordato ove ne siano rispettati i requisiti sostanziali, anche ove taluni obblighi formali siano stati violati, salvo che da ciò consegua l'effetto d'impedire la prova dell'adempimento dei requisiti sostanziali.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Massime precedenti Conformi:* N. 4612 del 2016 Rv. 639034 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 32552 del 2019 Rv. 656111 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15021 del 15/07/2020 (Rv. 658200 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CASTORINA ROSARIA MARIA.**

**Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (SCATAMACCHIA FABIO)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 16/11/2011

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Esercizio di impresa commerciale - Nozioni tributaristica - Qualificazione dell'attività svolta dal contribuente come attività d'impresa - Contribuente persona fisica o ente diverso da società commerciale - Professionalità dell'attività - Valutazione - Necessità - Modalità.

*Ai fini della nozione tributaristica di esercizio di imprese commerciali - non coincidente con quella civilistica - l'art. 51 TUIR richiede lo svolgimento "per professione abituale ancorché non esclusiva" delle attività indicate dall'art. 2195 c.c., ancorché non organizzate in forma di impresa, connotate per caratteristiche di stabilità e ripetitività, anche solo tendenziale e prospettica nel tempo, potendo essere svolte pure in modo non esclusivo e, quindi, contemporaneamente ad altre attività, dandosi luogo, in questo caso, a due distinti redditi. Laddove si tratti di un contribuente persona fisica ovvero di ente diverso da società commerciale, l'indagine sulla professionalità, nel senso suddetto, va effettuata "ex ante" in connessione ad un insieme di fattori da valutare in relazione alla specifica tipologia di attività ed in base all'"id quod plerumque accidit", tra cui la predisposizione dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17013 del 2002 Rv. 558877 - 01, N. 19237 del 2012 Rv. 624218 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 14985 del 15/07/2020 (Rv. 658199 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA**

**FABIO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.**

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/01/2011

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Agenzia delle entrate - Competenza per territorio - Individuazione - Criteri.

*In materia di accertamento d'IVA, l'art. 40 d.P.R. n. 633 del 1972 va interpretato nel senso che la competenza per territorio dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate - pena l'illegittimità del provvedimento adottato di iscrizione a ruolo e di quelli consequenziali - si radica, in applicazione del criterio del domicilio fiscale, all'atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione di imposta ovvero all'atto del versamento (od omesso versamento) dell'imposta e permane sino all'esaurimento dell'obbligazione tributaria, senza che assuma rilievo il (diverso) domicilio fiscale del contribuente al momento dell'adozione del provvedimento impositivo.*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 40 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10769 del 2006 Rv. 591044 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 14983 del 15/07/2020 (Rv. 658198 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **CHIESI GIAN ANDREA.** *Relatore:* **CHIESI GIAN ANDREA.** *P.M. DE RENZIS LUISA.* (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (LOGOZZO MAURIZIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 09/04/2018

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise - Agevolazione ex art. 52, comma 3, lett. f), TUA - Omessa comunicazione mensile dei consumi - Decadenza - Esclusione - Fondamento.

*In tema di accise sull'energia elettrica, l'omessa comunicazione mensile dei consumi all'Amministrazione finanziaria entro il termine previsto non comporta la decadenza dall'agevolazione di cui all'art. 52, comma 3, lett. f), d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo applicabile "ratione temporis"), non essendo tale sanzione prevista da alcuna disposizione e costituendo detta comunicazione un adempimento formale i cui dati sono comunque riportati nelle comunicazioni annuali, le quali soltanto assumono effettivo rilievo ai fini della liquidazione e dell'accertamento dell'accisa.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 3, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 55

*Massime precedenti Conformi:* N. 31618 del 2018 Rv. 652107 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15022 del 15/07/2020 (Rv. 658201 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *P.M. SANLORENZO RITA.* (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ORSINI MARIA GRECA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 18/12/2012

178444 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SCRITTURE CONTABILI - INVENTARIO E BILANCIO Redazione inventario - Modalità - Allegazione delle distinte - Necessità - Contenuto.

*In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 15 d.P.R. n. 600 del 1973 l'inventario, oltre agli elementi richiesti dal codice civile e dalle leggi speciali, deve indicare con chiarezza la consistenza dei beni distinti in categorie omogenee per natura e valore nonché il valore attribuito a ciascun gruppo; in mancanza di tali elementi, devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, in sede di verifica, le distinte utilizzate per la compilazione dell'inventario, contenenti il dettaglio e la valorizzazione delle varie voci.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 15, Cod. Civ. art. 2214, Cod. Civ. art. 2217

*Massime precedenti Vedi:* N. 8431 del 2017 Rv. 643615 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15026 del 15/07/2020** (Rv. **658341 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **NICASTRO GIUSEPPE.** Relatore: **NICASTRO GIUSEPPE.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (IANNELLO SALVATORE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 20/07/2012

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Identità di "petitum", "causa petendi" e parti - Necessità - Obbligazioni divisibili - Vincolo di solidarietà - Esclusione - Fattispecie.

113193 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI - IN GENERE In genere.

*Nel processo tributario l'efficacia del giudicato "esterno" presuppone necessariamente l'identità, oltre che del "petitum" e della "causa petendi", anche delle parti dei due giudizi, sicché va esclusa ove ciascun contribuente sia tenuto, secondo la struttura delle obbligazioni divisibili di cui all'art. 1314 c.c., solo per la propria parte "pro quota", non sussistendo il vincolo di solidarietà, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1306, comma 2, c.c. (Nella specie la S.C., in causa tra Agenzia delle entrate e un comproprietario di terreno ceduto avente ad oggetto la plusvalenza da cessione di immobile ex art. 67 TUIR, ha escluso l'efficacia di giudicato della sentenza che, nel giudizio tra la medesima Agenzia ed altro comproprietario dello stesso terreno, aveva deciso circa la commisurazione di detta plusvalenza).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306 com. 2, Cod. Civ. art. 1314

Massime precedenti Vedi: N. 16688 del 2018 Rv. 649315 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15024 del 15/07/2020** (Rv. **658202 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.** Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro 2.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/05/2013

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Determinazione del reddito d'impresa - Contratto di "sale and lease back" - Plusvalenze - Contabilizzazione secondo il principio contabile IAS 17 - Applicabilità - Ripartizione della somma finanziata per la durata del contratto - Condizioni - Fondamento.

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI In genere.

*In tema di determinazione del reddito d'impresa, la plusvalenza ottenuta dalla cessione di un bene in forza di contratto di "sale and lease back" - da contabilizzare in base ai principi contabili "IAS 17", ispirati al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e fatti propri dal reg. CE n. 1606/2002, cui a sua volta fa riferimento l'art. 83 TUIR - va ripartita, in base all'art. 2425 bis c.c., in funzione della durata del negozio, a condizione che il contribuente opti per la "diluizione" in sede di dichiarazione annuale dei redditi ex art. 86, comma 4, TUIR, trattandosi di deroga al*



## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*criterio di competenza di cui all'art. 109 TUIR, concorrendo altrimenti a formare il reddito per l'anno in cui la somma è conseguita.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2425 bis, Regolam. Comunitario 19/07/2002 num. 1606

*Massime precedenti Vedi:* N. 28355 del 2019 Rv. 655726 - 02

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15019 del 15/07/2020 (Rv. 658423 - 02)**

*Presidente:* **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **CORRADINI GRAZIA.** *Relatore:* **CORRADINI GRAZIA.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (MORESCO DARIO)*

*Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/12/2011*

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Accertamento analitico-induttivo - Volume d'affari inferiore agli acquisti e percentuali di ricarico modeste - Condotta anomala - Configurabilità - Rettifica della dichiarazione - Ammissibilità - Fattispecie.

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di accertamento con metodo analitico induttivo, la circostanza che un'impresa commerciale dichiarò, per più annualità, un volume di affari inferiore agli acquisti ed applichi modestissime percentuali di ricarico sulla merce venduta (nella specie, anche sottocosto) costituisce una condotta anomala, di per sé sufficiente a giustificare, da parte dell'Amministrazione finanziaria, una rettifica della dichiarazione, ai sensi degli artt. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sicché il giudice tributario, per poter annullare l'accertamento, deve motivare con validi argomenti le ragioni che giustifichino il comportamento del contribuente, non esauribili nel richiamo alla mera libertà di impresa riguardo alla propria politica commerciale.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 14370 del 2017 Rv. 644425 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 14995 del 15/07/2020 (Rv. 658396 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

*G. (ZAMBELLI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/10/2011*

177277 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI SECONDO GRADO CTR - Sezioni "staccate" ex art. 1, comma 1 bis, d.lgs. n. 545 del 1992 - Mera articolazione interna - Rilevanza ai fini della competenza e validità degli atti processuali - Esclusione - Fondamento.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Le sezioni staccate delle CTR - istituite ai sensi dell'art. 1, comma I bis, del d.lgs. n. 545 del 1992, aggiunto dall'art. 35 della l. n. 28 del 1999 - costituiscono "mera articolazione interna" delle Commissioni, irrilevante ai fini della competenza territoriale e della validità degli atti processuali, al pari delle sezioni distaccate di cui al comma 1 dello stesso articolo, ciò desumendosi, in via di interpretazione sistematica, da quanto per queste ultime ivi espressamente disposto e dall'identica natura da esse condivisa.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 1 com. 1, Legge 18/02/1999 num. 28 art. 35, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21557 del 2014 Rv. 632899 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15029 del 15/07/2020 (Rv. 658424 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *Relatore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

*P. (PROZZO ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/07/2012*

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Computo dei termini processuali mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - "Ex numero" - Esclusione - Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri - Fondamento.

*Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., devono aggiungersi 46 giorni [oggi 30] computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 1, comma 1, della l. n. 742 del 1969 (nella formula vigente "ratione temporis"), non dovendosi tener conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre [oggi 30 agosto] di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Pertanto si verifica il doppio computo del periodo feriale nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2963 com. 4, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 22699 del 2013 Rv. 628576 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3787 del 2018 Rv. 647117 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 14982 del 15/07/2020 (Rv. 658340 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **CHIESI GIAN ANDREA.** *Relatore:* **CHIESI GIAN ANDREA.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)*

*D. (DI PEDE GIUSEPPE FAUSTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 04/06/2013*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

177380 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009757/2017 64380401

Massime precedenti Conformi: N. 9757 del 2017 Rv. 643804 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15019 del 15/07/2020** (Rv. **658423 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CORRADINI GRAZIA**. Relatore: **CORRADINI GRAZIA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (MORESCO DARIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/12/2011

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Costi - Recupero - Criterio di competenza temporale - Ammissibilità - Fondamento – Doppia imposizione – Rimedi.

*In tema di reddito d'impresa, il recupero dei costi in base al criterio di competenza temporale non determina una duplicazione di imposta in quanto la dichiarazione del costo in una determinata annualità consente l'accertamento dell'Ufficio sulla base del corretto impiego di detto criterio, non essendo consentito al contribuente di scegliere il periodo in cui registrare le passività secondo la propria convenienza, così da alterare i risultati economici dell'esercizio, mentre, in caso di effettivo pagamento per due volte della medesima imposta, dispone dei rimedi ordinamentali della dichiarazione integrativa e del rimborso.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 6331 del 2008 Rv. 602235 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 14999 del 15/07/2020** (Rv. **658359 - 02**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CATALLOZZI PAOLO**. Relatore: **CATALLOZZI PAOLO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Parz. Diff.)

T. (SORGENTE ELENA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/09/2013

279443 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE Reverse charge "interno" – Finalità - Presupposti applicativi - Contestazione dell'Ufficio - Prova della sussistenza - Onere a carico del contribuente - Fondamento.

*In tema di IVA, il meccanismo del cd. "reverse charge" interno, previsto, tra l'altro, dall'art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 per le prestazioni di servizi del settore edilizio, è volto a contrastare le possibili frodi dovute al mancato versamento dell'imposta da parte delle imprese edili, dopo che queste ne abbiano addebitato l'importo ai committenti; pertanto, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti l'esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'assolvimento dell'IVA mediante il regime dell'inversione contabile, spetta al contribuente fornire elementi idonei a dimostrarne la sussistenza e la natura delle operazioni, in conformità al principio di vicinanza della prova.*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 17 com. 6, Legge 27/07/2000 num. 212 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12649 del 2017 Rv. 644152 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 14979 del 15/07/2020 (Rv. 658357 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M. DE RENZIS LUISA.* (Conf.)

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (FIORILLI PAOLO)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 22/06/2011*

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Cessione all'esportazione - Dichiarazione d'intenti ideologicamente falsa - Cedente - Esenzione di responsabilità - Condizioni - Fattispecie.

*In tema d'IVA, nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972, se la dichiarazione d'intenti si riveli ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l'esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abituale qualora, anche in base ad elementi presuntivi, disponga di elementi tali da sospettare l'esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso il coinvolgimento del contribuente-cedente in un sistema di frode d'IVA senza considerare numerosi elementi a carico offerti dall'Ufficio, tra cui: l'aver avuto rapporti con dodici soggetti che avevano rilasciato false dichiarazioni d'intenti, l'aver acquistato il medesimo bene dalla stessa società che, a sua volta, lo aveva acquistato poco prima di ricevere gli ordini, la cessazione degli acquisti in concomitanza con le verifiche fiscali e la modifica, da parte di quattro clienti, poco prima di entrare in contatto col contribuente, della controllante, dell'amministratore, della denominazione e della sede).*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 7 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1 com. 1 lett. C, Legge 27/02/1984 num. 17 art. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 9586 del 2019 Rv. 653364 - 02

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 14981 del 15/07/2020 (Rv. 658205 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M. DE RENZIS LUISA.* (Conf.)

*L. (DI SERAFINO SERGIO) contro A.*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/04/2015*

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento standardizzato - Contraddittorio con il contribuente - Necessità - Accertamento in sede amministrativa - Oneri del contribuente e dell'Ufficio - Riparto - Giudizio tributario - Contribuente - Eccezioni formulate in sede amministrativa - Natura vincolante - Esclusione - Facoltà di prova anche a mezzo di presunzioni semplici - Disponibilità - Mancata risposta all'invito al contraddittorio - Conseguenze.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Nell'accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore assume rilievo centrale l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, che consente l'adeguamento degli "standards" alla concreta realtà economica del contribuente; l'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità delle elaborazioni statistiche al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone delle più ampie facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa: in tal caso, però, egli assume le conseguenze della propria inerzia, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2728, DPCM 29/01/1996, DPR 16/09/1996 num. 570 art. 1, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 181 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62, Legge 29/10/1993 num. 427 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 9484 del 2017 Rv. 643770 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26635 del 2009 Rv. 610691 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 14991 del 15/07/2020 (Rv. 658358 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)**

**B. (COGLIATI RENATO) contro M.**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/07/2011

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Azione proposta contro il concessionario - Ammissibilità - Obbligo di ordinare l'integrazione del contraddittorio - Esclusione.

177358 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE In genere.

*Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 21220 del 2012 Rv. 624480 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 14999 del 15/07/2020** (Rv. **658359 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CATALLOZZI PAOLO**. Relatore: **CATALLOZZI PAOLO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Parz. Diff.)

T. (SORGENTE ELENA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/09/2013

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Passività iscritte in bilancio - Disconoscimento da parte dell'Ufficio - Omessa contestazione della medesima posta negli esercizi precedenti - Irrilevanza - Fondamento - Termine di decadenza - Decorrenza.

*In tema di imposte sul reddito d'impresa, in presenza di contestazione dell'Amministrazione finanziaria relativa all'insussistenza di una posta passiva iscritta a bilancio, è onere del contribuente dimostrare l'esistenza e l'ammontare della stessa, oltre che l'inerenza all'attività di impresa esercitata ai fini della deduzione, senza che rilevi l'eventuale inerzia dell'Ufficio relativamente alla dichiarazione resa per i periodi di imposta precedenti, contenente la medesima posta, stante l'autonomia di ciascun periodo ai fini dell'esercizio del potere impositivo, tale per cui il termine decadenziale va valutato con riferimento al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione rettificata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 9993 del 2018 Rv. 648066 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 14850 del 13/07/2020** (Rv. **658345 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **NOCELLA LUIGI**. Relatore: **NOCELLA LUIGI**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (LA ROSA SALVATORE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 23/02/2011

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Eccezione di decadenza dal potere di riscossione dell'Amministrazione - Riferimento in primo grado al termine di cui all'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973 - Rilievo in appello della tardività della notifica ex art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 106 del 2005 - Ammissibilità - Fondamento.

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

*In tema di processo tributario, allorché il contribuente eccepisca in primo grado la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973, il giudice di appello che accerti e dichiari la tardività della notifica della cartella esattoriale per violazione del termine di cui all'art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., in l. n. 156 del 2005, non rileva d'ufficio un'eccezione non proposta, ma si limita a qualificare in termini giuridici diversi la già formulata deduzione di decadenza.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST.,

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 25077 del 2014 Rv. 633416 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 14872 del 13/07/2020 (Rv. 658346 - 01)**

*Presidente:* **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **FICHERA GIUSEPPE.** *Relatore:*

**FICHERA GIUSEPPE.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 25/11/2010

159231 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - VALORE DI AVVIAMENTO Costi - Iscrizione in bilancio - Deducibilità - Sindacabilità da parte dell'Ufficio - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie.

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE In genere.

*In tema di dichiarazione dei redditi di una società, quale che sia il loro valore di libro risultante dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci con il consenso del collegio sindacale, l'Amministrazione finanziaria può sempre sindacare la deducibilità dei relativi costi (nella specie, quello afferente alle quote di ammortamento del valore dell'avviamento di un'azienda ceduta alla contribuente) ove dimostri che è stato iscritto a bilancio non il valore reale del bene, materiale o immateriale, bensì quello che risulta frutto della violazione del principio fissato dall'art. 2423, comma 2, c.c. in forza del quale l'imprenditore non può inserire poste inesistenti o sopravvalutate.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 6, Cod. Civ. art. 2423, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 9950 del 2008 Rv. 602597 - 01, N. 10586 del 2011 Rv. 618170 - 01, N. 10927 del 2015 Rv. 635589 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 14848 del 13/07/2020 (Rv. 658197 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:*

**CATALLOZZI PAOLO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (BARBARO ROSSELLA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 17/06/2015

177231 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - SOPRATASSA Accisa - Sanzioni - Omesso versamento - D.lgs n. 158 del 2015 - Disciplina di favore - Applicabilità retroattiva ai processi in corso - Fattispecie

*In tema di sanzioni per omesso versamento di tributi, il pagamento tardivo da parte del contribuente comporta l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole anche per i giudizi in corso, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015 all'art. 13 d.lgs.*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

n. 471 del 1997, in ragione del principio di "favor rei" previsto dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. (Fattispecie relativa ad accisa pagata con ritardo di 32 giorni, inferiore ai 90 giorni previsti dalla disciplina sopravvenuta, con conseguente riduzione della metà della sanzione irrogata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 15 com. 1 lett. O

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 14846 del 13/07/2020** (Rv. **658344 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (MOZE SERGIO)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 04/07/2016

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministratore di sostegno - Funzione - Eventuale corresponsione d'indennità - Funzione di corrispettivo - Esclusione - Conseguenze - Tassabilità - Condizioni - Oggettiva natura economica dell'attività - Rilevanza.

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE In genere.

*In tema di IVA, essendo l'ufficio di amministratore di sostegno precipuamente volto alla cura della persona bisognosa, l'amministrazione del patrimonio del beneficiario non configura, di norma, attività economica indirizzata alla produzione del reddito e, quindi, imponibile, non avendo l'eventuale indennità corrisposta in via equitativa dal giudice funzione corrispettiva di effettivo controvalore del servizio svolto dall'amministratore (preferibilmente scelto entro la cerchia familiare dell'amministrato), a meno che la gestione non risulti in concreto volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata da un professionista a titolo oneroso, assumendo rilievo ai fini della tassabilità l'oggettiva natura economica dell'attività espletata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., DPR 26/03/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19596 del 2011 Rv. 619779 - 01, N. 14406 del 2017 Rv. 644548 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 14723 del 10/07/2020** (Rv. **658394 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **D'AURIA GIUSEPPE**. Relatore: **D'AURIA GIUSEPPE**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (MARTUCCI EMILIO)  
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/07/2016

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Accertamento - Motivazione - Onere di allegazione di



## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente ex art. 7 l. n. 212 del 2000 – Oggetto – Atto costituenti presupposto impositivo – Necessità.

*In tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14552 del 2018 Rv. 649012 - 01, N. 29968 del 2019 Rv. 655917 - 01, N. 30052 del 2018 Rv. 651554 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 14756 del 10/07/2020 (Rv. 658395 - 01)**

*Presidente:* **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (MARINO GIUSEPPE)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 29/02/2012*

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Esenzione ex art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973 - Individuazione del destinatario - Criteri di cui al modello di Convenzione Ocse del 1977 - Beneficiario effettivo - Finalità - Caratteri - Società "relais" - Esclusione.

*Ai fini dell'esenzione di cui all' art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973, opera il criterio, delineato nel modello di convenzione OCSE del 1977 e recepito nell'ordinamento fiscale internazionale, del "beneficiario effettivo" ("beneficial owner"), volto ad impedire che i soggetti possano abusare dei trattati fiscali attraverso pratiche di "treaty shopping", che implicano lo sfruttamento delle differenze esistenti nei trattati tra le varie nazioni mediante la frapposizione di un soggetto residente in uno Stato terzo ("conduit") nel flusso reddituale tra lo Stato della fonte e quello del beneficiario effettivo; pertanto può fruire del beneficio solo il soggetto che, sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato, abbia effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, con esclusione delle società "relais" (interposte), che, sebbene formalmente titolari di redditi, dispongono nella pratica soltanto di poteri molto limitati, risultando essere semplici fiduciarie o amministratori agenti per conto delle parti interessate.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 quater, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 24 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 03/06/2003 num. 49

*Massime precedenti Vedi:* N. 8739 del 2002 Rv. 555120 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 14756 del 10/07/2020 (Rv. 658395 - 02)**

*Presidente:* **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (MARINO GIUSEPPE)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 29/02/2012*

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Esenzione degli interessi da ogni imposta ex art. 26 quater d.P.R. n. 600 del 1973 - Beneficiario effettivo - Condizioni per la sua individuazione.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Ai fini dell'esenzione degli interessi da ogni imposta ex art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973, perché una società possa considerarsi "beneficiario effettivo", è necessario che rivesta una delle forme indicate nell'allegato della direttiva del Consiglio 2003/49/CE, che, in base alla normativa fiscale di uno Stato membro, sia considerata ivi fiscalmente residente e non al di fuori dell'Unione europea in base alla convenzione sul divieto delle doppie imposizioni, e che sia soggetta ad una delle imposte di cui all'art. 3, lett. a), iii), della direttiva 2003/49, senza beneficiare di un'esenzione.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 quater CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 03/06/2003 num. 49

*Massime precedenti Vedi:* N. 32840 del 2018 Rv. 652114 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 14275 del 08/07/2020 (Rv. 658355 - 01)**

*Presidente:* **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *Relatore:*

**ARMONE GIOVANNI MARIA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.*

*Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 14/07/2011*

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Iva - Obblighi del concessionario o committente sulle fatture - Verifica sulla loro regolarità formale - Sussistenza - Controllo sostanziale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di IVA, l'obbligo, in capo al concessionario o committente, di regolarizzare le fatture emesse dal cedente sussiste nel solo caso in cui le mancanze da questi commesse riguardano l'identificazione dell'atto negoziale e i dati fiscalmente rilevanti, ma non si estende anche a controlli sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale dell'operazione, non soltanto perché ciò non sarebbe coerente con il contestuale obbligo del soggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagare l'imposta non versata o versata in misura insufficiente, ma anche perché l'inclusione, tra i suoi compiti, di un apprezzamento critico su quanto dichiarato in ordine all'imponibilità dell'operazione, trasformerebbe l'obbligato in rivalsa in un collaboratore, con supplenza di funzioni di esclusiva pertinenza dell'Ufficio finanziario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto violato l'obbligo di regolarizzazione gravante sul concessionario, in quanto le fatture, che erano state emesse dalla cedente senza applicazione dell'Iva, contenevano un'irregolarità formale, dovendo esse contenere l'indicazione dell'aliquota, dell'ammontare dell'imposta e dell'imponibile).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8, Decreto Legisl. 26/10/1972 num. 633 art. 21

*Massime precedenti Vedi:* N. 1841 del 2000 Rv. 534056 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 14276 del 08/07/2020** (Rv. **658356 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **ARMONE GIOVANNI MARIA**. Relatore: **ARMONE GIOVANNI MARIA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

C. (TINELLI GIUSEPPE) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/05/2013

279426 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE Regime dello scorporo ex art. 27 d.P.R. n. 633 del 1972 - Indici di applicazione - Ambito.

*In tema di IVA, gli indici di applicazione del metodo dello scorporo di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 633 del 1972, riservato ai commercianti al minuto, sono costituiti dall'annotazione nel registro giornaliero dei corrispettivi e delle relative imposte nonché dal successivo versamento dell'imposta calcolata secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 27 cit., non rilevando al riguardo le modalità di indicazione nelle singole fatture dell'imponibile e del relativo tributo.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8739 del 2002 Rv. 555120 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 14042 del 07/07/2020** (Rv. **658354 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **PENTA ANDREA**. Relatore: **PENTA ANDREA**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Diff.)

W. (DE MICHELE VINCENZO) contro C. (DE PELLEGRINO ANTONIO VIVIANO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 12/01/2018

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Ici - Parchi eolici - Accastamento in categoria "D/1-Opificio" e non "E" - Fondamento - Analogia con impianto di rifornimento di carburante - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di ICI, i parchi eolici sono accatastabili nella categoria "D/1-Opificio" e non nella categoria "E" in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustificano un trattamento differenziato, diversamente da quanto accade per le stazioni di servizio per il rifornimento di carburante, che sono invece direttamente fruibili da parte degli utenti della rete viaria. (In ragione della non assimilabilità dei due impianti, la S.C. ha escluso nella specie la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, per violazione della direttiva 2009/28/CE, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso di energia elettrica da fonti rinnovabili, sollecitata dal ricorrente).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 art. 12 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 23/04/2009 num. 28

Massime precedenti Vedi: N. 4028 del 2012 Rv. 622003 - 01, N. 24593 del 2010 Rv. 615219 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 13809 del 06/07/2020** (Rv. **658352 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **NOCELLA LUIGI**. Relatore: **NOCELLA LUIGI**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

H. (ANNECCHINO MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/09/2016

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Accise - Saldo creditorio e momento di maturazione - Natura - Legittimazione al reclamo - Soggetto passivo del rapporto tributario - Conseguenze - Applicabilità del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, T.U.A., per il rimborso del credito di imposta al soggetto terzo - Esclusione - Fondamento.

*In tema di accise su gas petrolio liquido (GPL), il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo il frutto di una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto "ex lege" dai successivi versamenti di acconto - è reclamabile soltanto dal soggetto passivo del rapporto tributario, con la conseguenza che il termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (T.U.A.) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta non è applicabile al soggetto terzo, nella specie il commerciante consumatore, che chiede l'accredito delle corrispondenti somme abbonate ai soggetti titolari di agevolazioni ai sensi dell'art.1, comma 2, d.P.R. n. 361 del 1999, stante la diversità ed alternatività tra il meccanismo per il rimborso delle accise pagate dallo stesso soggetto d'imposta, da un lato, e quello del tutto autonomo che disciplina l'accredito in esame, dall'altro.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14, DPR 30/09/1999 num. 361 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3576 del 2020 Rv. 656971 - 01, N. 27290 del 2019 Rv. 655765 - 01, N. 5381 del 2017 Rv. 643292 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 13820 del 06/07/2020** (Rv. **658353 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CRUCITTI ROBERTA**. Relatore: **CRUCITTI ROBERTA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Parz. Diff.)

U. (SCELFO SILVIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE BOLOGNA, 17/04/2012

181457 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Interessi su crediti - Quota deducibile - Determinazione - Criteri - Fondamento.

*In tema di Ilor, ai soli fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa imponibile, i redditi esenti da tale imposta in base alle previsioni di norme speciali vanno sottratti, al numeratore del rapporto previsto dall'art. 58, primo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973, dall'imponibile Irpeg, in deroga alla regola della coincidenza tra base imponibile Irpeg e base imponibile Ilor, prevista dall'art. 4 del d.P.R. n. 599 del 1973, atteso che l'art. 58 cit. stabilisce una presunzione assoluta, secondo la quale gli interessi passivi deducibili riguardano sia i redditi di impresa imponibili, sia quelli esenti, nella proporzione in cui i ricavi e i proventi, che danno luogo a redditi imponibili, stanno all'ammontare complessivo di tutti i proventi e i ricavi, ivi compresi quelli che danno luogo a redditi esenti.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 66, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1946 del 2012 Rv. 621782 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 13481 del 02/07/2020** (Rv. **658111 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIOVANNI MARIA ARMONE**. Relatore:

**GIOVANNI MARIA ARMONE**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

C. (DI FIORE MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/05/2013

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termini di decadenza - Raddoppio ex art. 43, comma 3, d.P.R. n. 660 del 1973 ed ex art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Contestazione, da parte del contribuente, del superamento dei termini - Obbligo di contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia - Sussistenza - Rilevanza della sussistenza del reato - Esclusione.

*In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 26/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17586 del 2019 Rv. 654733 - 01, N. 22337 del 2018 Rv. 650508 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 13474 del 02/07/2020** (Rv. **658110 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SALVATORE SAIJA**. Relatore: **SALVATORE**

**SAIJA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

P. (DE MARTINO ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 26/08/2014

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Transito di prodotti oleari sul territorio di Paese membro dell'U.E. - Applicazione del reg. (CEE) n. 2568 del 1991 - Provenienza della merce da Paese extra U.E. - Irrilevanza - Fondamento.

*In materia doganale, il transito di prodotti oleari sul territorio di Paese membro dell'U.E. è disciplinato dal reg. (CEE) n. 2568 del 1991 anche quando la merce provenga da Paese extra U.E., atteso che la valutazione, da parte dell'Autorità, del regime doganale da applicare alla merce in transito presuppone il pieno dominio autoritativo e una valutazione discrezionale-tecnica a tutela degli interessi comuni di tutti gli Stati membri dell'Unione, stante il rischio di "comunitarizzazione" della merce.*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 114, Regolam. Commissione CEE 11/07/1991 num. 2568, Regolam. Consiglio CEE 22/09/1966 num. 136

*Massime precedenti Vedi:* N. 5518 del 2013 Rv. 625622 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 13474 del 02/07/2020 (Rv. 658110 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SALVATORE SAIJA. Relatore: SALVATORE SAIJA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)**

P. (DE MARTINO ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 26/08/2014

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Regime di traffico di perfezionamento attivo - Importazione di olio extravergine d'oliva - Classificazione merce - Caratteristiche - Rispetto di parametri fisico-chimici e superamento analisi organolettica - Necessità.

*Nel regime di traffico di perfezionamento attivo in materia doganale, una partita di olio d'oliva importata può fregiarsi della qualità extravergine, purché rispetti sia i parametri fisico-chimici di cui all'Allegato I, punto 1, del reg. (CEE) n. 2568 del 1991, sia che superi l'analisi organolettica di cui all'Allegato XII del medesimo Regolamento.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 114, Regolam. Commissione CEE 11/07/1991 num. 2568 art. 1, Regolam. Commissione CEE 11/07/1991 num. 2568 art. 2 com. 2, Regolam. Commissione CEE 11/07/1991 num. 2568 all. I, Regolam. Commissione CEE 11/07/1991 num. 2568 all. XII, Regolam. Consiglio CEE 22/09/1966 num. 136 all. 1 art. 1 lett. A

*Massime precedenti Vedi:* N. 5330 del 2020 Rv. 657357 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 13483 del 02/07/2020 (Rv. 658112 - 01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: FABIO ANTEZZA. Relatore: FABIO ANTEZZA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/12/2013

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Accise sugli oli lubrificanti ex art. 3 d.m. n. 557 del 1996 e 62, comma 5, TUA, applicabili "ratione temporis" - Custodia promiscua di quelli ottenuti dalla rigenerazione di oli usati e di prima distillazione - Sussistenza - Fondamento.

*In materia di accise su oli lubrificanti, ex artt. 3 d.m. n. 557 del 1996 e 62, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1995, applicabili "ratione temporis", fermo restando l'obbligo della loro contabilizzazione separata, la custodia degli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati e di quelli di prima distillazione (a differente regime fiscale) può essere effettuata promiscuamente, non sussistendo un obbligo di contabilità rapportata a ciascun serbatoio, e gli eventuali ammanchi devono essere ripartiti proporzionalmente ai quantitativi di tali oli introdotti.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 62 com. 5 CORTE COST., Decr. Minist. min. EFI 17/09/1996 num. 557

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Massime precedenti Vedi:* N. 9561 del 2013 Rv. 627013 - 01, N. 7945 del 2019 Rv. 653169 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 13506 del 02/07/2020 (Rv. 658113 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: FRANCESCO FEDERICI. Relatore: FRANCESCO FEDERICI.**

M. (COSSU BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE BOLOGNA, 16/04/2012

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Redditi da lavoro autonomo - Potere di controllo e rettifica ex art. 2, comma 29, del d.l. n. 853 del 1984 - Finalità - "Ratio" - Conseguenze.

*In tema di accertamento delle imposte, il potere di controllo e rettifica previsto dall'art. 2, comma 29, del d.l. n. 853 del 1984, conv., con modif., dalla l. n. 17 del 1985, mira a far emergere il reddito delle categorie di contribuenti di cui allo stesso art. 29, commi 1, 9 e 10, tra cui i lavoratori autonomi, non determinabile con criteri o parametri prestabiliti "ex lege", e trova giustificazione nell'esigenza di combattere l'evasione fiscale, resa possibile in grado elevato dall'elementarità dei supporti contabili previsti per tali soggetti, il cui regime non è pertanto suscettibile di comparazione con quello ordinario, né comporta limitazioni al diritto di difesa, il cui esercizio viene anzi anticipato attraverso la subordinazione del potere in esame al preventivo invio di una richiesta di chiarimenti.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 2 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 2 com. 10 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 2 com. 29 CORTE COST., Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15134 del 2006 Rv. 591294 - 01, N. 8430 del 2009 Rv. 607703 - 01, N. 12884 del 2007 Rv. 598904 - 01 Rv. 598903 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 13467 del 02/07/2020 (Rv. 658109 - 01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: FILIPPO D'AQUINO. Relatore: FILIPPO D'AQUINO. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)**

B. (MARTELLI MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 12/10/2015

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Concordato preventivo - Richiesta di rimborso di credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale - Opponibilità in compensazione, da parte dell'Ufficio, di crediti sorti successivamente all'apertura della procedura - Ammissibilità - Inopponibilità in compensazione di crediti formati precedentemente - Fondamento.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*In materia di concordato preventivo, ove l'imprenditore concordante o i suoi aventi causa chiedano il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'amministrazione finanziaria può opporre in compensazione crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, mentre - al contrario - non può opporre in compensazione crediti formati in epoca precedente l'apertura della procedura, stante il principio richiamato dagli artt. 56 e 169 l. fall., applicabile anche ai crediti erariali.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27883 del 2013 Rv. 629497 - 01, N. 14620 del 2019 Rv. 654072 - 01, N. 24046 del 2015 Rv. 637773 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 13503 del 02/07/2020 (Rv. 658351 - 01)**

**Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: NAPOLITANO LUCIO. Relatore: NAPOLITANO LUCIO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (BATISTONI FERRARA FRANCO)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 29/11/2011

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE Erogazione di contributi statali destinati, per il tramite delle Regioni, alla copertura di disavanzi di gestione delle imprese di trasporto – Natura – Contributi in conto capitale – Conseguenze.

*Ai contributi statali destinati, per il tramite delle regioni, alla copertura di disavanzi di gestione delle imprese di trasporto dev'essere riconosciuta natura di contributi in conto capitale, sottoposti al regime delle sopravvenienze attive ex art. 88 TUIR attualmente vigente e quindi, quanto al criterio di imputazione, al principio di cassa.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 3 lett. B CORTE COST., Legge 18/06/1998 num. 194 art. 2 com. 2, Legge 07/12/1999 num. 472 art. 12

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 13402 del 01/07/2020 (Rv. 658108 - 01)**

**Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: ANTONIO MONDINI. Relatore: ANTONIO MONDINI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

**P. (BERNARDI GIUSEPPE) contro A.**

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/06/2014

279302 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - CONTENUTO Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Conciliazione giudiziale - Motivazione - Contenuto - Allegazione del verbale - Irrilevanza.

*In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione a una conciliazione giudiziale deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'articolo applicato, sulla cui base è avanzata la pretesa impositiva, e l'aliquota dell'imposta, ma non deve necessariamente recare, in allegato, il relativo verbale, rispondendo l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 St. contr. all'esigenza di garantire il pieno e immediato*



## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o, a maggior ragione, redatti.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 5, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25024 del 2018 Rv. 650746 - 01, N. 29402 del 2017 Rv. 646975 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 13391 del 01/07/2020 (Rv. 658350 - 01)**

*Presidente:* **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*

*G. (ROSSI LUCIO MODESTO MARIA) contro C.*

*Rigettag, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/01/2016*

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Ici - Opposizione a rendita catastale - Deroga ex art. 2, comma 33, d.l. n. 262 del 2002 - Effetti - Incidenza su termine di proposizione del ricorso e sua decorrenza - Sussistenza - Estensione a perentorietà del termine e inammissibilità del ricorso - Esclusione - Ragioni.

*In caso di ricorso avverso la variazione dei redditi derivanti dalle operazioni catastali di aggiornamento da parte dell'Agenzia del territorio, la deroga, operata dall'art. 2, comma 33, d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006, all'art. 74, l. n. 342 del 2000 e al richiamato art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, ha l'effetto di rendere efficace l'aggiornamento della rendita catastale a prescindere dalla sua notificazione e di mutare la durata del termine di cui all'art. 21 cit. (da 60 a 120 giorni) e la sua decorrenza (dalla pubblicazione del comunicato e non dalla notifica al contribuente), senza estendersi, in ragione della sua specialità, alle fattispecie in essa non contemplate, quali la perentorietà del termine o l'inammissibilità, in caso di sua violazione, del ricorso, per le quali opera quanto previsto dalla norma generale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 33 CORTE COST., Legge 23/11/2006 num. 286 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4587 del 2020 Rv. 657318 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 13372 del 01/07/2020 (Rv. 658349 - 01)**

*Presidente:* **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **FASANO ANNA MARIA.** *Relatore:* **FASANO ANNA MARIA.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.)*

*B. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A.*

*Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 29/09/2011*

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro su atti giudiziari - Presupposto del tributo - Atti giudiziari dichiarativi dell'estinzione del processo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di imposta di registro su atti giudiziari, costituisce presupposto del tributo, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, l'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione, tra cui non rientrano i provvedimenti giurisdizionali che definiscono il processo senza entrare nel*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*merito ovvero ne dichiarano l'estinzione per rinuncia, in quanto equiparabili, sotto il profilo fiscale, ai casi di estinzione del giudizio conseguente all'inattività delle parti perché idonei a determinare l'estinzione dell'intero processo e la conseguente caducazione di tutte le attività espletate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto dovuta l'imposta, benché il processo si fosse estinto per omessa riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di pronuncia di legittimità).*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., Costituzione art. 53, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 393

*Massime precedenti Vedi:* N. 30826 del 2019 Rv. 656100 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17496 del 21/08/2020 (Rv. 658661 - 01)**

**Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (TOMARELLI PAOLA)  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 25/10/2018

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Impoesazione - Regime ex art. 29 d.l. n. 78 del 2010 - Funzione impositiva ed esecutiva (cd. atti "impoesattivi") - Decorrenza - Fattispecie.

*In tema di impoesazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), b) ed e), prima parte, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, come modif. dall'art. 7 del d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif., dalla l. n. 106 del 2011, la duplice funzione degli avvisi di accertamento - impositiva ed esecutiva - è riconosciuta soltanto agli atti (cd. "impoesattivi") emessi a partire dal 10 ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e non a quelli, pure emessi a partire dalla stessa data ma riferiti a periodi di imposta precedenti al 31 dicembre 2007, aventi invece solamente funzione impositiva e per i quali continua ad applicarsi la precedente disciplina riscossiva prevista dal d.P.R. n. 602 del 1973. (Fattispecie relativa ad avviso relativo all'anno d'imposta 2006, in cui la S.C. ha affermato la natura soltanto impositiva dell'atto, sicché una volta divenuto definitivo, la riscossione doveva essere effettuata, dapprima, mediante iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute dalla contribuente e, dopo, mediante notifica della cartella di pagamento).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST.

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16192 del 28/07/2020 (Rv. 658438 - 01)**

**Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: LUCIOTTI LUCIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 09/04/2018

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001691/2016 63873601

Massime precedenti Conformi: N. 1691 del 2016 Rv. 638736 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 15843 del 23/07/2020** (Rv. **658560 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUCIOTTI LUCIO**. Relatore: **LUCIOTTI LUCIO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 12/11/2018

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento – Mancato rispetto del termine dilatorio previsto dallo statuto del contribuente – Illegittimità dell'atto – Sussistenza – Dimostrazione da parte del contribuente del pregiudizio al diritto di difesa – Necessità – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.

*In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, st.contr. deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto valida ragione d'urgenza la rilevanza penale, comprovata dall'Agenzia in giudizio, delle contestate violazioni fiscali, protrattesi per almeno due anni, esulanti dalla sfera dell'ente impositore).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27623 del 2018 Rv. 650970 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21815 del 2018 Rv. 650177 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 15616 del 22/07/2020** (Rv. **658531 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **CAPRIOLI MAURA**. Relatore: **CAPRIOLI MAURA**.

G. (MIGLIARINI ANDREA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/10/2018

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Acquisti di carburante a mezzo carte aziendali (cd. procedura "netting") - Deducibilità e detraibilità dell'IVA – Condizioni.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

279412 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI In genere.

*In tema di imposte dirette ed IVA, l'acquisto di carburante effettuato a mezzo di apposite carte di credito aziendali o contratti di somministrazione (cd. "netting") non esonera il contribuente dal comprovare, con idonea documentazione, l'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa; ne consegue che, laddove la fatturazione sia priva degli elementi che consentano di dimostrare la riferibilità di dette spese ai mezzi strumentali impiegati per l'esercizio dell'impresa, va esclusa la deducibilità dei costi medesimi e la detraibilità dell'IVA.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Cod. Civ. art. 1559, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 10/11/1997 num. 444 art. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 25663 del 2018 Rv. 650750 - 01, N. 24409 del 2016 Rv. 641735 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15619 del 22/07/2020 (Rv. 658532 - 01)**

*Presidente:* **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

C. (MATARAZZO GIUSEPPE) contro R.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 15/10/2018

045106 COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI TARSU - Determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi - Ordinamento nazionale - Competenza residuale della Giunta - Ordinamento della Regione Siciliana - Competenza residuale del Sindaco.

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.

*In tema di TARSU, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), T.U.E.L., spetta al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi, mentre è di competenza della Giunta, organo di competenza residuale nell'ordinamento nazionale, la determinazione delle relative aliquote, in continuità con quanto già previsto dal previgente art. 32, comma 2, lett. g), della l. n. 142 del 1990. Detto riparto non si applica alla Regione Siciliana - ove continua ad applicarsi la l. n. 142 del 1990, come recepita con l.r. n. 48 del 1991 - il cui statuto speciale demanda la materia in oggetto alla potestà legislativa esclusiva della regione, spettando la concreta determinazione delle aliquote al Sindaco, organo di competenza residuale negli enti locali siciliani ex art. 13 della l.r. n. 7 del 1992, come integrato dall'art. 41 della l.r. n. 26 del 1993.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 42 com. 2 lett. F CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32 com. 2 lett. G, Legge Reg. Sicilia 11/12/1991 num. 48 art. 1 lett. A, Legge Reg. Sicilia 26/08/1992 num. 7 art. 13, Legge Reg. Sicilia 01/09/1993 num. 26 art. 41, Legge Cost. 26/02/1948 num. 2 art. 1, Decreto Legisl. 15/05/1946 num. 455 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 10154 del 2019 Rv. 653367 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 28050 del 2019 Rv. 655723 - 01, N. 28675 del 2018 Rv. 651228 - 02

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 15356 del 20/07/2020** (Rv. 658530 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUCIOTTI LUCIO**. Relatore: **LUCIOTTI LUCIO**.

P. (PAPA FRANCESCO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/09/2018

100046 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE Spettanza - Parte del giudizio di merito - Individuazione - Criteri - Fattispecie

*La legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il corrispondente motivo di ricorso ritenendo che l'Agenzia delle entrate, pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado, era comunque legittimata a proporre appello in ragione della sua qualificazione come parte desumibile dalla sentenza impugnata e che, peraltro, dato l'oggetto della controversia - riguardante non solo vizi della procedura di riscossione ma anche la fondatezza della pretesa tributaria - la stessa era anche litisconsorte necessario).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13584 del 2017 Rv. 644356 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 15241 del 16/07/2020** (Rv. 658529 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **DELLI PRISCOLI LORENZO**. Relatore: **DELLI PRISCOLI LORENZO**.

S. (ARIZZI DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 17/08/2017

177524 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Richiesta di condono ex art. 9 l. n. 289 del 2002 – Emendabilità – Condizioni - Errore materiale – Caratteristiche – Distinzioni - Fattispecie.

*In tema di condono fiscale, la richiesta di definizione automatica presentata ai sensi dell'art. 9 l. n. 289 del 2002 è emendabile laddove rechi un errore materiale, consistente in una discordanza tra l'intendimento dell'autore e la sua esteriorizzazione, mentre, qualora contenga un'errata indicazione dei dati che esprimono la volontà negoziale, il contribuente può far valere l'errore solo se fornisce la prova della sua riconoscibilità e dell'essenzialità dello stesso, in forza di quanto stabilito dall'art. 1427 c.c. (Fattispecie in cui la S.C., rigettando il ricorso, ha ritenuto che la CTR avesse correttamente escluso che la presentazione dell'istanza di condono recante l'indicazione del "codice 2", corrispondente a "dichiarazione validamente presentata", al posto del pertinente "codice 1", corrispondente a "dichiarazione omessa", integrasse un mero errore formale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1324, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30404 del 2018 Rv. 651769 - 01, N. 31237 del 2019 Rv. 656287 - 01, N. 6046 del 2020 Rv. 657409 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 15076 del 15/07/2020** (Rv. 658660 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **CAPOZZI RAFFAELE**. Relatore: **CAPOZZI RAFFAELE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 04/12/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 39 d.l. n. 98 del 2011 da parte di società di persone – Estensione degli effetti ai soci - Esclusione - Fondamento.

*In tema di imposte sui redditi, gli effetti della definizione agevolata ex art. 39 d.l. n. 98 del 2011, conv., con. modif., in l. n. 111 del 2011, di cui si sia avvalsa la società di persone, non si estendono automaticamente nei confronti del socio destinatario di un separato atto impositivo atteso che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si articola attraverso distinti avvisi, diretti a soggetti diversi (ente e soci) ed aventi ad oggetto imposte differenti (IRES ed IRPEF); pertanto, il singolo socio che intenda avvalersi del beneficio del condono fiscale è tenuto a presentare autonoma istanza.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28007 del 2017 Rv. 646969 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 14931 del 14/07/2020** (Rv. 658528 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO**.

Relatore: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO**.

A. (FIMIANI BEATRICE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/04/2018

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Provvedimento di "riclassamento" - Motivazione - Difetto - Integrazione in sede giudiziale - Possibilità - Esclusione – Fondamento.

*In tema di accertamento catastale, la motivazione del provvedimento di "riclassamento", ove carente, non può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso, poiché la sufficienza della predetta motivazione va apprezzata con giudizio "ex ante", basato sull'idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 1 com. 1 lett. C), Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 25450 del 2018 Rv. 650715 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7056 del 2014 Rv. 630415 - 01, N. 30658 del 2019 Rv. 655951 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 14628 del 09/07/2020** (Rv. 658527 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **DELLI PRISCOLI LORENZO**. Relatore: **DELLI PRISCOLI LORENZO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/06/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento tributario - Obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale - Principio dell'ordinamento europeo - Contenuto - Limiti legati a obiettivi di interesse generale - Attività di indagine e di acquisizione di elementi probatori da parte dell'Amministrazione fiscale - Esclusione del contraddittorio.

*In tema di procedimento tributario, l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, codificato dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali della U.E., pur costituendo un diritto fondamentale del contribuente e principio fondamentale dell'ordinamento europeo, in quanto espressione del diritto di difesa e finalizzato a consentire al contribuente di manifestare preventivamente il suo punto di vista in ordine agli elementi su cui l'Amministrazione intende fondare la propria decisione, non è assunto dalla giurisprudenza della CGUE in termini assoluti e formali, ma può soggiacere a restrizioni che rispondano, con criterio di effettività e proporzionalità, a obiettivi di interesse generale, sicché, nell'ambito tributario, non investe l'attività di indagine e di acquisizione di elementi probatori, anche testimoniali, svolta dall'Amministrazione fiscale.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33572 del 2018 Rv. 651914 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 14227 del 08/07/2020** (Rv. 658526 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

L. (MORACA GIULIO ERMINIO) contro A.  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 05/06/2018

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Contenzioso tributario - Rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci - Litisconsorzio processuale - Sussistenza - Litisconsorzio necessario endoprocedimentale - Esclusione - Conseguenze in caso di accertamento con adesione del socio e del socio per reddito di partecipazione allo stesso imputato per trasparenza - Differenze.

*In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta l'estensione del contraddittorio processuale a tutti i soci ai sensi dell'art. 14 d. lgs. n. 546 del 1992, ma non anche di quello endoprocedimentale, per il quale non sussiste un litisconsorzio necessario analogo a quello processuale. Ne consegue che la proposizione tempestiva dell'istanza di adesione da parte del singolo socio, al quale sia stato notificato l'accertamento riguardante la società, non è idonea a rimettere in termini quest'ultima rispetto all'istanza di adesione dalla stessa non tempestivamente formulata, determinando la definitività dell'accertamento, diversamente da quanto accade invece in caso di tempestiva istanza di adesione proposta dal socio con riguardo al reddito di partecipazione allo stesso imputato per trasparenza, avendo egli, in tal caso, autonomo interesse ad attivare tale modalità alternativa*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*di possibile definizione del contenzioso tributario, ancorché la società non si sia avvalsa della medesima opzione quanto al reddito ad essa contestato.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24025 del 2018 Rv. 651397 - 01, N. 16730 del 2018 Rv. 649377 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14815 del 2008 Rv. 603330 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13683 del 03/07/2020 (Rv. 658525 - 01)**

**Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.**

**M. (GUGLIELMOTTI ROSARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 19/06/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili – Prescrizione – Applicazione del termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. - Sussistenza – Fondamento – Applicabilità dello stesso termine alle prestazioni unitarie – Esclusione – Termine ordinario decennale – Sussistenza.

*L'imposta comunale sugli immobili (ICI) soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel novero delle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche "uno actu", con correlata applicabilità dell'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c..*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 2941 del 2007 Rv. 596843 - 01





# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*questioni processuali e comuni alle sezioni*



# QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

## QUESTIONI PROCESSUALI

### 1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza** n. 16458 del 30/07/2020 (Rv. 658629 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**.

R. (LAURENZA ELISEO) contro C. (PISANTI AMEDEO)

Regola giurisdizione

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 008 GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Regolamento di giurisdizione - Pronuncia del giudice ordinario di merito o del giudice amministrativo - Giudicato esterno - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

*Le sentenze dei giudici ordinari di merito, o dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale e di spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, qualora la decisione, sia pur implicita, sulla giurisdizione si rapporti con una statuizione di merito. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto l'efficacia esterna del giudicato civile di condanna di un Comune al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento in favore dei proprietari di una cava utilizzata dall'ente come discarica di rifiuti solidi sulla base di un accordo verbale mai formalizzato in una convenzione, riconoscendo portata di "res iudicata" all'implicita statuizione dell'esistenza della giurisdizione del giudice ordinario derivante dal giudicato sulla natura privatistica del rapporto intercorso e sulla carenza di esercizio di potere).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. P, Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 37, *Massime precedenti Conformi Sezioni Unite*: N. 15208 del 2015 Rv. 635998 - 01

---

### 2. COMPETENZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 16012 del 28/07/2020 (Rv. 658513 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

G. (SCUDERI ORAZIO ANTONIO) contro P.

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 034 COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE Controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile - Competenza del giudice di pace - Configurabilità - Condizioni e limiti.

*È competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 14, *Massime precedenti Conformi Sezioni Unite*: N. 21582 del 2011 Rv. 619008 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 17991 del 28/08/2020 (Rv. 658760 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

D. (DIDONNA MICHELE) contro C. (BELLO FRANCESCO PAOLO)

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 22/08/2018

044 COMPETENZA CIVILE - 034 COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE Competenza del giudice di pace secondo equità - Rivalutazione monetaria - Cumulo con capitale ed interessi - Configurabilità - Limiti.

*Al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (nella specie, giudice di pace in base all'art. 113, comma 2, c.p.c.), la rivalutazione monetaria, ove richiesta in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della proposizione della domanda, si cumula, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., con il capitale e gli interessi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 113, *Massime precedenti Conformi*: N. 4994 del 2008 Rv. 601750 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 17374 del 20/08/2020 (Rv. 658753 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

R. (CORAGGIO LORENZO) contro P. (MOLINARI UGO ANTONIO MARIA)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 064 PER TERRITORIO

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Cause relative a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza - Formulazione nella comparsa di risposta a pena di decadenza - Riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. - Necessità - Sussistenza - Decadenza dall'eccezione - Rilevabilità d'ufficio di profili di incompetenza non dedotti dal convenuto - Esclusione - Conseguenze - Radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non contestato - Eccezione di rito ed in senso stretto - Conseguenze.

*In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2, *Massime precedenti Conformi:* N. 17020 del 2011 Rv. 619145 - 01

---

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 17852 del 26/08/2020 (Rv. 658939 - 01)

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **DE FELICE ALFONSINA.** *Relatore:* **DE FELICE ALFONSINA.**

*contro*

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 028 FORO DELLA P.A. (ERARIALE)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)  
Medici specializzandi - Tardiva attuazione di direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Fondamento - Inadempimento di obbligazione "ex lege" - Conseguenze processuali - Individuazione del giudice competente - Criteri.

*In merito alle domande risarcitorie dei medici specializzandi per inadempimento da parte dello Stato italiano alle direttive Cee 75/363 e 82/76, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Roma, avuto riguardo al foro della p.a. nonché a quello di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti, quali le Università sedi delle scuole di specializzazione; in tali controversie, sia ai fini dell'individuazione del luogo dell'insorgenza dell'obbligazione, sia ai fini del "forum destinatae solutionis", l'obbligazione in relazione alla quale deve essere individuato il foro erariale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempita da cui la prima trae fondamento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 70, Costituzione art. 117 com. 1

Direttive del Consiglio CEE 16/05/1975 num. 363

Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76

*Massime precedenti Conformi:* N. 24353 del 2016 Rv. 641927 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 15202 del 16/07/2020 (Rv. 658705 - 01)

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

B. (VOLINO EDOARDO) *contro* C. (STRIANESE ORFEO)

Regola competenza

058 CONTRATTI IN GENERE - 165 DEROGHE ALLA COMPETENZA

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA Competenza per territorio - Clausole di deroga alla competenza - Previsione in favore di una soltanto delle parti - Ammissibilità - Effetti.

E' lecita la clausola contrattuale (cd. "asimmetrica") di deroga alla competenza territoriale a favore anche solo di una parte, con la conseguente facoltà per la stessa di introdurre la

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altro contraente resta obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria contrattualmente indicata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 29, *Massime precedenti Conformi*: N. 15103 del 2016 Rv. 641271 - 01

*Massime precedenti Vedi*: N. 4377 del 2017 Rv. 643127 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 15421 del 20/07/2020 (Rv. 658370 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

C. (MAURO MANUELA) contro D.

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Provvedimenti di revisione delle condizioni di divorzio - Mantenimento di prole minore - Competenza territoriale - Criteri - Art. 709 ter, comma 1, c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

*Le controversie che hanno ad oggetto la revisione dei provvedimenti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei minori, ancorché contenuti in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono essere radicate nel luogo di residenza abituale dei minori, nel rispetto delle regole dettate dal diritto internazionale convenzionale e ribadite nel nostro ordinamento positivo dall'art. 709 ter c.p.c., suscettibile di interpretazione estensiva, essendo il nuovo regime derivante dalla riforma della filiazione introdotta dalla l. n. 219 del 2012 e dal d.lgs. n. 154 del 2013, teso ad assicurare l'uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa, divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 quater, Cod. Civ. art. 337 ter

Cod. Civ. art. 337 quinquies

Cod. Proc. Civ. art. 709 ter com. 1

*Massime precedenti Conformi*: N. 25636 del 2016 Rv. 641906 - 01

*Massime precedenti Vedi*: N. 8016 del 2013 Rv. 625656 - 01, N. 23768 del 2016 Rv. 642847 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 15254 del 16/07/2020 (Rv. 658729 - 01)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

C. (CARDILLO ORESTE) contro G. (VOLPI LAURA)

Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 28/01/2019

044 COMPETENZA CIVILE - 021 DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE Determinazione della competenza - Criterio - In base ai fatti prospettati dall'attore - Indagine sulla fondatezza degli stessi - Necessità - Esclusione - Limiti.

*Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Né al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del "forum contractus", con riferimento all'art. 20 c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 38, Massime precedenti Conformi: N. 8189 del 2012 Rv. 622432 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 16219 del 29/07/2020 (Rv. 658743 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

contro

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

*Nel procedimento per regolamento di competenza, i difensori che rappresentano le parti nel giudizio di merito conservano la qualità di procuratori, senza che sia neppure necessaria l'abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, operando il regolamento medesimo come un semplice incidente del processo di merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la scrittura difensiva depositata, ex art. 47, ultimo comma, c.p.c. dall'Avvocatura distrettuale dello Stato operante nel distretto di Corte di appello di ubicazione del Tribunale ove si stava svolgendo il processo di merito).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 47

Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11, Massime precedenti Vedi: N. 10439 del 2020 Rv. 658030 - 01, N. 4345 del 2012 Rv. 621751 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 13636 del 02/07/2020 (Rv. 658724 - 01)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**.

Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**.

M. (FRANZON ALESSANDRA) contro S. (FERRINI ALESSANDRO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Regolamento di competenza - Natura impugnatoria - Conseguenze - Raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto - Applicabilità.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 016 DI CASSAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE In genere.

In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato il ricorrente può essere obbligato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotto, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 lett. 4, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17, *Massime precedenti Conformi*: N. 11331 del 2014 Rv. 630910 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 15252 del 16/07/2020 (Rv. 658727 - 01)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

C. (RUSTIGNOLI SILVIO) contro A. (VALLEFUOCO VALERIO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 073 DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Pluralità di domande contro la stessa parte, ex art. 104 c.p.c. - Deroga alla competenza per territorio - Ammissibilità.

*L'art. 104 c.p.c., là dove prevede che nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte possa aversi deroga alla competenza per valore, implica la possibilità di una deroga anche alla competenza per territorio derogabile, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consente la trattazione anche delle altre.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 33, Cod. Proc. Civ. art. 104

*Massime precedenti Conformi*: N. 19958 del 2005 Rv. 585115 - 01

*Massime precedenti Difformi*: N. 25269 del 2010 Rv. 615207 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 3. MANDATO ALLE LITI

Sez. L - , **Sentenza** n. 16252 del 29/07/2020 (Rv. 658495 - 01)  
Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **PICCONE VALERIA**. Relatore:  
**PICCONE VALERIA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)  
K. (BINI ANDREA) contro K. (MERCURI LEOPOLDO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/02/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 032 CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Procura alle liti - Sanatoria ex art. 182 c.p.c. - Applicabilità - Presupposti - Fattispecie.

*In tema di procura alle liti, l'art. 182, secondo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, trova applicazione, con conseguente obbligo per il giudice di assegnare un termine perentorio per la sanatoria, anche quando la procura sia reputata mancante per il fatto che, pur allegata all'atto cui si riferisce e pur formulata con riferimento al "presente procedimento", contenga anche il richiamo testuale ad altro giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con la quale il giudice di merito aveva ritenuto inesistente una procura alle liti rilasciata per un'impugnativa di licenziamento e contenente, dopo la frase "per il presente procedimento", le parole "di fallimento", senza assegnare il termine per la sanatoria).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 2, *Massime precedenti Vedi*: N. 14011 del 2005 Rv. 582267 - 01, N. 28824 del 2019 Rv. 655788 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite*: N. 28337 del 2011 Rv. 619998 - 01

---

### 4. LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 16410 del 30/07/2020 (Rv. 658563 - 01)  
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**.  
Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.  
M. (DI NANNA VINCENZO) contro D. (MARINI TIZIANA)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/10/2018

082 FAMIGLIA - 318 PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Posizione del minore nei procedimenti giudiziari che lo riguardano - Parte in senso formale - Esclusione - Parte in senso sostanziale - Sussiste - Conseguenze - Audizione obbligatoria - Fondamento - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 187 NECESSARIO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

*In generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge; essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificare l'omissione. (La S.C. ha*



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*dettato il principio in giudizio nel quale i nonni del minore, che domandavano di essere ammessi ad incontrarlo, avevano contestato la nullità della sentenza a causa della mancata nomina di un difensore del minore, critica respinta, e della sua mancata audizione, censura che è stata invece accolta, con rinvio al giudice dell'appello).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 315 bis com. 3

Cod. Civ. art. 336 com. 2

Cod. Civ. art. 336 bis

Cod. Civ. art. 337 octies com. 1

Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 12

Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 5256 del 2018 Rv. 647744 - 01, N. 12018 del 2019 Rv. 653695 - 02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22238 del 2009 Rv. 610007 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 18044 del 28/08/2020 (Rv. 658904 - 01)

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. *Estensore:* **SCARPA ANTONIO**. *Relatore:* **SCARPA ANTONIO**.

V. (TOMASSINI SANDRO) contro C. (TEGLIA FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 01/07/2015

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 016 DISPOSITIVO

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO  
Declaratoria in primo grado di difetto di legittimazione od interesse ad agire in primo grado - Appello - Rigetto nel merito della domanda - Contenuto della motivazione e del dispositivo.

*Ove in primo grado la domanda sia stata dichiarata carente di legittimazione o interesse ad agire, il giudice d'appello che riconosca quella declaratoria erronea e, tuttavia, decida nel merito la causa, respingendo comunque la domanda dell'attore ed in tal modo addivenendo alla stessa decisione adottata dal primo giudice, ancorché per diversi motivi, non può che rigettare il gravame e confermare la sentenza impugnata, senza necessità alcuna di specificare nel dispositivo che la motivazione della sentenza d'appello non è del tutto identica, in linea di diritto, a quella del primo giudice.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 336

Cod. Proc. Civ. art. 329

---

### 13. CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI E DI CALCOLO

Sez. L - , **Ordinanza** n. 16877 del 11/08/2020 (Rv. 658775 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **LORITO MATILDE**. Relatore: **LORITO MATILDE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

M. (AIELLO CARMINE) contro C. (RONDINELLI VALERIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/11/2015

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Condizioni di ammissibilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.

*Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia del giudice del gravame con la quale, in accoglimento di istanza di correzione di errore materiale, era stato rideterminato l'ammontare delle spese di lite - da euro 8.340,00 ad euro 834,00 - sull'erroneo presupposto che il valore della causa fosse pari all'importo, riportato in dispositivo, di euro 1.347,44, anziché alla somma di euro 4.042,32 esattamente individuata in sede motivazionale a rettifica del predetto importo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287, Massime precedenti Conformi: N. 572 del 2019 Rv. 652132 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4319 del 2019 Rv. 652825 - 01, N. 12035 del 2011 Rv. 618091 - 01

---

### 14. VICENDE ANOMALE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 18082 del 31/08/2020 (Rv. 658515 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

B. (DI GARBO GIANFRANCO) contro R. (DE FEO CLAUDIO)

Regola sospensione

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 228 NECESSARIA

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Pendenza di questioni pregiudiziali diverse da quelle oggetto del giudizio da sospendere - Necessità - Identità di tali questioni - Conseguenze - Fattispecie.

*La sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul "thema decidendum" devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause. (Nella specie, la S.C. ha disposto la prosecuzione del giudizio erroneamente sospeso sul rilievo dell'identità della domanda avanzata in altro*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*procedimento preventivamente instaurato e sospeso in attesa della definizione di questione pregiudiziale pendente in cassazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Cod. Proc. Civ. art. 273

Cod. Proc. Civ. art. 295, *Massime precedenti Conformi*: N. 15981 del 2018 Rv. 649429 - 01, N. 7265 del 1999 Rv. 528482 - 01

*Massime precedenti Difformi*: N. 10439 del 2020 Rv. 658030 - 02

*Massime precedenti Vedi*: N. 19291 del 2006 Rv. 592632 - 01, N. 16361 del 2019 Rv. 654715 - 02, N. 12441 del 2017 Rv. 644294 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 17623 del 25/08/2020 (Rv. 658720 - 01)

Presidente: **Scaldferrri Andrea**. Estensore: **Valitutti Antonio**.

F. (LONGO LUCIO FILIPPO) contro M. (AZZARETTO GIULIO)

Regola competenza

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 226 SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. - Presupposti - Differenze.

*La sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. è solo facoltativa, perché può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, né richiede che le parti dei due giudizi siano identiche, mentre quella disciplinata dall'art. 295 c.p.c. è sempre necessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto e presuppone altresì l'identità delle parti dei procedimenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Civ. art. 2909, *Massime precedenti Vedi*: N. 17936 del 2018 Rv. 649653 - 01, N. 12996 del 2018 Rv. 648748 - 01, N. 80 del 2019 Rv. 652448 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 14146 del 08/07/2020 (Rv. 658381 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

E. (D'ERCOLE STEFANO) contro A. (DOMENICHELLI VITTORIO)

Regola sospensione

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 250 DEL PROCESSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Limiti al sindacato di legittimità.

*In tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata,*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 42

*Massime precedenti Conformi:* N. 16142 del 2015 Rv. 636387 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 13851 del 06/07/2020 (Rv. 658300 - 01)

*Presidente:* **ARMANO ULIANA**. *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA**. *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA**. *P.M. MISTRI CORRADO*. (Conf.)

*C. (TRIGILIO ROBERTO) contro U.*

Rigettag, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/05/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 153 RIASSUNZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Morte della parte - Riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità - Allegazione e prova di non essere eredi - Soggetti gravati del relativo onere - Individuazione - Fondamento.

*In tema di interruzione del processo per morte di una parte, in forza del principio della prossimità della prova, spetta ai chiamati all'eredità del deceduto, convenuti in riassunzione, allegare e dimostrare di non essere divenuti eredi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 299

Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 303, Costituzione art. 24

Costituzione art. 111

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6, *Massime precedenti Vedi:* N. 21287 del 2011 Rv. 619380 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 14245 del 08/07/2020 (Rv. 658312 - 02)

*Presidente:* **ARMANO ULIANA**. *Estensore:* **GORGONI MARILENA**. *Relatore:* **GORGONI MARILENA**. *P.M. MATERA MARCELLO*. (Conf.)

*A. (COTRONEO ATTILIO) contro D.*

Rigettag, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 27/06/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 032 CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Ricorso incidentale notificato ai genitori di un minorenni divenuto maggiorenne - Sanatoria - Presupposti.

*E' ammissibile il ricorso incidentale notificato non al minorenni nel frattempo divenuto maggiorenne, bensì ai suoi genitori nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, allorché la nullità scaturente da tale vizio di notifica possa considerarsi sanata dalla prova dell'effettiva conoscenza, da parte del soggetto erroneamente pretermesso, della vicenda processuale che lo riguarda.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 103

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 170

Cod. Proc. Civ. art. 332

Cod. Proc. Civ. art. 330, *Massime precedenti Vedi*: N. 23213 del 2015 Rv. 637783 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 17944 del 27/08/2020 (Rv. 658569 - 01)

*Presidente*: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. *Estensore*: **MERCOLINO GUIDO**.

*Relatore*: **MERCOLINO GUIDO**.

A. (SALVEMINI LEONARDO) contro A. (CARIGNOLA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/05/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 151 PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Processo – Dichiarazione di fallimento di una parte in causa – Conseguenze – Interruzione del processo – Riassunzione – Termini – Decorrenza.

*In caso d'interruzione del processo determinata, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza legale, per tale dovendosi intendere quella acquisita non già in via di mero fatto, ma attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento stesso, assistita da fede privilegiata.*

*Riferimenti normativi*: Legge Falliment. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 303, *Massime precedenti Conformi*: N. 8640 del 2018 Rv. 648573 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 14607 del 09/07/2020 (Rv. 658326 - 01)

*Presidente*: **AMENDOLA ADELAIDE**. *Estensore*: **CIGNA MARIO**. *Relatore*: **CIGNA MARIO**. *P.M.* **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

R. (CANINI ANTONIO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/07/2018

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 039 ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE Eccezione di estinzione del giudizio - Precedenza della valutazione di questa rispetto a quella dell'eccezione di incompetenza - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di riassunzione del giudizio a seguito del verificarsi di una causa di interruzione, la questione relativa all'estinzione del processo per irrivalenza di tale riassunzione ha carattere preliminare rispetto all'eventuale eccezione di incompetenza (nella specie, per territorio) sollevata da una parte, poiché la cognizione della controversia ad opera del giudice, incluso il profilo della competenza, è possibile solo a condizione che il processo sia correttamente uscito dallo stato di quiescenza in cui era entrato per effetto di detta interruzione.*

*Riferimenti normativi*: Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 302

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 303, Cod. Proc. Civ. art. 305, Cod. Proc. Civ. art. 307, Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 4684 del 2020 Rv. 656912 - 01, N. 6288 del 1981 Rv. 417089 - 01, N. 8975 del 2020 Rv. 657937 - 02

---

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 13860 del 06/07/2020 (Rv. 658303 - 01)  
*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M. FRESA MARIO.* (Diff.)  
S. (DI MARTINO VITTORIO) contro F. (MANCA BITTI DANIELE)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/09/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 061 PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Nullità della notifica dell'atto di riassunzione in primo grado - Rinvio della causa al primo giudice - Necessità.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 153 RIASSUNZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

*La nullità della notifica dell'atto di riassunzione del processo di primo grado che sia stato interrotto, per la quale occorre disporre la rinnovazione della notificazione stessa, comporta, se il destinatario non si è costituito, la nullità del relativo giudizio, con la conseguenza che il giudice di appello o, in mancanza, quello di legittimità devono rimettere le parti dinanzi al primo giudice, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 50, Cod. Proc. Civ. art. 139, Cod. Proc. Civ. art. 160

Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. art. 383, *Massime precedenti Vedi:* N. 2481 del 1999 Rv. 524264 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12644 del 2008 Rv. 603269 - 01

---

### 15. GIUDICATO

Sez. L - , **Ordinanza** n. 17223 del 18/08/2020 (Rv. 658538 - 01)  
*Presidente:* **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M. CIMMINO ALESSANDRO.* (Conf.)  
S. (PIGRINI ENEA) contro A. (CASERTANO FRANCESCO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/02/2014

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Lavoro - Rapporti di durata - Giudicato esterno - Rilevanza in diverso giudizio - Condizioni - Fattispecie.

*Nei rapporti di durata, anche di lavoro, il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili. (Nella specie, la S.C. ha escluso il giudicato esterno con riferimento alla individuazione delle quote assistiti di un pediatra, in quanto elementi variabili del rapporto, condizionate dalle scelte e dalle modifiche intervenute in ciascun anno da parte degli assistiti).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, *Massime precedenti Vedi:* N. 37 del 2019 Rv. 652153 - 01, N. 20765 del 2018 Rv. 650306 - 01, N. 8379 del 2009 Rv. 608254 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 17682 del 25/08/2020 (Rv. 658825 - 01)

*Presidente:* **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **OLIVIERI STEFANO.** *Relatore:* **OLIVIERI STEFANO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/08/2017

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 024 AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Giudicato penale di condanna - Portata - Accertamento in sede civile del concorso di altri soggetti nella causazione dell'evento lesivo - Preclusione - Insussistenza.

148 RESPONSABILITA' CIVILE - 075 SOLIDARIETA' - IN GENERE

RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, anche dell'apporto causale dei terzi nella produzione del danno, rimasti estranei al processo penale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 2055

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651, *Massime precedenti Vedi:* N. 15392 del 2018 Rv. 649308 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza** n. 17221 del 18/08/2020 (Rv. 658537 - 01)

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

R. (LOMBARDO ROBERTO) contro A. (ALI' MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/06/2018

103 LAVORO - 280 DISCIPLINARE

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Giudizio penale per gli stessi fatti - Assoluzione del lavoratore "perché il fatto non costituisce reato" - Rilevanza nel giudizio civile - Esclusione - Fondamento.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*La sentenza penale di assoluzione per gli stessi fatti posti a base del licenziamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quando la formula assolutoria adottata è "perchè il fatto non costituisce reato", in quanto, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., tale efficacia opera solo quando l'accertamento sia relativo alla insussistenza del fatto, alla mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o alla mancata rilevanza penale dell'illecito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530, *Massime precedenti Vedi:* N. 7127 del 2017 Rv. 643565 - 01, N. 15353 del 2012 Rv. 624567 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza** n. 15344 del 17/07/2020 (Rv. 658486 - 01)

*Presidente:* **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **DE GREGORIO FEDERICO.** *Relatore:* **DE GREGORIO FEDERICO.**

M. (DI PARDO SALVATORE) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 19/11/2013

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 022 AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Art. 654 c.p.p. - Sentenza penale di assoluzione del trasgressore - Opponibilità alla P.A. nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - Condizioni - Partecipazione al giudizio penale dell'ente impositore - Necessità - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 654 c.p.p., nei giudizi civili o amministrativi non di danno, come quello di opposizione a cartella esattoriale, il giudicato penale di assoluzione non è opponibile a soggetti, quale l'ente impositore, che non abbiano partecipato al relativo processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654, *Massime precedenti Conformi:* N. 11352 del 2014 Rv. 630810 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 17175 del 14/08/2020 (Rv. 658806 - 02)

*Presidente:* **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Relatore:* **VALITUTTI ANTONIO.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

C. (MELE CATERINA) contro T. (PIERETTI MARIA CRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/01/2016

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 011 GIUDICATO ESTERNO

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Giudicato formatosi in un diverso processo fra le stesse parti - Attività di accertamento e di interpretazione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.

*In tema di giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso giudizio, la deducibilità con ricorso per cassazione della violazione dell'art. 2909 c.c., ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., è possibile solo nel caso in cui il giudice di merito abbia erroneamente accertato ed interpretato il giudicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Conformi:* N. 26523 del 2006 Rv. 594116 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 17310 del 19/08/2020 (Rv. 658895 - 01)

*Presidente:* **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** (Conf.)

C. (PASQUALI SANDRO) contro C. (CASCIERE DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/01/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Giudicato esterno - Dedotta inesistenza da parte del ricorrente della preclusione del giudicato esterno invece predicata dalla sentenza d'appello - Contenuto del ricorso - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità - Conseguenze.

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 003 ECCEZIONE DI GIUDICATO

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO In genere.

*Nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 5508 del 2018 Rv. 647532 - 01, N. 15737 del 2017 Rv. 644674 - 01

---

### 16. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 16015 del 28/07/2020 (Rv. 658514 - 01)

*Presidente:* **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 11/04/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 257 TERMINI BREVI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI "Dies a quo" - Notificazione della sentenza o di un'impugnazione - Decorrenza del termine breve per il notificante - Momento rilevante - Perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario - Fondamento - Fattispecie.

*La notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione (nella specie, non iscritta a ruolo e, quindi, seguita dalla notifica di una seconda impugnazione) evidenziano la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. a carico del notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall'altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 360, *Massime precedenti Conformi*: N. 9258 del 2015 Rv. 635337 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 15395 del 20/07/2020 (Rv. 658707 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

M. (*SILIPO MARCO*) contro M. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 15/12/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 004 APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE Appello - Ricorso per cassazione - Proposizione del gravame ad un giudice incompetente - Decadenza dall'impugnazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

*Il principio secondo il quale la proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza dall'impugnazione non trova applicazione quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello concesso dalla legge, quale il ricorso per Cassazione invece dell'appello. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso la decisione del tribunale di diniego della protezione internazionale, trattandosi di domanda "ratione temporis" regolata dal d.lgs. n. 150 del 2011 e dunque ancora soggetta ad appello). (conforme Cass. n. 1666 del 1984).*

Riferimenti normativi: Legge 13/04/2017 num. 46

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19

Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 323

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 14147 del 08/07/2020 (Rv. 658415 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

T. (*BETTI VITTORIO*) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/08/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 251 TERMINI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Deposito della decisione durante il periodo feriale - Decorrenza del termine di sei mesi per l'impugnazione - Giorno di inizio e di scadenza di tale termine - Individuazione.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 238 SOSPENSIONE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

*In tema di sospensione dei termini processuali, in caso di deposito della decisione durante il cd. periodo feriale, l'individuazione del termine di sei mesi per l'impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, ex art. 1 della l. n. 742 del 1969, in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere il primo giorno utile dopo la sospensione feriale, ovvero il 1° settembre di ogni anno, che va, quindi, computato; il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.p.c., non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum", spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione, ovvero il 1° marzo dell'anno successivo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 2

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, *Massime precedenti Vedi:* N. 7112 del 2017 Rv. 644757 - 01, N. 17313 del 2015 Rv. 636514 - 01, N. 3787 del 2018 Rv. 647117 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 17640 del 25/08/2020 (Rv. 658722 - 01)

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

C. (LEGGIO ROSA) contro D. (CIANCIO MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/08/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 237 COMPUTO

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Computo dei termini processuali mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri.

*Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 155

Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Civ. art. 2963 com. 4

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, *Massime precedenti Vedi:* N. 3787 del 2018 Rv. 647117 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 15029 del 15/07/2020 (Rv. 658424 - 01)

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *Relatore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

P. (PROZZO ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/07/2012

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 133 PROCEDIMENTO CIVILE - 237 COMPUTO

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Computo dei termini processuali mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - "Ex numero" - Esclusione - Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri - Fondamento.

*Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., devono aggiungersi 46 giorni [oggi 30] computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 1, comma 1, della l. n. 742 del 1969 (nella formula vigente "ratione temporis"), non dovendosi tener conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre [oggi 30 agosto] di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Pertanto si verifica il doppio computo del periodo feriale nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155

Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Civ. art. 2963 com. 4

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, *Massime precedenti Conformi*: N. 22699 del 2013 Rv. 628576 - 01

*Massime precedenti Vedi*: N. 3787 del 2018 Rv. 647117 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza** n. 17577 del 21/08/2020 (Rv. 658886 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CALAFIORE DANIELA**. Relatore: **CALAFIORE DANIELA**.

S. (PERUSI STEFANO) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/10/2014

### 133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale - Fattispecie.

*In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, spedito a mezzo PEC alle 20.21 dell'ultimo giorno utile per la proposizione, non era stato accettato immediatamente ma il giorno successivo, senza che il notificante si fosse attivato per la ripresa del procedimento notificatorio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153, Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 325

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 326

Cod. Proc. Civ. art. 370, Legge 21/01/1994 num. 53

*Massime precedenti Conformi:* N. 20700 del 2018 Rv. 650482 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2195 del 2019 Rv. 652327 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 15994 del 28/07/2020 (Rv. 658787 - 01)

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. *Estensore:* **SCARPA ANTONIO**. *Relatore:* **SCARPA ANTONIO**.

A. (FAVARO' MARCO) contro A. (CACCIOLA FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/11/2018

071 DIVISIONE - 086 DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Creditore ipotecario o terzo acquirente - Qualità di litisconsorte necessario - Esclusione - Limiti - Conseguenze in tema di integrazione del contraddittorio in appello.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 206 CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE In genere.

*I creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti hanno diritto ad intervenire nella divisione, ex art. 1113, comma 1, c.c., ma non ne sono parti necessarie, assumendo la posizione di litisconsorti, con la conseguente necessità d'integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, ex art. 331 c.p.c., soltanto con l'effettivo intervento in causa, anche a seguito di chiamata in giudizio, ex art. 1113, comma 3, c.c., la quale costituisce un onere per i comunisti, sui quali grava l'obbligo di salvaguardare il diritto d'intervento dei creditori iscritti e dei cessionari oppositori o trascriventi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1113

Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 103

Cod. Proc. Civ. art. 331

*Massime precedenti Vedi:* N. 19529 del 2012 Rv. 624311 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 14094 del 07/07/2020 (Rv. 658412 - 01)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE**. *Estensore:* **POSITANO GABRIELE**. *Relatore:* **POSITANO GABRIELE**.

P. (MALAFRONTA ANTONIO) contro G. (GRIMALDI VINCENZO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 29/10/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 218 TARDIVE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Capo della decisione diverso da quello impugnato in via principale o motivo diverso di impugnazione dello stesso capo - Ammissibilità - Fondamento.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333

Cod. Proc. Civ. art. 335, Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Conformi: N. 18415 del 2018 Rv. 649766 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 27616 del 2019 Rv. 655641 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14596 del 09/07/2020** (Rv. 658319 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

P. (COSI SAVERIO) contro E.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 11/01/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 190 RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Presupposti - Controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale - Ammissibilità - Impugnazione adesiva - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 218 TARDIVE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

*L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, sia nelle forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall'impugnante principale, tutte le volte che, nel caso concreto, il gravame di uno qualsiasi dei litisconsorti, se accolto, comporterebbe un pregiudizio per l'impugnante incidentale tardivo poiché darebbe luogo ad una sua soccombenza totale o, comunque, più grave di quella stabilita nella decisione gravata. (Nella fattispecie, la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro l'impugnante principale ma avverso un capo di sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, ravvisando l'interesse della parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333

Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi: N. 5876 del 2018 Rv. 648826 - 02

Massime precedenti Difformi: N. 20040 del 2015 Rv. 636840 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4640 del 1989 Rv. 464074 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 17614 del 24/08/2020 (Rv. 658685 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**.

B. (MANERBA ANDREA) contro S. (ROMANELLI GUIDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/04/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 218 TARDIVE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE  
Impugnazione incidentale tardiva - Adesiva a quella principale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

*Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro il ricorrente principale, ritenendo l'interesse all'impugnazione sorto già in conseguenza dell'emanazione della sentenza di appello e non per effetto del ricorso principale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 334

Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 371, *Massime precedenti Conformi*: N. 20040 del 2015 Rv. 636840 - 01

*Massime precedenti Diformi*: N. 14596 del 2020 Rv. 658319 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 13849 del 06/07/2020 (Rv. 658299 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **OLIVIERI STEFANO**. Relatore: **OLIVIERI STEFANO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

D. (FONTANA RICCARDO) contro I.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 001 IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE  
Proposizione di impugnazione principale - Mancata impugnazione incidentale della controparte - Sua successiva impugnazione principale contro la stessa sentenza - Omessa riunione per mancata comunicazione della pluralità di impugnazioni - Decisione sulla prima impugnazione - Conseguenze - Fattispecie.

*La parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), qualora proponga la propria avverso la medesima sentenza separatamente, in via principale anziché incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.; in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni, mentre non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*333 c.p.c. sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successive alla prima.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 333

Cod. Proc. Civ. art. 335, Costituzione art. 111

*Massime precedenti Vedi:* N. 7096 del 2016 Rv. 639296 - 01

---

### 17. APPELLO

*Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 17268 del 19/08/2020 (Rv. 658936 - 01)*

*Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **RIVERSO ROBERTO**. Relatore: **RIVERSO ROBERTO**.*

*V. (DE GIORGI TONY LUIGI) contro I. (PULLI CLEMENTINA)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 13/06/2018*

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Dedotto difetto di specificità dei motivi di appello - Sindacato del giudice di legittimità - Contenuto - Rinvio "per relationem" alla comparsa conclusionale di primo grado - Sufficienza - Condizioni.

*Quando col ricorso per cassazione venga denunciata la violazione dell'art. 342 c.p.c. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. nella l. n. 134 del 2012) in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, potendo ritenere assolto l'onere di specificazione dei motivi d'appello quando il rinvio al contenuto della comparsa conclusionale di primo grado (operato dall'appellante) non abbia costituito un mero richiamo "per relationem", ma si sia coniugato con l'espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 2 lett. 4

Decreto Legge 12/06/2012 num. 83

CORTE COST. PENDENTE

Legge 07/08/2012 num. 134

CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 25308 del 2014 Rv. 633637 - 01

---



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 17595 del 21/08/2020 (Rv. 658900 - 02)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

E. (PETRONIO UGO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/11/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 077 NUOVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio pendente in primo grado alla data del 30 aprile 1995 - Applicazione, in appello, dell'articolo 345 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 353 del 1990 - Sussistenza.

*In tema di ammissione di prove nuove nel grado di appello, relativamente ai giudizi iniziati, in prime cure, in epoca anteriore al 30 aprile 1995, trova applicazione l'art. 345 c.p.c. nella formulazione risultante per effetto dell'art. 36 della l. n. 581 del 1950 e, quindi, nella versione precedente alle modifiche di cui alla l. n. 353 del 1990.*

Riferimenti normativi: Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52

Legge 14/07/1950 num. 581 art. 36

Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 12744 del 2006 Rv. 590106 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 15488 del 21/07/2020 (Rv. 658677 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

E. (CARBONI GIANFRANCO) contro B. (PARENTI LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 07/01/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 077 NUOVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Valutazione, positiva o negativa, sul carattere di indispensabilità - Obbligo di espressa motivazione - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di giudizio di appello, l'art. 345, comma 3, c.p.c., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (nel testo applicabile "ratione temporis"), nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3

Legge 26/11/1990 num. 353, Massime precedenti Conformi: N. 16745 del 2014 Rv. 631949 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 13721 del 03/07/2020 (Rv. 658135 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

H. (NOVELLO ANTONINO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 23/03/2018

063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - 283 STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda principale accolta in primo grado - Domanda subordinata rimasta assorbita - Riproposizione in appello - Necessità - Omissione - Conseguenze - Presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. - Fattispecie.

*L'appellato che abbia ottenuto l'accoglimento della sua domanda principale nel giudizio di primo grado è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest'ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell'impugnazione. (nella specie la S.C. ha ritenuto come rinunciata la domanda di protezione umanitaria non riproposta dal ricorrente in appello in un giudizio in cui il giudice di primo grado aveva accolto la sua richiesta di protezione umanitaria, ma la corte territoriale aveva poi riformato la decisione, negando la protezione sussidiaria e non pronunciando in materia di protezione umanitaria).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32

Massime precedenti Conformi: N. 7457 del 2015 Rv. 635000 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 17718 del 25/08/2020 (Rv. 658902 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

C. (DOLEI DARIO MARIA) contro D. (CORSARO ELIO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/09/2015

138 PROVA CIVILE - 168 DEL GIURAMENTO DECISORIO

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - GIURAMENTO DEFERITO D'UFFICIO - DEL GIURAMENTO DECISORIO Deferimento con l'atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente né da difensore munito di procura speciale - Inammissibilità - Sanabilità - Esclusione.

*È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì dal difensore dotato soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se questa comprenda la facoltà di "deferire i giuramenti di rito" e nonostante il giuramento sia stato comunque ritualmente deferito in primo grado; l'inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 3

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 233, Cod. Proc. Civ. art. 157

*Massime precedenti Vedi:* N. 22805 del 2014 Rv. 633249 - 01, N. 9927 del 2004 Rv. 573073 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 15660 del 23/07/2020 (Rv. 658777 - 01)

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.**

*Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

B. (FERRARA SALVATORE) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/11/2017

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 038 COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO Art. 276, comma 1, c.p.c. - Interpretazione - Immutabilità del collegio partecipante all'ultima attività processuale (discussione ovvero precisazione delle conclusioni) prima della decisione - Necessità - Violazione - Nullità della sentenza.

*Ai sensi dell'art. 276, comma 1, c.p.c., alla deliberazione della decisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione", e la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. In grado di appello, pertanto, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 352, *Massime precedenti Conformi:* N. 4925 del 2015 Rv. 634690 - 01

---

### 18. RICORSO PER CASSAZIONE

#### 18.1. INTERESSE A RICORRERE

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 17182 del 14/08/2020 (Rv. 658567 - 01)

*Presidente:* **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

*Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

C. (COLARUSSO ROMANO) contro G. (CIGLIOLA GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 06/05/2016

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 027 PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Decisione fondata su una prima ragione - Enunciazione di altra ragione per il caso di infondatezza della prima - Distinte "rationes decidendi" - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione di entrambe - Necessità.

*La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erranea, non incorre nel vizio di*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 323

Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 342

*Massime precedenti Conformi:* N. 10815 del 2019 Rv. 653585 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 13880 del 06/07/2020 (Rv. 658309 - 01)

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

*Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *P.M. MISTRI CORRADO.* (Conf.)

M. (IERADI MARCO) contro A. (GIUFFRE' BRUNO GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/09/2017

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 027 PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Sentenza fondata su plurime ed autonome "rationes decidendi" - Impugnazione soltanto di una o di alcune - Conseguenze - Carezza di interesse all'esame delle ragioni impugnate - Esclusione - Rilevazione da parte del giudice dell'impugnazione della formazione del giudicato - Necessità.

*Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carezza di interesse.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 324, *Massime precedenti Conformi:* N. 14740 del 2005 Rv. 582931 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 18641 del 2017 Rv. 645076 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza** n. 17159 del 14/08/2020 (Rv. 658829 - 02)

*Presidente:* **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M. CELESTE ALBERTO.* (Conf.)

A. (MARESCA ARTURO) contro M. (MINUCCI STEFANO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/10/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 131 INTERESSE AL RICORSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Impugnazione diretta alla sola modifica della motivazione in mancanza di soccombenza anche parziale - Interesse ad impugnare - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Il ricorso per cassazione proposto al solo scopo di modificare la motivazione della sentenza impugnata - fermo restando il dispositivo - deve ritenersi inammissibile per difetto di un interesse attuale ad ottenere la rimozione di una pronuncia sfavorevole, tanto più ove risulti investita, come nel caso di specie, la motivazione in diritto, che può essere autonomamente corretta dalla Corte di cassazione, ex art. 384, comma 2, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 323

Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2, *Massime precedenti Conformi:* N. 13010 del 2003 Rv. 566596 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 18130 del 31/08/2020 (Rv. 658964 - 01)

*Presidente:* **GORJAN SERGIO**. *Estensore:* **SCARPA ANTONIO**. *Relatore:* **SCARPA ANTONIO**. *P.M. DE RENZIS LUISA*. (Diff.)

F. (ROMANO ALESSANDRO) contro T. (REDAELLI DE ZINIS ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/03/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 042 CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Opposizione di terzo avverso la sentenza di appello oggetto di ricorso per cassazione - Accoglimento dell'opposizione nel corso del giudizio di legittimità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 258 OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE In genere.

*Nel caso in cui la sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione sia stata annullata dal giudice "a quo", in accoglimento di un'opposizione di terzo proposta ai sensi dell'art. 404 c.p.c., deve ritenersi venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso medesimo, con conseguente dichiarazione di inammissibilità di quest'ultimo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 404, Cod. Proc. Civ. art. 360, *Massime precedenti Conformi:* N. 3442 del 2005 Rv. 581117 - 01

---

### 18.2. MOTIVI

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 15517 del 21/07/2020 (Rv. 658556 - 01)

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO**. *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO*. (Conf.)

B. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TORINO, 30/03/2011

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 187 INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Ricorso per cassazione - Censure - Attinenza al "decisum" della sentenza impugnata - Necessità - Difetto - Conseguenze - Fattispecie.

*La proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*un "non motivo". L'esercizio del diritto di impugnazione, infatti, può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicito si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso fondato su un unico motivo denunciante plurimi profili e le cui argomentazioni erano formulate in modo perplesso, tale da non consentire di enucleare le specifiche ragioni a fondamento di ciascuna doglianza).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 17125 del 2007 Rv. 600543 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 16700 del 05/08/2020 (Rv. 658610 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**.

Relatore: **MERCOLINO GUIDO**.

D. (STICCHI DAMIANI ERNESTO) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/06/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 187 INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Denuncia di violazione e falsa applicazione della legge - Deduzione del motivo - Contenuto - Fattispecie.

*Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelleggibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione di inammissibilità del motivo, sollevato dalla difesa del controricorrente, in quanto, nonostante l'assenza di specifici riferimenti ad una delle ipotesi previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c., il richiamo alle norme che disciplinano l'istituto delle riserve nell'appalto di opere pubbliche e le limitazioni alla prova testimoniale dei contratti, accompagnato dalla puntuale indicazione della statuizione impugnata e dall'illustrazione delle ragioni del denunciato contrasto, consentivano di cogliere immediatamente la questione, riconducibile al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., avente ad oggetto la possibilità di provare per testimoni la causa della mancata o tardiva formulazione delle riserve).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 24298 del 2016 Rv. 642805 - 02

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. L - , **Ordinanza** n. 17570 del 21/08/2020 (Rv. 658544 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **ARIENZO ROSA**. Relatore: **ARIENZO ROSA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (FALLETI GIANCARLO) contro J. (NATALE PIERO MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/06/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 187 INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Denuncia di violazione e falsa applicazione della legge - Modalità di deduzione - Criteri - Fattispecie.

*Quando nel ricorso per cassazione è denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inammissibilità del motivo con cui si lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2113 c.c., senza confutare il percorso motivazionale con cui il giudice di merito aveva ricondotto le modifiche delle provvigioni all'alveo delle rinunzie, ma asserendone semplicemente la nullità in quanto frutto di atti unilaterali del preponente).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 635 del 2015 Rv. 634359 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 18092 del 31/08/2020 (Rv. 658840 - 02)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

T. (SAPONARA MARCO) contro E. (MARCONI FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/03/2019

138 PROVA CIVILE - 228 VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Violazione dell'art. 116 c.p.c. - Presupposti.

*In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) ricorre solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11892 del 2016 Rv. 640193 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. L - , **Sentenza** n. 17313 del 19/08/2020 (Rv. 658541 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

P. (RUSICH SONIA) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/12/2017

138 PROVA CIVILE - 212 ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Precetto ex art. 2697 c.c. - Violazione - Configurabilità - Condizioni - Errata valutazione circa l'assolvimento dell'onere probatorio - Sussistenza della predetta violazione - Esclusione.

*La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 19064 del 2006 Rv. 592634 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13395 del 2018 Rv. 649038 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza** n. 17196 del 17/08/2020 (Rv. 658536 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **PAGETTA ANTONELLA**. Relatore: **PAGETTA ANTONELLA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

S. (FIAMMERI FIAMMETTA) contro C. (MARAZZA MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/12/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 146 VIZI DI MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Contraddittorietà della motivazione - Configurabilità - Condizioni - Denuncia di contraddizione tra valutazioni dei giudici di primo e di secondo grado - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Contraddittorietà tra affermazioni contenute nella sentenza e contenuto di altre prove e documenti - Rilevanza - Esclusione.

*Il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunciata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudice di prime cure, né in caso di contrasto - pur denunciabile sotto altri profili - tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 13248 del 2020 Rv. 658088 - 01, N. 6787 del 2000 Rv. 536854 - 01, N. 2427 del 2004 Rv. 569997 - 01, N. 12096 del 2018 Rv. 648978 - 01

---



### 18.3. PRONUNCE DI EQUITÀ' DEL GIUDICE DI PACE

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 14609 del 09/07/2020 (Rv. 658481 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

E. (BIANCO ANGELAROSA) contro G.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 22/05/2018

134 PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - 012 POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE Giudice di pace - Controversie di valore inferiore a millecento euro - Pronuncia secondo equità - Necessità - Ricorso per Cassazione - Limiti - Fattispecie.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 069 SECONDO EQUITÀ'

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITÀ' In genere.

*In tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro (limite indicato dall'art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo "ratione temporis" applicabile), la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice; ne consegue che le regole di equità devono ritenersi utilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per violazione di legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime precedenti Conformi: N. 26528 del 2006 Rv. 594117 - 01

---

### 18.4. RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 15995 del 28/07/2020 (Rv. 658464 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

M. (MONTONE VINCENZO) contro I. (PROCOPIO CATERINA MARIA DOMENICA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2018

046 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - 076 NOMINA E REVOCA

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA Domanda di revoca dell'amministratore ex art. 1129 c.c. - Statuizione adottata in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 172 DECRETI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI In genere.

*In tema di condominio negli edifici, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, abbia provveduto sulla domanda di revoca dell'amministratore, al fine di proporre, sotto forma di vizi "in*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*iudicando" o "in procedendo", censure che rimettano in discussione la sussistenza o meno di gravi irregolarità nella gestione (nella specie, riconducibili alla mancata convocazione dell'assemblea), perché tale statuizione, adottata all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è priva di efficacia decisoria e non incide su situazioni sostanziali di diritti o "status", potendo invece il decreto essere impugnato davanti al giudice di legittimità limitatamente alla statuizione sulle spese di giudizio, concernente posizioni giuridiche soggettive di debito e credito, che discendono da un autonomo rapporto obbligatorio.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Cod. Civ. art. 1129, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 64

Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 7623 del 2019 Rv. 653375 - 01, N. 14524 del 2011 Rv. 618326 - 01

---

### 18.5. RICORSO PER SALTUM

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 18105 del 31/08/2020 (Rv. 658766 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

L. (LIGUORI MICHELE) contro A. (FERRARO MARCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/05/2018

149 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - 240 CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE -

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA, DIFFERENZE E RAPPORTI CON LA AZIONE REVOCATORIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE - Oggetto - Diritti dispositivi di natura processuale - Esercizio - Impugnazione di sentenze sfavorevoli al debitore da parte del creditore surrogante - Esercizio per la prima volta con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

*L'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c. non può essere esercitata, per la prima volta, attraverso la proposizione del ricorso per Cassazione, "omisso medio" (senza, cioè, avere esercitato la medesima azione nella precedente sede di appello, ovvero avendola ivi erroneamente esercitata), non presentando essa caratteri morfologici meramente "rappresentativi" - tali, cioè, da consentire al soggetto in surroga di inserirsi nel processo in forza di un sottostante rapporto, del tutto indifferente per il terzo cui la domanda è rivolta - bensì connotandosi come attuazione di un potere (attraverso l'esercizio della relativa azione) il cui accertamento processuale è compito necessario del giudice e presuppone una indagine di fatto non compresa nei limiti strutturali e funzionali del giudizio di legittimità (limiti non mutati, "in parte qua", per effetto della modifica dell'art. 384 del codice di rito, sì come novellato dalla l. n. 353 del 1990, che consente alla S.C. una decisione di merito qualora non risultino necessari ulteriori accertamenti in fatto), poiché tale giudizio, a differenza dell'appello, presuppone una impugnativa di tipo "straordinario" (ovvero ad effetto devolutivo delimitato), che non dà luogo ad una nuova valutazione del merito della causa, bensì alla sola revisione della conformità alla legge (sostanziale o processuale) dell'attività giurisdizionale esercitata e dell'esattezza della pronuncia in diritto resa con la sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900

Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 384, Legge 26/11/1990 num. 353, Massime precedenti Conformi: N. 9747 del 1997 Rv. 508605 - 01

## 18.6. RICORSO

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 16807 del 07/08/2020 (Rv. 658773 - 02)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. Relatore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BELLANTE PIERO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 15/12/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 094 DI DOCUMENTI NUOVI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Termini di notificazione del ricorso - D.m. di proroga dei termini - Disciplina di cui all'art. 372 cc.p.c. - Fondamento.

*Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, il decreto del Ministro della giustizia che, attestando il periodo di mancato funzionamento di un pubblico ufficio, disponga la proroga dei termini per la notificazione del ricorso, deve essere prodotto nel rispetto delle regole valedoli per i documenti il cui deposito è ammissibile in sede di legittimità e, in particolare, in ossequio all'art. 372 c.p.c., trattandosi di atto avente natura amministrativa meramente ricognitivo delle circostanze a cui la legge ricollega la proroga, come tale privo di valore normativo e perciò sottratto all'operatività del principio "iura novit curia".*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372, Massime precedenti Conformi: N. 26784 del 2011 Rv. 620672 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza** n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641 - 01)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

A. (VADALA' GIOVANNI ROCCO) contro B. (MACRI' FRANCESCO MARIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 30/05/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 135 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Rilascio - Modalità - Art. 365 c.p.c. - Requisito dell'iscrizione dell'avvocato nell'apposito albo - Necessità di espressa menzione dell'iscrizione nel ricorso - Esclusione.

*Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 365 c.p.c., è necessario che lo stesso sia sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo speciale, munito di mandato a margine o in calce all'atto, o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso, senza, tuttavia, che sia prescritto che di tale iscrizione venga fatta espressa menzione nel ricorso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi: N. 15338 del 2012 Rv. 623807 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 17901 del 27/08/2020 (Rv. 658572 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

F. (PONZIANI GUIDO) contro D. (LICATA MICHELE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/05/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 135 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura speciale - Rilascio in data successiva alla sentenza impugnata - Necessità - Fondamento - Procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado conferita per tutti i gradi di giudizio - Ricorso per cassazione proposto in forza di tale atto - Inammissibilità.

*La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso è inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell'atto introduttivo di primo grado, ancorché per tutti i gradi di giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi: N. 19226 del 2014 Rv. 633148 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 13263 del 01/07/2020 (Rv. 658373 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

U. (PIZZUTELLI GIUSEPPE) contro P. (CUTRONA FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 136 CONTENUTO E FORMA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura rilasciata nell'atto di appello - Idoneità - Esclusione - Fondamento.

*In materia di processo civile, è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello, essendo quest'ultima inidonea allo scopo perché conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e, pertanto, in contrasto con l'obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi: N. 7181 del 2003 Rv. 562867 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. L - , **Ordinanza** n. 17224 del 18/08/2020 (Rv. 658539 - 01)

Presidente: **TORRICE AMELIA.** Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** P.M. **CIMMINO ALESSANDRO.** (Conf.)

C. (TIGANO FABRIZIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 17/11/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 082 CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Principio di specificità ex art. 366 c.p.c. - Deduzione, modalità e contenuto dei singoli motivi - Individuazione.

*In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 18421 del 2009 Rv. 609255 - 01, N. 11603 del 2018 Rv. 648533 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 15333 del 17/07/2020 (Rv. 658367 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO.** Relatore:

**DOLMETTA ALDO ANGELO.**

A. (TRINCO STEFANO) contro M. (GIEBELMANN ANGELA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRENTO, 19/05/2016

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 040 LITE TEMERARIA

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Ricorso per cassazione - Contenuto - Violazione art. 366 c.p.c. - Responsabilità processuale aggravata - Sussistenza - Fattispecie.

*Sussiste la responsabilità aggravata del ricorrente, ex art. 96, comma 3, c.p.c., per la redazione da parte del suo difensore di un ricorso per cassazione contenente motivi del tutto generici ed indeterminati, in violazione dell'art. 366 c.p.c., rispondendo il cliente delle condotte del proprio avvocato, ex art. 2049 c.c., ove questi agisca senza la diligenza esigibile in relazione ad una prestazione professionale particolarmente qualificata, quale è quella dell'avvocato cassazionista. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione, che si limitava a ripetere l'atto di citazione in appello, a sua volta riprodotto la comparsa conclusionale del primo grado).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366

Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Conformi: N. 14035 del 2019 Rv. 654111 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 14347 del 08/07/2020 (Rv. 658386 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

G. (**GILARDONI MASSIMO**) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 08/10/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 090 DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito di copia non integrale della sentenza impugnata - Improcedibilità del ricorso – Condizioni- Fattispecie.

*La produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. solo ove non consenta di dedurre con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C., pur mancando nella copia depositata una pagina del provvedimento impugnato, ha ritenuto comunque di poter evincere l'oggetto della controversia da detta copia e le ragioni della decisione da quanto rappresentato dal ricorrente e dall'unico motivo proposto).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2, *Massime precedenti Conformi*: N. 14426 del 2018 Rv. 649204 - 01

---

### 18.7. PROCEDIMENTO

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 15308 del 17/07/2020 (Rv. 658474 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

V. (**MUCCIO NICOLINA GIUSEPPINA**) contro P. (**LA SALA ANTONIO CARLO**)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/10/2013

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 093 DEL RICORSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Ricorso per Cassazione - Ordinanza di integrazione del contraddittorio ex art. 371 bis c.p.c. - Deposito dell'atto di integrazione oltre il termine concesso - Conseguenze.

*Qualora la Corte di cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., il deposito del relativo atto di integrazione oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso, comporta l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso in cassazione, restando del tutto irrilevante un tardivo deposito dell'atto integrativo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

*Massime precedenti Conformi*: N. 26141 del 2013 Rv. 628653 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 18079 del 31/08/2020 (Rv. 658763 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

C. (BARBIERI CARLO) contro C. (ROMEO FULVIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/09/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 249 DELL'ESECUZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE Sentenza di appello - Spese del relativo procedimento - Liquidazione - Oneri a carico dell'istante - Produzione dei documenti del procedimento incidentale - Modalità - Mediante memoria non notificata - Condizioni - Presenza della controparte all'udienza e rispetto del contraddittorio - Necessità.

*La richiesta di pronuncia, in sede di legittimità, sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, può essere esaminata alla condizione che l'istanza, e i relativi documenti da produrre, siano stati notificati alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato comunque rispettato in ragione della sua presenza all'udienza, così da permetterle di interloquire sul punto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101

Cod. Proc. Civ. art. 372, Cod. Proc. Civ. art. 373, Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Conformi: N. 21198 del 2015 Rv. 637485 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24201 del 2018 Rv. 651132 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 14098 del 07/07/2020 (Rv. 658505 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **POSITANO GABRIELE**. Relatore: **POSITANO GABRIELE**.

D. (DUCA GIUSEPPE) contro T.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 26/09/2019

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 018 DISTRAZIONE DELLE SPESE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Richiesta di distrazione delle spese in sede di legittimità – Mancata riproposizione nella memoria ex art. 378 c.p.c. – Rilevanza – Esclusione – Fondamento – Differenza fra procedimenti definiti in seguito ad udienza pubblica o in camera di consiglio - Esclusione.

*In tema di giudizio di legittimità – si svolga esso nella forma della camera di consiglio, ovvero della pubblica udienza -, la mancata riproposizione, nella memoria ex art. 378 c.p.c., dell'istanza di distrazione delle spese processuali non implica tacita rinuncia alla stessa, non rivestendo tale memoria la funzione di ribadire o precisare le conclusioni svolte negli atti introduttivi, bensì di illustrare i motivi o le difese articolate, rispettivamente, nel ricorso e nel controricorso e di replicare alle difese contenute nel detto controricorso, nonché di segnalare mutamenti della giurisprudenza o sopravvenienze normative rilevanti e, eventualmente, di richiedere la distrazione delle spese.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 378

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 12111 del 2014 Rv. 630965 - 01, N. 22887 del 2019 Rv. 654941 - 01

---

### 18.8. PROCEDIMENTO CAMERALE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 17893** del 27/08/2020 (Rv. 658757 - 01)

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

R. (*GRECO MARCO*) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 168 MEMORIE DI PARTE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE Memorie ex art. 380 bis c.p.c. - Deduzione di nuove censure - Esclusione.

*Nel giudizio civile di legittimità, la memoria di cui all'art. 380 bis c.p.c. non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile la deduzione di una nullità verificatasi nel giudizio d'appello - in particolare, il vizio di individuazione della "giusta parte" processuale - perché prospettante un ulteriore motivo di impugnazione, inerente ad un vizio rilevabile d'ufficio soltanto nel relativo grado).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 24007 del 2017 Rv. 645587 - 01, N. 30760 del 2018 Rv. 651598 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11097 del 2006 Rv. 588613 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18127** del 31/08/2020 (Rv. 658962 - 01)

*Presidente:* **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

F. (*TESTONI BLASCO FERDINANDO*) contro G. (*SILECI GIUSEPPE*)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/11/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 170 PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Deposito di una prima memoria - Possibilità di deposito di memorie successive - Sussistenza - Condizioni.

*L'art. 380-bis.1 c.p.c. consente alle parti di depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, sicché non può intendersi preclusa alla medesima parte, nel rispetto dell'anzidetto termine, la presentazione di più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi la consumazione del potere di difesa scritta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 378

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 4177 del 2008 Rv. 601880 - 01



Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 17893** del 27/08/2020 (Rv. 658757 - 02)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

R. (GRECO MARCO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Rinuncia del difensore ad uno o più motivi - Disposizione dei diritti sostanziali della parte - Configurabilità - Condizioni - Accertamento "a posteriori" - Necessità - Conseguenze.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 197 RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE In genere.

*La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore nel caso in cui, all'esito di un accertamento "a posteriori", risulti implicare una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comporti la disposizione del diritto in contesa, essendo così rimessa alla discrezionalità del difensore stesso e, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Vedi: N. 3941 del 1997 Rv. 504102 - 01, N. 22269 del 2016 Rv. 642643 - 01

---

### 18.9. DECISIONE

Sez. L - , **Ordinanza n. 17315** del 19/08/2020 (Rv. 658543 - 01)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

B. (CORBO NICOLA) contro P. (PRISCO RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/05/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 147 POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Decisione del ricorso nel merito - Presupposti - Fattispecie.

*Nel caso di cassazione della sentenza impugnata per violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., solo se le questioni dibattute siano di puro diritto, mentre, qualora siano coinvolte questioni di fatto, è inevitabile l'annullamento con rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che costituisse "quaestio facti", ai fini della salvaguardia della restante parte del contratto in caso di nullità parziale, valutare se i contraenti avrebbero concluso ugualmente il contratto senza la parte colpita da nullità).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2, Massime precedenti Vedi: N. 24866 del 2017 Rv. 645974 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20935 del 2009 Rv. 610517 - 01*

---

### 19. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14601 del 09/07/2020** (Rv. 658322 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

P. (GUIDONI ANTONELLA) contro C. (MANCINI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 001 IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale non definitivo – Esecuzione fondata su tale titolo – Caducazione successiva alla conclusione dell'esecuzione – Rimedi in favore del debitore.

*Nel caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell'esecuzione forzata legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio per la ripetizione dell'indebito che, avendo ad oggetto un credito fondato su prova scritta, può assumere le forme del procedimento d'ingiunzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 487

Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Civ. art. 2033, Cod. Proc. Civ. art. 633, *Massime precedenti Vedi: N. 29347 del 2019 Rv. 655796 - 01*

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14602 del 09/07/2020** (Rv. 658323 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

L. (MURRU GIOVANNI) contro B. (TULUI FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/10/2016

079 ESECUZIONE FORZATA - 084 INTERVENTO - IN GENERE - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - IN GENERE Intervento nell'espropriazione forzata - Natura di "domanda proposta nel corso del giudizio" - Effetti - Interruzione e sospensione della prescrizione - Decorrenza e termini.

127 PRESCRIZIONE CIVILE - 008 CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUPTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE In genere.

*Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2943

Cod. Civ. art. 2945

Cod. Proc. Civ. art. 499, Cod. Proc. Civ. art. 500

*Massime precedenti Conformi:* N. 26929 del 2014 Rv. 633746 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 14599 del 09/07/2020 (Rv. 658332 - 01)

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **D'ARRIGO COSIMO.** *Relatore:* **D'ARRIGO COSIMO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

*V. (GIUSINO MASSIMO) contro C. (VALENZI ILARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/02/2016

079 ESECUZIONE FORZATA - 113 ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Quietanza di pagamento priva di data certa anteriore al pignoramento – Opponibilità al condomino che agisca in sede esecutiva sui crediti del debitore esecutato verso il suo condominio – Esclusione – Fondamento – Valore probatorio in caso di sua opponibilità – Limiti.

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 053 QUIETANZA - IN GENERE

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE In genere.

*La quietanza di pagamento priva di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell'art. 2704 c.c., al condomino che sottoponga ad espropriazione forzata ex artt. 543 ss. c.p.c. i crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del proprio condominio, essendo egli terzo estraneo al rapporto contrattuale dal quale origina l'oggetto del pignoramento; in ogni caso, tale quietanza, ove opponibile al condomino procedente, non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 c.c., trattandosi di "res inter alios acta", ma, quale prova atipica dal valore meramente indiziario, può essere liberamente contestata dal creditore e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri elementi probatori acquisiti al processo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2704

Cod. Proc. Civ. art. 543

Cod. Civ. art. 2702

Cod. Civ. art. 1199

*Massime precedenti Vedi:* N. 24867 del 2018 Rv. 651366 - 01, N. 13234 del 2017 Rv. 644281 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 16061 del 28/07/2020 (Rv. 658679 - 01)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)*

*S. (SPALLIERI ANTONIO) contro E. (BRIGUGLIO ANTONIO)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 07/11/2014

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 043 SPESE DI REGISTRAZIONE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - SPESE DI REGISTRAZIONE Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Difensore dichiarato distrattario - Legittimazione alla registrazione dell'ordinanza - Sussistenza - Conseguenze.

*Laddove il giudice dell'esecuzione pronunci, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente - nella specie, riconoscendogli una somma a soddisfo del residuo credito per spese della procedura, oltre "spese successive occorrente (copie, notifica, imposta di registrazione dell'ordinanza)" - la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell'ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano "ex lege" a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c. Ne consegue che, qualora il difensore distrattario abbia chiesto detta registrazione, pagandone la relativa imposta, adempie un'obbligazione tributaria solidale nell'interesse del creditore procedente e per effetto del pagamento acquista il diritto di regresso che sarebbe spettato alla parte, nel cui interesse è stato eseguito, nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95

Cod. Proc. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 1203

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57, *Massime precedenti Vedi:* N. 21686 del 2017 Rv. 645713 - 01, N. 29158 del 2018 Rv. 651544 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 14597 del 09/07/2020 (Rv. 658320 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

C. (COSI SAVERIO) contro G. (RANUCCI LUISA)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/06/2016

### 079 ESECUZIONE FORZATA - 114 DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Pignoramento presso terzi avente ad oggetto un credito già azionato in via esecutiva - Possibili condotte del terzo pignorato - Onere di dichiarazione del medesimo terzo - Conseguenti poteri del "creditor creditoris".

*Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato, a seconda dei tempi delle due procedure, può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui sia stata già pronunciata l'ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione del proprio creditore con i creditori che quel credito hanno pignorato, oppure ha l'onere di dichiarare quella circostanza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario sia del "creditor creditoris". Quest'ultimo, a sua volta, apprendendo notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal suo debitore può sostituirsi allo stesso in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto in base all'art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione in forza dell'art. 511 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 511

Cod. Proc. Civ. art. 547

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 615, *Massime precedenti Vedi*: N. 10912 del 2017 Rv. 644190 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 17814 del 26/08/2020 (Rv. 658690 - 01)

*Presidente*: **TRAVAGLINO GIACOMO**. *Estensore*: **TATANGELO AUGUSTO**. *Relatore*: **TATANGELO AUGUSTO**.

S. (SARNO SABINO ANTONINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/02/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 082 TRASFERIMENTO

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Vendita forzata - Mancato trasferimento del bene all'aggiudicatario - Responsabilità del creditore procedente o dell'agente per la riscossione - Natura extracontrattuale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Danno risarcibile - Interesse negativo.

148 RESPONSABILITA' CIVILE - 029 CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE  
In genere.

*La vendita forzata - anche nel caso di esecuzione disciplinata dal d.P.R. n. 602 del 1973 - non ha natura negoziale, ma costituisce attività che si svolge nell'ambito di un processo e sotto la direzione del giudice dell'esecuzione, sicché né il creditore (nell'espropriazione ordinaria), né l'agente della riscossione (nella procedura giurisdizionale di riscossione coattiva) assumono obbligazioni dirette, di natura contrattuale o precontrattuale, nei confronti dell'aggiudicatario; ne consegue che non è configurabile, in caso di mancato trasferimento del bene aggiudicato, una loro responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e ss. c.c. o precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c., fermo restando il dovere di "neminem laedere" sanzionato dall'art. 2043 c.c., con conseguente risarcibilità del cosiddetto interesse negativo - e non di quello contrattuale positivo - in relazione all'acquisto del bene aggiudicato.*

*Riferimenti normativi*: Cod. Civ. art. 1218

Cod. Civ. art. 1223

Cod. Civ. art. 1337

Cod. Civ. art. 2043, Cod. Proc. Civ. art. 586, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 59

*Massime precedenti Vedi*: N. 18313 del 2015 Rv. 636726 - 01, N. 14765 del 2014 Rv. 631577 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite*: N. 21110 del 2012 Rv. 624256 - 01

Cod. Proc. Civ. art. 100, *Massime precedenti Vedi*: N. 12523 del 2016 Rv. 640274 - 01, N. 14640 del 2014 Rv. 631580 - 01, N. 1259 del 2018 Rv. 647357 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 14604 del 09/07/2020 (Rv. 658325 - 01)

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

M. (CANIGGIA GIOVANNI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 25/08/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 144 PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE Estinzione atipica - Provvedimento di liquidazione delle spese a carico dell'esecutato - Impugnazione del creditore procedente - Opposizione a decreto ingiuntivo - Inammissibilità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità - Fondamento.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 036 PROCESSO DI ESECUZIONE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

*In tema di esecuzione di obblighi di fare e di non fare, l'impugnazione, da parte del creditore procedente, dell'ordinanza di liquidazione delle spese a carico del debitore esecutato, pronunciata in caso di estinzione atipica del procedimento esecutivo, va proposta non già nelle forme dell'opposizione al decreto ingiuntivo, bensì con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento del relativo processo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 612, Cod. Proc. Civ. art. 614

Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 640

Cod. Proc. Civ. art. 642, Cod. Proc. Civ. art. 644, Cod. Proc. Civ. art. 645, *Massime precedenti Vedi:* N. 9837 del 2015 Rv. 635267 - 01, N. 17440 del 2019 Rv. 654406 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 13430 del 01/07/2020 (Rv. 658376 - 01)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA. R. (LIPERA GIUSEPPE) contro U.**

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 11/12/2018

044 COMPETENZA CIVILE - 027 ESECUZIONE FORZATA

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA Opposizione a precetto - Elezione di domicilio cd. anomala da parte del creditore - Conseguente erronea individuazione del giudice territorialmente competente da parte del debitore - Eccezione di incompetenza sollevata dallo stesso opponente - Accoglimento - Individuazione della parte vittoriosa, ai fini della condanna alle spese di lite - Fondamento - Conseguenze.

*In tema di opposizione a precetto, il debitore che, dopo avere erroneamente adito il giudice del luogo in cui il creditore ha compiuto l'elezione di domicilio cd. anomala (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente a decidere), ne abbia chiesto ed ottenuto la declaratoria di incompetenza territoriale, non può ritenersi parte vittoriosa, in quanto la suddetta declaratoria non è una pronuncia a lui favorevole, ma costituisce una sanzione rispetto alla sua errata iniziativa processuale; ne consegue che la condanna dell'opponente alle spese di lite va ritenuta corretta, non incidendo sulla sua posizione di soccombente la circostanza che l'eccezione di incompetenza sia stata da lui sollevata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3

CORTE COST. PENDENTE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 615, *Massime precedenti Vedi*: N. 30141 del 2017 Rv. 648027 - 01

---

### 20. PROCEDIMENTO SOMMARIO PER INGIUNZIONE

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 15224 del 16/07/2020 (Rv. 658261 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**.

A. (MANGIAPANE MARIO) contro L. (LO GIUDICE DAVIDE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/07/2014

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 021 OPPOSIZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Fatti costitutivi della domanda - Insussistenza al momento della richiesta del decreto o della emissione dello stesso - Irrilevanza - Sussistenza al momento della decisione sull'opposizione - Sufficienza - Conseguenze in tema di interesse dell'opponente a dolersi della soccombenza nel giudizio di opposizione - Fattispecie.

*L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso - sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Ne consegue che l'opponente è privo di interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo e comunque prima della definizione del giudizio di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione mediante il quale l'originario opponente si limitava a contestare la sussistenza dei caratteri della liquidità ed esigibilità del credito all'epoca della proposizione della domanda monitoria).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 638, Cod. Proc. Civ. art. 645, *Massime precedenti Conformi*: N. 6421 del 2003 Rv. 562391 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 14096 del 07/07/2020 (Rv. 658508 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **POSITANO GABRIELE**. Relatore: **POSITANO GABRIELE**.

C. (NUZZO GERMANO) contro B. (CORDOVA GIUSEPPE ATTILIO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente in controversia in materia di obbligazioni - Modalità - Onere di indicazione di tutti i fori concorrenti, sia speciali che generali, compreso quello del domicilio - Necessità - Indicazione della residenza o del domicilio dell'opponente nell'atto introduttivo - Irrilevanza - Fondamento.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'eccezione di incompetenza territoriale sia sollevata dall'opponente persona fisica in controversia in materia di obbligazioni, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito rende necessaria l'indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18, con riguardo, quindi, sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo è criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, l'opponente, rivestendo la posizione sostanziale di convenuto, non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché, nella prima ipotesi, l'individuazione della residenza non può lasciare presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163, n 2, c.p.c. prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro) sia perché, in entrambe le circostanze, il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, nell'eventualità di concorrenza di fori, di contestare e menzionare tutti i fori possibilmente concorrenti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 21769 del 2016 Rv. 642664 - 01, N. 16284 del 2019 Rv. 654348 - 01, N. 24277 del 2007 Rv. 600771 - 01, N. 6380 del 2018 Rv. 648441 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 16336 del 30/07/2020 (Rv. 658465 - 01)

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. *Estensore:* **SCARPA ANTONIO**. *Relatore:* **SCARPA ANTONIO**.

C. (MANZILLO WERNER) contro C. (IACOVONE FLAVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/11/2018

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 021 OPPOSIZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE  
Chiamata in causa del terzo ad opera dell'opponente - Autorizzazione del giudice - Necessità - Citazione diretta del terzo chiamato - Formulazione in via gradata di richiesta di autorizzazione ex art. 269 c.p.c. - Conseguenze.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 166 SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali, fermo restando che, qualora quest'ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in via gradata tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata, ove il giudice pronunci nel merito anche nei confronti del terzo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 106

Cod. Proc. Civ. art. 269, Cod. Proc. Civ. art. 645, *Massime precedenti Vedi:* N. 7526 del 2012 Rv. 622365 - 01, N. 21706 del 2019 Rv. 655233 - 01



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 16340 del 30/07/2020 (Rv. 658791 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

C. (ARTURI GIOVANNI) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/01/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 120 PROVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo per crediti condominiali - Cassazione con rinvio della sentenza di appello - Documenti già prodotti dal condominio in primo grado, inclusa la fase monitoria - Onere di produzione nel giudizio di rinvio a carico della parte - Sussistenza.

*In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti condominiali, in caso di cassazione con rinvio al giudice di appello, è onere del condominio appellante produrre o ripristinare in appello, se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali si basa il gravame, o comunque attivarsi perché tali documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, senza che gli stessi (nella specie, quelli relativi alla fase monitoria) possano, per altro, qualificarsi come nuovi agli effetti dell'art. 345 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Proc. Civ. art. 394

Cod. Civ. art. 1123

Cod. Civ. art. 1130

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63, *Massime precedenti Vedi*: N. 8693 del 2017 Rv. 643542 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 18129 del 31/08/2020 (Rv. 658949 - 01)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

S. (PAPA FRANCESCO) contro C. (ROSSI PASQUALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/10/2015

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 021 OPPOSIZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Ingiunzione per contributi condominiali - Opposizione - Annullamento della delibera sottesa all'originario decreto - Conseguenze - Accertamento sul merito della pretesa - Ammissibilità - Fondamento.

*Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore; ne consegue che l'annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*sentenza favorevole ove l'amministratore dimostri che il credito azionato sussiste, è esigibile ed il condominio ne è titolare, ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1123

Cod. Civ. art. 1130

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 645,  
*Massime precedenti Vedi:* N. 7741 del 2017 Rv. 643668 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 15696 del 23/07/2020 (Rv. 658784 - 01)

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. *Estensore:* **SCARPA ANTONIO**. *Relatore:* **SCARPA ANTONIO**.

C. (CONCILIO GIOVANNI) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 31/05/2018

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 021 OPPOSIZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE  
Pagamento di contributi condominiali - Decreto ingiuntivo emesso ex art. 63 disp. att. cod. civ. - Opposizione - Contestazione della sussistenza del debito e della documentazione - Onere probatorio dell'amministratore del condominio.

*Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale di assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti, sicché il giudice emetterà una sentenza favorevole qualora l'amministratore dimostri che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. Conf a Cass. n.7569 del 1994, Rv 48778501*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1123

Cod. Civ. art. 1130

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 633,

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 15457 del 21/07/2020 (Rv. 658733 - 01)

*Presidente:* **COSENTINO ANTONELLO**. *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA**.  
*Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA**.

B. (PASTORE DANILO) contro N.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/05/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 213 EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Riforma della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Somme corrisposte in esecuzione di un decreto ingiuntivo successivamente riformato - Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Statuizione esplicita al riguardo del giudice di appello - Necessità - Fondamento.

*La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo poi riformato non costituisce domanda nuova, sicché incorre nell'omessa pronuncia il giudice che non provveda sulla stessa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2033, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 653, Cod. Proc. Civ. art. 336

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 8639 del 2016 Rv. 639739 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 13426 del 01/07/2020 (Rv. 658502 - 01)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE**. *Estensore:* **RUBINO LINA**. *Relatore:* **RUBINO LINA**.  
G. (MELEO MASSIMO) contro J.

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Provvedimento del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che ha deciso sulla sola competenza - Mancata pronuncia del giudice sul decreto ingiuntivo - Interesse alla proposizione del regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 026 COMPETENZA

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA  
In genere.

E' inammissibile il regolamento di competenza con il quale si deduca che il giudice, nel dichiarare la propria incompetenza, abbia ommesso di revocare il decreto ingiuntivo opposto, sia perché la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, con conseguente carenza di interesse alla formulazione di una tale doglianza, sia in quanto quest'ultima non ricade tra quelle previste dall'art. 42 c.p.c., non integrando una questione di competenza. (Conf. n. 22297 del 2016, Rv. 641679-01).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 39

Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 637, Cod. Proc. Civ. art. 645, *Massime precedenti Vedi:* N. 20935 del 2016 Rv. 642904 - 01

---

### 21. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 14411 del 08/07/2020 (Rv. 658257 - 01)

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA**. *Estensore:* **MARULLI MARCO**. *Relatore:* **MARULLI MARCO**.

E. (PRATICO' ALESSANDRO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/11/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 251 TERMINI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Ricorso in appello - Tardività per inosservanza del termine ex art. 702 quater c.p.c. - Errore scusabile - Esclusione - Conseguenza - Inammissibilità - Fattispecie.

*E' inammissibile per inosservanza del termine ex art. 702 quater c.p.c. l'appello proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza impugnata, trattandosi di sanzione che risponde alle finalità di assicurare la certezza ai diritti e la buona amministrazione della giustizia, ove venga invocato l'errore scusabile in ordine ad accadimenti obiettivamente estranei al processo. (Nella specie la S.C., a fronte della*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*affermazione del nuovo difensore della parte appellante secondo cui il primo difensore non avrebbe dato corso al mandato difensivo di proporre tempestivamente l'appello avverso la decisione sfavorevole di primo grado, non ha ritenuto applicabile la rimessione in termini).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 6

Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 9

Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 27 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 17420 del 2017 Rv. 644940 - 01

---

### 22. RICONOSCIMENTO DI DECISIONI STRANIERE

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 16804 del 07/08/2020 (Rv. 658805 - 01)

*Presidente:* **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA**. *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA**. *P.M. DE RENZIS LUISA*. (Conf.)

Z. (SEGNALINI DANIELA) contro E. (GAZZONI FRANCESCO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/12/2016

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - 004 CONDIZIONI - IN GENERE

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Decisione di ripudio emanata all'estero da una autorità religiosa - Riconoscimento in Italia - Esclusione - Fondamento - Contrarietà all'ordine pubblico sostanziale e processuale.

*La decisione di ripudio emanata all'estero da un'autorità religiosa (nella specie il tribunale sciaraitico palestinese), seppure equiparabile, secondo la legge straniera, ad una sentenza del giudice statale, non può essere riconosciuta all'interno dell'ordinamento italiano, sotto il duplice profilo dell'ordine pubblico sostanziale (violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna) e dell'ordine pubblico processuale (mancanza della parità difensiva e di un effettivo contraddittorio, oltre che di ogni accertamento sulla definitiva cessazione della comunione di vita tra i coniugi).*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64

PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 12473 del 2018 Rv. 649031 - 02, N. 11021 del 2013 Rv. 626620 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 03

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 17170 del 14/08/2020 (Rv. 658878 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**.

O. (SOLLAZZO CRISTIANA) contro O. (LOSURDO ANNA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/12/2016

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - 010 ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA'

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA' Stato civile - Sentenza di divorzio straniera - Richiesta di cancellazione della trascrizione - Contrarietà all'ordine pubblico italiano - Valutazione - "Effetti" prodotti dalla decisione straniera.

*Per decidere sulla richiesta di cancellazione della trascrizione dai registri dello stato civile italiano della sentenza straniera che abbia pronunciato il divorzio dei coniugi, a causa della contrarietà della stessa con l'ordine pubblico italiano, il giudice nazionale deve esaminare, ai sensi dell'art. 64, lett. g), della l. n. 218 del 1995, se la decisione straniera produca "effetti" contrari al detto ordine pubblico, accertando se nel corso del procedimento straniero siano stati violati i diritti essenziali della difesa, sicché resta esclusa la possibilità di sottoporre il provvedimento straniero ad un sindacato di merito, valutando la correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano.*

Riferimenti normativi: DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95

DPR 03/11/2000 num. 396 art. 96

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64

PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15343 del 2016 Rv. 641023 - 01

---

### 23. DELIBAZIONE SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITA' MATRIMONIALE

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 17379 del 20/08/2020 (Rv. 658716 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

D. (FONSI GIANLUCA) contro P. (DE BARI ISABELLA MARIA R.)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 03/05/2018

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - 035 EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI Matrimonio concordatario - Sentenza di nullità - Giudizio di delibazione - Eccezione di convivenza ultratriennale - Poteri istruttori autonomi del giudice - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*In caso di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal tribunale ecclesiastico, la corte d'appello, ove la parte deduca la contrarietà all'ordine pubblico di tale sentenza per la sussistenza del requisito della convivenza pluriennale richiamando prove documentali e chiedendo l'ammissione di prove orali, è tenuta ad istruire la causa, poiché l'accertamento circa la natura e la durata della convivenza è devoluto al giudice del riconoscimento della sentenza emessa dal giudice canonico, trattandosi di circostanze estranee a quel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia della corte d'appello che aveva rigettato l'eccezione, senza neanche dar conto dei documenti prodotti in atti e senza esaminare le istanze di prove testimoniali).*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 797, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 17

Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8

*Massime precedenti Vedi:* N. 8028 del 2020 Rv. 657563 - 01, N. 26188 del 2016 Rv. 642758 - 01, N. 7923 del 2020 Rv. 657562 - 01

---

### 24. ARBITRATO

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 16553 del 31/07/2020 (Rv. 658802 - 03)

*Presidente:* **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. *Estensore:* **PARISE CLOTILDE**. *Relatore:* **PARISE CLOTILDE**.

M. (*BIA RAFFAELE*) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/01/2014

013 ARBITRATO - 037 CASI DI NULLITA'

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' - Valutazione delle prove acquisite nel procedimento arbitrale - Sindacabilità a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo - Esclusione.

*La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 827, Cod. Proc. Civ. art. 828, Cod. Proc. Civ. art. 829, Cod. Proc. Civ. art. 830, *Massime precedenti Conformi:* N. 17097 del 2013 Rv. 627222 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 16559 del 31/07/2020 (Rv. 658604 - 01)

*Presidente:* GIANCOLA MARIA CRISTINA. *Estensore:* NAZZICONE LOREDANA. *Relatore:* NAZZICONE LOREDANA.

T. (*SCOZZAFAVA OBERDAN TOMMASO*) contro V. (*ROMITA CARLO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/07/2014

013 ARBITRATO - 036 PER NULLITA' - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Inosservanza di regole di diritto "in iudicando" - Rilevanza - Limiti ex art. 360, comma 1 n.3, c.p.c. - Sussistenza.

*La denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p. c., per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c..*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 21802 del 2006 Rv. 594366 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 16553 del 31/07/2020 (Rv. 658802 - 02)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

M. (BIA RAFFAELE) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/01/2014

013 ARBITRATO - 037 CASI DI NULLITA'

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' - Autorizzazione agli arbitri a decidere secondo equità - Impugnazione per inosservanza di regole di diritto - Inammissibilità - Applicazione in concreto di norme di legge ritenute corrispondenti alla soluzione equitativa - Irrilevanza.

*L'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art 829, comma 2, c.p.c., nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829, Massime precedenti Conformi: N. 23544 del 2013 Rv. 628290 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 16556 del 31/07/2020 (Rv. 658602 - 02)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**.

D. (PESCIAROLI PIETRO) contro C. (GIARDIELLO ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2014

013 ARBITRATO - 036 PER NULLITA' - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Collegio arbitrale - Difetto di "potestas iudicandi" - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di giudizio di cassazione - Condizioni e limiti.

*Il difetto di "potestas iudicandi" del collegio decidente, comportando un vizio insanabile del lodo, può essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale (soltanto) qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829, Massime precedenti Conformi: N. 10132 del 2006 Rv. 589466 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 15820 del 23/07/2020 (Rv. 658711 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

C. (ESPOSITO MASSIMO) contro E. (ATTANASIO MARIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/01/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per Cassazione - Inammissibilità di motivo di impugnazione del lodo arbitrale per genericità - Specificazione delle ragioni della specificità del motivo - Riproduzione del contenuto del motivo nel ricorso per cassazione - Necessità - Fondamento.

*In tema di ricorso per Cassazione, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per difetto di specificità, ha l'onere di precisare in ricorso le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, non potendosi limitarsi a rinviare all'atto di gravame ma dovendo piuttosto riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 22880 del 2017 Rv. 645637 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 16556 del 31/07/2020 (Rv. 658602 - 03)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**.

D. (PESCIAROLI PIETRO) contro C. (GIARDIELLO ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2014

013 ARBITRATO - 020 COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Arbitrato societario - Clausola compromissoria - Modalità divergenti dall'art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003 - Nullità sopravvenuta - Rilevabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.

*La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio - ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d'azione - con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha escluso la rilevabilità d'ufficio della predetta nullità in quanto il ricorrente aveva infondatamente denunciato, nel giudizio impugnatorio, una diversa causa di inesistenza della "potestas iudicandi" degli arbitri, dunque di illegittimità o inoperatività della clausola, in relazione al profilo del difetto di legittimazione degli eredi ad avvalersene).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 808, Cod. Civ. art. 1419

Massime precedenti Conformi: N. 3665 del 2014 Rv. 630039 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 16553 del 31/07/2020 (Rv. 658802 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

M. (BIA RAFFAELE) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/01/2014



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

013 ARBITRATO - 037 CASI DI NULLITA'

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' Pronuncia degli arbitri secondo equità - Conseguenze ai fini dell'impugnazione per nullità del lodo - Impugnazione per "errores in iudicando" - Inammissibilità.

*É preclusa, ai sensi dell'art. 829, comma 2, ultima parte, c. p.c., l'impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o, in generale, per "errores in iudicando", che non si traducano nell'inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 822, Cod. Proc. Civ. art. 829, *Massime precedenti Conformi:* N. 16755 del 2013 Rv. 627044 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 23544 del 2013 Rv. 628290 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16701 del 05/08/2020** (Rv. **658611 - 01**)

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO**.  
*Relatore:* **MERCOLINO GUIDO**.

S. (CASELLA ROBERTO) contro D. (RICHICHI AURELIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/09/2014

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - 032 SENTENZE ARBITRALI STRANIERE

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE Produzione del compromesso in originale o copia autentica - Presupposto processuale - Configurabilità- Conseguenze- Produzione nel corso del giudizio di opposizione - Ammissibilità- Esclusione- Fattispecie.

*In tema di riconoscimento del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall'art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968) e dall'art. 839 c.p.c., configura non già una condizione dell'azione ma un presupposto processuale necessario per la valida instaurazione del giudizio che deve pertanto sussistere, quale requisito formale di procedibilità della domanda al momento dell'instaurazione del procedimento, e deve essere rilevato d'ufficio dal giudice. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che in mancanza della produzione del compromesso aveva ritenuto sufficiente il richiamo ai ricorsi proposti ex art. 839 c.p.c. ove si dava atto della produzione di copia conforme dei contratti di vendita stipulati tra le parti).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 839

Cod. Proc. Civ. art. 840

Tratt. Internaz. 10/06/1958 art. 3

Tratt. Internaz. 10/06/1958 art. 4

Legge 19/01/1968 num. 62

*Massime precedenti Conformi:* N. 17291 del 2009 Rv. 609415 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*rassegna tematica in tema di Protezione  
Internazionale*



**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17624 del 25/08/2020 (Rv. 658721 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: VALITUTTI ANTONIO. Relatore: VALITUTTI ANTONIO.**

A. (FROLDI LUCA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/02/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Protezione internazionale - Procedimento ex art. 702-quater c.p.c. - Appello - Decorrenza del termine breve - Notifica del provvedimento - Nullità - Conseguenze.

*In tema di protezione internazionale, l'applicabilità del termine breve per l'appello di cui all'art. 702-quater c.p.c. presuppone la regolare notifica dell'ordinanza che decide la controversia in primo grado, sicchè qualora, a fronte della contumacia in primo grado del Ministero dell'interno, la notifica sia stata eseguita nei confronti di un funzionario in violazione dell'art. 11 r.d. n. 1611 del 1933 - applicabile nelle sole ipotesi in cui l'Amministrazione abbia provveduto alla costituzione "in proprio" nel giudizio -, essa è nulla ed assume conseguentemente rilievo il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 32961 del 2019 Rv. 656499 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020 (Rv. 658471 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.**

S. (LA CAVA DEMETRIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 004455/2018 64729801

*Massime precedenti Conformi:* N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 17185 del 14/08/2020 (Rv. 658956 - 02)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

T. (ANGELELLI MARIO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Valutazione - Minore età del richiedente al momento dell'ingresso in Italia - Rilevanza - Fondamento.

*In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve valutare la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia, trattandosi di*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*condizione personale di particolare vulnerabilità la quale, al pari di altre (come lo stato di gravidanza, l'età avanzata, la disabilità, etc.), determina, pur in mancanza di un concreto rischio per la vita, l'integrità fisica o la libertà individuale, il pericolo, in caso di rimpatrio, di una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili del richiedente.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 com. 1 lett. H, Decreto Legisl. 21/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11743 del 2020 Rv. 657954 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 17185 del 14/08/2020 (Rv. 658956 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**T. (ANGELELLI MARIO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Allegazioni adeguatamente circostanziate - Necessità - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - Limiti.

*In tema di protezione internazionale, il richiedente ha l'onere di allegare in modo circostanziato i fatti costitutivi del suo diritto circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza, atteso che l'attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell'allegazione ma esclusivamente su quello della prova. Ne consegue che solo quando il richiedente abbia adempiuto all'onere di allegazione sorge il potere-dovere del giudice di cooperazione istruttoria, che tuttavia è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 27503 del 2018 Rv. 651361 - 01, N. 17069 del 2018 Rv. 649647 - 01, N. 2355 del 2020 Rv. 656724 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 02

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 17186 del 14/08/2020 (Rv. 658957 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**K. (DEL STABILE FRANCESCO) contro M.**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 16/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Riduzione in schiavitù - "Status" di rifugiato - Sussistenza - Liceità o tolleranza nel Paese di origine - Irrilevanza - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, la riduzione di una persona in stato di schiavitù configura un trattamento persecutorio, rilevante ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato, non potendosi attribuire alcun rilievo alla liceità o tolleranza di quel trattamento nel Paese di provenienza del richiedente, poiché altrimenti si vanificherebbe l'essenza stessa della tutela internazionale, che è proprio quella di assicurare al richiedente, in fuga dal proprio Paese, la tutela dei suoi diritti inalienabili di persona, tra i quali certamente rientra quello alla libertà*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

personale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione gravata che aveva rigettato l'istanza del richiedente, il quale deduceva di essere fuggito dal Mali perché trattato come schiavo nel suo villaggio, qualificando gli eventi posti a fondamento dell'istanza come fatti di rilievo locale correlati ad usanze tribali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25

Massime precedenti Vedi: N. 6879 del 2020 Rv. 657476 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17115 del 13/08/2020** (Rv. **658951 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

L. (MANNIRONI STEFANO FRANCESCO MARIA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 05/06/2019

133022 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE Minore straniero non accompagnato - Più incisiva protezione internazionale - Età del richiedente al momento della decisione - Rilevanza - Fondamento.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

*Il diritto del minore straniero non accompagnato alla più incisiva protezione internazionale non può proiettarsi oltre il compimento della maggiore età, al raggiungimento della quale viene meno il bisogno di una più intensa protezione. Ne consegue, sul piano processuale, che se da un canto è sufficiente che la minore età, quale condizione (cd. "possibilità giuridica") dell'azione, sussista al momento della decisione, è necessario, d'altro canto, che essa persista sino al momento della stessa.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25, Tratt. Internaz. 20/11/1989, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11743 del 2020 Rv. 657954 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17118 del 13/08/2020** (Rv. **658952 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore:

**GIANNACCARI ROSSANA**.

A. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 03/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Valutazione - Solitudine e indigenza economica - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

*Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie (nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis"), l'accertamento della condizione di vulnerabilità deve avvenire alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel paese d'origine del richiedente e, dall'altro, del percorso di integrazione sociale da quest'ultimo intrapreso nel paese di destinazione, sicché le dedotte ragioni di solitudine e di indigenza economica, in caso di rientro nel paese di origine, non possono essere poste a fondamento del rilascio del menzionato permesso, in quanto non integranti una grave violazione dei diritti umani.*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25

*Massime precedenti Vedi:* N. 3681 del 2019 Rv. 652754 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 17118 del 13/08/2020 (Rv. 658952 - 02)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.**

A. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 03/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Condizioni di salute - Rilievo - Condizioni.

*Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie (nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis"), la condizione di vulnerabilità per motivi di salute richiede, alla luce della giurisprudenza unionale (CGUE, 24 aprile 2018, in causa C-353/16), l'accertamento della gravità della patologia, la necessità ed urgenza delle cure nonché la presenza di gravi carenze del sistema sanitario del paese di provenienza.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25

*Massime precedenti Vedi:* N. 15322 del 2020 Rv. 658286 - 01, N. 14548 del 2020 Rv. 658136 - 01, N. 33187 del 2019 Rv. 656562 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 16925 del 11/08/2020 (Rv. 658940 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BELLINI UBALDO. Relatore: BELLINI UBALDO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

D. (FERABECOLI GABRIELE) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 14/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Accertamento preliminare sulla credibilità soggettiva - Valutazione di insussistenza - Conseguenze - Dovere di acquisire informazioni sul paese d'origine - Condizioni.

*In materia di protezione internazionale, l'accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l'esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, cosicché qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3, d.lgs. n. 251 del 2007, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01, N. 33096 del 2018 Rv. 652571 - 01, N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 02 Rv. 654624 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 04 Rv. 657916 - 03

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Massime precedenti Vedi:* N. 10286 del 2020 Rv. 657711 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17624 del 25/08/2020 (Rv. 658721 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: VALITUTTI ANTONIO. Relatore: VALITUTTI ANTONIO.**

A. (FROLDI LUCA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/02/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Protezione internazionale - Procedimento ex art. 702-quater c.p.c. - Appello - Decorrenza del termine breve - Notifica del provvedimento - Nullità - Conseguenze.

*In tema di protezione internazionale, l'applicabilità del termine breve per l'appello di cui all'art. 702-quater c.p.c. presuppone la regolare notifica dell'ordinanza che decide la controversia in primo grado, sicchè qualora, a fronte della contumacia in primo grado del Ministero dell'interno, la notifica sia stata eseguita nei confronti di un funzionario in violazione dell'art. 11 r.d. n. 1611 del 1933 - applicabile nelle sole ipotesi in cui l'Amministrazione abbia provveduto alla costituzione "in proprio" nel giudizio -, essa è nulla ed assume conseguentemente rilievo il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 32961 del 2019 Rv. 656499 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 17186 del 14/08/2020 (Rv. 658957 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.**

**P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

K. (DEL STABILE FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 16/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Riduzione in schiavitù - "Status" di rifugiato - Sussistenza - Liceità o tolleranza nel Paese di origine - Irrilevanza - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, la riduzione di una persona in stato di schiavitù configura un trattamento persecutorio, rilevante ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato, non potendosi attribuire alcun rilievo alla liceità o tolleranza di quel trattamento nel Paese di provenienza del richiedente, poiché altrimenti si vanificherebbe l'essenza stessa della tutela internazionale, che è proprio quella di assicurare al richiedente, in fuga dal proprio Paese, la tutela dei suoi diritti inalienabili di persona, tra i quali certamente rientra quello alla libertà personale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione gravata che aveva rigettato l'istanza del richiedente, il quale deduceva di essere fuggito dal Mali perché trattato come schiavo nel suo villaggio, qualificando gli eventi posti a fondamento dell'istanza come fatti di rilievo locale correlati ad usanze tribali).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25

*Massime precedenti Vedi:* N. 6879 del 2020 Rv. 657476 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020** (Rv. **658471 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.**

S. (LA CAVA DEMETRIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 004455/2018 64729801

Massime precedenti Conformi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17185 del 14/08/2020** (Rv. **658956 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

T. (ANGELELLI MARIO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Valutazione - Minore età del richiedente al momento dell'ingresso in Italia - Rilevanza - Fondamento.

*In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve valutare la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia, trattandosi di condizione personale di particolare vulnerabilità la quale, al pari di altre (come lo stato di gravidanza, l'età avanzata, la disabilità, etc.), determina, pur in mancanza di un concreto rischio per la vita, l'integrità fisica o la libertà individuale, il pericolo, in caso di rimpatrio, di una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili del richiedente.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 com. 1 lett. H, Decreto Legisl. 21/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11743 del 2020 Rv. 657954 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17185 del 14/08/2020** (Rv. **658956 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

T. (ANGELELLI MARIO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Allegazioni adeguatamente circostanziate - Necessità - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - Limiti.

*In tema di protezione internazionale, il richiedente ha l'onere di allegare in modo circostanziato i fatti costitutivi del suo diritto circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza, atteso che l'attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione*



## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell'allegazione ma esclusivamente su quello della prova. Ne consegue che solo quando il richiedente abbia adempiuto all'onere di allegazione sorge il potere-dovere del giudice di cooperazione istruttoria, che tuttavia è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 27503 del 2018 Rv. 651361 - 01, N. 17069 del 2018 Rv. 649647 - 01, N. 2355 del 2020 Rv. 656724 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 02

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 17118 del 13/08/2020 (Rv. 658952 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.**

A. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 03/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Valutazione - Solitudine e indigenza economica - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

*Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie (nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis"), l'accertamento della condizione di vulnerabilità deve avvenire alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel paese d'origine del richiedente e, dall'altro, del percorso di integrazione sociale da quest'ultimo intrapreso nel paese di destinazione, sicché le dedotte ragioni di solitudine e di indigenza economica, in caso di rientro nel paese di origine, non possono essere poste a fondamento del rilascio del menzionato permesso, in quanto non integranti una grave violazione dei diritti umani.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25

*Massime precedenti Vedi:* N. 3681 del 2019 Rv. 652754 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 17118 del 13/08/2020 (Rv. 658952 - 02)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.**

A. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 03/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Condizioni di salute - Rilievo - Condizioni.

*Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie (nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis"), la condizione di vulnerabilità per motivi di salute richiede, alla luce della giurisprudenza unionale (CGUE, 24 aprile 2018, in causa C-353/16), l'accertamento della gravità della patologia, la necessità ed urgenza delle cure nonché la presenza di gravi carenze del sistema sanitario del paese di provenienza.*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25

*Massime precedenti Vedi:* N. 15322 del 2020 Rv. 658286 - 01, N. 14548 del 2020 Rv. 658136 - 01, N. 33187 del 2019 Rv. 656562 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 17115 del 13/08/2020 (Rv. 658951 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**  
L. (MANNIRONI STEFANO FRANCESCO MARIA) contro M.  
Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 05/06/2019

133022 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE Minore straniero non accompagnato - Più incisiva protezione internazionale - Età del richiedente al momento della decisione - Rilevanza - Fondamento.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

*Il diritto del minore straniero non accompagnato alla più incisiva protezione internazionale non può proiettarsi oltre il compimento della maggiore età, al raggiungimento della quale viene meno il bisogno di una più intensa protezione. Ne consegue, sul piano processuale, che se da un canto è sufficiente che la minore età, quale condizione (cd. "possibilità giuridica") dell'azione, sussista al momento della decisione, è necessario, d'altro canto, che essa persista sino al momento della stessa.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25, Tratt. Internaz. 20/11/1989, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 11743 del 2020 Rv. 657954 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 16925 del 11/08/2020 (Rv. 658940 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **BELLINI UBALDO.** *Relatore:* **BELLINI UBALDO.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)  
D. (FERABECOLI GABRIELE) contro M.  
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 14/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Accertamento preliminare sulla credibilità soggettiva - Valutazione di insussistenza - Conseguenze - Doveri di acquisire informazioni sul paese d'origine - Condizioni.

*In materia di protezione internazionale, l'accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l'esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, cosicché qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3, d.lgs. n. 251 del 2007, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01, N. 33096 del 2018 Rv. 652571 - 01, N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 02 Rv. 654624 - 01

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Massime precedenti Difformi:* N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 04 Rv. 657916 - 03

*Massime precedenti Vedi:* N. 10286 del 2020 Rv. 657711 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 16122 del 28/07/2020 (Rv. 658561 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.**

S. (TRUCCO LORENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimenti in materia di protezione internazionale - Credibilità soggettiva del richiedente - Valutazione negativa - Incidenza sulle domande di protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 251 del 2007 e di protezione umanitaria - Esclusione – Fondamento - Fattispecie.

*Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest'ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l'accertamento officioso, relativo all'esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all'ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva del tutto omesso l'esame delle corrispondenti domande perché ritenute assorbite dalla valutazione negativa della credibilità della narrazione sulla condizione di omosessualità).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Decr. Legisl. Pres. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decr. Legisl. Pres. 19/11/2007 num. 251 art. 11, Decr. Legisl. Pres. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C), Decr. Legisl. Pres. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decr. Legisl. Pres. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Decr. Legisl. Pres. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decr. Legisl. Pres. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 13940 del 2020 Rv. 658384 - 02, N. 10286 del 2020 Rv. 657711 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01, N. 33096 del 2018 Rv. 652571 - 01, N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 02

*Massime precedenti Vedi:* N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 03 Rv. 657916 - 04

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 16119 del 28/07/2020 (Rv. 658603 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.**

T. (CAVICCHIOLI MARCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/04/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Accertamento -

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Comparazione tra integrazione raggiunta in Italia e situazione esistente nel paese d'origine - Assoluta e inemendabile povertà - Rilevanza - Condizioni - Fondamento.

*In tema di protezione umanitaria, nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 vigente razione temporis, ai fini dell'accertamento della situazione di vulnerabilità allegata dal richiedente, il giudice del merito, in virtù del proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa, è tenuto ad operare una comparazione tra la condizione nella quale verrebbe a trovarsi lo straniero nel paese di provenienza, da valutarsi all'attualità, e quella di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, tenendo conto, ove allegata, anche della condizione economico-sociale del paese di origine, dovendosi verificare se ivi si sia determinata una situazione, dettata da ragioni d'instabilità politica o altro, di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, dovendosi ritenere configurabile, anche in tale ipotesi, la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

*Massime precedenti Difformi:* N. 3681 del 2019 Rv. 652754 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15954 del 24/07/2020 (Rv. 658247 - 01)**

*Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.*  
D. (VIVENZIO MASSIMILIANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 18/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Videoregistrazione mancante - Decreto di fissazione dell'udienza che esclude preventivamente la necessità dell'audizione - Violazione del contraddittorio - Nullità del decreto - Omessa tempestiva eccezione del richiedente - Sanatoria del vizio - Sussistenza.

*In tema di protezione internazionale è nullo, per violazione dell'art. 35 bis, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 25 del 2008, il provvedimento del giudice di merito che, in assenza della videoregistrazione del colloquio del richiedente innanzi alla Commissione territoriale, fissa l'udienza di comparizione escludendo, in via preventiva, la necessità di procedere all'audizione del cittadino straniero; tuttavia, in tal caso è onere di quest'ultimo procedere all'immediata contestazione della nullità, ex art. 157, comma 2, c.p.c., dovendosi, in difetto, ritenere integrata la sanatoria del vizio.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 11, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 5973 del 2019 Rv. 652815 - 01, N. 27073 del 2019 Rv. 656871 - 01

---

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 15658 del 23/07/2020** (Rv. 658710 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

S. (*FEROCI CONSUELO*) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015642/2020 65849901

Massime precedenti Conformi: N. 15642 del 2020 Rv. 658499 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 15642 del 22/07/2020** (Rv. 658499 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

S. (*TESTORE MASSIMILIANO*) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia di familiare di minore straniero - Presupposti - Valutazione - Divieto di espulsione del minore - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

*La speciale autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in territorio italiano, prevista dall'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 in favore del familiare del minore straniero che si trovi in Italia, si fonda sul presupposto che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. cit., quest'ultimo non può essere espulso. Ne consegue che la valutazione delle condizioni per il rilascio di detta autorizzazione non può esaurirsi in un giudizio sul radicamento del minore sul territorio italiano, il quale si risolverebbe in una grave violazione del divieto di espulsione. Tale considerazione può essere utilizzata solo come elemento integrativo, che concorre alla formulazione del giudizio prognostico, il quale deve fondarsi, indefettibilmente, sull'accertamento, secondo un giudizio probabilistico, del nesso causale tra l'allontanamento coattivo del genitore e i verosimili effetti pregiudizievoli sull'equilibrio psico-fisico del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva negato la richiesta autorizzazione esclusivamente in base alla ritenuta mancanza di radicamento del minore nel territorio italiano in ragione della tenera età dello stesso).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. A) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Tratt. Internaz. 27/05/2000 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 29795 del 2017 Rv. 646198 - 01, N. 4197 del 2018 Rv. 648136 - 01, N. 20645 del 2019 Rv. 654670 - 01, N. 10930 del 2018 Rv. 648577 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 15643 del 22/07/2020** (Rv. 658708 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

H. (*GEROLDI SIMONETTA*) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015642/2020 65849901

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Massime precedenti Conformi:* N. 15642 del 2020 Rv. 658499 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 15322 del 17/07/2020 (Rv. 658286 - 01)**

**Presidente: Manna Felice. Estensore: Giannaccari Rossana.**

**K. (GUGLIELMO SILVANA) contro M.**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 10/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità per motivi di salute ex art. 2, comma 11, lett. h) bis del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.lgs. n. 145 del 2015 – Ambito dell'approfondimento istruttorio officioso sulle condizioni del sistema sanitario del Paese di provenienza in relazione allo specifico quadro clinico - Fattispecie.

*Ai fini della verifica dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie la condizione di vulnerabilità per motivi di salute, normativamente tipizzata dall'art. 2, comma 11, lett. h) bis del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.lgs. n. 145 del 2015, impone all'organo giudicante un'attenta e dettagliata disamina dei rischi eventualmente configurabili a carico del ricorrente in caso di rimpatrio. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva escluso per un richiedente affetto da epatite cronica attiva da HBV la sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria in base alla considerazione che, alla data di presentazione del ricorso, il programma terapeutico prescritto al ricorrente fosse terminato e che, comunque, nel paese di provenienza fosse assicurata una copertura vaccinale relativa al virus dell'epatite B, senza avere indagato sull'effettiva capacità del sistema sanitario di erogare cure idonee a fronteggiare la patologia del richiedente).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25 art. 8

*Massime precedenti Conformi:* N. 13257 del 2020 Rv. 658131 - 02

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 15318 del 17/07/2020 (Rv. 658285 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.**

**A. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Ricorso al tribunale – Audizione del richiedente – Esclusione – Condizioni.

*Il tribunale che sia investito del ricorso contro il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall'audizione del richiedente solo se a quest'ultimo, nella fase amministrativa, sia stata data la facoltà di essere sentito e il verbale del colloquio, ove avvenuto, sia stato reso disponibile.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 5973 del 2019 Rv. 652815 - 01, N. 27073 del 2019 Rv. 656871 - 01, N. 3029 del 2019 Rv. 652410 - 01, N. 8931 del 2020 Rv. 657904 - 01, N. 3003 del 2018 Rv. 647297 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15319 del 17/07/2020** (Rv. **658118 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

A. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 029459/2019 65606202

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15317 del 17/07/2020** (Rv. **658284 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Relatore: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**.

I. (MUOLLO CLAUDIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRIESTE, 29/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018306/2019 65471901

Massime precedenti Conformi: N. 18306 del 2019 Rv. 654719 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15219 del 16/07/2020** (Rv. **658252 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

F. (ZINI GILBERTO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 28/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente in ordine alla propria conversione ad un credo religioso - Valutazione di credibilità soggettiva - Sindacato sulle ragioni della scelta e sulla rischiosità della stessa in una situazione di discriminazione - Esclusione - Fondamento.

*In tema di protezione internazionale, il sindacato sul percorso individuale seguito per abbracciare un determinato credo religioso e sul livello di conoscenza dei relativi riti non rientra nell'ambito della valutazione di merito devoluta al giudice per apprezzare la credibilità della storia riferita dal richiedente; né, in un contesto di ravvisata discriminazione religiosa nel paese di origine, può essere dato rilievo, ai fini di escludere l'attendibilità della storia personale riferita dal richiedente, al fatto che costui abbia comunque scelto di professare il suo credo o di fare proselitismo, posto che tali attività rientrano nell'ambito della libera esplicazione della personalità umana.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 5225 del 2020 Rv. 657002 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15211 del 16/07/2020** (Rv. **658251 - 01**)

Presidente: **Tria Lucia**. Estensore: **Oliva Stefano**.

T. (BUCCI FABIO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 03/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 13 d.lgs. n. 25 del 2008 - Procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto - Mancata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

*In tema di protezione internazionale, l'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 stabilisce che la data della procura speciale a ricorrere in cassazione sia espressamente certificata dal difensore, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ove la procura ad esso relativa, ancorché rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi gli estremi di tale provvedimento, né altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poiché tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 5

*Massime precedenti Diformi:* N. 23777 del 2011 Rv. 620654 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2342 del 2020 Rv. 656643 - 01, N. 1043 del 2020 Rv. 656872 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15215 del 16/07/2020** (Rv. **658260 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

K. (PONTENANI ALESSIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 15/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Situazione del paese di origine - C.O.I. e altre informazioni liberamente accessibili - Sindacato in sede di legittimità.

*Il dovere di cooperazione istruttoria che gli artt. 3 del D.Lgs. n.251 del 2007 ed 8 del D.Lgs. n.25 del 2008 pongono a carico del giudice, nella materia della protezione internazionale o umanitaria, impone allo stesso di utilizzare, ai fini della decisione, C.O.I. ed altre informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero della specifica area di esso, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio, la cui mancata considerazione, in funzione della loro oggettiva notorietà, è censurabile in sede di giudizio di legittimità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Costituzione art. 10



## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Massime precedenti Vedi:* N. 4428 del 2020 Rv. 657345 - 02, N. 3550 del 2019 Rv. 652392 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 04

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 15047 del 15/07/2020 (Rv. 658675 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**

A. (NOVELLO ANTONINO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 02/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 030105/2018 65322603

*Massime precedenti Conformi:* N. 30105 del 2018 Rv. 653226 - 03

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 14821 del 10/07/2020 (Rv. 658259 - 01)**

*Presidente:* **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.**

*Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

N. (DALLA BONA ROBERTO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rito sommario introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011 - Ricorso per cassazione - Termine - Decorrenza - Fondamento - Conseguenze.

*Nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate "ratione temporis" secondo il rito sommario introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall'art. 327, comma 1, c.p.c., non essendovi disposizioni particolari che riguardino l'impugnazione delle pronunce di gravame all'esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell'art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell'appello contro le ordinanze di primo grado. Ne deriva, pertanto, che, ai fini del decorso di tale termine, non assume alcun rilievo la tardiva comunicazione del deposito della decisione impugnata da parte della cancelleria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19

*Massime precedenti Vedi:* N. 18704 del 2015 Rv. 636868 - 01, N. 14478 del 2018 Rv. 648976 - 01, N. 5946 del 2017 Rv. 643241 - 01, N. 16893 del 2018 Rv. 649509 - 01, N. 13830 del 2016 Rv. 640348 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 14839 del 10/07/2020 (Rv. 658390 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FERRO MASSIMO.**

*Relatore:* **FERRO MASSIMO.**

F. (PITORRI JACOPO MARIA) contro M.

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE ROMA, 04/06/2018

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Contenuto - Allegazioni in ordine all'avvenuta comunicazione del decreto impugnato - Necessità - Deposito di copia autentica del decreto e della relazione di comunicazione con attestazione di conformità delle ricevute PEC - Obbligatorietà - Omissione - Conseguenze - Eccezioni.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE  
In genere.

*In tema di protezione internazionale, il ricorrente per cassazione che agisca ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 è tenuto ad allegare l'avvenuta comunicazione del decreto impugnato (o la mancata esecuzione di tale adempimento), producendo, a pena d'improcedibilità, copia autentica del provvedimento unitamente alla relazione di comunicazione, munita di attestazione di conformità delle ricevute PEC, fermo restando che il mancato deposito di tale relazione è irrilevante non solo nel caso in cui il ricorso sia comunque notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto (cd. prova di resistenza), ma anche quando essa risulti comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita a seguito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, sempre che l'acquisizione sia stata in concreto effettuata e che da essa risulti l'avvenuta comunicazione, non spettando alla Corte attivarsi per supplire, attraverso tale via, all'inosservanza della parte al precetto posto dall'art. 369, comma 2, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13

*Massime precedenti Vedi:* N. 3466 del 2020 Rv. 656775 - 01, N. 11386 del 2019 Rv. 653711 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 14548 del 09/07/2020 (Rv. 658136 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TRICOMI LAURA.**

**Relatore: TRICOMI LAURA.**

F. (FERRERO MARCO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 15/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Presupposti - Valutazione globale degli elementi di fatto - Doveri di cooperazione istruttoria - Necessità - Accertamento delle condizioni di salute del richiedente.

*In tema di riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente ed unitariamente i singoli elementi fattuali accertati, e non in maniera atomistica e frammentata. Ne consegue che nel caso in cui il ricorrente allegi e documenti che le ragioni di fuga sono ascrivibili a motivi di salute, ove sia dedotta l'esistenza di postumi successivi all'esecuzione di un intervento chirurgico, il giudice non può limitarsi a riscontrarne l'esito positivo, deducendone implicitamente la guarigione, ma deve svolgere approfondimenti istruttori, anche officiosi, al fine di verificare la sussistenza di perduranti problematiche di salute.*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27

*Massime precedenti Vedi:* N. 7599 del 2020 Rv. 657425 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 14674 del 09/07/2020 (Rv. 658388 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: TRIA LUCIA. Relatore: TRIA LUCIA.**  
S. (BARBERIO LAURA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 22/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione di credibilità – Criteri – Violazione - Sindacato di legittimità - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel comma 5 dell'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, tenendo conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente" di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 11925 del 2020 Rv. 658017 - 01, N. 19716 del 2018 Rv. 650193 - 01, N. 21881 del 2019 Rv. 655165 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 14668 del 09/07/2020 (Rv. 658258 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: TRIA LUCIA. Relatore: TRIA LUCIA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**  
O. (BARBERIO LAURA) contro M.  
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 01/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria – Rischio effettivo di subire un danno grave da parte di privati – Dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice - Credibilità racconto- Informazioni attuali sulle specifiche circostanza allegate dal richiedente – Necessità – Onere della prova a carico dell'istante- Esclusione - Fattispecie.

*In tema di protezione sussidiaria, nel caso in cui il richiedente allegghi, mediante un racconto ritenuto credibile, di essere fuggito dal proprio Paese per sottrarsi a violenze e minacce da parte di una comunità antagonista rispetto a quella di appartenenza, lamentando altresì la mancata protezione da parte delle Autorità statali dalle violenze da lui subite, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad effettuare indagini aggiornate in ordine alla specifica situazione allegata, non essendo onere dell'istante provare tali circostanze. (nella*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*specie la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, che, pur ritenendo veritiero il racconto del ricorrente in ordine al rischio di subire violenze da parte della comunità Iguomon, per la sua appartenenza alla comunità Ikhenobo, si era limitato a consultare fonti di stampa risalenti al 2015-2016, senza aver effettuato alcuna indagine per accertarne l'attualità anche in relazione all'esistenza di un'efficace protezione statale).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14

*Massime precedenti Vedi:* N. 11175 del 2020 Rv. 658032 - 01, N. 19716 del 2018 Rv. 650193 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 14681 del 09/07/2020 (Rv. 658389 - 01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MELONI MARINA.** *Relatore:* **MELONI MARINA.**

*M. (CERIO ENNIO) contro M.*

Rigetta, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 03/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Diniego di asilo delle Commissioni territoriali - Ricorso alla sezione specializzata di tribunale - Rito applicabile - Art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008 - Fondamento.

*In base alla disciplina previgente al d.l. n. 113 del 2018 (conv. con modif. in l. n. 132 del 2018), il ricorso alla sezione di tribunale specializzata in materia di immigrazione, proposto dal cittadino straniero contro il provvedimento di diniego della Commissione territoriale al solo fine di ottenere la protezione umanitaria, deve essere trattato secondo il rito camerale collegiale disciplinato dall'art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, il quale si applica a tutte le controversie aventi ad oggetto tali impugnazioni, senza che abbia alcun rilievo la limitazione della domanda operata dalla parte, essendo il rito ordinario (o, in presenza dei presupposti, quello sommario) monocratico operante solo per le azioni promosse per conseguire il permesso di soggiorno per motivi umanitari che non siano precedute dalla richiesta di asilo alle predette Commissioni.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 16458 del 2019 Rv. 654637 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 14350 del 08/07/2020 (Rv. 658256 - 01)**

*Presidente:* **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.** *Relatore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.**

*J. (GIAMMARIA ROBERTO) contro M.*

Rigetta, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 09/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 – Vicissitudini personali del richiedente - Rilevanza – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.

*Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, non rilevano le vicissitudini personali del richiedente asilo, in quanto il rischio di*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*danno grave, cui si riferisce la norma, è esclusivamente quello che deriva dalla violenza indiscriminata nella situazione di conflitto armato in corso nello Stato di provenienza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la menzionata protezione, negando che, nel Paese di origine, vi fosse una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, senza dare alcun rilievo alle discriminazioni asseritamente subite dal ricorrente per essere un figlio nato fuori del matrimonio).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C), Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 16202 del 2015 Rv. 636614 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 03

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13932 del 06/07/2020 (Rv. 658240 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.**

**S. (DI ROSA CLEMENTINA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 22/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Atti di persecuzione per motivi di razza - Art. 8 d. lgs. n. 251 del 2007 - Contenuto - Accertamento - Obbligo di cooperazione istruttoria - Sussistenza - Necessità - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 7, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 251 del 2007, gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato possono assumere la forma di provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori in sé o attuati in modo discriminatorio, in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria, cosicché il giudice del merito deve verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine del richiedente al momento dell'adozione della decisione, comprese le disposizioni legislative o regolamentari e relative modalità di applicazione, al fine di accertare se, effettivamente, una determinata minoranza etnica sia discriminata nell'esercizio dei propri diritti civili e non possa accedere a lavori ed incarichi come tutti gli altri cittadini. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta da un cittadino del Bangladesh - che, in sede di audizione, aveva riferito che l'appartenenza alla minoranza rohingya comportava nel suo paese l'impossibilità di svolgere lavori pubblici, di iscriversi ad un partito e di esercitare diritti civili e sociali - limitandosi a ritenere generica e non circostanziata tale affermazione, senza effettuare alcun approfondimento istruttorio).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3 lett. A

*Massime precedenti Vedi:* N. 30105 del 2018 Rv. 653226 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13959 del 06/07/2020 (Rv. 658385 - 01)**

**Presidente: Cristiano Magda. Estensore: Marulli Marco.**

**D. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/06/2018

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Protezione sussidiaria - Presupposti - Danno grave derivante da soggetti privati - Ammissibilità - Allegazioni ad opera del ricorrente - Esercizio di poteri officiosi da parte del giudice – Necessità.

*Il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Costituzione art. 10 com. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 15192 del 2015 Rv. 636207 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13944 del 06/07/2020 (Rv. 658241 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: TRIA LUCIA. Relatore: TRIA LUCIA.**

O. (PRATICO' ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/05/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Valutazione di credibilità - Rispetto dei criteri di cui all'art. 3, c. 5 d. lgs. del 2007 - Necessità - Indicazione di ragioni non pertinenti o basate su fatti privi di riscontro - Motivazione perplessa - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, la valutazione effettuata dal giudice del merito in ordine al giudizio di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, non solo deve rispondere ai criteri di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, ma deve essere anche argomentata in modo idoneo a rivelare la relativa "ratio decidendi", senza essere basata, invece, su elementi irrilevanti o su notazioni, che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice cosicché il relativo giudizio risulti privo della conclusione razionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata che aveva basato il giudizio di non credibilità del richiedente sulla mancata conoscenza da parte del medesimo delle modalità operative di una gang, della quale però non aveva mai fatto parte, e sul fatto che, anche in considerazione del numero di abitanti della sua città di provenienza, non era ravvisabile il rischio di persecuzione poiché "ben difficilmente avrebbe potuto essere rintracciato dai suoi persecutori").*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 11925 del 2020 Rv. 658017 - 01, N. 22242 del 2015 Rv. 637116 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13940 del 06/07/2020 (Rv. 658384 - 02)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: TRIA LUCIA. Relatore: TRIA LUCIA.**

D. (DIARRA IBRAHIM KHALIL) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 – Vicenda personale -

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Rilevanza – Esclusione – Fondamento - Limiti – Accertamento ufficio dell'effettiva situazione nel Paese o nella regione di provenienza – Necessità – Fattispecie.

*Lo straniero che chieda il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 non ha l'onere di presentare, tra gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda (art. 3, comma 1, d.lgs. cit.), quelli che si riferiscono alla sua storia personale, salvo quanto sia indispensabile per verificare il Paese o la regione di provenienza, perché, a differenza delle altre forme di protezione, in quest'ipotesi non rileva alcuna personalizzazione del rischio, sicché, una volta che il richiedente abbia offerto gli elementi utili alla decisione, relativi alla situazione nello Stato o nella regione di origine, il giudice deve accertare anche d'ufficio se effettivamente in quel territorio la violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato sia di intensità tale da far rischiare a chiunque vi si trovi di subire una minaccia grave alla vita o alla persona, senza che alcuna valutazione di non credibilità, che non riguardi l'indicazione dello Stato o regione di provenienza, possa essere di ostacolo a tale accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, dopo aver dato atto dell'esistenza di una situazione di violenza generalizzata in Mali, Paese di origine del richiedente, ritenendo non credibile il racconto di quest'ultimo, non aveva compiuto alcun accertamento sulle condizioni socio-politiche ivi esistenti, necessarie per verificare se vi fosse una situazione di conflitto armato interno).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C)

*Massime precedenti Vedi:* N. 17069 del 2018 Rv. 649647 - 01, N. 10286 del 2020 Rv. 657711 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 03

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13756 del 03/07/2020 (Rv. 658091 - 01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*F. (FRATERNALE ANTONIO) contro M.*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 02/06/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Domanda di protezione sussidiaria - Art. 14 lett. a) del d.lgs. n. 251 del 2007 - Minaccia di morte proveniente da organizzazioni non statali - Rischio individualizzato ed effettivo - Necessità - Fattispecie.

*Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, la condizione del danno grave, rilevante ai sensi dell'art. 14, lett. a) del d.lgs. n. 251 del 2007, ben può essere integrata da comportamenti provenienti da organizzazioni non statali, dovendo tuttavia venire pur sempre in rilievo una minaccia o una condanna a morte, comminata da una organizzazione potenzialmente in grado di tradurla in atto, implicante un coinvolgimento diretto ed immediato della persona e dunque un rischio individualizzato ed effettivo, cioè concreto, per il richiedente. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto con il quale il Tribunale aveva respinto la domanda nella quale il ricorrente si era limitato ad allegare, in termini del tutto generici, la sussistenza di scontri intervenuti tra opposte fazioni in relazione a non precisati terreni, senza precisare di quali fazioni si trattasse, a quale fazione appartenesse e quale ruolo avesse avuto nel contesto della vicenda).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. G, Costituzione art. 10

*Massime precedenti Vedi:* N. 11936 del 2020 Rv. 658019 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13769 del 03/07/2020** (Rv. **658093 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **ANDREA FIDANZIA**. Relatore: **ANDREA FIDANZIA**.

I. (*ROSSI ELIO*) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 19/09/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Protezione internazionale - Procedimento amministrativo e giurisdizionale - Traduzione degli atti - Art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità del provvedimento finale - Condizioni - Limiti.

*In tema di protezione internazionale, l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dall'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censura la decisione per l'omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un "vulnus" all'esercizio del diritto di difesa.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 11871 del 2014 Rv. 631323 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13758 del 03/07/2020** (Rv. **658092 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (*LUFRANO GIUSEPPE*) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 21/05/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Valutazione della situazione del paese di transito - Rilevanza - Radicamento per un lasso di tempo apprezzabile - Necessità - Fattispecie.

*In tema di protezione umanitaria, l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 impone al giudice del merito di valutare la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente e "ove occorra" nel Paese in cui è transitato, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice del merito aveva rigettato al domanda di protezione umanitaria trascurando del tutto di valutare il lungo soggiorno del ricorrente in Libia, ove era giunto a poco più di dieci anni rimanendovi fino alla morte del padre intervenuta quando ne aveva 18).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 13096 del 2019 Rv. 653885 - 01



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13765 del 03/07/2020** (Rv. **658440 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

M. (DISCEPOLO MAURIZIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 04/05/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Condizione di elevata vulnerabilità nel caso di rimpatrio - Valutazione del rischio per la salute del richiedente - Necessità - Criteri.

*In tema di protezione umanitaria, al fine di verificare la sussistenza della condizione di elevata vulnerabilità all'esito del rimpatrio, il giudice deve tenere conto delle eventuali menomate condizioni fisiche del richiedente, valutando se esse integrino un requisito di vulnerabilità tale da mettere a rischio il suo diritto alla salute in caso di rientro nel Paese di origine, in ragione sia del grado di sviluppo del sistema sanitario ivi vigente sia delle effettive possibilità di accesso alle cure.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 349 art. 11, DPR 31/08/1999 num. 349 art. 28 lett. D

*Massime precedenti Vedi:* N. 7599 del 2020 Rv. 657425 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 13721 del 03/07/2020** (Rv. **658135 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

H. (NOVELLO ANTONINO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 23/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda principale accolta in primo grado - Domanda subordinata rimasta assorbita - Riproposizione in appello - Necessità - Omissione - Conseguenze - Presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. - Fattispecie.

*L'appellato che abbia ottenuto l'accoglimento della sua domanda principale nel giudizio di primo grado è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest'ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell'impugnazione. (nella specie la S.C. ha ritenuto come rinunciata la domanda di protezione umanitaria non riproposta dal ricorrente in appello in un giudizio in cui il giudice di primo grado aveva accolto la sua richiesta di protezione umanitaria, ma la corte territoriale aveva poi riformato la decisione, negando la protezione sussidiaria e non pronunciando in materia di protezione umanitaria).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 346, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32

*Massime precedenti Conformi:* N. 7457 del 2015 Rv. 635000 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13741 del 03/07/2020** (Rv. **658255 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.

P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

H. (VITALE GIANLUCA) contro Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 13/10/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI -Sospensione del decreto di espulsione - Trattenimento presso il centro di identificazione ed espulsione - Proroga - Legittimità - Esclusione - Fondamento.

*In materia di immigrazione, non può essere disposta dal tribunale la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, quando il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia stato, ancorché indebitamente, sospeso, dal momento che il sindacato giurisdizionale, pur non potendo avere ad oggetto la validità dell'espulsione amministrativa, deve rivolgersi alla verifica dell'esistenza ed efficacia della predetta misura coercitiva*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 268 art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/11/2011 num. 159 art. 34, Decreto Legisl. 01/11/2011 num. 150 art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 21429 del 2016 Rv. 642063 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13565 del 02/07/2020** (Rv. **658235 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**.

Relatore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**.

H. (MESSINA NUNZIA LUCIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 19/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi umanitari – Presupposti – Vulnerabilità - Violenze subite nel Paese di transito – Rilevanza – Condizioni – Fattispecie.

*Il permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica ("status" di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva negato la protezione umanitaria senza valutare le circostanziate deduzioni del richiedente relative alle violenze subite in Libia, ove si era recato per reperire un'occupazione lavorativa, indicate come causa della compromissione delle sue condizioni psico-fisiche, così evidenziando la connessione tra il transito in quel Paese e il contenuto della domanda).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 9

Massime precedenti Conformi: N. 13096 del 2019 Rv. 653885 - 01

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Massime precedenti Vedi:* N. 1104 del 2020 Rv. 656791 - 01, N. 13758 del 2020 Rv. 658092 - 01, N. 2355 del 2020 Rv. 656724 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13575 del 02/07/2020 (Rv. 658236 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.**

**C. (DALLA BONA ROBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 01/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale e protezione umanitaria - Cumulo delle relative domande – Disciplina previgente al d.l. n. 113 del 2018 - Rito applicabile - Art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008 - Composizione collegiale del tribunale - Fondamento.

*Anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 3, lett. a), del d.l. n. 113 del 2018 (conv. con modif. in l. n. 132 del 2018), la proposizione, con un unico ricorso dell'azione finalizzata ad ottenere la protezione internazionale ("status di rifugiato" e protezione sussidiaria) e di quella volta al riconoscimento della protezione umanitaria comporta la trattazione unitaria di tutte le domande da parte della sezione specializzata del tribunale, in composizione collegiale, secondo il rito camerale previsto dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, in ragione della profonda connessione, soggettiva e oggettiva, esistente tra le domande, oltre che della prevalenza della composizione collegiale su quella monocratica, sancita dall'art. 281 nonies c.p.c. ed in attuazione del principio della ragionevole durata del processo.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 3 lett. A) CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 novies, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2120 del 2020 Rv. 656808 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13573 del 02/07/2020 (Rv. 658090 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAOLA VELLA. Relatore: PAOLA VELLA.**

**S. (FEROCI CONSUELO) contro C.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/08/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria – Presupposti - Verifica da parte del giudice – Modalità - Allegazione da parte del richiedente dei fatti costitutivi – Necessità - Contenuto.

*Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l'esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza.*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 21123 del 2019 Rv. 655294 - 01, N. 7622 del 2020 Rv. 657464 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 05

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020 (Rv. 658237 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VERDE FILIPPO.**

O. (REGGIANI TANIA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 25/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Racconto del richiedente – Valutazione di credibilità – Sindacato di legittimità – Limiti – Conseguenze - Contenuto del ricorso.

*In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti - oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa - spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5), Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6), Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 11925 del 2020 Rv. 658017 - 01, N. 6897 del 2020 Rv. 657477 - 01